

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in Diritto Penale

Ciclo XXIII

LA TUTELA PENALE DEGLI ANIMALI

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Alberto Cadoppi

Tutor:

Chiar.mo Prof. Alberto Cadoppi

Dottorando: Silvia Basini

CAPITOLO I

PREMESSA ETICO-FILOSOFICA ALLA C.D. QUESTIONE ANIMALE

SOMMARIO: **1. LEGITTIMAZIONE DELLA TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI: UNA RICERCA NELL'ETICA E NELLA FILOSOFIA.**

1. LEGITTIMAZIONE DELLA TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI: UNA RICERCA NELL'ETICA E NELLA FILOSOFIA

Uno studio della legislazione posta a tutela degli animali che voglia non solo concentrarsi dogmaticamente sulle norme positivizzate nell'ordinamento, ma pretenda, al contrario, di porsi in una prospettiva critica rispetto ad esse, analizzando le motivazioni che hanno portato alla costruzione di queste ultime così come sono, nonché ad aprire prospettive, *de iure condendo*, su come in futuro dovrebbero o potrebbero essere, non può prescindere da un approccio etico-filosofico, seppur breve, al problema del rapporto tra uomo e animali.

Se ciò è vero per qualsiasi tipo di legislazione, ancor più lo sarà per quella penale che, in tale rapporto, e nel bilanciamento tra interessi animali e interessi umani, incide su questi ultimi sacrificandone di primari.

In questa relazione con gli esseri viventi "altro da sé", la cui origine si perde nella notte dei tempi, l'uomo pare porsi, per lo meno da un certo punto in poi, alcune domande che pian piano vanno profilandosi col carattere della ricorrenza. Tali interrogativi sembrano volti ad investigare tre fondamentali aspetti:

a) "cosa" gli animali siano. Più in particolare, quale distanza corra tra la natura umana e quella animale; se e quanto, perciò, gli animali siano simili all'uomo e viceversa;

- b) se gli uomini abbiano obblighi verso gli animali;
- c) se questi ultimi possano considerarsi quali autonomi soggetti di diritto e se, quindi, possano essere loro riconosciuti, quantomeno, alcuni diritti fondamentali.

Le risposte alle ultime due questioni abbozzate dipendono, con ogni evidenza, dal modo in cui si risponderà alla prima di esse.

Affinché si ritenga, infatti, di avere un obbligo verso un determinato essere - e, ancor più, di individuare in capo ad esso un diritto - quest'ultimo dovrà soddisfare certe condizioni; in particolare, si potrebbe dire, dovrà possedere certe peculiari capacità: *“Non pensiamo di solito di avere doveri nei confronti di esseri come le nuvole o le rocce, mentre pensiamo normalmente di averne verso i nostri simili. Presumibilmente pensiamo così perché gli esseri umani hanno certe capacità che le nuvole o le rocce non hanno”*¹.

Punto nodale della questione diviene quindi, in tal modo, quali capacità gli esseri viventi debbano possedere perché si ritenga di avere obblighi nei loro confronti ed, eventualmente, di riconoscere loro diritti.

Si può senza dubbio affermare che la considerazione e la valutazione della condizione biologica-naturale degli animali, delle loro peculiarità, e di quelle tra esse che assumano rilievo al fine esposto, si caratterizzano, nel corso della storia, per una spiccata eterogeneità.

Aristotele, nel quarto secolo a. C., pur riconoscendo che alcuni dei così detti esseri inferiori possedessero determinate attitudini in comune con l'uomo, tra cui, per esempio, quelle di essere coscienti della realtà circostante e di desiderare, riteneva, tuttavia, che solo questi ultimi fossero dotati dell'anima e della facoltà di raziocinio. In base a queste peculiari e imprescindibili doti dell'essere umano, veniva a formarsi, tra esso e il resto del creato, una distanza così quantitativamente e qualitativamente incolmabile da legittimare, nel pensiero del filosofo, la costruzione di un mondo rigidamente gerarchico in cui il superiore per natura deve dominare l'inferiore - e servirsene come se a suo uso e consumo esso

¹ REGAN, in REGAN, SINGER, *Animal Rights and Human Obligations: an Anthology*, New Jersey, 1976, trad. it., *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, 7.

fosse stato creato - per il bene dell'inferiore stesso: “*gli animali domestici sono per natura migliori dei selvatici e a questi tutti è giovevole essere soggetti all'uomo, perché in tal modo hanno la loro sicurezza*” e ancora, “*...le piante sono fatte per gli animali e gli animali per l'uomo, quelli domestici perché ne usi e se ne nutra, quelli selvatici, se non tutti, almeno la maggior parte, perché se ne nutra e se ne serva per gli altri bisogni, ne tragga vestiti e altri arnesi. Se dunque la natura niente fa imperfetto né invano, è per l'uomo che la natura li ha fatti, tutti quanti*”².

Tale pensiero, in base al quale la capacità di ragionare e il possesso dell'anima emergono come caratteri fondamentali per l'affermazione dell'esistenza di un obbligo, morale ancor prima che giuridico, nei confronti di un determinato essere, verrà ripreso, molto più tardi e in prospettiva prettamente teologica, da Tommaso d'Aquino. Questi riteneva, infatti, che proprio il grado maggiore o minore di razionalità di una creatura desse la misura della sua perfezione e che, quelle tra esse dotate di maggior razionalità e perfezione, come l'uomo, fossero legittimate, per volere stesso di Dio, a subordinare a sé le maggiormente imperfette. Tuttavia l'Aquinate, convinto che gli animali fossero pienamente in grado di provare piacere e dolore, considerava moralmente errato trattarli in maniera crudele; e ciò, tuttavia, in una prospettiva spiccatamente antropocentrica, non per dovere nei confronti di questi – giacché nei riguardi di chi d'intelletto è privo non si riteneva di avere obbligo alcuno – ma, bensì, verso gli altri esseri di tale intelletto dotati: se stessi, gli altri uomini, Dio³.

La posizione del teologo veniva già a porsi, così, in quella prospettiva educativo-pedagogica⁴ che tanta parte avrà in futuro anche a legittimare le norme penali poste a tutela degli animali.

² ARISTOTELE, *La Politica*, Bari, 1966, 26.

³ Per un'ampia veduta della posizione del filosofo in argomento si veda, TOMMASO D'AQUINO, *La somma teologica*, Firenze, 1966, *passim*.

⁴ Nella medesima prospettiva, ma in ottica laica, Kant porrà in evidenza come l'uomo abbia doveri diretti solo nei confronti dei propri simili, gli unici dotati di “valore in sé”, ma come ciò comporti, tuttavia, il corollario di averne di indiretti anche nei confronti degli animali. “...*Chi perciò facesse uccidere il proprio cane, non agirebbe affatto contro i doveri riguardanti i cani, i quali sono*

Tale prospettiva, efficacemente scolpita nella massima “*saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines*”, suggerisce che la crudeltà verso gli esseri inferiori sia errata non tanto in sé, bensì in quanto “insegnamento di crudeltà” per gli umani nei confronti di altri esseri umani, poiché idonea ad iniziare ed avvezzare chi vi assiste all’insensibilità e al disprezzo del dolore altrui.

Ma posizioni ben più estreme vennero assunte nei secoli a venire.

Renè Descartes con la cosiddetta “teoria dell’animale macchina”, negò agli animali il riconoscimento perfino delle più semplici facoltà che, fino ad allora, non erano mai state poste in discussione. Essi venivano percepiti nella concezione del filosofo quali *automata*, macchine non coscienti e prive di pensiero, capaci sì di agire apparentemente come se desiderassero certe cose piuttosto che altre, o di reagire agli stimoli dolorosi, ma esclusivamente come risposta di natura meccanica, in base ad una sequenza stimolo-reazione avulsa da qualsiasi sensibilità.

*“...E’ certo che nei corpi degli animali, come nei nostri, ci sono ossa, nervi, muscoli, spiriti animali e altri organi disposti in modo tale da poter da soli, senza alcuna attività pensante, dare a tutti gli animali i movimenti che osserviamo. Questo è molto chiaro nei movimenti convulsivi quando la macchina del corpo si muove a dispetto dell’anima, e qualche volta più violentemente e in modo più vario di quando viene mossa dalla volontà. In secondo luogo sembra ragionevole, dato che l’arte copia la natura, e l’uomo può creare vari automi che si muovono senza pensare, che la natura debba produrre i propri automi, molto più perfetti di quelli artificiali. Questi automi naturali sono gli animali.”*⁵

Tale esasperato meccanicismo volto ad oscurare la natura di creature senzienti di quegli esseri che umani non fossero, portò alla più assoluta reificazione di questi ultimi, collocandoli al di fuori della terra lambita, ben prima che dalle onde del

sprovvisi di giudizio, ma lederebbe nelle loro intrinseca natura quella socievolezza e umanità, che occorre rispettare nella pratica dei doveri verso il genere umano. Per non distruggerla, l’uomo deve mostrare bontà di cuore già verso gli animali, perché chi usa essere crudele verso di essi è altrettanto insensibile verso gli uomini. Si può conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli tratta le bestie.”, KANT, *Lezioni di Etica*, Roma-Bari, 1971, 273.

⁵ DESCARTES, *Discorso sul metodo*, Torino, 1978, 93.

diritto, da quelle della morale. L'effetto della concezione dell'animale macchina fu devastante, e servì quale giustificazione, ad esempio, per la pratica della vivisezione che andò sviluppandosi e incrementandosi nel periodo immediatamente successivo⁶. Nei secoli a venire, e specie durante il periodo illuministico, la posizione assunta da Cartesio fu aspramente criticata. Famosa è la domanda provocatoriamente rivolta da Voltaire al vivisettore che tortura il cane: “*Tu scopri in lui gli stessi organi di sentimento che sono in te. Rispondimi, o meccanicista, la natura ha dunque combinato in lui tutte le molle del sentimento affinché egli non senta?*”⁷

Nel mondo settecentesco, peraltro, il dibattito sulla questione animale si lega ad una molteplicità di tematiche che vanno da questioni di tipo metafisico (concernenti, ad esempio, l'immortalità dell'anima), ad altre di carattere etologico (relative al comportamento, alle funzioni intellettive, alla socialità degli animali), ad altre ancora di tipo più strettamente etico (attinenti a problemi quali la giustizia e la responsabilità umana)⁸. In tale periodo, inoltre, si pongono come centrali la questione delle barriere interspecifiche e la ricerca di un anello di congiunzione tra la scimmia e l'uomo⁹.

Nel quadro appena abbozzato, l'incontro di una crescente sensibilità per i problemi di tipo sociale (connessi alla rivendicazione di trattamenti più adeguati per tutte le categorie considerate “deboli”) e di nuove consapevolezze di matrice etologica, portano a considerare quale dato fondamentale per l'accoglimento di una creatura entro la sfera morale, non tanto la sua capacità di ragionare, quanto la sua capacità

⁶ Cfn, in proposito, CASTIGNONE, *Povere bestie, I diritti degli animali*, Venezia, 1997, p. 32; la pratica della vivisezione, infatti, fu utilizzata per lungo tempo non solo a scopo scientifico, ma anche come mero spettacolo pubblico, si veda sul punto, MANNUCCI, in MANNUCCI, TALLACHINI, *Per un codice degli animali*, Milano, 2001, 10.

⁷ Cfn in argomento, BATTAGLIA, *Etica e diritti degli animali*, Roma-Bari, 1997, 16.

⁸ Così ancora, BATTAGLIA, *Etica*, cit., 13.

⁹ Si veda, a tal proposito, BATTAGLIA, *Etica*, cit., p. 11, ove viene messo in evidenza, peraltro, come, prima che la rivoluzione darwiniana ricollegli l'uomo alla natura, James Burnet, un giurista scozzese studioso di anatomia comparata, ponga l'uomo in relazione con l'orangutang ipotizzando, nel suo *On the Origins and Progress of Language*, un'origine comune a tutti gli antropoidi.

di soffrire. E' in questo contesto ideale, pregno di fermenti innovativi e rivoluzionari, che si compiono i primi passi verso un'evoluzione del pensiero filosofico che porterà gli animali ad essere considerati, non più come insensibili automi nei confronti dei quali appare irragionevole ritenere di avere doveri, né più, solamente, come oggetto di doveri indiretti (per finalità pedagogiche), ma come possibili soggetti dotati in sé di un valore e quindi meritevoli di tutela diretta.

Nel cammino su tale strada Voltaire, pone in luce l'esperienza primaria che ognuno di noi vive quando viene messo a stretto contatto con loro, esperienza che rivela soggetti *altri*, ma nei quali, tuttavia, possiamo *riconoscere* le stesse capacità (sensitive) e le stesse emozioni che possiamo ritrovare in noi stessi; egli considera, per ciò stesso, sia necessario prender coscienza dei loro problemi e farsi in qualche modo carico delle loro sofferenze e del loro destino¹⁰. Ritenendo che uomini e bestie differiscano solo per grado, ma non per natura, egli si rivela assai vicino alla posizione di Hume, il quale ritiene le capacità umane, non escluse quelle morali, nient'altro se non un caso speciale di capacità animali¹¹. Il filosofo scozzese, giudicando la moralità questione di fatto e non di scienza astratta e, per ciò stesso, materia inconoscibile nella sua essenza dalla ragione, prende spunto dall'osservazione empirica, rivelando una realtà in cui gli animali mostrano di essere guidati, nelle loro scelte e azioni, da una certa razionalità che, seppur differente da quella umana per grado, non può essere ricondotta a semplice istinto.

Il fondamento delle valutazioni morali diviene per Hume, in tale prospettiva empirica, la *simpatia*, vale a dire, la capacità di partecipare alle gioie, ai patimenti morali e alle sofferenze di "altri esseri", umani o non umani che siano. Divengono

¹⁰ Per un ampio quadro della posizione del filosofo in materia si veda, VOLTAIRE, voce *Bestie*, in BONFANTINI (a cura di), *Dizionario filosofico*, Torino, 1950, 56 ss.

¹¹ "Tutti i principi interni che sono necessari a produrre orgoglio e umiltà sono comuni a tutte le creature e poiché le cause che eccitano tali passioni sono all'incirca le stesse, possiamo giustamente concludere che esse operano nella stessa maniera nell'intera creazione animale", HUME, *Trattato sulla natura umana*, in LECALDANO, MISTRETTA (a cura di), *Opere*, Roma-Bari, 1971, 344

così, nella sua prospettiva, morali tutte le azioni che procurino gioia e benessere e immorali quelle atte a provocare sofferenze e dolore; ciò, si badi, indipendentemente dal fatto che queste ultime incidano su una creatura umana, dal momento che, e con tutta evidenza, esse tutte sono in grado di provare dolore.

Questa “*morale della simpatia*” che ha costituito senza dubbio uno dei fondamenti dell’animalismo compassionevole tanto diffuso nel mondo anglosassone, ha il pregio di edulcorare quell’irriducibile polarità tracciata da Cartesio tra mondo umano e mondo animale e di relativizzare ogni antropocentrismo assoluto, ma presenta tuttavia il difetto di non fornire alcun fondamento certo cui ancorare l’esistenza di pretesi doveri nei confronti degli animali proprio perché giocata, in ultima analisi, nel regno, relativissimo e soggettivo, del “sentito”.

Si riallaccia direttamente alla “*morale della simpatia*”, e compie un ulteriore passo sulla strada del riconoscimento di doveri diretti a favore degli animali, la “*teoria dell’utilità*” di Jeremy Bentham.

Essa tenta di uscire dall’illuminismo razionalistico sostituendo al criterio astratto della *ragione* quello concreto, non più della *simpatia*, ma dell’*utilità*. Diviene quindi morale in tale visione - ed è anche una delle finalità del diritto - cercare di procurare la maggior felicità possibile al maggior numero di uomini, o, *a contrario*, cercare di evitare quanta più sofferenza possibile al maggior numero possibile di persone¹².

Tale prospettiva estesa dal filosofo anche al mondo animale, mette in luce, sulla base di una sorta di “aritmetica morale”, come un’azione possa dirsi giusta fino a che il piacere dell’uomo che la compie sia superiore, o quantomeno paritario, alla sofferenza della creatura non umana che la subisce¹³, mentre debba dirsi immorale

¹² Questa seconda prospettiva appare altrettanto significativa, ma, al tempo stesso, certamente più realistica, dal momento che la felicità, non solo è opinabile, ma anche non necessariamente connessa all’agire, mentre, al contrario, la sofferenza appare meno opinabile e più immediatamente riconducibile all’agire umano. Cfr. in proposito, POCAR, *Gli animali non umani, per una sociologia dei diritti*, Roma-Bari, 1998, 19.

¹³ Ad esempio, allorché, si tratti di sacrificare un interesse non umano primario, come la vita dell’animale, a favore di un interesse umano altrettanto primario, come la necessità di cibarsi o di tutelare la propria stessa vita.

quando sacrifichi una grande porzione della felicità animale, e quindi un interesse primario dello stesso (la vita, o una vita dignitosa e compatibile con le esigenze etologiche della specie cui appartiene), a vantaggio di una piccola porzione di felicità umana e di un interesse secondario di questi (un divertimento, la soddisfazione della propria vanità). Seppur fornendo parametri di riferimento più certi per il possibile bilanciamento tra interessi umani e animali, la teoria dell'utilità, come si vede, appare perfettamente in linea con quel portato fondamentale di epoca illuministica che chiarisce come l'estensione della considerazione morale ad un essere non possa farsi discendere dalla capacità di ragionare, di compiere scelte autonome, o di comunicare di questi, bensì debba poggiare sulla sua (eventuale) capacità di soffrire¹⁴.

L'appello alla ragione di epoca illuministica verrà, successivamente e sulla scia del fervore e delle speranze alimentate dalla rivoluzione francese, a saldarsi con la rivendicazione dei diritti fondamentali per tutte quelle categorie sociali che ne erano, fino ad allora, considerate prive (i neri, le donne).

La considerazione di comportamento morale e del possibile riconoscimento di obblighi o diritti a favore degli animali verrà a trovarsi, così, sulla stessa linea che, senza soluzione di continuità, parte dalla considerazione di identiche questioni nei confronti degli schiavi e delle donne, per estendersi, infine, agli esseri non umani, in una sorta di “*expanding circle*”¹⁵ in cui si auspica che “*il sentimento di pace e di*

¹⁴ “C’è stato un giorno, e mi rattrista dire che in molti posti non è ancora passato, in cui la maggior parte del genere umano grazie all’istituzione della schiavitù è stata trattata dalla legge esattamente allo stesso modo in cui, per esempio in Inghilterra, sono trattate ancora le razze inferiori degli animali. Verrà il giorno in cui il resto degli esseri umani potrà acquisire quei diritti che non gli sono mai stati negati se non dalla mano della tirannia. I francesi hanno già scoperto che il colore nero della pelle non è un motivo per cui un essere umano debba essere abbandonato senza riparazione ai capricci di un torturatore. Si potrà un giorno giungere a riconoscere che il numero delle gambe, la villosità della pelle o la terminazione dell’osso sacro sono motivi egualmente insufficienti per abbandonare un essere sensibile allo stesso fatto.” Così BENTHAM, riportato in REGAN, SINGER, *Animal Rights and Human Obligations*, cit., 134

¹⁵ L’espressione è di SINGER, *The Expanding Circle*, Oxford, 1981.

*buona volontà verso gli uomini abbracci, in un più ampio cerchio di benevolenza tutte le creature viventi*¹⁶.

Ricondotto quindi, nel mondo ottocentesco, grazie anche e soprattutto alla rivoluzione darwiniana, l'uomo alla natura e la sua origine alla scimmia, nei secoli a venire vennero a compiersi indagini scientifiche i cui risultati paiono, a fronte della insuperabile diversità ontologica tra uomo e animale tradizionalmente sostenuta, così sorprendenti da meritare un cenno seppur brevissimo perfino in questa sede.

La neurofisiologia comparata, mostrando la reale somiglianza delle funzioni neurofisiologiche fondamentali in tutti gli animali pluricellulari, ha sostenuto la confrontabilità delle esperienze mentali tra specie diverse, sulla base dell'accertata similitudine delle proprietà fondamentali dei neuroni, della sinapsi e dei meccanismi neuroendocrini¹⁷. Negli anni Sessanta del Novecento, poi, attraverso alcune ricerche scientifiche, venne rivoluzionato l'intero campo di studio della comunicazione non verbale insegnando ad uno scimpanzè di otto anni a conversare attraverso *l'American Sign Language*, il linguaggio americano dei segni utilizzato normalmente dai non udenti per comunicare tra loro¹⁸. Altre ricerche in ambito biologico ed etologico misero in evidenza, con grande abbondanza di prove, come oltre alla sensibilità e alla capacità di sentimento, alcuni animali rivelassero anche capacità di raziocinio e apparissero in grado, non solo di apprendere e di elaborare informazioni, ma anche di trasmetterle, così da sedimentare una cultura¹⁹.

¹⁶ OSWALD, *The Cry of Nature or an Appeal to Mercy and to Justice on Behalf of the Persecuted Animals*, London, 1791, 11.

¹⁷ Cfr., BATTAGLIA, *Etica*, cit., 28.

¹⁸ In merito a tali ricerche, compiute presso Università del Nevada, si vedano, R. A. GARDNER, B. GARDNER, *Teaching sign language to a chimpanzee*, *Science*, 1969, v. 165, p. 664 e ss; R. A. GARDNER, B. GARDNER, *Comparative psychology and language acquisition*, in THOMAS, UMIKER-SEBOK, *Speaking of Apes: A Critical Anthology of Two-Way Communication with Man*, New York, 1980, 287 e ss.

¹⁹ Si vedano, a tal proposito, gli studi di J. M. MASSON e S. MCCARTHY, riportati in MASSON, MCCARTHY, *When Elephants Weep: The Emotional Lives of Animals*, New York, 1995.

Si ritiene, tuttavia, che, nel mondo occidentale contemporaneo, la crescente attenzione sviluppatasi in relazione alle problematiche connesse al mondo animale non debba ricondursi esclusivamente a tali scoperte di matrice scientifica.

Da un lato, infatti, sembra aver avuto parte in tale processo un innegabile decremento di fede nelle così dette “credenze religiose” e, tra le altre, in quella cristallizzatasi nell’idea di un mondo semplice in cui l’uomo appartiene indiscutibilmente ad uno *status* superiore nell’ordine della creazione, quale essere creato “ad immagine e somiglianza di Dio”²⁰. Dall’altra, l’esperienza nazista, attraverso la più aberrante reificazione dell’uomo, e il disconoscimento di ogni sacralità della persona, trattando quindi gli esseri umani come se umani non fossero, pare aver traumatizzato così profondamente la coscienza morale collettiva da riverberarsi anche sulla considerazione della sfera del non umano. Tutta l’industria della morte, messa in opera da sempre a danno degli animali, è stata infatti, in tale esperienza, applicata, nella sua forma più tecnologicamente sofisticata, agli uomini. Di qui la scoperta che l’animalità non è uno *status di natura*, ma una *condizione*, e che l’umanità è anch’essa una condizione che deve essere riconosciuta, e che non è mai garantita.

Sembra quindi prender forma una sorta di “terra di frontiera” in cui umanità e animalità assumono l’aspetto inquietante della precarietà²¹. Tale consapevolezza serpeggia nell’etica contemporanea e pare dar conferma di ciò anche il più importante e conosciuto argomento, nell’ambito di essa avanzato, a sostegno del riconoscimento dei diritti animali: quello dei c.d. “casi marginali”.

Quest’ultimo è utilizzato soprattutto da Peter Singer. Il filosofo australiano parte dalla semplice considerazione che sia moralmente giusto trattare casi simili in

²⁰ Sull’ipotesi che il processo di secolarizzazione dell’età moderna, e il conseguente allontanamento da quelle “gerarchie religiose” che legittimavano l’uomo a dominare indiscriminatamente le altre creature in forza della sua pretesa superiorità, abbiano inciso sulla progressiva considerazione dell’esistenza di responsabilità e doveri nei confronti degli animali, si veda SCRUTON, *Animals rights and Wrongs*, London, 2000, trad.it a cura di DAMINANI, *Gli animali hanno diritti?*, Milano, 2008.

²¹ Circa tutte le argomentazioni qui riportate relativamente al possibile riverbero dell’esperienza nazista sulla ri-considerazione del “non umano”, si veda, BATTAGLIA, *Etica*, cit., 31 e ss.

maniera simile. Se si ammette quindi che tra gli uomini e le altre creature vi siano punti di somiglianza e, prima tra tutte, la capacità di provare piacere e dolore, sarà giusto e razionale, almeno in relazione a questi punti, concedere alle seconde gli stessi diritti riconosciuti ai primi. In questa prospettiva l'argomento dei casi marginali viene utilizzato per liberare il campo dalla tradizionale opposizione al riconoscimento di diritti²² alle altre creature sulla base della loro pretesa mancanza di raziocinio. Se per la ricomprensione di un essere nella sfera di considerazione morale – ricomprensione in forza della quale verranno riconosciuti a suo favore doveri ed eventualmente diritti – è necessario che esso possieda la ragione, e così la capacità di avere coscienza di sé, di autodeterminarsi, di esprimersi in modo articolato, allora, dalla sfera morale dovrebbero escludersi anche tutti quegli esseri, geneticamente appartenenti al genere umano, che di tali facoltà siano privi (gli infanti, i celebrosi, le persone in stato vegetativo permanente). Esclusione, ovviamente, che nessuna persona sana di mente sarebbe pronta ad ammettere. Ma procedendo in tal senso si cadrebbe, dal punto di vista del filosofo, in ciò che viene definito *specismo* – gli esseri umani rientrerebbero cioè nel mondo morale in quanto tali, sulla base della sola appartenenza di specie – in virtù di un assunto indimostrabile e irrazionale, dello stesso tipo di quelli utilizzati a fondamento di altre assurde discriminazioni, come la razza (*razzismo*) e il sesso (*sessismo*). Per limitare quindi il campo morale ai soli umani, occorrerebbe individuare una caratteristica che questi ultimi, nessuno escluso, posseggano e di cui nessun altro essere vivente disponga. Tuttavia, come si è visto, la capacità di ragionare non appare comune a tutti gli esseri umani, come non lo è quella di esprimersi; la capacità di sperimentare piacere e dolore appare invece sì, comune a tutti gli esseri umani, ma anche a tutte quante le altre creature.

Nessuna di queste attitudini sembra al filosofo, in ultima analisi, idonea a tracciare, sul terreno della morale, un confine che separi gli uni dalle altre. Un comportamento moralmente adeguato sarà, così, quello di colui che, non solo,

²² E', tuttavia, opportuno notare come più volte lo stesso Singer si sia rammaricato di dover ricorrere all'argomento dei "diritti", peraltro da lui stesso definito "una concessione alla retorica morale popolare", per sostenere la "causa animalista". A tal proposito si veda SINGER, *The Parable of the Fox and the Unliberated Animals*, *Ethics*, LXXVIII, 1978, 122.

rispetti la c.d. regola aurea “Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”, ma che abbracci anche nel concetto “altri” tutte le creature in grado di provare dolore.

Tom Regan, filosofo che, come Singer, viene ricondotto a quella corrente di pensiero definita “della liberazione animale”, in un’ottica giusnaturalista mira ad estendere agli animali la proposizione kantiana secondo cui è necessario trattare gli uomini come fine e non come mezzo. Egli riconosce al singolo animale un valore immanente, valore intrinseco che lo renderebbe di per sé degno di considerazione morale in quanto “portatore di una vita”, e sul quale poggerebbe la necessità di riconoscere ad esso anche taluni diritti²³, in particolare, quello di non soffrire, di vivere e di essere libero.

Nel pensiero contemporaneo, tuttavia, accanto a queste tesi più radicali, prende forma un secondo orientamento che partendo dal presupposto dell’esistenza innegabile di livelli ontologici differenziati tra le creature viventi, fa leva sul concetto non tanto di “diritto delle” altre creature, quanto su quello di “rispetto per” le altre creature.

Per chi non condivide le tesi estreme dell’egualitarismo interspecifico, né considera realmente sostenibile la prospettata analogia razzismo-sessismo-specismo, un ragionamento imperniato non sull’idea - retorica e difficilmente praticabile- di diritti per gli animali, ma incentrato sulle responsabilità umane nei loro confronti, appare più praticabile.

Accanto all’”etica della liberazione animale”, nelle due accennate versioni, utilitarista e giusnaturalista, si profilano così posizioni più moderate, riconducibili appunto alla cosiddetta “etica della responsabilità umana”.

Centrale per questo filone di pensiero è la riflessione sul valore delle diverse forme di vita organica, sì da pervenire ad una visione globale, che consenta di bilanciare in maniera adeguata i doveri verso gli altri uomini, gli animali e, più in generale, la

²³ Anche in questo caso, occorrerà precisare come il filosofo americano non intenda tanto dimostrare in senso forte l’esistenza di diritti (né umani, né animali), quanto piuttosto sviluppare un ragionamento per analogia, sostenendo che, se taluni diritti vengono postulati per gli esseri umani, non vi è ragione plausibile per non postularli anche per gli animali.

natura. Si tratterebbe, in ultima analisi, di ripensare un codice morale più adeguato ai dati emersi in ambito scientifico e, insieme, più rispondente a quella sensibilità sociale che pare, in relazione ai problemi legati al mondo animale e, più ampiamente, all'ambiente, essere sempre crescente. In tale prospettiva la questione animale non viene mai affrontata isolatamente ma sempre sullo sfondo di tematiche più vastamente ecologiche²⁴. Ciò si associa all'attribuzione d'importanza crescente e prioritaria al concetto di "responsabilità" a discapito di quello, criticato e considerato inapplicabile al non-umano, di "diritto", in un'ottica in cui, peraltro, il primo porta con sé connotazioni ulteriori rispetto a quelle riconducibili alla nozione di dovere (che, almeno etimologicamente, enuncia l'obbligatorietà di una condotta): "responsabilità", infatti, evoca una dimensione relazionale e complessa dell'agire, in cui quest'ultimo deve essere preceduto dalla, e informato alla, conoscenza dell'ambito in cui si agisce; in cui, inoltre, l'acquisizione di nuove conoscenze comporta l'aggiornamento dell'operare ed in cui, infine, l'azione è connessa anche all'idea del "rispondere per" quanto si è fatto²⁵. All'interno di questo secondo filone di pensiero, il filosofo John Passmore sottolinea come, benché sia sbagliato trattare le bestie con crudeltà, l'idea che il concetto di diritto possa essere applicato ad altri che agli esseri umani appaia del tutto insostenibile. Egli ritiene che gli animali non possano essere intesi quali "soggetti di diritto", in quanto non facenti parte della comunità umana. Sebbene partecipi, dal punto di vista ecologico, della medesima comunità biotica, uomini, animali e piante, non condividerebbero quella comunanza di interessi e, soprattutto, quel riconoscimento di un impegno reciproco che costituirebbero il fattore caratteristico e peculiare di qualsivoglia comunità: "uomini e batteri non spartiscono gli stessi interessi né tanto meno hanno obblighi reciproci"²⁶. Ciò nonostante viene posto in luce come l'uomo, nel suo rapporto con la natura, debba, senza dubbio, essere sottoposto a censura morale ed, assieme, assumere il ruolo

²⁴ Si veda in proposito, BATTAGLIA, *Etica*, cit., 44.

²⁵ Così TALLACHINI, in MANNUCCI, TALLACHINI, cit., 43.

²⁶ PASSMORE, *Man's Responsibility for Nature*, London, 1980, trad. it., *La nostra responsabilità per la natura*, Milano, 1986, 125.

non di proprietario, ma di custode e amministratore del patrimonio naturale, cui spetta una gestione responsabile e rispettosa delle diverse esigenze²⁷.

Riconducibile sostanzialmente a questo orientamento più moderato, è anche la posizione della filosofa inglese Mery Midgley che ritiene non possa prescindersi, nella valutazione del rapporto tra uomo e animali, dalla presa d'atto dell'esistenza di un conflitto, talora inevitabile, tra il primo e i secondi; tale realtà innegabile, spesso trascurata dagli zoofili, impedirebbe di parlare, senza distinzioni di sorta, di doveri verso gli animali (tra questi ultimi infatti, ricorda l'Autrice, rientrerebbero le cavallette, gli anchilostomi, lo spirochete, *etc.*). In quest'ottica la preferenza accordata alla specie umana non sarebbe, come ritenuto da Singer, un pregiudizio, né lo specismo potrebbe considerarsi una forma di discriminazione paragonabile al razzismo; il legame di specie e la preferenza naturale per i propri simili costituirebbero realtà senza dubbio esistenti, ma il loro fondamento, a differenza del pregiudizio razzista, sarebbe di tipo biologico e non culturale. Tale tendenza naturale non appare tuttavia insormontabile poiché la nostra stessa vita morale pare, in ultima analisi, permeata da due opposte tendenze: da una parte quella di tutelare le nostre pretese particolari, dall'altra quella di superarle in una direzione universale. L'uomo non appare infatti costituzionalmente programmato per rivolgere il proprio interesse in modo esclusivo all'interno della propria specie, ma, al contrario, è sua tipica caratteristica una tendenziale proiezione simpatetica verso il mondo e verso orizzonti sociali non circoscritti al suo gruppo²⁸. L'Autrice quindi, nel tentativo di trovare un punto di equilibrio tra la posizione radicale dell'egualitarismo interspecifico e le quelle più tradizionali, tendenti ad un antropocentrismo assoluto - nelle quali il limite di considerazione morale cade e sta entro il confine della nostra specie - considera, proprio attraverso la valorizzazione di tali peculiari attitudini simpatetiche dell'essere umano, la

²⁷ Per una prospettiva più esaustiva del pensiero di Passmore in argomento, si veda, PASSMORE, *Man's Responsibility for Nature*, cit., *ibidem*.

²⁸ Così, BATTAGLIA, *Etica*, cit., 47.

possibilità di superare definitivamente quella “avarizia etica” che ha portato per secoli a chiudere le porte del mondo morale al non-umano²⁹.

Nel pensiero etico pare quindi tracciarsi un cammino tortuoso che, storicamente, vive momenti di aspra negazione non solo della necessità ma, ancor prima, della sensatezza, di regole atte a disciplinare il rapporto dell’umano col non-umano (considerato alla stregua del mondo inanimato), per passare all’affermazione dell’esigenza di regole minime atte a disciplinare tale rapporto per il soddisfacimento di interessi sostanzialmente umani (di matrice prevalentemente educativo-pedagogica) e, ancora, all’affermazione fortemente retorica e, per così dire “di rottura”, del riconoscimento di veri e propri diritti per gli animali³⁰. Quest’ultima affermazione, certamente ricomposta, nell’ottica di alcuni pensatori, in una più edulcorata ricerca di responsabilità e di doveri da individuare attraverso un complesso e calibrato esercizio di bilanciamento degli interessi in gioco, ha tuttavia come presupposto, ormai innegabile dal punto di vista morale, la consapevolezza di essere a fronte di esseri in sé dotati di valore e di un valore,

²⁹ Per un approfondimento, non possibile in questa sede, in merito alle posizioni della Midgley, si veda MIDGLEY, *Beast and man. The roots of human nature*, London, 1979.

³⁰ Sebbene l’argomento dei c.d. “diritti degli animali” sia spesso utilizzato in ambito etico-filosofico, occorre sottolineare come ciò venga fatto, nella maggior parte dei casi, con intento retorico e mai in riferimento a diritti in senso stretto e su larga scala. Infatti, come evidenziato da Scruton in SCRUTON, *Animals rights and Wrongs*, cit, 63 e ss., se gli animali avessero davvero “diritti” sarebbe necessario il loro consenso per tenerli in cattività, addestrarli, addomesticarli o comunque sfruttarli per i nostri fini in qualunque maniera e, ovviamente, non esiste alcun concepibile meccanismo attraverso cui siffatto consenso possa essere da loro concesso o negato; inoltre il concetto di diritto è vincolato, all’interno di qualsivoglia comunità giuridicamente organizzata, a quello dover di rispettare i diritti degli altri membri della comunità stessa. Non occorre evidenziare come tale pretesa sia inesigibile a dir poco ridicola anche a fronte del più intelligente degli animali. Tuttavia, vi è anche chi ritiene che, in forza della loro straordinaria complessità mentale ed emotiva, quantomeno taluni animali superiori dovrebbero godere di alcuni diritti fondamentali simili a quelli costituzionalmente garantiti alle le persone; una cerchia di avvocati americani che si occupa di diritti degli animali ritiene, per esempio, che agli scimpanzè andrebbero riconosciuti il diritto all’integrità fisica e quello alla libertà. In argomento DE WALL, *Primates and Philosophers*, Princeton, 2006, trad.it. a cura di CONTE, *Primate e Filosofi*, Milano, 2008, 100.

eventualmente crescente a seconda della complessità mentale-emotiva dell'essere stesso, ma sempre e comunque presente a partire dai presupposti minimi della titolarità di una vita e della capacità di soffrire di questo.

Tale percorso in ambito etico sembra aver esercitato solo parzialmente il suo riverbero in campo giuridico. Se, infatti, in ambito filosofico, ci si è spinti ad affermare la possibilità di attribuire taluni diritti fondamentali agli animali e a riconoscere, come anticipato, il valore intrinseco dell'animale quale essere vivente, il mondo giuridico, e più peculiarmente giuridico-penale, sembra rimanere *de iure condito* impigliato ad una fase precedente, in cui, come si vedrà più oltre, l'animale viene tutelato in maniera indiretta (attraverso il sentimento di pietà che gli esseri umani per esso provano) ed in cui, tuttavia, l'idea del valore immanente di queste creature pare serpeggiare nello spirito delle norme senza mai evolvere palesemente nell'esplicito riconoscimento di una loro tutela diretta quale autonomo bene giuridico.

Sembra quindi che, nel difficile processo di gestazione del bene giuridico tutelato dalle norme penali in materia di animali, si sia preferita una chiave di lettura di matrice antropocentrico-sentimentalistica ad una di tipo scientifico-etologico che poggiasse maggiormente sulla reale considerazione della natura di esseri viventi, anche ontologicamente fortemente difforni tra loro, di questi ultimi e che avrebbe, eventualmente, dato la possibilità di calibrare e graduare la risposta normativa proprio sulla base di tali differenziazioni; in ultima analisi, il mondo giuridico non sembra ancora pienamente emancipato da quella fase, invece ormai superata in ambito etico, in cui appare prioritario non tanto cosa l'animale effettivamente sia e provi ma se e quanto l'uomo venga mosso a pietà, disturbato, o deviato a fronte della, reale o supposta, sofferenza di quest'ultimo³¹.

³¹ Le due ottiche non paiono tuttavia in prospettiva inconciliabili. Infatti, qualora la percezione degli animali nella coscienza sociale, venisse informata ed educata non al sentimentalismo ed alla antropomorfizzazione, ma alla conoscenza etologica della realtà animale complessa con cui si viene a contatto, la percezione di cosa un essere effettivamente sia verrebbe a sostituirsi alla proiezione di ciò che si suppone o pretende esso dovrebbe essere. In tal modo, l'umana partecipazione emotiva alla condizione degli animali potrebbe forse farsi discendere maggiormente

CAPITOLO II

GLI ANIMALI NEL DIRITTO PENALE ITALIANO: L'ANNOSO PROBLEMA DEL BENE GIURIDICO TUTELATO

SOMMARIO: **1.** GLI ANIMALI NELLE PRIME FATTISPECIE CODICISTICHE: UNA PROVVISORIA PANORAMICA SUI BENI GIURIDICI ENUCLEATI. - **2.** “MALTRATTAMENTO DI ANIMALI” E BENE GIURIDICO TUTELATO: L'INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA TRA ANNI OTTANTA E NOVANTA E LA RIFORMA DEL 1993. - **3.** LA LEGGE N. 189 DEL 20 LUGLIO 2004. - **4.** PRIME CONCLUSIONI SUL BENE GIURIDICO TUTELATO.

1. GLI ANIMALI NELLE PRIME FATTISPECIE CODICISTICHE: UNA PROVVISORIA PANORAMICA SUI BENI GIURIDICI ENUCLEATI

Il codice Zanardelli del 1889, primo codice penale successivo all'unità d'Italia, prevedeva nel suo Titolo III “Delle contravvenzioni concernenti la pubblica moralità, al Capo IV “Dei maltrattamenti di animali”, l'art. 491, che così recitava: “Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità li maltratta, ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con l'ammenda sino a lire cento.

da considerazioni oggettive legate alla conoscenza del fenomeno, anziché rimanere giocata su basi irrazionali, non informate e spesso di matrice marcatamente estetica.

Alla stessa pena soggiace colui il quale, anche per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo”.

Tale normativa si rifaceva, nella sostanza, a due disposizioni precedenti.

L'una contenuta nel regolamento toscano di polizia punitiva del 1849 che sanzionava, anch'essa quale contravvenzione, il maltrattamento di animali³²; l'altra prevista nel codice penale sardo-italiano del 1859, il quale sanciva all'art. 685, n. 7 : “ Cadono in contravvenzione coloro che, in luoghi pubblici, incrudeliscono contro animali domestici”³³.

Il confronto tra tale disposizione e quella zanardelliana mette in evidenza, tuttavia, come quest'ultima fosse stata emendata da quei riferimenti alla “pubblicità del luogo” in cui il maltrattamento dovesse perpetrarsi, e al carattere domestico dell'animale, notevolmente restrittivi dell'ambito applicativo della norma. Tale emenda, ben lungi dall'essere casuale, fu esplicitamente perseguita da parte dell'allora ministro di Grazia e Giustizia, Giuseppe Zanardelli, che nella relazione al codice chiariva a riguardo, da un lato come il sentimento di pietà che aveva ispirato tale disposizione potesse essere offeso in qualsiasi luogo³⁴, dall'altro, come il perversimento d'animo di chi perpetrasse i maltrattamenti, o vi assistesse, avvenisse indipendentemente dalla natura domestica o meno degli animali che li subissero³⁵. Del resto lo stesso Ministro, già nella Relazione al Progetto del Codice, aveva dichiarato di aver eliminato dallo schema del 1883 l'estremo della

³² Tale disposizione non venne riportata, si ignora per quale motivo, nel successivo regolamento toscano del 1853 rimasto in vigore fino al 1890. Si veda a tal proposito, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, X, Torino, 1986, 1091.

³³ La menzionata contravvenzione veniva, nel codice, inserita tra quelle concernenti l'ordine pubblico.

³⁴ Relaz. sul Cod., art. 491, vedasi NEGRI, *Dei maltrattamenti di animali*, in PESSINA (a cura di), *Enc. del dir. pen.*, X, Milano, 1908, 1027.

³⁵ Cnf. , NEGRI, *Dei maltrattamenti*, cit., 1023-1024.

“pubblicità del luogo” dei maltrattamenti, poiché “non si devono trascurare i casi frequenti, nei quali essi siano commessi o in luoghi, sebbene non pubblici, pure frequentati da molte persone, come stabilimenti, officine e simili, ovvero in luoghi anche privati ma in modo che il pubblico raccapriccio sia destato dai lamenti o dalle strida degli animali, o dalla notorietà che si diffonda, degli atroci tormenti”³⁶. L’art. 491 c.p. veniva così a proteggere due beni giuridici distinti, seppur fortemente interconnessi tra loro.

Esso tutelava, infatti, da una parte il sentimento di amorevolezza e umana pietà degli uomini nei confronti degli animali, certamente offeso da manifestazioni di gratuita brutalità nei confronti di questi, dall’altro, preservava e, per così dire, promuoveva, quella “mitezza o gentilezza dei costumi” prospettata come carattere tipico e imprescindibile del genere umano³⁷. Si riteneva, infatti, che le manifestazioni di crudeltà e insensibilità nei confronti della sofferenza di esseri inferiori destassero ed alimentassero nella società “effetti feroci e barbari” e ciò “segnatamente nei confronti dei fanciulli con gravissimo nocumento dell’educazione loro”³⁸. Questo aspetto “doppio” della tutela apprestata dalla disposizione in oggetto si coglie con tutta evidenza anche laddove si legge “lo

³⁶ Relaz. sul Prog. del Codice, art. 473, in NEGRI, *Dei maltrattamenti*, cit., 1027.

³⁷ Il risvolto educativo-pedagogico delle disposizioni relative al maltrattamento di animali, si coglierà, con tutta evidenza, anche successivamente, quando, in relazione alla previsione di una fattispecie del tutto simile a quella contenuta all’art. 491 del codice Zanardelli nel Codice Rocco, questi, in una circolare del 1927 (la n. 2179 del 26 maggio) sottolineerà come la disposizione in oggetto seppur volta alla promozione della gentilezza dei costumi, necessiti, per il conseguimento di tale scopo, del contributo dell’educazione familiare e scolastica. Si leggerà, poi, in una circolare dell’allora Ministro dell’istruzione Bottai del gennaio 1937: “E’ mio intendimento che tale opera (promotrice di sentimenti di gentilezza e di pietà verso gli animali) venga continuata ed intensificata, sia nelle scuole elementari come nelle medie.” Ed ancora “..gli insegnanti, senza cadere in vietati sentimentalismi, devono contribuire ad infondere e sviluppare il sentimento di questo dovere, facendo sentire ai discenti, che la fierezza virile del carattere non deve essere disgiunta dalla gentilezza dei costumi e dalla pietà verso gli esseri inferiori”. Cnf., MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., 1094, nt. 4.

³⁸ Relaz. Min. sul Prog. del Cod. pen del 1887, n. CXCIX, in MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., 1092, nt. 1.

spettacolo della sofferenza delle bestie incrudelisce la parte grossolana della popolazione e strazia il cuore della parte di essa, che sente delicatamente amore e tenerezza per tutto ciò che vive nel mondo”³⁹. All’interno dell’art. 491 c.p., perciò, come emerge chiaramente dalla prospettiva di tutela ora descritta, peraltro evidenziata dalla collocazione sistematica della contravvenzione tra quelle “contro la moralità pubblica”, l’animale, ben lungi dall’assumere il ruolo di oggetto di tutela⁴⁰ o di soggetto passivo del reato⁴¹, si qualifica quale mero oggetto materiale sul quale ricade la condotta criminosa. Quest’ultimo, quindi, nel caso presente, non essendo soggetto di diritto né d’altri interessi giuridicamente riconosciuti, riceve dalla normativa in oggetto una protezione meramente indiretta e incidentale, che esige, perché la condotta di maltrattamento assuma rilevanza penale, la previa e imprescindibile lesione o messa in pericolo del sentimento umano descritto.

La medesima prospettiva di tutela emersa dai primi codici italiani, veniva poi sostanzialmente a confermarsi e a perpetrarsi nel codice Rocco del 1930, laddove, all’art. 727, nella sua stesura originaria⁴², esso sanciva:

“Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l’ammenda da lire cento a tremila. - Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi ad esperimenti tali da destare ribrezzo. - La pena è aumentata se gli animali sono adoperati in giochi o

³⁹ Relaz. della Comm. Cam. dep. sul Prog. del 1887, n. CCLXXI, in MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., 1092, nt.1.

⁴⁰ Si tutelano infatti qui, come già indicato, il sentimento di umana pietà e la mitezza dei costumi.

⁴¹ Che, dati i beni giuridici protetti dalla norma, sarà l’uomo offeso nel suo sentimento di pietà per gli animali.

⁴² L’articolo in menzione fu poi, più volte, modificato, dapprima in forza della l. 473 del 1993 e, successivamente, a mezzo della l. 189 del 2004, come più oltre ampiamente si vedrà.

spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie. – Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di contravventore abituale o professionale”.

Il testo dell'articolo, infatti, facendo riferimento ai canoni della “crudeltà” (che di per sé è intrinsecamente non necessaria⁴³), dell' “assenza di necessità”, del “ribrezzo” suscitato nei terzi, nonché della “pubblicità” dei giuochi o degli spettacoli, evidenziava chiaramente come non fossero la vita, l'integrità fisica, o un eventuale interesse alla “non sofferenza” dell'animale a venire in rilievo, bensì, il fatto che le condotte che incidessero negativamente su di esso, avvenissero immotivatamente, con quella gratuità e ingiustificata cattiveria che massimamente offendono il sentimento umano di amorevolezza per questo e che, proprio perché manifestazione di insensibilità e grettezza, maggiormente risultano idonee a corrompere gli animi di chi vi assista.

Ancora una volta, quindi, veivano qui tutelati in via diretta l'umano sentimento per gli animali e, nella già citata prospettiva educativo-pedagogica, la mitezza dei costumi potenzialmente posta in pericolo da manifestazioni di brutalità verso di essi.

L'articolo 727 c.p., titolato - prima della riforma n. 189 del 2004 - “Maltrattamento di animali”, non era tuttavia l'unica fattispecie del codice Rocco del 1930 a contenere un riferimento a questi ultimi.

Procedendo in ordine sistematico, infatti, all'art. 500 stesso codice, previsto al Titolo VIII tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, si sanziona la “Diffusione di una malattia delle piante o degli animali”, stabilendo:

“Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32].

⁴³ MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., 1097-1098.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire mille a ventimila⁴⁴”.

La normativa in esame, come chiaramente emerge dalla collocazione sistematica e dal tenore letterale della stessa, è volta a tutelare, oltre agli interessi patrimoniali dei singoli, l'ordine economico nazionale sotto il profilo, più peculiare, dell'economia rurale, forestale e zootecnica⁴⁵.

La fattispecie, secondo la dottrina maggioritaria senza dubbio plurioffensiva⁴⁶, appare accordare agli animali una tutela meramente indiretta, poiché certamente volta a tutelare gli stessi non in quanto tali, ma solo in veste di “patrimonio zootecnico nazionale”; ciò è testimoniato, del resto, dal fatto che la medesima fattispecie non verrebbe integrata dalla diffusione di una malattia che, pur comportando la morte di diversi di essi, non foss'anche “pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della Nazione”⁴⁷.

L'art. 625, n. 8, c.p., contempla poi il c.d. abigeato⁴⁸, punendo il furto in modo aggravato se commesso “su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, o su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria”. La disposizione, in cui gli animali vengono considerati solo in quanto “cose mobili

⁴⁴ Oggi la multa prevista è da a euro 103 a euro 2.065. Essa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁴⁵ MAZZACUVA, *Diffusione di una malattia delle piante o degli animali*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1998, 521.

⁴⁶ Per tutti, CONTIENI, *Diffusione di una malattia delle piante o degli animali*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, 712.

⁴⁷ Né il codice Zanardelli, né il codice Sardo-italiano contenevano disposizioni specifiche in tale materia, sicché la fattispecie di “Diffusione di una malattia delle piante o degli animali” appare prevista *ex novo* dal codice Rocco del 1930.

⁴⁸ La fattispecie vede i suoi antecedenti storici negli articoli 403, n. 6 e 404, n. 12, del codice Zanardelli, anch'essi volti a tutelare gli animali, incidentalmente e indirettamente, esclusivamente in ragione del loro valore patrimoniale.

altrui” è chiaramente volta alla tutela del patrimonio e viene aggravata in considerazione della speciale gravità del danno agli interessi dell’industria pastorizia, agricola e zootecnica insita nel fatto⁴⁹.

Ancora tra, i delitti contro il patrimonio, fanno lessicalmente riferimento agli animali gli articoli 636 e 638 del codice Rocco.

La prima ipotesi delittuosa, “Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo”, è finalizzata, come la precedente, alla tutela di un bene patrimoniale, ma mentre in relazione all’art. 625, n. 8, gli stessi animali costituiscono il bene patrimoniale in questione, in quest’ultimo caso essi risultano essere il mero strumento attraverso il quale viene a perpetrarsi la lesione o la messa in pericolo dell’integrità del valore patrimoniale del fondo⁵⁰.

L’art. 638 c.p., contempla, poi, l’uccisione o il danneggiamento di animali altrui⁵¹, punendo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque uccida, renda inservibili o comunque deteriori animali che appartengano ad altri; esso prevede, inoltre, un aumento di pena laddove lo stesso fatto si compia “su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini anche non raccolti in mandria”, nonché, una speciale causa di non punibilità nel caso in cui il fatto sia commesso su volatili sorpresi nei fondi posseduti dal soggetto agente e nel momento in cui questi ultimi gli rechino danno. La fattispecie in questione, sebbene plurioffensiva, poiché volta a tutelare in modo concorrente

⁴⁹ Si veda in proposito, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IX, Torino, 1984, 333.

⁵⁰ Il codice Zanardelli del 1889, all’art. 426, considerava quale danneggiamento comune il fatto di introdurre o abbandonare animali nel fondo altrui, e puniva come delitto a sé stante il solo fatto di averli introdotti o abbandonati per farli pascolare. Fattispecie simile veniva contemplata all’art. 672, n. 2 del codice sardo-italiano del 1859. Si veda, a tal proposito, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IX, Torino, 1984, 593-594.

⁵¹ Fattispecie sostanzialmente analoghe erano previste all’art. 429 del codice Zanardelli del 1889, nonché agli artt. 675, 676 e 677 del codice sardo-italiano del 1859. Per approfondimenti in materia si veda, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IX, Torino, 1984, 628.

anche il sentimento di umana pietà per gli animali⁵², ed il patrimonio zootecnico nazionale, mette tuttavia in evidenza, per collocazione sistematica e tenore letterale (incentrato su verbi quali “deteriorare” e “rendere inservibili”), come interesse prevalente qui protetto sia quello del proprietario all’esistenza e conservazione dell’integrità del valore economico delle bestie che fanno parte, quali beni mobili, del suo patrimonio⁵³.

Ancora all’art. 659 c.p., tra le contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica, è previsto il reato di “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, che può essere perpetrato oltre che mediante schiamazzi, rumori, abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, anche “suscitando o non impedendo strepiti di animali”. L’ipotesi contravvenzionale appare chiaramente volta a tutelare la pubblica tranquillità, nell’accezione più peculiare di pubblica quiete, sanzionando il turbamento che incidentalmente possa derivare a quest’ultima anche a mezzo degli animali⁵⁴.

Infine l’art. 672 c.p., traccia la fattispecie di “Omessa custodia o malgoverno di animali”, ora depenalizzata⁵⁵, stabilendo:

⁵² Si vedano, a tal proposito, M. MAZZA, *Uccisione o danneggiamento di animali altrui*, in *Enc. Dir.*, XLV, Milano, 1992, 473, e PIOLETTI, *Uccisione e danneggiamento di animali altrui*, in *Dig. disc. pen.*, XV, Torino, 1999, 18.

⁵³ Cfr. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, part. spec.*, I, Milano, 1999, 427.

⁵⁴ L’ipotesi contravvenzionale vede il suo antecedente storico nell’art. 457 del codice Zanardelli, che, tuttavia, non prevedeva esplicitamente, nell’elencazione dei mezzi atti a recare disturbo, gli strepiti di animali. Si veda in proposito MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, X, Torino, 1986, 154 ss.

⁵⁵ L’illecito previsto in questo articolo non costituisce più reato ed è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 33 della l. 24-11-1981, n. 689.

L’art. 672 del codice Rocco aveva opportunamente riunito in un’unica fattispecie quei fatti che il codice Zanardelli prevedeva invece, seppur con qualche differenza, in tre distinte disposizioni. Trattavasi degli artt. 480, 481 e 482. Prima del codice del 1889 la materia era parzialmente regolata dall’art. 685, n. 6 del codice sardo-italiano del 1859, nonché dal regolamento di polizia stradale del tempo. Per approfondimenti in merito agli antecedenti della fattispecie di <<Omessa custodia o

“Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa (...).

Alla stessa sanzione soggiace:

1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone”.

Come facilmente constatabile la contravvenzione in questione, collocata peraltro tra quelle concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni, pur potendo ben comportare un pericolo per la vita e l'incolumità anche degli animali coinvolti, viene tuttavia e essere esclusivamente incentrata sul pericolo che dalle condotte ivi descritte possa derivare all'incolumità pubblica, evidenziando come all'interno di essa questi ultimi vengano configurati, ancora una volta, esclusivamente quale mero mezzo materiale attraverso il quale simili condotte potranno integrarsi.

La panoramica, seppur breve, delle originarie fattispecie codicistiche contenenti un riferimento, quantomeno lessicale, agli animali, sembra da subito mettere in evidenza come nel disegno sistematico del codice esse siano destinate a proteggere beni giuridici assai eterogenei tra loro.

Paiono, tuttavia, potersi individuare tre distinte categorie di disposizioni:

- a) quelle finalizzate alla tutela di beni giuridici totalmente estranei, esterni e, per così dire, “terzi” rispetto all'entità “animale”; la proprietà e il possesso nel caso dell'art. 636 c.p. – Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo - , la tranquillità pubblica e privata nell'art. 659 c.p. - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone -, l'incolumità pubblica in quello dell'art.

malgoverno di animali>> prevista all'art. 672 c.p., vedasi MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, X, Torino, 1986, 405 ss.

672 c.p. - Omessa custodia o malgoverno di animali -. In ciascuna di queste ipotesi, infatti, l'animale risulta, come evidenziato, un mero strumento materiale attraverso cui si integra, o può integrarsi, l'offesa al diverso bene giuridico di volta in volta tutelato. Esso non risulta essere all'interno di tali disposizioni destinatario di alcun tipo di protezione giuridico-penale, né diretta, né indiretta.

- b) Quelle che, prendendo in considerazione gli animali per il loro valore estrinseco (sia esso faunistico, economico o affettivo), assumono quale diretto oggetto di tutela un diverso bene giuridico (l'economia rurale, il patrimonio zootecnico nazionale, il patrimonio individuale), proteggendo i primi di riflesso e solo indirettamente. Trattasi dell'ipotesi prevista all'art. 500 c.p. - Diffusione di una malattia delle piante o degli animali - volta a tutelare l'economia rurale e forestale e il patrimonio zootecnico nazionale, di quella contemplata all'art. 625 c.p. - abigeato - e di quella tracciata all'art. 638 c.p. - Uccisione o danneggiamento di animali altrui -, destinate essenzialmente alla protezione di diritti patrimoniali su beni mobili. Trattavasi, inoltre, secondo la dottrina maggioritaria⁵⁶, anche della originaria fattispecie di "Maltrattamento di animali" contemplata all'art. 727 c.p. Quest'ultima, infatti, come già ampiamente evidenziato, non pareva finalizzata alla protezione degli animali in via diretta. Essa assumeva quale oggetto di tutela, al contrario, il sentimento umano per essi, facendo sì che le condotte atte a incidere negativamente sulla sfera psico-fisica di una bestia risultassero incriminabili soltanto laddove colpissero quest'ultima passando, in precedenza, per il filtro obbligato dell'offesa del sentimento stesso.
- c) Infine quelle che contemplan gli animali per il loro valore intrinseco, ovvero come esseri viventi capaci di soffrire e, perciò stesso, meritevoli di tutela diretta. Parte minoritaria, per non dire isolata, della dottrina⁵⁷ ha ritenuto potesse farsi

⁵⁶ Si vedano, per tutti, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 1986, 1091 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., 576-577, nonché, SABATINI, *Maltrattamento di animali*, in *Noviss. Dig. it.*, X, 1964, 81 ss.

⁵⁷ Cfr. CALABRIA, *La tutela degli animali: principi ispiratori ed oggetto*, in *Indice pen.*, 1992, 441.

rientrare in tale categoria il primo comma dell'originario art. 727 c.p.. Secondo tale dottrina, poiché non era richiesto, in relazione all'incrudelire, al maltrattare senza necessità gli animali e al costringerli a fatiche manifestamente eccessive che tali condotte dovessero anche essere idonee a suscitare l'ulteriore elemento del ribrezzo nei terzi – invece necessario a norma del comma successivo – poteva ritenersi che il capoverso fosse in realtà volto alla tutela non del sentimento umano, ma dell'animale in sé come soggettività capace di provare dolore.

I due commi dell'art. 727 c.p., sarebbero dunque stati finalizzati alla protezione di due beni giuridici differenti: il primo l'animale in sé, il secondo il sentimento umano per esso.

La sussistenza di questa terza categoria di disposizioni all'interno della formulazione originaria del codice Rocco, appare tuttavia fortemente controversa; non si può infatti negare come anche il primo comma dell'art. 727 c.p., seppur non richiedendo l'estremo del ribrezzo, apparisse per il suo tenore letterale, incentrato su vocaboli quali “incrudelire”, “maltrattare senza necessità”, fatiche “manifestamente eccessive”, tutto volto a ritagliare, tra le varie possibili condotte di per sé idonee a incidere sulla sensibilità degli animali, quelle che per la loro gratuità, crudeltà e manifesta eccessività, fossero particolarmente idonee a ledere il sentimento di umana pietà per questi ultimi; a ciò si aggiunga, peraltro, la collocazione sistematica della contravvenzione di cui si discute tra quelle concernenti la polizia dei costumi.

E, del resto, si può dire che la dottrina, a parte la voce segnalata, abbia costituito un fronte pressoché compatto nell'interpretare tale articolo come fonte di tutela solo indiretta per “i non umani”⁵⁸.

Nonostante, quindi, l'esistenza di disposizioni siffatte all'interno dell'originario codice Rocco sia tutt'altro che confermata e pacifica, pare, ciò nondimeno, che la tutela diretta degli animali costituisca un indirizzo in qualche modo latente in ambito giuridico penalistico.

⁵⁸ Si veda nota 57, in questo stesso scritto.

Come si vedrà nelle pagine a seguire, infatti, le considerazioni circa l'oggettività giuridica sussunta, e da sussumersi, nelle norme penali in senso ampio "a tutela degli animali", si svilupperanno su d'una direttrice sempre in tensione tra tutela indiretta e tutela diretta, che pare, tuttavia, porsi come obbiettivo tendenziale e finale l'enucleazione nel nostro ordinamento del bene giuridico "animale in sé" senza mai approdarvi, a livello normativo, completamente.

2. "MALTRATTAMENTO DI ANIMALI" E BENE GIURIDICO TUTELATO: L'INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA TRA ANNI OTTANTA E NOVANTA E LA RIFORMA DEL 1993

La disposizione prevista all'art. 727 c.p. iniziò, tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento, a seguito anche del progresso verificatosi in campo scientifico ed etologico, nonché, probabilmente, dell'approdo ad un benessere economico forse mai conosciuto prima, a percepirsi come inadeguata ad una nuova e affinata sensibilità nella percezione dagli animali anche come aspetto peculiare di un interesse più vasto ed onnicomprensivo alla difesa dell'ambiente. Non è un caso, così, che proprio in tale periodo si registrino in ambito giurisprudenziale alcune pronunce di fondamentale importanza in relazione a quel cammino, cui si è più sopra accennato, che sembra evolvere, non senza difficoltà, da una tutela indiretta ad una diretta degli animali. Come ricordato da autorevole dottrina⁵⁹, infatti, è proprio la prassi giudiziaria la sede più ricettiva delle sollecitazioni che scaturiscono dall'evoluzione dei costumi, e ciò, ancor più, in quei settori, come quello di cui si tratta, particolarmente sensibili ai mutamenti socio-culturali.

E' proprio rispecchiando tale mutamento della coscienza sociale che, con una sentenza del 1987 di grande importanza⁶⁰, la Pretura di Amelia affermerà circa la disposizione contenuta all'art. 727 c.p.: <<Il reato di cui all'art. 727 c.p. in via di puro principio non tutela gli animali da forme di maltrattamento ed uccisione gratuita bensì il comune sentimento di pietà che l'uomo prova verso gli animali e

⁵⁹ Cfr. FIANDACA, *Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali*, in MANNUCCI, TALLACHINI, *Per un codice*, cit., 84.

⁶⁰ P. Amelia, 7-10-1987, in *Riv. pen.*, 1988, 167 ss.

che viene offeso da forme di crudeltà verso di essi. Oggetto della tutela è pertanto il sentimento di pietà dell'uomo connaturato anche verso gli animali. Pur tuttavia, in via adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, la norma deve intendersi anche come diretta a tutelare gli animali da forme di maltrattamento ed uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore>>.

La menzionata sentenza fornisce, inoltre, alcuni parametri fondamentali per la definizione e l'interpretazione della nozione di "maltrattamento"; vi si legge infatti: <<Il concetto di maltrattamento ed crudeltà verso un animale può essere inteso ed individuato con riferimento al concetto di maltrattamento-dolore. Gli animali, in quanto innegabilmente sono esseri viventi dotati di sensibilità fisica, reagiscono a tutte le modifiche che si verificano attorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci, cibo, stress, eccitazione, trattamento) positivamente entro determinati limiti fisiologici. Se questi limiti (soglia) vengono superati l'animale prova dolore e quindi reagisce in vario modo. Il maltrattamento-dolore è quindi una violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche e psichiche di cui l'animale è portatore. Le categorie di maltrattamenti e sevizie possono essere fisiche (violenza gratuita di ogni tipo occasionale o abitudinaria, fame, sete, crudeltà nel campo del lavoro con fruste, pesi, finimenti, eccesso di fatica, impiego antifisiologico; mattazioni con mezzi dolorosi; attività sportive con animali come bersagli od oggetto di divertimento, *etc.*); genetiche o meccaniche (selezioni genetiche od interventi su cromosomi per ottenere prestazioni o produzioni animali anomale; costrizioni in condizioni di allevamento che ne impediscono la deambulazione o lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche; forzature di alimentazione *etc.*); ambientali (costrizioni in esasperate situazioni di cattività). Superata la soglia della reattività al dolore, e violate cioè le leggi biologiche naturali mediante maltrattamento-dolore, il reato di cui all'art. 727 c.p. può dirsi integrato>>.

Questa innovativa pronuncia di merito, che compie il primo passo in ambito giurisprudenziale verso la sussunzione, accanto ai beni giuridici più tradizionalmente tutelati dall'art. 727 c.p., anche del bene "animale come essere vivente capace di provare dolore", trova avvallo e conferma in una successiva e

fondamentale sentenza di legittimità, in cui la Suprema Corte afferma: << ..(*omissis*) in via di principio il reato di cui all'art. 727 c.p., in considerazione del tenore letterale della norma (maltrattamento) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenza e affaticamento), tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità.

La tutela penale è dunque rivolta agli animali in considerazione della loro natura.

Le utilità morali e materiali che essi procurano all'uomo devono essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore"; ed ancora "Non sono punibili *ex art. 727 c.p.* soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola "incrudelire") o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria>>⁶¹.

Tale orientamento giurisprudenziale, che troverà ulteriore conferma in successive pronunce della Cassazione⁶², in uno con gli spunti di riflessione forniti da alcune

⁶¹ Cass. pen., 14-3-1990, in *Dir. e giur. agr. amb.*, 1992, II, 46.

⁶² Si veda, tra le altre, Cass. pen., 22-10-1992, in *Cass. pen.* 1993, 2835, in cui si afferma ancora, circa il concetto di "maltrattamento-dolore": <<Il reato di cui all'art. 727 c.p., prendendo in considerazione il concetto ampio di "maltrattamento", non punisce soltanto gli atti di sevizie, torture, crudeltà, caratterizzati dal dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali, quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo. Gli animali, anche se utilizzati per il lavoro, devono essere tenuti nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, assicurando che intorno ad essi sussistano condizioni che non superino determinati limiti o soglie di dolore. Di conseguenza la carenza di cibo, la bassa temperatura, la costrizione in ambienti ristretti o addirittura con catene senza possibilità sia pure limitata di deambulare, un locale buio, possono costituire nel loro insieme comportamenti di vero maltrattamento, sanzionato penalmente>>.

novità nel frattempo emerse nella legislazione speciale a tutela degli animali⁶³, pare fungere da stimolo, se non addirittura gettare le basi, per quella riforma dell'art. 727 c.p. che verrà di lì a poco a perpetrarsi ad opera della l. 22-11-1993, n. 473. Sulla scia dell'evoluzione della sensibilità sociale nella materia di cui si tratta e dei riflessi di tale evoluzione in ambito giurisprudenziale, l'art. 727 c.p. viene infatti riformulato dalla normativa testé citata così come segue:

<<Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quali modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

⁶³ Si può affermare, infatti, che la riforma apportata con l. 22-11-1993, n. 473, si ponga in linea, non solo cronologica ma anche concettuale, con diverse leggi speciali in materia di protezione animale emanate già a partire dagli anni sessanta e la cui promulgazione, tuttavia, si intensifica tra gli anni ottanta e i primi anni novanta del novecento. Si fa riferimento in particolare alla l. 14-8-1991, n. 281 in materia di animali domestici e prevenzione al randagismo, al d.lg. 27-1-1992, n. 116 – emanato in attuazione della direttiva CEE n. 609/86 – in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, alla l. 7-2-1992, n. 150 che disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché alla l. 11-2-1992, n. 157 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Per un ampio panorama della normativa, anche precedente, in materia si veda, COPPI, *Maltrattamento o malgoverno di animali*, in *Enc. Dir.*, XXV, 1975, 266.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi>>.

In forza della formulazione introdotta con la novella del 1993, quindi, il reato di maltrattamento di animali risulta integrabile attraverso sei modalità esecutive alternative tra loro:

l'incrudelire senza necessità verso animali, il sottoporli senza necessità a strazio o a sevizino a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, l'adoperarli in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, il detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura, l'abbandonarli se domestici o abituati alla cattività e, infine, l'organizzare o il partecipare a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali. Per quel che qui rileva, si potrà notare come, mentre l'abbandono e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura sono modalità integrative del reato introdotte *ex novo* dalla novella, i primi tre contegni enumerati come idonei ad integrare la condotta siano stati sostanzialmente mutuati dalla precedente formulazione dello stesso articolo, con l'aggiunta, tuttavia, di alcuni significativi riferimenti alle <<caratteristiche degli animali>>, nonché alla <<natura>> degli stessi <<valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche>>⁶⁴. Queste spie lessicali rivelano un'attenzione

⁶⁴ Per quanto concerne, invece, il sesto e ultimo contegno previsto all'art. 727, 4° comma, c.p., e consistente nell' <<organizzare o partecipare a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali>>, si potrà osservare come esso fosse, in realtà, già incriminabile in forza del combinato disposto del 1° comma dello stesso articolo – che punisce chi adopera animali in giuochi o spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura - e dell'art. 110 c.p. Circa l'ipotesi che il legislatore intendesse, prevedendo esplicitamente tale modalità esecutiva, sanzionare la <<mera

per l'animale anche quale essere autonomo cui fanno capo leggi biologiche, nonché esigenze ed interessi propri, mai esplicitata, in precedenza, nelle disposizioni volte a reprimere il maltrattamento. In questo senso si potrebbe forse parlare, in funzione dell'integrazione del reato, di una sorta di equiparazione del concetto di "maltrattamento-inflizione di dolore" – già definito in giurisprudenza⁶⁵ – a quello di "maltrattamento-offesa del sentimento umano". Cosicché, come è stato osservato da autorevole dottrina, <<la nuova fattispecie, oltre a determinare una indubbia estensione quantitativa della tutela, sembra comportare, implicitamente, anche la sua "intensificazione", che si esprime in rapporto al concetto stesso di "animale" >>⁶⁶.

In realtà l'art. 727 c.p., nonostante la previsione di alcune nuove modalità integrative della contravvenzione e i riferimenti appena evidenziati alle caratteristiche degli animali, rimane, ciò nondimeno, anche in relazione alla sua collocazione sistematica tra le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, un disposizione essenzialmente volta a tutelare il sentimento umano per gli animali.

Tuttavia, gli sforzi compiuti dal legislatore nella riformulazione della fattispecie in oggetto paiono suggerire la percezione, da parte dello stesso, di un bene giuridico multiforme e poliedrico che forse proprio per questo, nonché per ragioni di opportunità connesse ad un difficile punto di equilibrio da individuare nel bilanciamento di interessi in gioco, fatica a tradursi normativamente in modo limpido e compiuto. Al tradizionale, espresso e pacifico bene giuridico del sentimento umano per gli animali impregnato di sfumature sentimentistiche e pedagogiche, sembra affiancarsi così, in forza dell'evoluzione dei costumi, un

partecipazione passiva>> e sui connessi problemi in relazione al principio di offensività, nonché in merito alle perplessità suscitate dalla risposta sanzionatoria prevista per la modalità esecutiva di cui si discute, si veda PADOVANI, *L. 22.11.1993 n. 473 – Nuove norme contro il maltrattamento di animali*, in *Legislazione pen.*, 1994, 605.

⁶⁵ Si vedano a tal proposito, P. Amelia, 7-10-1987, cit., 167 ss.; Cass. pen., 22-10-1992, cit., in questo stesso scritto, alla nota 62.

⁶⁶ PADOVANI, *L. 22.11.1993 n.473*, cit., 604.

nuovo sentimento in cui la partecipazione emotiva alle sorti delle altre creature pare doversi, più che in passato, all'effettivo riconoscimento di esseri viventi autonomi e portatori di leggi biologiche, nonché all'idea che il rapporto uomo-animale si iscriva in un equilibrio delicato con la natura, per il mantenimento del quale risulta letale un dominio arbitrario e indiscriminato dell'uomo sulle le altre specie viventi, ed essenziale, invece, il suo rispetto verso di esse⁶⁷.

3. LA LEGGE N. 189 DEL 20 LUGLIO 2004

L'art. 727 c.p., nonostante la sua riformulazione, presentava ancora numerosi aspetti problematici e pareva rivelare alcune vistose incoerenze. A voler tacere le perplessità suscitate dai pleonasmi e dalle numerose incongruità lessicali disseminate nel testo⁶⁸, tre aspetti sembravano particolarmente stridenti con la *ratio* d'intensificazione di tutela sottesa alla norma. Da una parte un sistema sanzionatorio che, gravitando intorno alla pena principale della sola ammenda, e rendendo così la contravvenzione sempre oblazionabile *ex art.* 162 c.p., vanificava nella sostanza la complessità della disposizione stessa e l'articolato apparato di pene accessorie da essa previsto, rendendo prontamente monetizzabile qualsiasi tipo di offesa perpetrata a danno degli animali⁶⁹. Dall'altra a fronte dell'incriminazione di condotte quali l'abbandono e la detenzione illecita di

⁶⁷ Si veda, a tal proposito, anche, PADOVANI, *L. 22.II.1993 n.473*, cit., 605.

⁶⁸ Per una lucida e puntuale disamina sul punto, in relazione ad ogni singola modalità integrativa della fattispecie, si veda PADOVANI, *L. 22.II.1993 n.473*, cit., 605 ss..

⁶⁹ Ciò ancor di più in quei settori in cui i maltrattamenti venissero ad integrarsi principalmente a scopi speculativi e le spese connesse alla pena oblazionata potessero esser percepite dai contravventori, in un calcolo tra costi e benefici, semplicemente come uno tra i tanti "costi di produzione". Per più approfondite considerazioni circa le possibili incoerenze tra la *ratio* d'accrescimento di tutela sottesa alla norma e il sistema sanzionatorio apprestato, si veda PADOVANI, *L. 22.II.1993 n.473*, cit., 609.

animali, e della previsione del divieto di soppressione di animali randagi da parte della legge speciale⁷⁰, pareva difficilmente spiegabile la mancata contemplazione di un'ipotesi di "uccisione gratuita o non necessaria" di animali propri o *res nullius*. L'art. 727 c.p. puniva infatti, solo come aggravate del maltrattamento, la morte dell'animale laddove quest'ultima si fosse verificata in conseguenza del primo, mentre l'art. 638 c.p. incriminava l'uccisione dell'animale soltanto qualora quest'ultimo appartenesse ad altri, sicché l'ipotesi testé menzionata rimaneva al di fuori, senza motivazioni facilmente intuibili, dell'area di rilevanza penale⁷¹. Da ultimo, come più sopra accennato, l'art. 727 c.p., pur in un'ottica di intensificazione ed ampliamento di tutela, non pareva essersi spinto ad accogliere a pieno e a portare alle sue più coerenti ed estreme conseguenze quegli spunti emersi in ambito giurisprudenziale che pur erano stati stimolo imprescindibile ed *humus* vitale per la sua riformulazione. La norma rimaneva quindi destinata alla tutela non dell'animale in sé, bensì di un sentimento e di un interesse, seppur più sfaccettato e complesso, pur sempre umano. Le carenze ora evidenziate in uno, sul piano etico-scientifico, con l'accrescimento delle conoscenze fornite da varie discipline - prima tra tutte l'etologia cognitiva⁷²- e con i riflessi di ciò sull'opinione pubblica, hanno portato negli anni a seguire a far riemergere

⁷⁰ Si tratta dell'art. 2 della l. n. 281/1991 in materia di animali domestici e prevenzione al randagismo, che vieta la soppressione di animali randagi senza prevedere tuttavia, in caso di trasgressione del divieto, alcuna sanzione. Cfr. anche, FIANDACA, *Prospettive possibili di maggiore tutela penale*, cit, 85.

⁷¹ Sul punto si potrà ricordare come l'esistenza di un simile vuoto di tutela e la sua apparente irragionevolezza fossero state sottoposte all'attenzione anche della Corte costituzionale. La Consulta, infatti, venne chiamata a pronunciarsi circa la legittimità costituzionale dell'art. 727 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 10 Cost., nella parte in cui esso non prevedeva come comportamento sanzionabile l'uccisione immotivata di animali propri realizzata al di fuori dei comportamenti rilevanti individuati in forza dalla stessa normativa. La Corte, tuttavia, dichiarò inammissibile la questione, ritenendo la stessa si risolvesse nella richiesta di una pronuncia additiva *in malam partem*. Cfr. C. cost., 27-7-1995, n. 411, in *Cass. pen.*, 1996, 27 ss; per una nota critica in merito a tale pronuncia, VALASTRO, *La tutela penale degli animali e l'ammissibilità delle sentenze manipolatrici in campo penale*, in *Giur. cost.*, 1995, 3746 e ss.

⁷² Cfr., in merito, VALASTRO, *I travagliati percorsi della normativa sulla tutela penale degli animali: la legge n. 189 del 2004*, in *Studium iuris*, 1164.

riflessioni circa la possibilità di affidare la tutela degli animali ad un sistema più complesso e coerente di norme, nell'ottica della continuazione di quel cammino, iniziato tra anni Ottanta e Novanta, teso alla tutela diretta di questi ultimi. Proprio tali riflessioni stanno alla base del travagliato *iter* parlamentare che sfocerà nell'emanazione della l. 189 del 2004, in forza della quale verrà inserito nel codice Rocco il nuovo Titolo IX *-bis*, <<Dei delitti contro il sentimento per gli animali>>. Occorrerà da subito osservare come tale nuova previsione, seppur di grande rilievo, costituisca un risultato ben più modesto di quello prospettato nei primi disegni legislativi, così come verrà messo in evidenza, tra breve, dalla disamina dei lavori parlamentari. Infatti il testo unificato Ac 432-B⁷³, che riuniva numerose e precedenti proposte di legge volte all'intensificazione della tutela penale degli animali e all'incriminazione dei cosiddetti combattimenti clandestini, si ispirava fortemente ai pluricitati orientamenti giurisprudenziali degli anni Ottanta e Novanta, recependo a livello normativo la tesi secondo la quale gli animali devono essere considerati quali <<autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica, e capaci di reagire agli stimoli del dolore quando sia superata una soglia di normale tollerabilità>>. In quest'ottica, che avrebbe portato alla positivizzazione di una rivoluzione copernicana in materia, veniva previsto un Titolo XII-*bis* intitolato <<Dei delitti contro gli animali>>, che, inserito subito dopo i <<Delitti contro la persona>> e prima di quelli <<contro il patrimonio>>, avrebbe, per tenore letterale e collocazione sistematica, portato alla consacrazione nel codice del nuovo bene giuridico di categoria "animale in sé", prospettandolo, inoltre, come valore intermedio tra quello della persona umana e quelli di matrice meramente economica. All'interno di tale Titolo veniva poi previsto un Capo I, <<Dei delitti contro la vita e l'incolumità degli animali>>, nel quale s'incriminavano, nella sostanza, le stesse fattispecie delittuose⁷⁴ poi inserite nel

⁷³ Trattasi della proposta di legge A.C. 432-1222-2467-2610-B, approvata in testo unificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 gennaio 2003, in *Atti parl.*, Camera dei dep., resoconto stenograf., seduta 15 gennaio 2003, n. 247.

⁷⁴ Si tratta, come più avanti si vedrà, dell'uccisione di animali (art. 623-*ter* del testo unificato, poi divenuto art. 544-*bis* c.p.), del maltrattamento di animali (art. 623-*quater* del testo unificato, poi divenuto art. 544-*ter* c.p.), degli spettacoli e manifestazioni vietati (art. 623-*quinquies* del testo

codice in forza del Titolo IX-*bis*, con la sola previsione aggiuntiva del delitto di impiego di cani e gatti per pelli e pellicce che risulta oggi essere invece sanzionato, quale ipotesi contravvenzionale, all'art. 2 della l.189/2004. Era poi previsto un Capo II, titolato <<Disposizioni comuni>>, nel quale venivano previste circostanze aggravanti e pene accessorie. Infine, dopo l'art. 726 c.p., veniva ad inserirsi una nuova Sezione I-*bis*, intitolata <<Delle contravvenzioni concernenti gli animali>> e comprendente due nuovi articoli; l'uno, il 727 c.p., volto a sanzionare l'abbandono e la detenzione illecita di animali, l'altro il 727-*bis* c.p. finalizzato alla disciplina dei divieti di video-produzioni e altro materiale pubblicitario concernente reati contro gli animali⁷⁵. Sia notato per inciso, e a soli fini di completezza, che l'iniziale testo unificato prevedeva anche alcune modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche, nonché un obbligo di referto all'Autorità giudiziaria posto in capo al medico veterinario che avesse curato animali con sospette lesioni da combattimento, disposizioni che sono state infine espunte della l. n. 189 del 2004⁷⁶. Tale testo unificato che, se approvato così come descritto, avrebbe comportato una svolta epocale in materia di tutela animale fu invece, nel successivo passaggio al Senato, in buona parte ridimensionato nei suoi aspetti innovativi. Nei successivi passaggi tra Camera e Senato si ha l'impressione poi che la normativa sia andata via via indietreggiando su quei passi che essa stessa aveva compiuto verso una tutela diretta degli animali.

L'art. 1, n. 1 della l. n. 189 del 20 luglio 2004 - denominata <<Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate>>- inserisce,

unificato, poi art. 544-*quater* c.p.) e del divieto di combattimenti tra animali (art. 623-*sexies* del testo unificato, poi art. 544-*quinquies* c.p.).

⁷⁵ La disposizione non è poi stata riprodotta dalla novella n. 189 del 2004.

⁷⁶ Si veda in proposito e, più in generale, sulla struttura della riforma approntata dal testo unificato A.c. 432-B, NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma, Pene severe contro le competizioni e i combattimenti clandestini*, in *Dir. e gius.*, 2004, n. 40 (inser. spec.), 50 ss., nonché, NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, in *Dig. disc. pen.*, III Agg. (A-M), Torino, 2005, 16 e ss.

infatti, un nuovo Titolo nel codice, con la numerazione IX-*bis*, collocandolo dopo il Titolo IX <<Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume>> e prima del Titolo X <<Dei delitti contro la famiglia>>, ed apponendolo sotto l'*inscriptio* “Dei delitti contro il sentimento per gli animali>>. La *sedes materiae* prescelta e il tenore della titolazione mettono in luce, da subito, come il legislatore nella scelta finale abbia virato, rispetto alla prospettiva iniziale, verso l’enucleazione del bene più tradizionale, se non, come è stato definito da alcuno, obsoleto⁷⁷ bene giuridico del <<sentimento umano per gli animali>>. Si è optato quindi per un oggetto giuridico superindividuale, collocando il Titolo IX-*bis*, posto a tutela dello stesso, in prossimità di quello finalizzato alla protezione della “moralità pubblica e del buon costume”⁷⁸, con ciò vanificando quella prospettiva d’individualizzazione⁷⁹ del bene giuridico da tutelarsi, che si sarebbe compiuta in forza del riconoscimento del valore in sé dell’animale. Lo stesso articolo inserisce nel codice, all’interno del Titolo IX-*bis*, cinque articoli: il 544-*bis* c.p. recante il delitto di <<uccisione di animali>>, fattispecie introdotta *ex novo* dalla novella e finalizzata al superamento dei problemi interpretativi e delle incongruità più sopra messe in evidenza⁸⁰ ed emerse sotto la vigenza dell’art. 727 c.p.; il 544-*ter* <<maltrattamento di animali>> e il 544-*quater* <<spettacoli e manifestazioni vietati>>, le cui condotte sono state sostanzialmente estrapolate della precedente fattispecie di maltrattamento (prevista *ex art.* 727 c.p.), e ivi inserite con le modifiche che più tardi si vedranno; il 544-*quinqies*, che prevede *ex novo* la fattispecie di <<Divieto di combattimenti tra animali>> ed, infine, il 544-*sexies* disciplinante la <<Confisca e le pene accessorie>>.

⁷⁷ La scelta positiva di enucleazione del bene giuridico “sentimento umano” è stata definita <<obsoleta>> da NATALINI, *Animali*, cit., 16.

⁷⁸ Si ricordi che, tradizionalmente, il reato di maltrattamento di animali ha sempre trovato albergo tra le contravvenzioni concernenti <<la pubblica moralità>> – nel Codice Zanardelli – o la <<polizia dei costumi>>, nel Codice Rocco.

⁷⁹ Sebbene qui il termine voglia riferirsi, non senza consapevolezza dell’azzardo, non all’individuo umano bensì a quello animale.

⁸⁰ Cfr., *supra*, nota 72.

L'art. 1, n. 2, della stessa legge, modifica poi l'art. 638 c.p., inserendovi le parole <<salvo che il fatto costituisca più grave reato>>, sicché pare che la fattispecie di <<uccisione di animali altrui>> avrà, dopo l'entrata in vigore della novella del 2004, un abito applicativo assai marginale, se non addirittura inesistente, dal momento che quella prevista all'art. 544-*bis* risulta comunque esser punita più gravemente.

Lo stesso art. 1, al n. 3, poi, modifica l'art. 727 c.p. - titolato <<Abbandono di animali>>- che punisce ora, quali fattispecie contravvenzionali, l'abbandono, nonché la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Altra fattispecie contravvenzionale introdotta dalla novella del 2004, e tuttavia non inserita nel codice, è quella consistente nel <<Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce>> di gatto e cane, disciplinata a norma dell'art. 2 della stessa legge, successivamente modificato dall'art. 2 del D.lgs 15 marzo 2010, n. 47 e dall'art. 49 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

L'art. 3 della novella inserisce inoltre, dopo l'art. 19-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie al codice penale, l'art. 19-*ter* <<Leggi speciali in materia di animali>>, nonché l'art. 19-*quater*, che, volto a disciplinare l'affidamento degli animali sequestrati e confiscati, stabilisce questi ultimi vengano <<affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno>>. Pare opportuno qui riportare, per il suo indubbio rilievo nel designare l'area applicativa delle nuove disposizioni, il dettato dell'art. 19-*ter*, che così stabilisce: <<Le disposizioni del Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente>>. Sicché tutti i delitti previsti al Titolo XI-*bis* – ma, inspiegabilmente, non anche le contravvenzioni contemplate all'art. 727 c.p. - risultano non applicabili ai casi previsti dalle leggi speciali nelle materie

suddette, nonché risultano *in toto* inapplicabili <<alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente>>. Ciò comporta una notevole compressione dell'ambito applicativo delle fattispecie introdotte dal nuovo Titolo, compressione che, laddove non apertamente criticata⁸¹, pare aver quantomeno suscitato in dottrina⁸² non poche perplessità⁸³. L'art. 4 della stessa legge contiene norme volte a coordinare le nuove disposizioni introdotte e quelle disposte nelle leggi speciali, mentre all'art. 5 si prevedono, in continuità con una tradizione risalente all'emanazione del codice Rocco⁸⁴ e, tuttavia, in un'ottica più in linea col mutamento della coscienza sociale in materia, le così dette "Attività formative", stabilendosi che: <<Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche>>. Il I comma dell'art. 6 della novella è finalizzato ad assicurare il rispetto delle nuove disposizioni attraverso l'emanazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della normativa, di un decreto del Ministero dell'interno che stabilisca le modalità di coordinamento delle attività

⁸¹ Per una posizione critica sulla disposizione di cui si tratta si veda, MUSACCHIO, *Luci ed ombre della nuova normativa penale contro il maltrattamento di animali*, in *Riv. pen.*, 2005, 17.

⁸² Circa le citate perplessità si vedano, NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 65 ss.; NATALINI, *Animali*, cit., 33 ss.; ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i combattimenti clandestini e per chi abbandona*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 1473 e 1474; VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quaderni cost.*, 2006, 84; MARENGHI, *Nuove disposizioni in tema di maltrattamento di animali (l. 20.7.2007 n. 189)*, in *Legislazione. pen.*, 2005, 18 e 19.

⁸³ Sul punto si tornerà diffusamente più oltre, vedi, *infra*, Cap. IV, §§ 8 e ss.

⁸⁴ Si ricordino le circolari dell'allora Ministro dell'istruzione Bottai, risalenti al gennaio del 1937, in cui si leggeva: <<E' mio intendimento che tale opera (promotrice di sentimenti di gentilezza e di pietà verso gli animali) venga continuata ed intensificata, sia nelle scuole elementari come nelle medie>> Ed ancora <<.gli insegnanti, senza cadere in vietati sentimentalismi, devono contribuire ad infondere e sviluppare il sentimento di questo dovere, facendo sentire ai discenti, che la fierezza virile del carattere non deve essere disgiunta dalla gentilezza dei costumi e dalla pietà verso gli esseri inferiori>>. Cfr. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., 1094, nota 4.

dei corpi preposti alla vigilanza in tale materia, mentre, il II comma affida, solo per quanto concerne gli animali d'affezione, i compiti di vigilanza, circa il rispetto delle nuove disposizioni e di quelle comunque relative alla protezione degli animali, anche alle c.d. "guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute". Ancora, l'art. 7 della normativa in analisi attribuisce agli enti e alle associazioni di protezione degli animali - individuate con il decreto ministeriale menzionato all'art. 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice - i diritti e le facoltà attribuite alla persona offesa secondo quanto stabilito dall'art. 91 c.p.p. Infine, l'art. 8 della l. 189 del 2004 disciplina la destinazione delle sanzioni pecuniarie derivanti dalla commissione dei crimini di nuova introduzione, stabilendo esse vengano destinate agli enti e associazioni di protezione individuati con decreto ministeriale *ex art. 19-*quater**.

In base al breve schizzo tracciato dell'articolato disposto dalla novella del 2004, potranno svolgersi alcune considerazioni, non tralasciando, peraltro, di mantenere sullo sfondo di queste quelli che, dell'art. 727 c.p. così come riformulato nel 1993, erano parsi gli aspetti più problematici e carenti.

Potrà osservarsi, innanzi tutto, come sia fuori di dubbio che la riforma del luglio 2004 abbia comportato un ampliamento quantitativo della tutela predisposta a favore degli animali, prevedendo alcune inedite fattispecie, quali l'uccisione di animali (art. 544-*bis*), il divieto di somministrazione agli stessi di sostanze stupefacenti o vietate e della sottoposizione di questi a trattamenti nocivi per la salute (nuova modalità integrativa del maltrattamento prevista al 2° comma, dell'art. 544-*ter* c.p.), il divieto combattimenti (art. 544-*quinquies* c.p.) e la nuova contravvenzione di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di gatto e di cane (art. 2 l. 189/2004). La predisposizione dalla prima delle fattispecie menzionate - <<Uccisione di animali>> - ha consentito, tra l'altro, di superare quelle perplessità che, vigente l'art. 727 c.p., erano sorte circa la mancata incriminazione dell'uccisione dell'animale proprio o *res nullius*.⁸⁵

⁸⁵ Circa tali perplessità e la questione di legittimità costituzionale che ne sorse si veda più sopra, nota 71.

Occorrerà poi notare come tutte le fattispecie contenute nel Titolo IX-*bis* del codice penale vengono previste quali ipotesi delittuose, mentre quelle rimaste all'art. 727 c.p. e tuttora contemplate quali contravvenzioni, siano oggi punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

Gli aspetti da ultimo evidenziati acquisiscono un'importanza tutt'altro che marginale sia nella prospettiva dell'obblazionabilità degli stessi reati, sia in quella della loro prescrizione. Infatti, essendo ora previste molte delle condotte perpetrabili a danno degli animali, in precedenza contenute art. 727 c.p. – contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda, e per ciò stesso sempre estinguibile *ex art.* 162 c.p. – quali ipotesi delittuose, viene oggi esclusa, per queste, la possibilità di beneficiare della menzionata causa estintiva del reato; per quelle tra esse, invece, contemplate tuttora quali contravvenzioni, e tuttavia ora punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, risulta oggi ammissibile solo l'oblazione facoltativa prevista *ex art.* 162-*bis* c.p..

Per quanto concerne, invece, i termini di prescrizione, essi risultavano, grazie all'emanazione della novella del 2004, certamente allungati. La previgente fattispecie contravvenzionale (art. 727 c.p.) punita con la sola ammenda, si prescriveva infatti in due anni, mentre, in ossequio alla disciplina dell'art. 157 c.p., vigente nel 2004, le nuove ipotesi delittuose venivano a prescrivere in cinque anni, mentre quelle contravvenzionali, punite con pena alternativa, in tre.

Tuttavia, come noto, l'art. 157 c.p. è stato riformulato in forza della l. n. 251 del 2005. Esso prevede oggi la prescrizione si compia in non meno di sei anni per i delitti e non in meno di quattro per le contravvenzioni – ancorché i suddetti reati siano puniti con la sola pena pecuniaria – ciò comportando, in ogni caso, un notevole allungamento rispetto al passato dei termini prescrittivi per le fattispecie di cui si tratta.

A fronte dell'intensificazione di tutela nella materia di cui si discute, sia tramite l'ampliamento del ventaglio di fattispecie penali integrabili a danno degli animali, sia attraverso dell'aggravamento di queste, paiono profilarsi aspetti che, tuttavia, tendono a depotenziare il vigore. Questi ultimi sembrano attenere sia alla *ratio* sottesa alle fattispecie di nuovo conio, che alla sfera di applicabilità delle stesse.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto occorre innanzi tutto notare come la previsione, quali ipotesi delittuose, di molte delle condotte in precedenza integranti la fattispecie contravvenzionale di maltrattamento, implichi oggi l'incriminabilità delle stesse solo a titolo doloso, con conseguente contrazione indiretta dell'ambito applicativo di queste ultime⁸⁶. L'art. 19-ter delle leggi di coordinamento e transitorie al codice penale poi, come ricordato, stabilisce al suo 1° comma, che le disposizioni previste entro il nuovo Titolo IX-bis non si applichino ai "casi previsti" dalle leggi speciali nelle materie in esso elencate, e sancisce inoltre, al capoverso, che esse non operino *in toto* in merito alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Questa disposizione additata, durante i lavori parlamentari⁸⁷ e da parte di alcune frange dell'opinione pubblica⁸⁸, come possibile clausola capace di assicurare ampie zone franche nella repressione dei crimini perpetrati a danno degli animali, in realtà non fa, al suo I comma, che confermare, in maniera forse superflua, l'operatività anche nel caso presente del principio di specialità sancito all'art. 15 c.p.⁸⁹. Più condivisibili, invece, le critiche per quanto concerne la previsione contenuta al capoverso, che esclude *tout court* la perseguibilità delle condotte rilevanti alla luce dei nuovi delitti laddove essi siano commessi in occasione di manifestazioni storiche e culturali, qualora queste ultime siano autorizzate dalla regione competente. Il capoverso, infatti, rendendo leciti comportamenti che

⁸⁶ Non sarà più punibile ad oggi, per esempio, il maltrattamento colposo. Per un'opinione in merito all'implicita *abolitio criminis* del reato di "maltrattamento colposo" verificatasi a norma della novella del 2004, si veda BASINI *La nuova fisionomia del reato di "maltrattamento di animali" (art. 544-ter c.p.)*. Note critiche a una recente pronuncia della Cassazione, in *Indice pen.*, 2007, 748 ss.

⁸⁷ Cfr. PISTORELLI, *Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti e fa un passo avanti verso la tutela diretta*, in *Guida dir.*, 2004, n. 33, 21.

⁸⁸ In merito a queste ultime si veda ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i combattimenti clandestini*, cit., 1465, nota 2.

⁸⁹ Sul punto si vedano anche NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 65 e 66; NATALINI, *Animali*, cit., 33 ss.; ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali*, cit., 1473 e 1474; VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, cit., 84.

altrimenti non lo sarebbero proprio laddove questi siano perpetrati per finalità ludiche, pare sacrificare interessi animali primari a favore di interessi umani probabilmente trascurabili, in aperto contrasto con la dichiarata *ratio* d'intensificazione di protezione degli animali anche in ragione della loro dignità di creature senzienti. La disposizione, che sembra configurare una sorta di discutibile "consuetudine scriminante"⁹⁰, peraltro di dubbia legittimità costituzionale, pare forse comprensibile solo nell'ottica dell'enucleazione nel codice del tradizionale bene giuridico "sentimento per gli animali", sulla base della pretesa asserzione che laddove determinati comportamenti siano percepiti come "normali" in forza di una radicata tradizione storico-culturale, questi ultimi non possano definirsi offensivi. L'asserzione pare, peraltro, tutta da dimostrare.

Infine, venendo all'ormai decennale questione relativa al bene giuridico posto, e da porsi, a tutela dei reati perpetrati a danno degli animali, non potrà sottacersi come, nonostante le dichiarate intenzioni del legislatore, la collocazione sistematica del Titolo IX-*bis* – posto subito dopo i <<Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume>> e prima di quelli <<contro la famiglia>>, la stessa *inscriptio* di questo - <<Dei delitti contro il sentimento per gli animali">, nonché numerose disposizioni collaterali – come, per esempio, l'art. 2 della 189/2004, che vieta l'utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce soltanto laddove esse siano di cane o di gatto⁹¹, o l'art. 6, stessa legge, che fa riferimento, nell'istituzione alle cosiddette guardie zoofile con compiti di vigilanza, solo agli animali d'affezione - mettano in evidenza come, ancora una volta, sia prevalsa nella disciplina penalistica la tutela del sentimento umano di pietà verso gli animali a discapito di quella dell'animale in sé. Pare dunque che il normatore, nonostante le asserite intenzioni innovatrici⁹² abbia, sotto questo profilo, compiuto qualche passo a

⁹⁰ Si veda a tal proposito NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 66 e 67.

⁹¹ La disposizione menzionata è stata tuttavia modificata dall'art. 2 del D.lgs 15 marzo 2010, n. 47 e, successivamente, dall'art. 49 della legge 4 giugno 2010, n. 96 recando ora l'*inscriptio* di "Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivanti dalla foca". Le motivazioni di tale scelta normativa verranno chiarite più oltre, cfr., infra, cap. IV, §§ 10.1 e 10.2.

⁹² E' stato anche osservato come, per certi aspetti, la normativa si riveli una "legge manifesto", cioè una legge <<che persegue scopi latenti diversi da quelli dichiarati, di fatto non raggiungibili o

ritroso su quel cammino, più volte citato, che l'interpretazione evolutiva della giurisprudenza nonché la riforma legislativa del 1993, sembravano sempre più far evolvere verso una tutela diretta degli animali. Il bene giuridico del "sentimento umano", volenti o nolenti, ora esplicitamente enucleato nel codice, costituirà chiave ermeneutica imprescindibile nella lettura delle nuove fattispecie introdotte, cosicché un eventuale rafforzamento di tutela in materia⁹³ potrà derivare, allo stato attuale dei beni giuridici di categoria positivizzati nel codice, non da un cambio di prospettiva della *ratio puniendi* – appunto non verificatosi -, ma da un eventuale intensificazione, colta in via interpretativa dal legislatore, di quello stesso sentimento esistente nella coscienza sociale e posto quale effettivo oggetto di tutela.

4. PRIME CONCLUSIONI SUL BENE GIURIDICO TUTELATO

Cercando di tratteggiare un quadro d'insieme circa il discorso fin qui svolto, si può affermare quanto segue. Per una serie assai ampia di motivazioni, eterogenee e complesse, tra cui spiccano senza dubbio il progresso scientifico in campo biologico ed etologico-cognitivo, l'emancipazione culturale da alcuni dogmi, nonché particolari esperienze storiche⁹⁴, la percezione degli animali nella coscienza sociale è nell'ultimo secolo fortemente mutata. Tale cambiamento si è acuito a partire dagli anni Settanta⁹⁵ del Novecento e pare senza dubbio anche a oggi operante. In particolare sembra sempre più aver preso forma nella coscienza collettiva l'idea che gli animali non siano oggetti o strumenti creati ad esclusivo uso e consumo dell'uomo, ma anche creature dotate di un valore immanente sia in

non desiderati>>, così POCAR, *Una nuova sensibilità per la tutela degli animali*, in *Cass. pen.*, 2006, 1966.

⁹³ Rafforzamento che, come tra poco si vedrà, in forza della l. 4 novembre 2010, n. 201, non è tardato ad arrivare.

⁹⁴ Si veda in merito a tali argomenti *supra*, Cap. I, par. I.

⁹⁵ Risalgono infatti a tale periodo libri fondamentali per il movimento di rivendicazione di diritti degli animali. Si vedano, per tutti, SINGER, *Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals*, cit., e REGAN, SINGER, *Animal Rights and Human Obligations*, cit.

quanto esseri senzienti, sia sul più ampio sfondo di un rapporto di equilibrio, per così dire “sacro”, con la natura. Quest’idea che si è ormai profilata come una consapevolezza in ambito etico e filosofico ed è stata recepita, almeno in parte, nella coscienza comune, ha prodotto i suoi effetti anche in campo giuridico. Il bene giuridico del “sentimento per gli animali”, come tradizionalmente concepito, è stato infatti messo in discussione prima in forza delle interpretazioni evolutive verificatesi in giurisprudenza⁹⁶ tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento e, successivamente, dalla riforma n. 473 del 1993 e da quella del 20 luglio 2004, n. 189⁹⁷. Tale bene era tradizionalmente concepito come costituito da un lato dal sentimento di compassione dell’uomo per le altre creature; dall’altro, dalla libertà dell’uomo stesso di non dover assistere a crudeltà su di esse che destassero ribrezzo; e, infine, dall’interesse d’evitare manifestazioni di brutalità considerate nocive da un punto di vista pedagogico. Successivamente, in forza delle segnalate pronunce giurisprudenziali, inizia a profilarsi l’idea dell’animale “come essere senziente” quale ulteriore oggetto di tutela della fattispecie, allora vigente, di maltrattamento. Quest’oggetto giuridico, riconosciuto e apparentemente sedimentatosi in giurisprudenza, non ha trovato mai esplicito e ufficiale riconoscimento a livello normativo. La riforma n. 473 del 1993, infatti, ha certamente intensificato la tutela indirettamente apprestata agli animali in forza di alcune nuove e più severe disposizioni e, introducendo alcuni espressi riferimenti lessicali alla <<natura degli animali>> e alle loro <<caratteristiche etologiche>>, ha senza dubbio mostrato di prendere questi ultimi in considerazione anche come esseri autonomi dotati di loro imprescindibili peculiarità. Tuttavia, è altrettanto certo che la riforma stessa non abbia mutato la prospettiva e la *ratio* sottesa alla tutela di cui si tratta. Essa, come dimostrato anche dalla collocazione sistematica

⁹⁶ Trattasi delle sentenze, più volte citate, P. Amelia, 7-10-1987, cit., Cass. pen., 14-3-1990, cit. e Cass. pen., 22-10-1992, cit.

⁹⁷ Ulteriori riflessioni circa i bene giuridici oggetto di tutela nella materia di cui si tratta potranno svolgersi alla luce degli interventi legislativi posti in essere dopo il luglio 2004, nonché di alcuni cenni comparatistici al sistema giuridico che tradizionalmente si è dimostrato più sensibile a tale materia, quello britannico. Circa tali riflessioni si veda, più oltre, Cap. III, con particolare riferimento al § 4, nonché Cap. V, § 5, e Cap. VI.

della fattispecie di <<maltrattamento di animali>> (allora vigente) tra quelle <<concernenti la polizia dei costumi>>, rimaneva quella della protezione del sentimento, seppur mutato e affinato, nei loro confronti. La novella n. 189 del 2004 non cambia nella sostanza tale prospettiva. Infatti, nonostante la disposizione d'importantissime innovazioni, quali la previsione della maggior parte delle fattispecie perpetrabili a danno degli animali come delitti e l'introduzione di alcuni nuovi reati senza dubbio capaci di assicurare una tutela più ampia e comprensiva agli animali stessi, l'ottica di tutela di matrice antropocentrica non pare tuttavia, nemmeno a oggi, cambiata. In forza della collocazione sistematica del Titolo IX-*bis* subito dopo il Titolo IX dedicato ai delitti contro la moralità pubblica e al buon costume e prima del Titolo XI destinato alla tutela della famiglia, e soprattutto dell'*inscriptio* del Titolo - Dei delitti contro il sentimento per gli animali -, il bene giuridico enucleato ufficialmente nel codice appare tutt'ora il <<sentimento per gli animali>>⁹⁸. Tuttavia il valore immanente delle bestie, o perlomeno di quelle dal nostro punto di vista più evolute⁹⁹, pur non essendo stato assunto dal legislatore

⁹⁸ Circa l'enucleazione nel codice del nuovo bene giuridico di categoria "sentimento per gli animali" a discapito di quello dell' "animale in sé" auspicato nei primi disegni legislativi si vedano PISTORELLI, *Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti*, cit., 20; NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 48; NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 16 e 17; ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali*, cit., 1465; VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, cit., 81; MARENGHI, *Nuove disposizioni in tema di maltrattamento di animali*, cit., 19; GATTA, *art. 544-bis c.p.*, in DOLCINI, MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, (vol. II), 2^a ed., 2006, 3673; NAPOLEONI, *art. 544-bis c.p.*, in LATTANZI, LUPO (a cura di), *Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, V, Milano, 2005, 127; G. PADOVANI, *art. 544-bis c.p.*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, 4^a ed., Milano, 2007, 3356; D'ALESSANDRO, *Titolo IX-bis Dei delitti contro il sentimento per gli animali, Nota introduttiva*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, *Commento breve al codice penale*, 5^a ed., Padova, 2008, 1456; *contra*, isolatamente, SANTOLOCI, *Prefazione*, in ADAMO, *Maltrattamento di animali*, Roma, 2006, 7.

⁹⁹ Tale valore, con particolare riferimento agli animali da compagnia, come tra breve si vedrà, viene espressamente menzionato e riconosciuto dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, recepita in Italia con la l. 4 novembre 2010, n. 201. Cfr., *infra*, Cap. III.

come autonomo bene giuridico di categoria, sembra serpeggiare come consapevolezza alla base di quel sentimento effettivamente tutelato dalle norme di cui si discute, tanto da rendere il sentimento stesso interpretabile in modo parzialmente diverso e più ampio rispetto al passato. Ai tempi dell'emanazione del codice Rocco, infatti, esso pareva ledibile principalmente attraverso condotte manifestamente crudeli o raccapriccianti capaci di offendere una compartecipazione di tipo soprattutto emotivo-sentimentalistico alla sorte dell'animale. Oggi, viceversa, in forza anche delle scoperte di matrice scientifica cui si faceva cenno, tale sentimento pare poggiare altresì sulla base di un oggettivo riconoscimento di creature complesse, dotate di dignità in quanto esseri viventi e portatrici di leggi biologiche, seppur peculiari, spesso simili alle nostre. Queste recenti consapevolezze che contraddistinguono il "nuovo sentimento per gli animali" fanno sì che questo stesso possa essere offeso non solo da manifestazioni di sguaiata brutalità nei loro confronti, ma anche ogniqualvolta il sacrificio della vita o del benessere dell'animale non appaia strettamente necessario per un fine umano considerato lecito. Ciò pare confermato dal fatto che, ad esempio, sia a oggi punibile in forza dell'art. 544-bis l'uccisione dell'animale <<senza necessità>>, quindi quell'uccisione che avvenga anche in maniera totalmente indolore purché in assenza di un motivo considerato apprezzabile o accettabile¹⁰⁰ dal comune sentire. In ultima analisi, l'idea di "animale dotato di valore in sé", pur non essendo assurta a bene giuridico di categoria all'interno del codice, poiché innegabilmente percepita nel sentire sociale, verrà verosimilmente a colorare almeno in parte il bene giuridico di categoria effettivamente ufficializzato e identificato sotto il *nomen* di <<sentimento per gli animali>>. Ciò da un lato eviterà i rischi che la consacrazione di un bene come "l'animale in sé" avrebbe

¹⁰⁰ Sarebbe oggi, per esempio, punibile chi, non sapendo dove collocare il proprio cane durante il periodo estivo e volendo andare in vacanza, lo facesse sopprimere tramite un'iniezione letale e indolore. Una condotta di tal fatta, al contrario, non sarebbe stata incriminabile prima dell'entrata in vigore della novella del 2004 perché, come più sopra ricordato, la procurata morte del proprio animale veniva punita, a norma dell'art. 727 c.p. *ante* riforma, solo come circostanza aggravante del maltrattamento, laddove si fosse verificata in conseguenza di questo e in ragione, quindi, delle sofferenze senza dubbio atroci inflitte all'animale prima del decesso.

potuto implicare; dall'altro consentirà di effettuare, anche alla luce di questo valore percepito nel sentire sociale e solo indirettamente filtrato nel codice, un attento bilanciamento degli interessi umani e animali di volta in volta in gioco, onde verificare nel caso concreto se quel sentimento, così come descritto, sia stato o meno lesa o posto in pericolo.

CAPITOLO III

GLI ANIMALI NELLA PROSPETTIVA EUROPEA

SOMMARIO: **1.** LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA DEL 1987. - **2.** IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA CONVENZIONE DI STRASBURGO DEL 1987: LA LEGGE N. 201 DEL 4 NOVEMBRE 2010. - **3.** I NUOVI ARTT. *727-BIS* E *733-BIS* INTRODOTTI NEL CODICE PENALE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CE 2008/99 E 2009/123: CENNI. - **4.** PROVVISORIE CONSIDERAZIONI SUI POSSIBILI BENI GIURIDICI TUTELATI.

1. LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA DEL 1987

Il 13 novembre 1987 è stata adottata dal Consiglio d'Europa di Strasburgo la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, Convenzione firmata dall'Italia in quella medesima data.

In tale importante documento viene innanzitutto chiarito quale posizione assumano gli Stati membri nei confronti degli animali in generale e, più particolarmente, nei confronti di quelli da compagnia. Si legge infatti al preambolo del documento che gli Stati riconoscono in capo all'essere umano il dovere morale di rispettare tutte le creature viventi e che gli Stati stessi, consapevoli dei legami ancor più peculiari che legano l'uomo agli animali da compagnia e considerato l'importante contributo di questi al miglioramento della qualità della vita umana, riconoscono ai medesimi anche un valore sociale. Viene poi immediatamente chiarito, all'art. 1 del Capitolo 1, come per "animale da compagnia" debba intendersi "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia", mentre per "animale randagio" si intenda "ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all'esterno dei limiti dell'alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode". In base a tale definizione, quindi, anche gli "animali randagi" rientrano nella nozione di "animali

da compagnia”; si potrebbe dunque parlare, per chiarezza espositiva, di “animali da compagnia domestici” e di “animali da compagnia randagi”. Non rientrano invece nel concetto di animali da compagnia quelli detenuti per la produzione di cibo, lana, pelli o pellicce, gli animali degli zoo, quelli adibiti alle esibizioni circensi, e quelli destinati alla sperimentazione scientifica.

L’art. 2 traccia poi l’ambito di operatività della Convenzione e chiarisce come la stessa si riferisca, da un lato, agli animali da compagnia tenuti da una persona fisica o morale in qualsiasi alloggio domestico, istituto per il commercio, l’allevamento o la custodia a fini commerciali di tali animali, nonché in ogni rifugio ad essi adibito (c.d. animali da compagnia domestici), ed inoltre, “se del caso”¹⁰¹, agli animali randagi (c.d. animali da compagnia randagi). Gli articoli successivi pongono poi i limiti minimi di tutela¹⁰² che gli Stati si impegnano ad assicurare nel dettare la disciplina dei diversi possibili rapporti intercorrenti tra uomo e animale da compagnia. All’art. 3 - Principi fondamentali per il benessere degli animali – viene quindi evidenziato come sia proibito causare inutilmente dolori, sofferenze o angosce¹⁰³ ad un animale da compagnia e come sia altresì

¹⁰¹ Tale formula, ad onor del vero non limpidissima, vuole con ogni probabilità significare che non tutti gli articoli della Convenzione potranno essere indifferentemente applicati agli animali “domestici” e a quelli “randagi”. Mentre, ad esempio, l’art. 3 – Principi fondamentali per il benessere degli animali – e in particolare il suo I comma, si applicheranno certamente ad ambedue le categorie, non avrebbe alcun senso parlare in relazione agli animali randagi di “Mantenimento” (art. 4), “Riproduzione” (art. 5), “Addestramento” (art. 7) ecc., poiché si tratta di articoli che presuppongono un rapporto quotidiano uomo- animale che ne esclude implicitamente la condizione di “randagio”. In particolare, poi, un apposito articolo, il numero 12, è esclusivamente dedicato alla “Riduzione del numero di animali randagi”, e dimostra come, seppur entro determinati limiti di tutela dalla sofferenza, saranno questi ultimi, e non quelli domestici, ad essere soppressi in caso di necessità. Sul punto si tornerà diffusamente, si veda, più oltre, nota 109.

¹⁰² Sul punto si tornerà più oltre, in questo stesso paragrafo, in merito al III co., dell’art. 2 della Convenzione. L’articolo menzionato stabilisce che nessuna disposizione della Convenzione stessa “è intesa a pregiudicare la facoltà delle Parti di adottare norme più rigorose al fine di assicurare la protezione degli animali da compagnia o l’applicazione delle seguenti disposizioni a categorie di animali che non sono espressamente citate nel presente strumento”.

¹⁰³ Il termine “angosce” pare evidenziare in modo pressoché incontrovertibile come la Convenzione intenda tutelare gli animali da compagnia non solo da sofferenze fisiche, ma anche psicologiche.

proibito abbandonarlo. L'art. 4, invece, disciplina la c.d. *Detention*¹⁰⁴, descrivendo le modalità attraverso le quali, una volta che si sia accolto un animale presso di sé, occorrerà provvedere alle sue esigenze fondamentali. L'articolo tratteggia, in capo all'essere umano che abbia deciso di occuparsi di un animale, una "responsabilità" nei confronti dello stesso, configurando altresì in capo al primo una serie di obblighi cui pare, a tutti gli effetti, corrispondere una vera e propria posizione di garanzia¹⁰⁵ dell'uno nei confronti dell'altro. Stabilisce infatti l'articolo in menzione che ogni persona che tenga un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene, da un lato, sarà responsabile della sua salute e del suo benessere (art. 4, I co.), dall'altro, dovrà procurargli una sistemazione e

¹⁰⁴ Vocabolo reso, nella traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera, con il termine "Mantenimento".

¹⁰⁵ Tale concetto, come si vedrà più oltre, pare alla luce di alcune recenti pronunce di legittimità, affacciarsi anche nel diritto penale positivizzato in Italia, si pensi, ad es. a *Cass. pen.*, Sez. III, 02 febbraio 2011, n. 18892, secondo cui "*La nozione di abbandono di animali è da intendersi non solo come precisa volontà di abbandonare definitivamente l'animale, ma anche come il non prendersene più cura, ben consapevoli dell'incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone. Il concetto di abbandono, come delineato dall'art. 727 c.p., implica semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio (nella specie, la Corte ha confermato la condanna per abbandono di animali al proprietario di un cane, trovato in condizioni di totale denutrizione e malato, non condividendo la tesi difensiva secondo cui l'animale si sarebbe perso durante una battuta di caccia, atteso che mancava una denuncia di smarrimento da parte del padrone del cane)*" o, ancora a *Cass. pen.*, Sez. III, 18 aprile 2007, n. 21805, secondo cui "*La tutela apprestata dall'articolo 727 nel testo vigente prima della riforma introdotta con l'articolo 1 della legge 20 luglio del 2004, non prendeva in considerazione solo comportamenti dolosi di crudeltà ma anche condotte di incuria che fossero espressione di insensibilità verso gli animali, anche se non accompagnate dalla volontà di inferire sugli stessi. Nella fattispecie è evidente la colpa perchè l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore. E' quindi comunque configurabile una condotta di maltrattamento o malgoverno di animali sia pure di natura colposa: il prevenuto prima che l'autovettura ripartisse avrebbe dovuto controllare che il cane si trovasse a bordo dell'auto*", che pare dunque configurare in capo a chi conduca al seguito o trasportati in autovettura un animale l'obbligo di riservare allo stesso la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore; si veda, più oltre, Cap VI, § 1.

fornirgli cure ed attenzioni tenendo conto dei suoi bisogni etologici, secondo la sua specie e la sua razza, ed in particolare: a) mettergli a disposizione, in quantità sufficiente, il cibo e l'acqua di cui ha bisogno; b) procurargli adeguate possibilità di esercizio; c) adottare tutte le ragionevoli misure per impedirgli di fuggire (art. 4, II co.); viene poi chiarito, al comma successivo del medesimo articolo, come un animale non debba essere tenuto se non si sia in condizione di assicurargli queste minime garanzie o se l'animale non possa comunque adattarsi alla vita in cattività. L'art. 5, relativo alla "Riproduzione", impone a chiunque selezioni un animale da compagnia per la riproduzione di tener conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che possano mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina, mentre l'art. 6 vieta la vendita di animali da compagnia a minori di 16 anni, laddove manchi un esplicito consenso dei genitori o dei soggetti che ne esercitino la potestà genitoriale; ciò mette in evidenza la volontà del legislatore di chiarire come gli animali, essendo esseri viventi e non giocattoli, debbano essere affidati a soggetti maturi, in grado di assicurare loro le cure necessarie, soggetti che ne verranno poi considerati a tutti gli effetti i responsabili. All'art. 7 – Addestramento – si legge poi che "Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili"; il successivo art. 8 fissa, in relazione a detti animali, le linee guida per la regolamentazione del commercio, dell'allevamento, della custodia a fini commerciali degli stessi, nonché per la gestione dei rifugi ad essi adibiti. L'art. 9, intitolato "Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe", vieta l'utilizzazione degli animali da compagnia per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione analoghe, consentendola poi solo a condizione che l'organizzatore abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento degli stessi che sia conforme ai requisiti del citato articolo 4 e la loro salute ed il loro benessere non siano messi a repentaglio. Al comma II dello stesso articolo viene poi stabilito che "Nessuna sostanza debba essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento debba essergli applicato, né alcun procedimento

utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni: a) nel corso di competizioni; b) in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell'animale". Gli articoli successivi, 10, 11 e 12 si occupano rispettivamente degli "Interventi chirurgici" e della "Soppressione" degli animali da compagnia, nonché delle misure complementari inerenti gli animali randagi con peculiare riferimento all'eventuale necessità di ridurre il numero. L'art. 10, volto a vietare operazioni chirurgiche per mere finalità estetiche o di convenienza del padrone o dell'allevatore, stabilisce che gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi, debbano essere vietati; e che, in particolare, dovranno essere vietati: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'asportazione delle unghie e dei denti. Sono ammesse eccezioni a tale divieto, ma solamente laddove un veterinario consideri l'intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale, oppure qualora l'intervento sia necessario per impedirne la riproduzione. Viene poi stabilito che in ogni caso gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori dovranno essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo, mentre quelli che non richiedono anestesia possano anche essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale. Per quanto concerne invece la "Soppressione", disciplinata come anticipato dall'art. 11, viene chiarito come solo un veterinario o altra persona competente possa procedere all'uccisione di un animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza per porre fine alle sofferenze di un animale e qualora non si possa ottenere rapidamente l'assistenza di un veterinario o di altra persona competente, nonché in ogni altro caso di emergenza configurato dalla legislazione nazionale. Viene poi stabilito, sempre al I co., che ogni soppressione debba essere effettuata con il minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze. Il metodo prescelto, inoltre, tranne nei casi di urgenza, deve: a) indurre una perdita di coscienza immediata e successivamente la morte; b) iniziare con la somministrazione di un'anestesia generale profonda seguita da un procedimento che arrechi la morte in maniera certa. In particolare debbono essere vietati i seguenti metodi di uccisione: a)

l'annegamento ed altri sistemi di asfissia, se non producono gli effetti di cui al I co., alla lettera b); b) l'utilizzazione di qualsiasi veleno o droga di cui non sia possibile controllare il dosaggio e l'applicazione in modo da ottenere gli effetti di cui al I co.; c) l'elettrocuzione a meno che non sia preceduta da un'immediata perdita di coscienza.

Disposizioni in parte differenti sono invece dettate in merito ai c.d. animali randagi. Infatti, come anticipato, all'art. 12 vengono tratteggiati gli *standards* minimi di tutela¹⁰⁶ che gli Stati dovranno rispettare laddove sorga la necessità di provvedere ad una riduzione del numero degli stessi. Si legge infatti all'articolo in menzione che “qualora una Parte ritenga che il numero di animali randagi rappresenti un problema per detta Parte, essa dovrà adottare le misure legislative e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate”; “Tali misure” inoltre “debbono comportare che: 1) se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto con il minimo di sofferenze fisiche e morali tenendo conto della natura dell'animale; 2) nel caso che gli animali catturati siano tenuti o uccisi, ciò sia fatto in conformità con i principi stabiliti dalla Convenzione”. “Le Parti” infine “si impegnano a prevedere: 1) l'identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che causino solo dolori, sofferenze o angosce di poco conto o passeggiare, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari; 2) di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti col promuovere la loro sterilizzazione; 3) di incoraggiare le persone che rinvennero un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all'Autorità competente”.

Approntato, quindi, uno sguardo d'insieme alla struttura della Convenzione in merito alle sue disposizioni sostanziali, si potranno svolgere alcune prime considerazioni. Innanzi tutto, è bene ribadirlo, la Convenzione medesima fissa i meri limiti minimi di tutela che i diversi Stati firmatari si impegnano a garantire tramite la successiva legislazione nazionale di recepimento agli animali da

¹⁰⁶ La Convenzione, si badi, non impone di intervenire obbligatoriamente laddove la popolazione di animali randagi rappresenti un problema, bensì accorda agli Stati questa possibilità, lasciandoli peraltro liberi di accordare agli animali stessi, durante le necessarie procedure per ridurre il loro numero, una maggiore tutela.

compagnia. Viene infatti stabilito in modo incontrovertibile all'art. 2 di tale Documento, da un lato, che nessuna disposizione della Convenzione pregiudica l'attuazione di altri strumenti per la protezione degli animali o per la preservazione delle specie selvatiche in pericolo, facendo salva quindi la validità e l'efficacia di altri strumenti nazionali o sovranazionali finalizzati a tale scopo¹⁰⁷; dall'altro, che nessuna disposizione della Convenzione stessa pregiudica la facoltà delle Parti di adottare norme più rigorose per assicurare una protezione più intensa agli animali da compagnia, né quella di estendere la tutela approntata dal Documento in oggetto anche a categorie di animali non espressamente citate nello Strumento di cui si tratta. Sarà dunque sempre consentito agli Stati, non solo intensificare la tutela garantita a detti animali, ma anche ampliare il numero delle categorie di animali da proteggere.

In secondo luogo l'analisi del Documento fa emergere in modo piuttosto evidente una tutela differenziata sulla base della categoria di animali cui si riferisce, tutela che risulta essere tanto più intensa quanto più l'animale si avvicina e partecipa all'ambiente familiare dell'uomo e che va via via rarefacendosi man mano che da questo ci si allontana. Ne risulta un sistema graduato e decrescente in cui il livello massimo di tutela viene accordato all' "animale da compagnia domestico", che condivide cioè con l'uomo lo spazio della *domus* o delle sue adiacenze e che partecipa alla vita familiare, in cui la tutela stessa tocca, seppur in modo meno intenso, la categoria degli "animali da compagnia randagi"¹⁰⁸ ed al fine, manca di

¹⁰⁷ Si pensi, ad esempio alla *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, firmata a Washington nel 1973 o alla *Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats*, firmata a Berna nel 1979. Si pensi, ancora, alla Direttiva 2008/99/CE, recante disposizioni in materia di tutela penale dell'ambiente, recentemente recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs 7 luglio 2011, n. 121 - posto in essere in attuazione dell'art. 19, legge delega 4 giugno 2010, n. 96 - di cui tra breve si parlerà. Si veda, *infra*, in questo stesso Capitolo, § 3.

¹⁰⁸ L'affermazione pare supportata, ad esempio, dall'esistenza dell'art. 12, dedicato alla "Riduzione del numero di animali randagi". Tale articolo evidenzia come, seppur entro determinati limiti di tutela dalla sofferenza, in caso di problemi dovuti al soprannumero di animali debbano essere appunto quelli randagi e non quelli domestici ad essere sacrificati. La preferenza pare ovvia data, da una lato, la maggior facilità di tenere a bada le nascite di un animale domestico rispetto a

estendersi sino a raggiungere gli animali selvatici, che rimangono infatti esclusi dall'ambito applicativo della Convenzione. Lo stesso preambolo della Convenzione risulta indicativo, a tal proposito, laddove illumina il lettore sulla *ratio* del Documento e sul valore da riconoscersi alle varie categorie di animali. Si afferma infatti che l'uomo ha il *dovere morale di rispettare tutte le creature viventi* e che *in ragione dei più peculiari rapporti che legano l'uomo agli animali da compagnia, e considerato l'importante contributo di questi al miglioramento della qualità della vita umana, gli Stati membri riconoscono ai medesimi anche un valore per la società*. Sembra approntarsi dunque, a livello europeo, un sistema che riconosce a tutti gli animali un valore "in quanto esseri viventi" ma che pare contemporaneamente accordare e prendere atto di un "valore aggiunto" per così dire "sociale" di quelli tra essi che partecipano più intensamente alla vita umana, sistema che, altresì, a valore differente e più pregnante riconosciuto dall'uomo all'animale fa corrispondere una tutela diversificata e più intensa. Nelle pagine che seguono si tenterà di analizzare quali riflessi lo Strumento europeo in oggetto abbia avuto sulla positivizzazione della disciplina penalistica in materia di animali, nonché di interrogarsi sull'eventuale incidenza che il sistema graduato, apparentemente profilantesi a livello europeo, possa avere nell'individuazione e nell'orientamento del bene giuridico tutelato e da tutelarsi in tale materia¹⁰⁹.

2. IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA CONVENZIONE DI STRASBURGO DEL 1987: LA LEGGE N. 201 DEL 4 NOVEMBRE 2010.

Con la legge n. 201 del 4 novembre 2010 è stata ratificata in Italia la Convenzione del Consiglio d'Europa di Strasburgo del 13 novembre 1987 (Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia). Tale recepimento,

quelle di un randagio, e, dall'altro, la maggior percorribilità di una strada che non costringa al sacrificio del diritto di proprietà dei singoli (l'animale domestico costituisce, ovviamente, per il padrone anche un bene mobile). La preferenza, tuttavia, pare contemporaneamente suggerire come il grado di tutela assicurato all'animale risulti tanto più intenso quanto più sia stretto il suo rapporto con l'essere umano.

¹⁰⁹ Si veda, in proposito, Cap. VI, § 1.

avvenuto a più di ventitrè anni dalla sottoscrizione del Documento sovranazionale, ha comportato alcuni cambiamenti per il nostro ordinamento penalistico, che, seppur meno rivoluzionari di quelli che con ogni probabilità si sarebbero verificati in forza di un adeguamento più celere, e più limitati di quelli inizialmente prospettati nei disegni di legge parlamentari, rimangono di sicuro rilievo, anche e soprattutto, per l'analisi dell'evoluzione della materia penalistica nell'ambito di cui si tratta. Il legislatore, con tale intervento, ha provveduto ad adeguare la disciplina interna alle disposizioni della Convenzione, da una parte modificando, seppur in modo marginale, gli art. 544-*bis* (Uccisione di animali) e 544-*ter*, contemplati al Titolo IX-*bis* – Dei delitti contro il sentimento per gli animali – del codice penale, dall'altra introducendo *exta-codice* il nuovo delitto di “Traffico illecito di animali da compagnia” (art. 4, l. 4 novembre 2010, n. 210). Come poco più sopra evidenziato l'intervento di cui si tratta risulta essere di fatto piuttosto limitato in primo luogo perchè, nelle more della ratifica, l'Italia - come tra breve si vedrà - si è in gran parte spontaneamente adeguata, seppur con riferimento agli “animali” in generale e non più specificamente ai soli “animali da compagnia”, a molti dei principi contenuti nella Convenzione¹¹⁰; in secondo luogo poiché l'impatto finale sulla disciplina vigente risulta essere, a causa di alcuni emendamenti apportati dal Senato al testo approvato alla Camera in prima lettura, sicuramente di minor portata rispetto a quello che poteva prospettarsi alla luce dell'iniziale disegno di legge¹¹¹. Per quanto concerne il primo aspetto, infatti, può senz'altro affermarsi che ai principi, alle garanzie minime di tutela e ai divieti sanciti agli artt. 3 (Principi fondamentali per il benessere degli animali), 4 (Mantenimento), 5 (Riproduzione), 7 (Addestramento), 8 (Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali), 9 (Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe) e 11 (Uccisione) della Convenzione¹¹² sia stata data nella sostanza attuazione, dal punto di vista

¹¹⁰ Si pensi ad esempio alla l. 473 del 1993 che ha parzialmente modificato l'art. 727 c.p., ma soprattutto alla l. 189 del 2004 che ha introdotto nel codice penale il Titolo IX-*bis* interamente dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali.

¹¹¹ Si veda il testo approvato alla Camera nella seduta del 25 novembre 2009, atto n. 2836.

¹¹² Per il testo degli articoli citati si veda, più sopra, pp. 51 e ss.

penalistico¹¹³, in gran parte già attraverso gli artt. 544-*bis* e ss. introdotti nel codice penale in forza della l. 189 del 2004, nonché in forza dell'art. 727 c.p. così come modificato dalla novella da ultimo citata. Nel contesto appena tratteggiato, quindi, la novella del 2010 interviene limitatamente ai delitti di cui agli artt. 544-*bis* c.p. (Uccisione di animali) e 544-*ter* c.p. (Maltrattamento di animali) prevedendo, per entrambi, un inasprimento di pena, nonché all'introduzione dell'inedito delitto di "Traffico illecito di animali da compagnia" (art. 4, l. 4 novembre 2010, n. 210). Il testo di legge approvato alla Camera tuttavia, come anticipato, prevedeva ulteriori e più ampie modifiche alla disciplina degli artt. 544-*bis* e *ter* c.p., modifiche soppresse nel corso del primo passaggio al Senato. Innanzitutto con riferimento ad ambedue i suddetti articoli, che recitano, rispettivamente "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale (*omissis*)" e "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche (*omissis*)" veniva nel Disegno di legge approvato alla Camera, in data 25 novembre 2009¹¹⁴, eliminata la locuzione "per crudeltà". I lavori parlamentari mettono in luce come l'eliminazione del requisito della crudeltà "ampli la sfera di applicazione delle fattispecie penali" e come "tuttavia l'uccisione o il maltrattamento di un animale senza necessità implicino di per sé un atteggiamento crudele, inteso come indifferenza alla sofferenza accompagnata spesso dal piacere di infliggerla"¹¹⁵. Tale affermazione pare in verità piuttosto confusa. Suggerisce, infatti, da un lato l'idea che eliminando l'estremo dell'uccisione e del maltrattamento "per crudeltà" e, rendendo punibili tali condotte anche laddove poste in essere semplicemente "senza necessità", si ampli la sfera di applicabilità delle stesse¹¹⁶, dall'altro rivela come l'estremo della crudeltà fosse già implicito nel concetto di "assenza di necessità" - poiché

¹¹³ Seppur, lo si ripete, con riferimento non strettamente agli "animali da compagnia" bensì a tutti gli animali.

¹¹⁴ Si veda, nell'ambito dei Lavori parlamentari, Camera dei deputati, atto n. 2836.

¹¹⁵ Camera dei deputati, atto n. 2836, 8.

¹¹⁶ In realtà tali condotte risultano già punibili anche se perpetrate con la sola assenza di necessità, e perciò nessun ampliamento della sfera di penale rilevanza, in ogni caso, verrebbe a verificarsi.

un'uccisione o un maltrattamento non necessari sarebbero *in re ipsa* crudeli - evidenziando come l'estremo in menzione fosse ad ogni buon conto ultroneo. Tale aspetto era già stato messo in luce in dottrina laddove si era altresì rilevato che il tentativo di dare un qualche rilievo residuo all'elemento della "crudeltà" rispetto a quello della "mancata necessità" avrebbe portato a soluzioni interpretative nelle quali la rilevanza penale della condotta di uccisione o maltrattamento si sarebbe fatta dipendere, in ultima analisi, esclusivamente dall'*animus* tenuto dal soggetto al momento dell'esecuzione dei menzionati conegni; soluzioni, pertanto, inaccettabili, che avrebbero condotto ad una patente infrazione del principio di materialità¹¹⁷. Era stato quindi evidenziato come la locuzione "per crudeltà", all'interno delle due fattispecie anzidette, fosse, di fatto, totalmente superflua, e come anzi il tentativo funambolico di attribuire alla stessa una qualche autonoma dignità portasse addirittura gli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p. ad essere considerati in odore di incostituzionalità per violazione del principio di materialità¹¹⁸. L'eliminazione dell'estremo della "crudeltà", dunque, sarebbe stata quanto mai opportuna. Tuttavia, senza motivi agevolmente comprensibili la locuzione stessa è stata reinserita nel testo del Disegno di legge licenziato dal Senato - poi approvato definitivamente dal Parlamento - sicché le disposizioni degli articoli in menzione rimangono a oggi, sul punto, identiche al passato¹¹⁹. In secondo luogo il Disegno di legge iniziale, prevedeva l'inserimento all'art. 544-*ter* c.p. di un'ulteriore comma, che così recitava: "*La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque sottopone un animale al taglio o all'amputazione della coda o delle*

¹¹⁷ S. BASINI, *Dei delitti contro il sentimento per gli animali – Uccisione di animali*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Trattato di diritto penale, p. spec., Dei delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia*, v. VI, Torino, 2009, 207-208. Si veda altresì sul punto, più diffusamente, Cap. 4, § 3.4.1.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ Sul puntosi tornerà più oltre, Cap. 4, § 3.4.1.

orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici. Le pene sono aumentate della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale. La punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale. La punibilità è altresì esclusa quando l'intervento è considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento". Tale comma era stato previsto dal legislatore con l'evidente intento di dare attuazione all'art. 10 della Convenzione di Strasburgo del 1987, che a tal proposito stabilisce: *"Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'esportazione delle unghie e dei denti. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale b) per impedire la riproduzione"*. Il divieto di tali interventi estetici, pare di rilievo precisarlo, nell'idea del normatore, e proprio nell'ottica di adeguamento ai dettami dell'articolo appena citato, avrebbe dovuto riferirsi più peculiarmente ai soli "animali da compagnia"¹²⁰ allo scopo di scoraggiare pratiche volte a soddisfare capricci estetici o utilità pratiche del padrone o del detentore delle bestiole a discapito del benessere e della possibilità delle stesse di vivere in modo il più possibile naturale¹²¹. Si legge poi nei lavori

¹²⁰ Ciò, ad onor del vero, non emerge in modo espresso dal dettato letterale dell'art. 544-ter c.p., così come risulta dal Disegno di legge approvato in prima lettura alla Camera. Il comma, infatti, riporta semplicemente il termine "animale" senza aggiungere l'espressione "da compagnia". Tuttavia, dalla lettura dei lavori parlamentari, si rinviene in modo pressoché pacifico l'intento del legislatore di riferire il divieto d'interventi chirurgici non terapeutici ai soli animali da compagnia, rimanendo gli altri animali tutelabili, laddove tali interventi comportino una lesione o una sevizia per l'animale, sotto l'egida del I comma dell'art. 544-ter c.p. Si veda, per tutti, in questo senso, Camera dei deputati, atto n. 2836, 9.

¹²¹ Si pensi, solo a titolo di esempio, ai proprietari di animali che allo scopo di detenerli in appartamenti, magari condominiali, li sottopongono ad interventi volti ad asportare unghie o denti

parlamentari che, poiché la definizione di “animale da compagnia” fornita dalla Convenzione¹²² sarebbe senz’altro in materia penale tacciabile di indeterminatezza, si dovrebbe integrare la stessa facendo riferimento all’allegato I, parte A, del regolamento CE n. 998 del 2003, che viene richiamato all’art. 4 della l. 210 del 2010, e che fa riferimento ai soli cani e gatti. Il comma in analisi, che avrebbe quindi vietato gli interventi chirurgici su cani e gatti ad esclusione di quelli eseguiti da un medico veterinario per scopi terapeutici, di quelli effettuati per impedire la riproduzione dell'animale, e di quelli considerati dallo stesso medico veterinario utili al benessere di un singolo animale (nei casi stabiliti da apposito regolamento), dopo essere stato oggetto di vivace dibattito¹²³ è stato soppresso durante il primo passaggio al Senato. Passati in rassegna, dunque, gli interventi legislativi inizialmente prospettatisi e che, tuttavia, non sono giunti a compimento, rimangono da analizzare le effettive novità, più sopra appena accennate, apportate nel sistema penalistico dalla l. 201 del 2010. Innanzitutto la legge in oggetto ha comportato un inasprimento di pena tanto per il delitto di Uccisione di animali (544-*bis* c.p.), punito in precedenza con la reclusione da 3 a 18 mesi, e oggi con la reclusione da 4 mesi a 2 anni, quanto per quello di Maltrattamento di animali (544-*ter* c.p.), punito prima della citata riforma con la

per evitare che, con questi, rovinino tappezzerie e mobili, oppure a quello di recisione delle corde vocali al fine di impedire strepiti fastidiosi per i vicini.

¹²² L’art. 1 della Convenzione del 1987, lo si ricorda, stabilisce che “*Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia*”.

¹²³ Il dibattito si doveva soprattutto ai contrapposti interessi, da un lato dei più accesi fautori della tutela degli animali, dall’altra degli appartenenti al mondo venatorio, preoccupati, a causa del suddetto divieto, di non poter più rispettare *standards* ormai consolidatisi in relazione ad alcune razze canine. Si pensi, solo a titolo esemplificativo, al taglio della coda nei bracchi italiani e tedeschi, praticato con lo scopo dichiarato di evitare che durante le battute di caccia la stessa possa sfrangiarsi o fungere da facile appiglio per altri animali. Probabilmente proprio in riferimento a tali pratiche, nel tentativo di contemperare i contrapposti interessi, era stata prevista la causa di esclusione della punibilità, che sarebbe stata contemplata all’ultimo comma dell’art. 544-*ter* c.p., per il caso in cui “l’intervento fosse considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento”.

reclusione da 3 mesi a un anno o con la multa da 3000 a 15.000 euro, e ora con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. In secondo luogo la novella ha introdotto l'inedito delitto di "Traffico illecito di animali da compagnia". L'art. 4 della l. 201/2010, infatti, recita: *“ Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.*

La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.

La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per

il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189”.

Per quel che al momento più rileva preme sottolineare¹²⁴ come la fattispecie di cui si tratta risulti applicabile solo agli “*animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003*”, e perciò, tra tutti gli animali che potrebbero ritenersi “da compagnia” alla luce dell’art. 1 della Convenzione di Strasburgo del 1987 cui l’articolo dà attuazione, solo ai cani ed ai gatti. Occorre poi mettere in luce come la nozione di “animali da compagnia” entri per la prima volta, in forza della fattispecie in menzione, nell’ordinamento penalistico italiano¹²⁵. Infatti, in precedenza, si poteva rinvenire nella contravvenzione di “Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce” (*art. 2 l. 189 del 2004*) uno specifico riferimento ai soli cani e gatti, mentre l’unica disposizione contenente un concetto simile a quello in menzione era la c.d. legge quadro in materia di “animali di affezione” e prevenzione del randagismo (l. n. 281 del 1991), che tuttavia prevedeva, e prevede, solo illeciti amministrativi. E’ stato inoltre specificato dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione alla nozione di “animali d’affezione”, come la stessa debba essere interpretata in modo oggettivo e non soggettivo, attribuendola non già a quegli animali cui l’uomo potrebbe affezionarsi secondo

¹²⁴ La fattispecie verrà analizzata più compiutamente più oltre. Si veda Cap 4, §§ 11 e ss.

¹²⁵ Cfr., con riferimento più in generale all’ordinamento italiano, BRICCHETTI, PISTORELLI, *Convenzione europea sugli animali da compagnia: il recepimento introduce il delitto di traffico illecito. L'obbligo morale a rispettare le creature viventi dietro alle modifiche sulle norme del codice penale*, in *Guida al Dir.*, 2011, f. 2, 41.

una valutazione per l'appunto soggettiva, bensì a quelli “tradizionalmente considerati domestici o di compagnia”, con esclusione, innanzitutto, della fauna selvatica¹²⁶. Pare dunque che la nozione di animali d'affezione, così come interpretata dalla giurisprudenza, tenda in buona sostanza a sovrapporsi a quella di animali da compagnia tratteggiata nella Convenzione e nell'art. 4 della l. 201 del 2010¹²⁷. Alla luce di quanto detto sembra potersi osservare che, tramite la ratifica in Italia della Convenzione di Strasburgo del 1987, sia iniziato a filtrare nell'ordinamento penalistico nazionale, che ad eccezione della marginale contravvenzione di “Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce” - applicabile ai soli cani e gatti¹²⁸ - non prevedeva in precedenza una tutela penale differenziata a seconda del tipo di animale, fosse questo domestico, randagio o selvatico, l'idea di una possibile tutela graduata sulla base della tipologia di animale e della sua vicinanza all'uomo. Ciò può evincersi tanto dall'iniziale intenzione della Camera, seppur non accolta, di prevedere un apposito divieto di interventi chirurgici non terapeutici con solo riferimento agli animali da compagnia, quanto dalla volontà, invece accolta, di tratteggiare la nuova

¹²⁶ Si tratta di Cass. pen., sez. III, 09 aprile 2008, n. 23631, in *Cass. pen.* 2009, 4, 1676, secondo cui: “In tema di caccia, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che è alle medesime affidata, a norma dell'art. 6, comma 2, l. 20 luglio 2004, n. 189, la vigilanza sull'applicazione della citata legge e delle altre norme poste a tutela degli "animali da affezione", in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di alcuni tordi eseguito da agenti di vigilanza volontaria della L.I.P.U.)”.

¹²⁷ In tal senso BRICCHETTI, PISTORELLI, *Convenzione europea sugli animali da compagnia, cit.*, 41. Bisogna tuttavia specificare che l'articolo in menzione, dopo aver introdotto la nozione di “animali da compagnia” tramite l'ulteriore rinvio all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, fa riferimento, in modo ancor più peculiare ai soli cani e gatti.

¹²⁸ L'articolo in menzione, sebbene in parte modificato in forza dell'art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47, e dell'art. 49, L. 4 giugno 2010, n. 96, non cambia, nella sostanza, la sua *ratio*, in precedenza pressoché isolata, di tutela privilegiata assicurata in modo espresso ai cani ed ai gatti. Per una analisi compiuta delle fattispecie in esso contenute si veda, *infra*, Cap. IV, §§ 10 e ss.

fattispecie di “Traffico illecito di animali” limitatamente agli “animali da compagnia”. Il recepimento a livello nazionale di quel sistema graduato di tutela che pare profilarsi sull’orizzonte europeo - e che vede l’animale tanto più tutelato quanto più vicino e partecipe della famiglia dell’uomo, in una scala che pare preferire l’animale da compagnia domestico, all’animale da compagnia randagio, e quest’ultimo a quello selvatico - potrà forse avere qualche impatto sulle riflessioni da effettuarsi circa i beni giuridici tutelati dalle fattispecie penali in materia di animali. Ma sul punto si tornerà¹²⁹.

3. I NUOVI ARTT. 727-BIS E 733-BIS INTRODOTTI NEL CODICE PENALE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CE 2008/99 e 2009/123: CENNI

Con il D.lgs 7 luglio 2011, n. 121 - posto in essere in attuazione dell’art. 19, legge delega 4 giugno 2010, n. 96 - viene data esecuzione nell’ordinamento nazionale alla Direttiva 2008/99/CE, recante disposizioni in materia di tutela penale dell’ambiente, nonché alla Direttiva 209/123/CE in tema di inquinamento provocato da navi, attraverso l’introduzione nel codice penale di due inedite contravvenzioni: l’ “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (art. 727-bis c.p.), e la “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto” (art. 733-bis c.p.). Per quel che qui interessa dovrà, seppur brevemente, porsi attenzione all’art. 727-bis c.p. dal momento che lo stesso prevede, al suo I comma, condotte coinvolgenti animali. La nuova contravvenzione di “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”, stabilisce: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta¹³⁰ è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con*

¹²⁹ Si veda, *infra*, in questo stesso Cap., §§ 3 e 4 e Cap. VI, § 1.

¹³⁰ L’art. 733-bis c.p., chiarisce al suo II comma che *“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE”*.

l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta¹³¹ è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Dal punto di vista dell’oggetto giuridico tutelato, la fattispecie in analisi pare potersi inserire tra quelle che, prendendo in considerazione gli animali solo per il loro valore estrinseco (ad es. faunistico, economico), assumono quale diretto oggetto di tutela un diverso bene giuridico (ad es. l’economia rurale, il patrimonio zootecnico nazionale, il patrimonio individuale), proteggendo i primi di riflesso e solo indirettamente. Tra le fattispecie di questa sorta già si sono più sopra citate, ad es., quelle previste all’art. 500 c.p. - Diffusione di una malattia delle piante o degli animali – volta a tutelare l’economia rurale e forestale e il patrimonio zootecnico nazionale, nonché quelle contemplate all’art. 625, n. 8 c.p. – c.d. abigeato – e art. 638 c.p. – Uccisione o danneggiamento di animali altrui - destinate essenzialmente alla protezione di diritti patrimoniali su beni mobili¹³². Si tratta di figure di reato che non mirano a proteggere il valore in sé dell’animale quale singolo individuo o essere vivente, né il sentimento umano per l’animale quale entità in sé considerata, bensì beni altri, nei casi citati, ad es., il patrimonio zootecnico nazionale o il patrimonio individuale. La lesione di tali diversi beni è quindi, in questi casi, dato imprescindibile per l’integrazione della fattispecie e proprio in forza della tutela di questi “beni altri” gli animali ricevono una protezione solo indiretta. Tale tutela indiretta e incidentale, dunque, cade e sta, per gli animali, entro i limiti tracciati dalla protezione del diverso bene giuridico di volta in volta preso in

¹³¹ Ai fini della definizione del concetto di “specie vegetale selvatica protetta”, si veda, subito sopra, nota 130.

¹³² Si veda per un quadro completo delle fattispecie che coinvolgono animali contemplate nel codice penale e per un’analisi dei beni giuridici da esse tutelate, più sopra, in questo stesso scritto, Cap. II, § 1.

considerazione dalla fattispecie. La contravvenzione di cui al I comma dell'art. 727-bis c.p., dunque, sembra senz'altro inserirsi nell'alveo di tale categoria di fattispecie, essa infatti punisce “ *chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (omissis), salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*”. La clausola di esclusione della punibilità riportata evidenzia, infatti, come oggetto di tutela non sia il singolo animale selvatico - né il sentimento umano per questo - considerato quale entità individuale, bensì la specie nel suo complesso, e dunque l'ambiente inteso in senso naturalistico nel più peculiare aspetto dello “stato di conservazione delle specie animali (e vegetali) protette”¹³³. Non viene infatti punita, in forza del reato in oggetto, qualsiasi “uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale protetta”, ma solo quella che riguardi una quantità non trascurabile di tali esemplari e che sia dunque in grado di avere un impatto non trascurabile sullo stato di conservazione della specie cui quegli esemplari appartengono. E' stato poi osservato, circa la possibilità della contravvenzione in analisi di concorrere con l'art. 544-bis c.p. - sanzionante l'Uccisione di animali - come il criterio per risolvere il concorso apparente di norme tra le due fattispecie citate possa incentrarsi sulla non coincidenza del fatto tipico descritto dalle stesse sotto il profilo dell'oggetto materiale del reato¹³⁴. E infatti è opinione condivisa che nel concetto di “animale”, oggetto di tutela del reato di uccisione di animali *ex art. 544-bis c.p.*, non sia compreso qualsiasi essere vivente appartenente al regno animale (regno costituito, a rigore, anche degli insetti), bensì che vi rientrino solo quegli esseri appartenenti a specie che, per la loro complessità, siano capaci di suscitare nell'animo umano quel sentimento di pietà, di compassione o di rispetto che è il vero bene giuridico tutelato dai reati di cui al Titolo IX *bis* del codice penale¹³⁵. Si tratta cioè di

¹³³ In tal senso, M. LANZI, *art. 727-bis c.p.*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Trattato di diritto penale, p. spec, Le contravvenzioni*, v. XI, Torino, in corso di pubblicazione.

¹³⁴ Cfr. M. LANZI, *art. 727-bis c.p.*, cit., *ibidem*.

¹³⁵ Si veda, più oltre, Cap. 4, § 4.2.

animali aventi un elevato livello evolutivo o un ruolo nel sistema naturale socialmente e umanamente apprezzabile, nei confronti dei quali atteggiamenti di crudeltà e violenza non necessaria esprimono un disvalore culturalmente e moralmente condiviso dalla società umana¹³⁶ (con sicura esclusione, dunque, di animali quali gli insetti). Al contrario il campo d'azione dell'art. 727-*bis* c.p. è la tutela di specie animali che rivestono importanza non sotto il profilo antropocentrico tipico dell'art. 544-*bis* c.p., bensì su un piano strettamente oggettivo e scientifico, in quanto specie importanti per la salvaguardia della biodiversità e della continuità naturale del pianeta. E' stato dunque giustamente chiarito come taluni animali, pur ricompresi negli elenchi di specie protette, e quindi tutelati *ex art. 727-bis* c.p., non possono essere considerati invece oggetto di tutela del delitto *ex art. 544-bis* c.p. Si è citato, a titolo di esempio, l'*Ablepharus kitaibelii*, un piccolo rettile di 15 cm di lunghezza della famiglia dei sauri, diffuso in Europa Orientale, specie inserita nella lista comunitaria delle specie protette. Tale animale, data la sua importanza per l'equilibrio della biodiversità in quelle determinate aree geografiche, ricade nell'ambito di tutela dell'art. 727-*bis* c.p. ma, cionondimeno, non rientrerebbe sotto la nozione di animale "avente un elevato livello evolutivo o un ruolo nel sistema naturale socialmente e umanamente apprezzabile" rilevante alla luce dell'art. 544-*bis* c.p. In questi casi, dunque, si applicherebbe solo la meno grave fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727-*bis* c.p. Discorso del tutto analogo potrebbe farsi per le specie di insetti eventualmente inserite negli elenchi più sopra citati. Viceversa, l'uccisione di un animale appartenente ad una specie protetta che rientri anche, secondo quei criteri antropocentrici sopra citati, nella concezione di "animale" umanamente e socialmente rilevante *ex art. 544-bis* c.p., darebbe luogo ad un concorso apparente tra le norme in analisi, da risolversi, secondo la clausola di sussidiarietà di cui al comma primo dell'art. 727-*bis* c.p., con l'applicazione del solo, più grave, delitto di cui all'art. 544-*bis* c.p. Sarebbe questo il caso, ad esempio, della *Lynx Pardinus* (o "lince pardina") o ancora del *Bison bonasus* (o "bisonte europeo"), grandi mammiferi a rischio di estinzione inseriti nella lista delle specie protette, e

¹³⁶ CADOPPI-VENEZIANI, *Elementi di diritto penale, P. spec.*, 3 ed., Padova, 2007, 228.

contemporaneamente percepiti dal sentire comune come animali evoluti e socialmente apprezzabili¹³⁷ la cui uccisione crudele o immotivata sarebbe passibile di turbare il sentimento tutelato agli artt. 544-*bis* e ss. Anche in base alle considerazioni appena svolte sembra dunque profilarsi una sorta di differenziazione tra categorie di animali, graduata sulla percezione delle stesse nel sentire sociale, cui corrisponde una, altrettanto graduata, intensità di tutela riservata alle suddette categorie dall'ordinamento giuridico. Sul punto si tornerà più diffusamente nel paragrafo che segue.

4. PROVVISORIE CONSIDERAZIONI SUI POSSIBILI BENI GIURIDICI TUTELATI

In base a quanto fin qui detto, dunque, anche alla luce della nuova fattispecie di reato di cui all'art. 727-*bis* c.p., introdotta in attuazione delle sopracitate Direttive CE, e delle considerazioni svoltesi circa il bene giuridico da essa tutelato, pare prender forma, in modo via via più chiaro, quel sistema di tutela graduato sul tipo di animale, e sulla sua effettiva vicinanza all'uomo, cui già nei paragrafi precedenti si faceva riferimento. Potrebbe, per chiarezza espositiva, immaginarsi una linea retta che collochi ad un suo capo estremo la massima compartecipazione dell'animale alla vita dell'uomo e la massima possibilità di interrelazione tra questi soggetti e, all'altro, la totale lontananza e assenza di rapporti tra i soggetti medesimi. In una linea di tal fatta dovrebbero senza dubbio collocarsi al primo capo della stessa gli animali da compagnia e, tra essi, per primi gli animali domestici - ovvero quelli che condividono gli spazi della casa e delle sue pertinenze con l'uomo - e, solo successivamente, quelli da compagnia randagi; verrebbero in seguito quelli selvatici coi quali, almeno potenzialmente, l'uomo avrebbe capacità di relazionarsi (si pensi ad es. ai più sopra citati mammiferi selvatici), ed infine, al capo opposto, quegli animali selvatici con cui, per oggettivi ostacoli ontologici, l'uomo avrebbe serie difficoltà di scambio e di relazione (si pensi, ancora, a piccoli rettili del tipo di quelli citati nel paragrafo precedente¹³⁸, o

¹³⁷ Circa le considerazioni e gli esempi qui riportati si confronti, M. LANZI, *art. 727-bis c.p.*, cit..

¹³⁸ Si vedano, più sopra, pag. 70.

agli insetti). In questa scala pare si passi progressivamente da animali che, in quanto partecipi di una vita quotidianamente condivisa con l'essere umano, vengono considerati non solo quali esseri individuali ma quasi quali membri della famiglia stessa dell'uomo¹³⁹, ad animali che pur non partecipandovi direttamente sono comunque considerati tradizionalmente i più idonei a instaurare una relazione di questo genere con esso (si ponga mente a quelli da compagnia randagi), ad animali, quali quelli selvatici, che considerati, in base a loro caratteristiche etologiche, strutturali e biologiche, sempre meno capaci di relazioni di interscambio con l'essere umano vengono pensati via via sempre meno come entità individuali per tornare a essere valutati complessivamente come "specie", e

¹³⁹ L'affermazione, che forse può apparire azzardata, pare al contrario supportata da recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che equiparano, sotto determinati profili, la figura dell'animale domestico di cui l'essere umano abbia deciso di prendersi cura a quella del minore. Si pensi, ad es., alla già citata *Cass. pen.*, Sez. III, 18 aprile 2007, n. 21805, secondo cui *"La tutela apprestata dall'articolo 727 nel testo vigente prima della riforma introdotta con l'articolo 1 della legge 20 luglio del 2004, non prendeva in considerazione solo comportamenti dolosi di crudeltà ma anche condotte di incuria che fossero espressione di insensibilità verso gli animali, anche se non accompagnate dalla volontà di infierire sugli stessi. Nella fattispecie è evidente la colpa perchè l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore. E' quindi comunque configurabile una condotta di maltrattamento o malgoverno di animali sia pure di natura colposa: il prevenuto prima che l'autovettura ripartisse avrebbe dovuto controllare che il cane si trovasse a bordo dell'auto"* o ancora a *Cass. pen.*, Sez. III, 2 febbraio 2011, n. 18892, in base alla quale *"La condotta di abbandono di animale, penalmente sanzionata dell'art. 727 c.p. (nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 3, l. 20 luglio 2004 n. 189), può consistere, oltre che in comportamenti denotanti la precisa volontà del soggetto di abbandonare (o lasciare) definitivamente l'animale, anche (analogamente a quanto si ritiene con riguardo al reato abbandono di minori o incapaci, previsto dall'art. 591 c.p.), in comportamenti caratterizzati da trascuratezza, intesa come indifferenza alla sorte dell'animale, nella consapevolezza che lo stesso non è in grado di provvedere a sé stesso"*. Sul punto si tornerà più oltre, Cap. VI, § 1.

a confondersi come “parti della natura” con la natura stessa¹⁴⁰. A questa scala di valore dell’animale per l’uomo, cui si accompagna ad un capo estremo la massima individualizzazione dell’entità “animale” e a quello opposto la sua perdita di valore come singolo, per finire a confondersi con la natura e con il bene ambiente, si accompagna certamente una tutela di intensità decrescente per gli animali in questione e, con ogni probabilità, anche una diversità tra i beni giuridici di volta in volta tutelati. Sul punto si tornerà¹⁴¹.

¹⁴⁰ Pare significativo, infatti, che alla luce dell’art. 727-bis c.p. chi *uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta*, sia punito in modo poco più severo di chi *distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta* (nel primo caso è prevista la pena alternativa dell’arresto da uno a sei mesi o dell’ammenda fino a 4.000 euro, nel secondo caso la sola pena dell’ammenda fino a 4.000 euro).

¹⁴¹ Si veda, in proposito, più oltre, Cap. VI, § 1.

CAPITOLO IV

GLI ANIMALI NEL DIRITTO PENALE POSITIVO: FATTISPECIE CODICISTICHE E FATTISPECIE NON CONTEMPLATE NEL CODICE PENALE

SOMMARIO: **1.** PREMESSA: LA NOZIONE DI ANIMALE. – **2.** FATTISPECIE CODICISTICHE, IL TITOLO IX-BIS C.P.: GENERALITÀ. – **3.** UCCISIONE DI ANIMALI (ART. 544-BIS C.P.). - **3.1.** BENE GIURIDICO TUTELATO E OGGETTO MATERIALE DEL REATO. – **3.2** SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO. – **3.3** CONDOTTA. – **3.4.** UCCISIONE “PER CRUDELTÀ O SENZA NECESSITÀ”. – **3.4.1** “PER CRUDELTÀ”. – **3.4.2.** “SENZA NECESSITÀ”. – **3.5.** ELEMENTO SOGGETTIVO. – **3.6.** MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVO. – **3.7.** CIRCOSTANZE. – **3.8.** RAPPORTI CON ALTRI REATI. – **3.9.** ASPETTI SANZIONATORI E PROCESSUALI. - **4.** MALTRATTAMENTO DI ANIMALI (ART. 544-TER C.P.). - **4.1.** PRECEDENTI STORICI. – **4.2.** BENE GIURIDICO TUTELATO E OGGETTO MATERIALE DEL REATO. – **4.3.** SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO. – **4.4.** CONDOTTA: GENERALITÀ – **4.4.1.** “PER CRUDELTÀ O SENZA NECESSITÀ”. – **4.4.2.** CAGIONARE UNA LESIONE. – **4.4.3.** SOTTOPORRE A SEVIZIE. – **4.4.4.** SOTTOPORRE UN ANIMALE A COMPORTAMENTI O A FATICHE O A LAVORI INSOPPORTABILI PER LE SUE CARATTERISTICHE ETOLOGICHE. – **4.4.5.** SOMMINISTRARE SOSTANZE STUPEFACENTI O VIETATE O SOTTOPORRE A TRATTAMENTI CHE PROCURANO UN DANNO ALLA SALUTE. - **4.4.5.1.** SOMMINISTRARE SOSTANZE STUPEFACENTI O VIETATE. – **4.4.5.2.** SOTTOPORRE A TRATTAMENTI CHE PROCURANO UN DANNO ALLA SALUTE. **4.5.** ELEMENTO SOGGETTIVO. – **4.6.** MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVO. – **4.7.** CIRCOSTANZE. – **4.8.** RAPPORTI CON ALTRI REATI. – **4.9.** ASPETTI SANZIONATORI E PROCESSUALI. – **5.** SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VIETATI (ART. 544-QUATER C.P.). - **5.1.** PRECEDENTI STORICI. – **5.2.** BENE GIURIDICO TUTELATO E OGGETTO MATERIALE DEL REATO. –

5.3. SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO. – 5.4. CONDOTTA. – 5.5. ELEMENTO SOGGETTIVO. – 5.6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVO. – 5.7. CIRCOSTANZE. – 5.8. RAPPORTI CON ALTRI REATI. – 5.9. ASPETTI SANZIONATORI E PROCESSUALI. – 6. DIVIETO DI COMBATTIMENTI TRA ANIMALI (ART. 544-*QUINQUIES* C.P.). - 6.1. PRECEDENTI STORICI: CONSIDERAZIONI GENERALI. – 6.2. BENE GIURIDICO TUTELATO E OGGETTO MATERIALE DEL REATO. – 6.3. SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO. – 6.4. CONDOTTA. – 6.4.1. PROMUOVERE, ORGANIZZARE O DIRIGERE COMBATTIMENTI O COMPETIZIONI. – 6.4.2. ALLEVARE O ADDESTRARE ANIMALI DESTINANDOLI AI COMBATTIMENTI. - 6.4.3. PROPRIETARI O DETENTORI CONSENZIENTI DI ANIMALI IMPIEGATI IN COMPETIZIONI O COMBATTIMENTI. – 6.4.4. ORGANIZZARE O EFFETTUARE SCOMMESSE SUI COMBATTIMENTI O SULLE COMPETIZIONI. – 6.5. ELEMENTO SOGGETTIVO. – 6.6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVO. – 6.7. CIRCOSTANZE. – 6.8. RAPPORTI CON ALTRI REATI. – 6.9. ASPETTI SANZIONATORI E PROCESSUALI. – 7. ART. 544-*SEXIES* C.P. - CONFISCA E PENE ACCESSORIE. - 7.1. CONFISCA. – 7.2. PENE ACCESSORIE. – 8. SFERA DI OPERATIVITÀ DEL TITOLO IX-*BIS* C.P.: ART. 19-*TER* DISP. COORD. E TRANS. C.P. (LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ANIMALI). - 8.1. PREMESSA. – 8.2. ART. 19-*TER*, PARTE PRIMA, DISP. COORD. E TRANS. C.P.: LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ANIMALI. – 8.3. ART. 19-*TER*, PARTE SECONDA, DISP. COORD. e TRANS. C.P.: MANIFESTAZIONI STORICHE E CULTURALI AUTORIZZATE DALLA REGIONE COMPETENTE. - 9. ABBANDONO DI ANIMALI. - 9.1. PRECEDENTI STORICI. – 9.2. BENE GIURIDICO TUTELATO E OGGETTO MATERIALE DEL REATO. – 9.3. SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO. – 9.4. CONDOTTA. – 9.4.1. SEGUE: ABBANDONO DI ANIMALI. – 9.4.2. SEGUE: DETENZIONE DI ANIMALI IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI CON LA LORO NATURA E PRODUTTIVE DI GRAVI SOFFERENZE. – 9.5. ELEMENTO SOGGETTIVO. – 9.6. MOMENTO CONSUMATIVO. – 9.7. RAPPORTI CON ALTRI REATI E ASPETTI SANZIONATORI. - 10. DIVIETO DI UTILIZZO A FINI COMMERCIALI DI PELLI E PELLICCE E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI DERIVATI DALLA FOCA (ART. 2 L. N. 189 DEL 2004). - 10.1 PRECEDENTI STORICI E GENERALITÀ. - 10.2 BENE GIURIDICO TUTELATO E OGGETTO MATERIALE DEL REATO. - 10.3. SOGGETTO ATTIVO. - 10.4. CONDOTTA. - 10.4.1. DIVIETO DI UTILIZZO A FINI COMMERCIALI DI PELLI E PELLICCE DI CANE E DI GATTO. - 10.4.2. DISPOSIZIONI

SANZIONATORIE SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI DERIVATI DALLA FOCA. - **10.5.** ELEMENTO SOGGETTIVO. **10.6.** MOMENTO CONSUMATIVO. - **10.7.** RAPPORTI CON ALTRI REATI. - **10.8.** ASPETTI SANZIONATORI E PROCESSUALI. - **11.** TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA (ART. 4, L. N. 201 DEL 2010). - **11.1** GENERALITÀ. - **11.2.** BENE GIURIDICO TUTELATO E OGGETTO MATERIALE DEL REATO. – **11.3** SOGGETTO ATTIVO. – **11.4** CONDOTTA. - **11.4.1.** INTRODUZIONE ILLECITA NEL TERRITORIO NAZIONALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA. - **11.4.2.** TRASPORTO, CESSIONE, RICEVIMENTO DI ANIMALI DA COMPAGNIA ILLECITAMENTE INTRODOTTI NEL TERRITORIO NAZIONALE. **11.5.** ELEMENTO SOGGETTIVO. **11.6.** MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVO. - **11.7.** RAPPORTI CON ALTRI REATI E ASPETTI SANZIONATORI .

1. PREMESSA: LA NOZIONE DI ANIMALE

La novella n. 189 del 20-7-2004, nonostante la sua ampia portata innovatrice sulla materia penale in ambito di animali, non contiene, a differenza di quanto avviene in forza di alcune legislazioni speciali¹⁴², europee¹⁴³ e straniere¹⁴⁴ in materie assimilabili a quella in analisi, alcuna definizione normativa del concetto di

¹⁴² Il d.lg. 27-1-1992, n. 116, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, ad esempio, specifica al suo art. 2, 1° comma, che ai sensi del decreto stesso < si intende per "animale" non altrimenti specificato: qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci e non di riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali >.

¹⁴³ Si pensi alla più volte citata Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987 che fornisce, al suo articolo 1, la definizione di “animale da compagnia. Cfr., *supra*, Cap. 3, § 1.

¹⁴⁴ Si consideri, ad esempio, il c.d. *Tierschutzgesetz* tedesco del 1986, laddove si incriminano le sole condotte lesive degli interessi dei *wirbeltiere* (animali vertebrati), sulla base del presupposto che questi ultimi siano più sensibili al dolore. Cfr. ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali*, cit., 1467, nota 24.

“animale”¹⁴⁵. Escluso il caso del codice sardo del 1859 che, facendo all’art. 685 n. 7 specifico riferimento agli animali “domestici”, pareva in grado di orientare maggiormente l’interprete nell’individuazione della sfera applicativa della fattispecie di “maltrattamento” allora vigente, la medesima carenza si rinveniva, anche in passato, sia sotto la vigenza dell’art. 491 codice Zanardelli, sia sotto quella dell’art. 727 del codice Rocco. Ciò nonostante, il concetto di “animale” assume senza dubbio un ruolo imprescindibile ai fini dell’individuazione dell’ambito applicativo delle fattispecie poste, in senso lato, a tutela degli animali stessi.

Questi ultimi, infatti, come già accennato, pur non assurgendo, all’interno di tali ipotesi criminose, né al ruolo di oggetto giuridico, né a quello di soggetto passivo del reato, assumono tuttavia e senza ombra di dubbio, quello di oggetto materiale del reato medesimo.

Sicché la mancata previsione, anche ad opera dell’intervento legislativo del 2004, di una definizione normativa della nozione di “animale” capace di fungere da indice immediato per l’individuazione della sfera di operatività delle nuove fattispecie codicistiche, impone, oggi come in passato, di ricavare tale concetto in via interpretativa.

Come anticipato, il riferimento al termine “animale”, senza specificazioni ulteriori, si trovava anche all’interno dell’art. 727 c.p., sì come originariamente formulato nel codice Rocco. Del vocabolo stesso, di per sé utilizzato, quindi, nella sua accezione comune, si imponeva, in via ermeneutica, una lettura da effettuarsi alla luce del bene giuridico effettivamente enucleato nella fattispecie di maltrattamento

¹⁴⁵ Bisogna specificare, tuttavia, che alcune disposizioni introdotte dalla novella del 2004 alludono, senza dubbio, ad una nozione di animale più specifica e ristretta di quella utilizzata nel senso comune e, con ogni probabilità, anche di quella che, in via interpretativa, potrà considerarsi rilevante ai fini dell’applicazione delle nuove fattispecie previste dal codice. Trattasi dell’art. 2 della novella stessa che, come già accennato, incriminando come contravvenzione l’utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce, si riferisce esclusivamente a quelle tra esse che siano di gatto o di cane, nonché dell’art. 6, stessa legge, che attribuisce compiti di vigilanza in merito al rispetto della legge medesima anche alle c.d. guardie zoofile, con esclusivo riferimento al caso in cui i reati di cui si tratta vengano integrati ai danni di animali d’affezione.

medesima. Se infatti, nella tradizionale prospettiva antropocentrica, l'oggetto giuridico di tale ipotesi criminosa era il sentimento umano di pietà per gli animali, appariva chiaro che per "animali" dovessero intendersi non tutte le creature viventi appartenenti ad una qualsivoglia specie zoologica, ma solo quelle tra queste che, ritenute capaci di provare dolore, fossero tali da "destare negli uomini quel sentimento di compassione"¹⁴⁶ che costituiva l'effettivo interesse tutelato. In tale ottica non importava tanto a quale specie l'animale appartenesse, o che questo fosse domestico, mansuefatto, in cattività¹⁴⁷, selvatico o addirittura feroce¹⁴⁸, quanto che godesse del favore dell'uomo e cioè, in ultima analisi, che l'essere umano non tollerasse di vederlo soffrire¹⁴⁹. In tale concetto rientravano, quindi, solo gli animali coi quali normalmente esistessero rapporti domestici o d'affezione, nonché, verosimilmente, quelli collocabili ai livelli più elevati della scala zoologica¹⁵⁰. Se così non fosse stato, come ricordava autorevolissima dottrina, sarebbe risultato incriminabile "(e non è detto che qualche squilibrato non lo pensi) il fatto del ragazzo che tormenta una mosca, un maggiolino, una cicala [...]; del lazzarone che si spidocchia, [...] del pescatore che infila nell'amo un verme vivo; il che", si osservava, "allo stato della civiltà odierna, sarebbe manifestamente eccessivo"¹⁵¹. Nemmeno la l. n. 473 del 1993 contribuiva a fornire, per via normativa, una definizione più chiara e determinata del concetto di "animale". Ciò nondimeno, l'intervento in materia ed i vari riferimenti contenuti nel riformulato art. 727 c.p.¹⁵² alla "natura" e alle "caratteristiche anche etologiche" degli animali, parevano indicare una sensibilità rinnovata nella

¹⁴⁶ MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1986, X, 1094.

¹⁴⁷ MANZINI, *Trattato di diritto penale*, da ultimo cit., 1095.

¹⁴⁸ COPPI, *Maltrattamento o malgoverno di animali*, cit., 267.

¹⁴⁹ COPPI *Maltrattamento o malgoverno*, cit., 266.

¹⁵⁰ Sul punto si confronti ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali*, cit., 2004, 1468.

¹⁵¹ MANZINI, *Trattato di diritto penale*, da ultimo cit., 1095.

¹⁵² Per il testo dell'articolo citato, così come riformulato in forza della l. 473 del 1993, si veda *supra*, Cap. II, § 2, 32.

percezione di questi ultimi da parte della coscienza sociale¹⁵³. Sicché è stato osservato come, in forza di ciò, il concetto di “animale” andasse inteso, sotto la vigenza del nuovo art. 727 c.p., in un’accezione più lata di quella fino ad allora seguita e “comprensiva di tutte le specie verso le quali l’uomo potesse adottare atteggiamenti socialmente apprezzabili”¹⁵⁴. Si trattava dunque “di riconoscere che l’animale, verso cui si esige rispetto in nome di un sentimento umano di partecipazione all’equilibrio della natura, può essere rappresentato anche da esseri che, nella scala zoologica, occupano un gradino relativamente meno elevato”¹⁵⁵. In occasione della previsione nel codice delle nuove fattispecie introdotte con la novella del 2004, si ripropone tuttavia, ancora una volta, la necessità di ricavare in via interpretativa il concetto di “animale”.

L’intervento normativo in materia a distanza di poco più di dieci anni dal precedente - di per sé indicativo di un’ulteriore acuirsi della sensibilità sociale in argomento - e l’utilizzazione del termine generico “animale” hanno portato i primi commentatori a ritenere che il legislatore intendesse far rientrare in tale concetto “qualsiasi essere vivente biologicamente appartenente al genere animale, indipendentemente dal grado della scala zoologica occupato”¹⁵⁶. La cosa non mancò di destare preoccupazioni e perplessità circa le possibili applicazioni “paradossali e financo grottesche”¹⁵⁷ che alla luce di ciò si sarebbero potute effettuare della normativa medesima. Accogliendo tale accezione latissima del termine “animale” sarebbe stata a rigore incriminabile, infatti, *ex art. 544-bis* –

¹⁵³ Tale nuova sensibilità, come è stato osservato, sembrava fondata da un lato sulla acquisita consapevolezza che, seppur con gradi e forme diverse, ogni animale fosse capace di sperimentare la sofferenza e, dall’altro, su una riconsiderazione del rapporto uomo-animale come inserito in un più ampio equilibrio con la natura che sembrava essenziale preservare. Sul punto si veda PADOVANI, *L. 22.11.1993 n. 473 – Nuove norme*, cit., 605.

¹⁵⁴ PADOVANI, *L. 22.11.1993 n. 473*, cit., *ibidem*.

¹⁵⁵ Così PADOVANI, *L. 22.11.1993 n. 473*, cit., *ibidem*. Lo stesso Autore specifica, peraltro ivi, come non si tratti, tuttavia e “ovviamente, di postulare un’indiscriminata tutela in presenza di una qualsiasi delle forme viventi che affollano, talvolta senza neppure essere percepite, la nostra esistenza quotidiana”.

¹⁵⁶ PISTORELLI, *Fino ad un anno di reclusione*, cit., 23.

¹⁵⁷ L’espressione è utilizzata proprio da PISTORELLI, *Fino ad un anno di reclusione*, cit., *ivi*.

uccisione di animali - la condotta di chi, ad esempio, sopprimesse un fastidioso moscone o una zanzara pur potendo in qualche modo convincere insetti di tal fatta ad uscire di casa¹⁵⁸. Pare tuttavia che l'esatta portata della nozione di "animale", da ritenersi rilevante ai fini dell'applicazione delle nuove fattispecie introdotte, non possa ricavarsi, ancora una volta, se non alla luce del bene giuridico effettivamente posto a tutela delle medesime e consistente, come più volte ricordato, nel sentimento umano di compassione e amorevolezza per gli animali stessi. Rientreranno in tale nozione, così, solo quelle bestie la cui sottoposizione ai contegni tipizzati nel codice sia in grado d'offendere il sentimento medesimo. Quest'ultimo poi, come è stato giustamente osservato, pare in un'ultima analisi costituito da una "percezione sociale a sfondo emozionale" degli animali e, perciò, fortemente condizionato dall'evoluzione dei costumi in materia. Occorrerà quindi chiedersi fino a che punto il progredire delle conoscenze in campo biologico ed etologico abbiano inciso sulla percezione emotiva e culturale degli animali nella coscienza sociale, ampliando e intensificando tale sentimento. Sembra così a oggi, a fronte dell'indubbio rafforzamento di quest'ultimo, debba essere accolta un'accezione del termine "animale" senza dubbio più ampia di quella tradizionale e, tuttavia, non più lata di quella accolta sotto la vigenza dell'art. 727 c.p. così come riformulato¹⁵⁹; una nozione che si spinga, cioè, tendenzialmente a ricomprendere anche gli esseri collocati ai gradini meno elevati della scala biologica, senza, ciò nondimeno, giungere ad estendersi fino agli insetti¹⁶⁰. Tale

¹⁵⁸ Mostrano perplessità in questo senso, confidando in una lettura in via giurisprudenziale delle nuove fattispecie che scongiuri il pericolo di tali applicazioni senza dubbio eccessive ed estreme, CADOPPI, VENEZIANI, *Elementi di diritto penale, p. spec.*, 2^a ed., Padova, 2007, 229.

¹⁵⁹ Cfr. NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma, Pene severe contro le competizioni e i combattimenti clandestini*, cit., 53, nonché, NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 2005, 19.

¹⁶⁰ Si confronti, sul punto, anche ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali*, cit., 1468, che sottolinea come, se il presupposto legittimante la tutela degli animali è costituito dalla loro capacità di provare dolore - o quantomeno di essere percepiti come in grado di provarne da parte degli esseri umani - allora si potrà sostenere che "essa possa coerentemente essere indirizzata soltanto nei confronti di quegli animali nei quali più accentuata è la capacità di soffrire, quali

linea interpretativa sembra anche trarre conferma alla luce delle *Kulturnormen* attualmente esistenti nel nostro paese. Pare dubitabile, infatti, che la maggior parte dei consociati, laddove interpellata attraverso sondaggi d'opinione circa l'opportunità d'infliggere una pena detentiva a chi si macchi di condotte quali il maltrattamento o l'uccisione non strettamente necessaria di un insetto o di un piccolo animale considerato generalmente fastidioso, si esprimerebbe in senso positivo¹⁶¹. Tali contegni, seppur forse eticamente non condivisibili¹⁶², non paiono

tipicamente sono i vertebrati dotati di un sistema nervoso centrale sviluppato ed escludendo, per tale via, gli insetti e gli altri animali più semplici dall'ambito di operatività delle fattispecie in esame". L'A. sottolinea, peraltro ivi, come quest'ultima costituisca "soltanto una proposta interpretativa che a sua volta, oltre a non fornire un criterio discretivo preciso, non trova neppure piena corrispondenza nel testo della norma, sicché è ben possibile immaginare che nella prassi l'ampiezza della previsione possa comunque prestarsi ad applicazioni discutibili". Parrebbe proporre, invece, peraltro già sotto la vigenza dell'art. 727 c.p. *ante* riforma del 2004, una lettura delle fattispecie in materia che riconosca tutela a tutti quanti gli animali "secondo la loro sensibilità", VALIERI, *Il nuovo testo dell'art. 727 del codice penale, una rassegna giurisprudenziale*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1999, 1, 238, nota 29.

¹⁶¹ All'interno della più ampia "*concezione costituzionale-culturale*" del bene giuridico - in merito alla quale, per questioni di brevità, si rimanda a CADOPPI, *Il reato omissivo proprio*, I: *Profili introduttivi e politico-criminali*, Padova, 1988, 582 ss. - la ben nota teoria delle *Kulturnormen* propone l'effettuazione di un vaglio delle condotte eventualmente da incriminarsi eseguito anche alla luce delle norme di civiltà vigenti in un dato momento storico nel paese in cui le incriminazioni medesime sarebbero destinate ad operare. Più in particolare, in base a tale teoria e in forza di una concezione non promozionale del diritto penale, non sarebbe mai legittimo e opportuno intervenire incriminando condotte che la maggior parte dei consociati non ritenga meritevoli di sanzione detentiva. Il legislatore non rimarrebbe, tuttavia, obbligato a incriminare le condotte che eventualmente la *public opinion* considerasse meritevoli di tale sanzione, sì da evitarsi il rischio di eccessi repressivi sull'onda di pericolose ed eventuali recrudescenze del sentimento popolare. La teoria infatti, come indicato da autorevole dottrina, funziona soprattutto "*in negativo*", poiché le norme di cultura stesse fungono "*da limite al - e non da fondamento del- diritto penale*". Per un'ampia visione delle teorie a cui qui si fa brevissimo cenno, nonché per le espressioni riportate si vedano, CADOPPI, *Il reato omissivo proprio*, cit., 582 ss., nonché, CADOPPI, *Il ruolo delle Kulturnormen nella "opzione penale" con particolare riferimento agli illeciti economici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1989, 293 e 294, ed infine, più in sintesi, CADOPPI, VENEZIANI, *Elementi di diritto penale*, p. gen., 3^a ed., Padova, 2007, 94 ss.

realmente offensivi, allo stadio attuale della nostra civiltà, del sentimento umano per gli animali così come in essa maturato e come tutelato in forza delle nuove incriminazioni. Bisogna poi ricordare che nei lavori parlamentari realizzati ai fini dell'emanazione della legge n. 210 del 4 novembre 2010 – con cui è stata ratificata in Italia la Convenzione del Consiglio d' Europa di Strasburgo del 13 novembre 1987 – si sono potute registrare proposte volte a differenziare la categoria degli “animali da compagnia” dalla più generica nozione di “animale” fino ad allora positivizzata nel codice penale. Infatti non solo, in sede di prima analisi del Disegno di legge alla Camera, era stata avanzata la proposta, ferme restando le ipotesi delittuose contemplate ex art. 544-*bis* e ss. c.p., di sanzionare le stesse in modo aggravato laddove venissero a perpetrarsi a danno di “animali da compagnia”¹⁶³, ma nel testo legislativo approvato in prima lettura alla Camera stessa era stato altresì contemplato, in aggiunta all'art. 544-*ter* c.p., un ulteriore comma mirante a sanzionare i c.d. “interventi chirurgici non terapeutici” con esclusivo riferimento agli animali da compagnia¹⁶⁴. Nessuna di queste iniziali proposte, tuttavia, fu accolta nel testo definitivamente licenziato dal parlamento sicché, a oggi, la dizione positivizzata nel codice risulta ancora essere quella generica di “animale” da interpretarsi nel modo più sopra chiarito. Esistono

¹⁶² È stato osservato in passato, anche sotto la vigenza dell'art. 727 c.p. prima della riforma del 2004, che in forza di un sentimento popolare per così dire “affinato” in materia “sarebbe difficile negare che un'inutile crudeltà suscita oggi ribrezzo anche quando si eserciti verso pesci, insetti od altri animali inferiori”, così PADOVANI, *L. 22.11.1993 n. 473*, cit., 605; ciò è certamente vero e, pur tuttavia, quello che qui più conta non pare tanto che tali condotte siano percepite come fastidiose o riprovevoli, cosa senza dubbio affermabile. Sembra piuttosto essere fondamentale se esse siano percepite o meno come realmente offensive del sentimento umano di pietà verso gli animali così come oggi maturato all'interno della nostra società e, ancor di più, se alla luce della sopra citata teoria delle *Kulturnormen*, la maggior parte dei consociati ritenga a oggi tali contegni meritevoli di sanzione detentiva. A queste domande sembra attualmente di dover rispondere in modo negativo e di conseguenza pare, almeno in linea tendenziale e salvo ulteriori affinamenti di tale sentimento, opportuno escludere quantomeno gli insetti e gli animali indiscutibilmente inferiori da quelli protetti in forza delle nuove fattispecie codicistiche.

¹⁶³ Atti parlamentari, C. 2836, seduta del 3 novembre 2009, 5.

¹⁶⁴ Si veda, più sopra, Cap. 3, § 2.

tuttavia due fattispecie penali contemplate al di fuori dal contesto codicistico che contengono una nozione più ristretta e specifica di “animale”. La prima inserita nel nostro ordinamento dalla più volte citata novella 189 del 2004 è la contravvenzione di “Divieto di commercio di pelli e pellicce” – art. 2 l. 189 del 2004 – che vieta l’utilizzazione di “cani (*Canis lupus familiaris*) e gatti (*Felis silvestris*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi (*omissis*)”¹⁶⁵, e che pertanto risulta applicabile esclusivamente ai cani e ai gatti. La seconda, di recente introduzione, è il c.d. “Traffico illecito di animali da compagnia” - art. 4, l. 4 novembre 2010, n. 210 – che contiene espresso riferimento agli “*animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003*” e che quindi in forza di tale rinvio inerisce, ancora una volta, esclusivamente i cani e i gatti. Le scelte legislative da ultimo citate potrebbero portare, in una prospettiva de *iure condendo*, a suggerire interventi che, chiarendo e delimitando a priori le categorie di animali cui le singole fattispecie debbano applicarsi, esplicitino nel diritto positivo quella differenziazione di tutela basata sulla categoria di animali che, come nel capitolo precedente si diceva, pare serpeggiare nelle intenzioni del legislatore senza tuttavia esplicitarsi in modo compiuto e sistematico, e che, certamente, porterebbe ad un miglioramento della materia penale nell’ambito di cui si tratta sotto il profilo della determinatezza e della certezza del diritto.

2. FATTISPECIE CODICISTICHE, IL TITOLO IX-BIS C.P.: GENERALITÀ

L’art 1, n.1 della l. 20-7-2004, n. 189 – entrata in vigore il primo agosto dello stesso anno – introduce nel secondo Libro del codice penale il Titolo IX-bis, rubricato sotto l’*inscriptio* <<Dei delitti contro il sentimento per gli animali>>. Il Titolo stesso reca cinque nuove disposizioni normative. Le prime quattro prevedono, agli articoli 544-bis (Uccisione di animali), 544-ter (Maltrattamento di

¹⁶⁵ Circa le modifiche di recente apportate alla fattispecie in oggetto si vedano, più oltre, in questo stesso Capitolo, §§ 10 e ss.

animali), 544-*quater* (Spettacoli e manifestazioni vietati) e 544-*quinquies* (Divieto di combattimenti tra animali), altrettante ipotesi delittuose di nuovo conio, mentre l'ultima, contemplata all'art. 544-*sexies*, viene destinata alla disciplina della confisca e delle pene accessorie¹⁶⁶. L'inserimento di un nuovo Titolo all'interno del codice Rocco rappresenta un episodio tutt'altro che frequente e banale. È stato infatti osservato da attenta dottrina¹⁶⁷ come, nelle vicende pregresse del codice, ciò sia avvenuto in un solo altro frangente, in occasione dell'introduzione, all'interno del Libro III, del Titolo II-*bis* relativo alle contravvenzioni <<concernenti la tutela della riservatezza>>; Titolo, peraltro, composto dal solo art. 734-*bis*¹⁶⁸.

Le modifiche apportate al codice a norma della novella del 2004 paiono dunque di grande rilievo sia a motivo della loro eccezionalità, sia in ragione della loro portata. Il significativo intervento è senza dubbio dovuto alla constatazione, da parte del legislatore, di un mutamento, avvenuto nel comune sentire, in merito alla percezione degli animali e delle problematiche ad essi connesse, nonché alla presa d'atto della necessità d'ovviare a quello che è stato definito un <<progressivo scollamento tra il dato normativo e l'evoluzione della coscienza sociale>>¹⁶⁹ in tale materia. Non può negarsi, infatti, e a solo titolo d'esempio, come sempre più consensi paiano ricevere le associazioni di protezione degli animali¹⁷⁰ - certamente rappresentative quantomeno di alcune frange, apparentemente crescenti, della

¹⁶⁶ Per un quadro completo delle disposizioni predisposte dalla novella n. 189 del 2004, si veda, più oltre, § 1.5.

¹⁶⁷ CADOPPI-VENEZIANI, *Manuale di diritto penale, p. gen. e p. sec.*, 2^a ed., Padova, 2006, 809.

¹⁶⁸ Il Titolo II-*bis* e l'art. 734-*bis*, in esso contenuto, sono stati introdotti nel codice Rocco in forza dell'art. 12 della l. 15-2-1996, n. 66.

¹⁶⁹ Per l'espressione si veda PISTORELLI, *Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti*, cit., 19.

¹⁷⁰ Si pensi, solo per citare le più famose e radicate sul territorio, all'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), alla Lega Anti Vivisezione (LAV), alla Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) e, tra a quelle finalizzate alla tutela degli animali anche in un più ampio contesto di protezione e preservazione dell'ambiente, a "WWF Italia" e a "Greenpeace Italia".

public opinion - e come anche il dibattito etico-filosofico in tali materie sia andato, a partire dagli anni Settanta del Novecento, via via sempre più intensificandosi¹⁷¹.

Invero, il bene giuridico del “sentimento per gli animali” già risultava esistente nel codice Rocco prima della riforma del 2004. Esso, infatti, costituiva senza dubbio l’interesse tutelato dalla contravvenzione di <<maltrattamento di animali>> prevista all’art. 727 c.p., e pareva riposare, in parte, anche sullo sfondo dal delitto di <<Uccisione o danneggiamento di animali altrui>>, contemplato all’art. 638 c.p.¹⁷². Si può dire, così, che tale bene emergesse nel codice in modo frammentato, in forza di alcune sporadiche disposizioni poste in senso lato a tutela - o “anche” a tutela - degli animali. Con l. 189 del 2004, al contrario, alla luce dell’evoluzione e dell’indubbia intensificazione di tale sentimento nella coscienza collettiva e nelle *Kulturnormen* esistenti nel nostro paese, il legislatore opta per l’ufficializzazione quale vero e proprio bene giuridico di categoria di tale interesse.

In ragione proprio della novità di quest’ultimo quale autonomo bene giuridico di categoria, del mutamento del bene stesso nel tempo e, non ultimo, del fatto che, coincidendo in buona sostanza con un “sentimento popolare”, esso risulta condizionato, ancor più di qualsivoglia oggetto giuridico, da dati pre-giuridici di matrice etica, emotiva e culturale, esso stesso risulta essere oggetto sfuggente e di non immediata definizione. Proprio per questo, nonostante alcune prime considerazioni siano state svolte in merito a tale bene giuridico nei capitoli che precedono, altre se ne svolgeranno nei capitoli a seguire, anche alla luce di una più compiuta analisi delle fattispecie penali in materia di animali presenti nel nostro ordinamento, nonché, in prospettiva *de iure condendo*, di uno sguardo comparatistico all’ordinamento giuridico che da sempre si è dimostrato più sensibile in materia: quello Inglese.

¹⁷¹ In merito al dibattito cui qui si fa cenno si rimanda alle considerazioni che si sono svolte, *supra*, Cap. 1, § 1.

¹⁷² In tal senso M. MAZZA, *Uccisione o danneggiamento di animali altrui*, in *Enc. Dir.*, XLV, Milano, 1992, 473, e PIOLETTI, *Uccisione e danneggiamento di animali altrui*, in *Dig. disc. pen.*, XV, Torino, 1999, 18.

3. UCCISIONE DI ANIMALI (ART. 544-BIS C.P.)

*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni*¹⁷³.

3.1. PRECEDENTI STORICI

L'uccisione di animali è fattispecie del tutto inedita, introdotta per la prima volta nell'ordinamento penale italiano in forza della l. 20-7-2004, n. 189. Il codice Rocco del 1930, infatti, contemplava da un lato, all'art. 727 c.p., la fattispecie di maltrattamento di animali e dall'altro, all'art. 638 c.p., l'ipotesi di uccisione o danneggiamento di animali altrui. Esso rimaneva privo, tuttavia, di un'autonoma figura criminosa idonea a reprimere l'uccisione laddove gli animali non appartenessero ad altri¹⁷⁴. Invero, alcune condotte di soppressione particolarmente odiose, quali l'uccisione di un cane a colpi di badile¹⁷⁵, o attraverso il trascinarsi agganciato ad un autoveicolo in corsa¹⁷⁶, ovvero tramite l'inflizione d'uno stato d'abbandono così rovinoso da provocarne il decesso per inedia¹⁷⁷, erano state considerate incriminabili già sotto la vigenza dell'originaria fattispecie prevista all'art. 727 del codice Rocco. Tuttavia, naturalmente, esse venivano

¹⁷³ Le parole "da quattro mesi a diciotto mesi" sono state così sostituite dalle attuali: "da quattro mesi a due anni" dall'art. 3, I co., lett. a), della l. 4 novembre 2010, n. 201.

¹⁷⁴ Identica situazione, nella sostanza, veniva a crearsi sotto la vigenza del codice sardo-italiano del 1959-61, nonché sotto quella del codice Zanardelli del 1889. Il primo, infatti, prevedeva all'art. 685, n. 7 la contravvenzione di "maltrattamento di animali, nonché agli artt. 677, 676 e 677 più ipotesi del tutto assimilabili all'uccisione di animale altrui. Il secondo contemplava, invece, il maltrattamento all'art. 491 e l'uccisione di animale d'altri all'art. 429. La soppressione gratuita o senza necessità dell'animale che non foss'anche di proprietà altrui rimaneva così, in entrambi i casi, sprovvista di copertura penale.

¹⁷⁵ Cass. pen., sez. III, 5-11-1993, in *Cass. pen.*, 1995, 929.

¹⁷⁶ P. Legnano, 21-5-1984, in *Giur. di Merito*, 1984, II, 1153.

¹⁷⁷ P. Monza, 4-3-1987, in *Riv. pen.*, 1987, 576.

punite non in veste di “uccisioni”, bensì quali contegni rilevanti alla luce dell’ipotesi base di maltrattamento, in ragione degli orribili patimenti senza dubbio causati all’animale nei momenti antecedenti la morte.

Il codice Rocco, a seguito della riforma n. 473 del 1993, continuava a dare rilievo alla “procurata morte di un animale” in due distinte ipotesi criminose, senza prevedere, tuttavia, alcuna fattispecie volta ad incriminarne *tout court* l’uccisione cosiddetta “gratuita”¹⁷⁸. Mentre, infatti, il delitto contemplato all’art. 638 c.p.- Uccisione o danneggiamento di animali altrui – puniva il contegno d’“uccisione” soltanto laddove questo ricadesse su animali di proprietà d’altri, prevedendo dunque la morte come evento tipico del reato d’uccisione, la contravvenzione di maltrattamento di animali – art. 727 c.p., così come riformulata - prevedeva il decesso dell’animale quale circostanza aggravante del maltrattamento stesso, comminando perciò un mero aumento di pena laddove la morte si fosse verificata come conseguenza di quest’ultimo. Sicché, nonostante l’intervento legislativo, rimanevano prive di rilevanza penale tutte quelle condotte di abbattimento che, coinvolgendo animali propri o *res nullius*, non si fossero realizzate in conseguenza delle modalità di maltrattamento tipizzate all’art. 727 c.p. Prima della novella del 2004, quindi, l’uccisione risultava punibile soltanto laddove la morte, per le modalità particolarmente dolorose con cui si fosse realizzata, o per l’agonia cui fosse stata sottoposta la bestiola, si potesse definire “preceduta da un maltrattamento” rilevante ai sensi dell’art. 727 c.p. L’apparente irragionevolezza del vuoto di tutela appena segnalato fu sottoposta, peraltro, al vaglio della Corte Costituzionale¹⁷⁹. La Corte fu chiamata, infatti, a pronunciarsi circa la legittimità

¹⁷⁸ Per uccisione “gratuita” si intende quella perpetrata “per crudeltà o senza necessità” e perciò in assenza di una ragione considerata necessaria o valutata apprezzabile o lecita da parte dell’ordinamento.

¹⁷⁹ Si potrà infatti notare come, in maniera apparentemente immotivata, si punissero in forza dell’art. 727 c.p., come riformulato, condotte quali l’abbandono di un animale o la detenzione “illecita” dello stesso, lasciando tuttavia priva di incriminazione la forma per così dire “apicale” di maltrattamento, costituita appunto dall’uccisione. Si segnalava così una sospetta illegittimità costituzionale dell’art. 727 c.p. alla luce dell’art. 3 Cost., a causa di una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di coloro che, sottoposti a sanzione penale per aver integrato il maltrattamento, parevano aver posto in essere una condotta meno grave dell’uccisione.

costituzionale dell'art. 727 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 10 Cost., nella parte in cui l'articolo stesso non assoggettava a sanzione penale l'uccisione immotivata di animali propri. La Consulta, tuttavia, dichiarò la questione inammissibile, ritenendo che il suo accoglimento, valendo sostanzialmente a creare una nuova fattispecie di reato, avrebbe comportato una pronuncia additiva in materia penale¹⁸⁰, chiaramente in contrasto con il principio di legalità espresso all'art. 25, 2° comma, della Costituzione. Le problematiche appena esposte possono oggi ritenersi ampiamente superate in forza dell'introduzione, a norma della novella del 2004, della fattispecie delittuosa di "uccisione di animali", sotto la quale gli abbattimenti "senza necessità o per crudeltà" di animali propri o *res nullius*¹⁸¹ risultano ora certamente sussumibili.

3.2. BENE GIURIDICO TUTELATO E OGGETTO MATERIALE DEL REATO

La riforma del luglio 2004, con cui l'art. 544-*bis* è stato introdotto, non cambia nella sostanza la *ratio* di tutela posta tradizionalmente alla base dei reati perpetrabili a danno degli animali. Si evince chiaramente, infatti, dall'inserimento del Titolo IX-*bis* tra il Titolo XI – Dei delitti contro la moralità pubblica e al buon costume- e il Titolo XI – Dei delitti contro la famiglia -, nonché dalla sua titolazione "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", che la prospettiva di tutela rimane quella antropocentrica di protezione del "sentimento umano di pietà,

¹⁸⁰C. cost., 27-7-1995, n. 411, in *Cass. pen.*, 1996, 27 ss; per valutazioni critiche circa la sentenza stessa si veda, VALASTRO, *La tutela penale degli animali e l'ammissibilità delle sentenze manipolatrici in campo penale*, in *Giur. cost.*, 1995, 3746 ss.

¹⁸¹ Per quanto concerne "l'uccisione per crudeltà o senza necessità di un animale altrui", in precedenza incriminabile *ex art.* 628 c.p., si potrà anticipare che, in forza della clausola di sussidiarietà "salvo il fatto costituisca più grave reato", in esso inserita a norma dell'art. 1, n. 2, l. 189/2004, anche la condotta di cui qui si discute rimarrà, nella maggior parte dei casi, punibile in base alla disposizione prevista all'art. 544-*bis*, poiché quest'ultimo risulta punito più gravemente.

compassione e amorevolezza” per questi ultimi¹⁸². Tuttavia, in forza di un mutamento verificatosi nel sentire sociale in relazione alla percezione degli animali, si ritiene che quel sentimento stesso risulti essersi intensificato rispetto al passato. Esso, in precedenza basato su di una compartecipazione soprattutto emotiva-sentimentalistica alla sorte degli animali, sembra risentire, almeno in parte, del fatto che, quantomeno quelli più evoluti tra questi, vengano percepiti oggi dalla coscienza comune anche come “esseri senzienti dotati in sé di un valore”. L’idea dell’ “animale dotato di valore in sé”, sebbene non consacrata dalla novella come bene giuridico tutelato, dovrà perciò verosimilmente essere utilizzata come una delle chiavi di lettura del nuovo “sentimento per gli animali” quale interesse protetto nel codice. In forza del suo ampliamento il sentimento stesso potrà essere offeso anche da condotte che, seppur non necessariamente barbare o brutalmente crudeli, sacrificino, in ogni caso, il valore insito in queste creature o il loro benessere per fini non considerati apprezzabili, leciti o adeguati dal sentire sociale¹⁸³. Connesso al problema del bene giuridico tutelato è poi quello relativo all’oggetto materiale della fattispecie di cui si discute. Non vi è dubbio alcuno che l’oggetto materiale stesso sia individuato, dall’art. 544-bis, nell’“animale”. Tuttavia la novella del 2004 non fornisce alcuna definizione normativa del

¹⁸² In questo senso, PISTORELLI, *Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti*, cit., 20; NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 48; NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 16 e 17; ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali*, cit., 1465; VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, cit., 81; MARENGHI, *Nuove disposizioni in tema di maltrattamento di animali*, cit., 19; GATTA, *art. 544-bis c.p.*, in DOLCINI, MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, (vol. II), 2^a ed., 2006, 3673; NAPOLEONI, *art. 544-bis c.p.*, cit., 5, 127; G. PADOVANI, *art. 544-bis c.p.*, cit., 3356; D’ALESSANDRO, *Titolo IX-bis Dei delitti contro il sentimento per gli animali, Nota introduttiva*, cit. 1456; *contra*, isolatamente, SANTOLOCI, *Prefazione*, cit., 2006, 7.

¹⁸³ In relazione all’ampio problema del bene giuridico tutelato dalle fattispecie perpetrabili a danno degli animali si veda, capitolo 2, in questo stesso scritto, *passim*. Per quanto concerne invece, più peculiarmente, il bene giuridico posto a tutela delle nove fattispecie introdotte con l. 20-7-2004, n. 189, si veda *supra* Capi. 2, §.4.

concetto da ultimo citato¹⁸⁴, sicché la nozione di “animale” dovrà esser ricavata in via interpretativa. Come si anticipava, in questa operazione ermeneutica, acquisisce un ruolo primario l’individuazione del bene giuridico tutelato dal delitto di “uccisione di animali”. Laddove il bene giuridico direttamente protetto fosse, infatti, l’“animale in sé come essere capace di reagire agli stimoli del dolore”, ciò imporrebbe di far rientrare nel concetto di cui si discute qualsiasi essere biologicamente appartenente al genere animale e in grado di provare dolore, e perciò, verosimilmente, anche ragni, zanzare, lombrichi *etc.* Tale prospettiva di tutela, sebbene proposta in via interpretativa giurisprudenziale tra gli anni Ottanta e Novanta e auspicata nei primi disegni legislativi sfociati nella novella del 2004, non pare a oggi accolta nel codice¹⁸⁵. L’ottica di tutela indiretta degli animali, invece adottata dal legislatore, impone di accogliere una nozione più restrittiva del concetto stesso. Se ad essere tutelato è il sentimento umano per le bestie, infatti, dovranno farsi rientrare nella nozione di “animale” solo quelle creature per le quali l’uomo sia in grado di provare il sentimento suddetto. Quest’ultimo, intensificatosi e ampliatosi così come più sopra descritto, porta a ritenere che la nozione di cui si discute sia oggi comprensiva non solo delle “creature che l’uomo non tolleri di vedere soffrire”¹⁸⁶, ma anche, di “tutte le specie verso le quali l’uomo possa adottare atteggiamenti socialmente apprezzabili”¹⁸⁷ e, ciò nondimeno, non necessariamente collocabili ai gradini più alti della scala zoologica. Sicché dovranno plausibilmente escludersi da tale novero tutte quelle creature con le quali l’uomo non sia verosimilmente in grado di interagire come, per esempio, gli insetti.

¹⁸⁴ Si veda a tal proposito, *supra*, in questo stesso Capitolo, §1.

¹⁸⁵ In questo senso, in maniera pressoché compatta, la dottrina. Si veda, *supra*, nota 182, a cui si rimanda.

¹⁸⁶ COPPI, *Maltrattamento o malgoverno*, cit., 266.

¹⁸⁷ PADOVANI, *L. 22.11.1993 n. 473*, cit., *ibidem*.

3.3. SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO.

Il delitto previsto all'art. 544-*bis* ha natura di reato comune. Esso può essere pertanto integrato da chiunque e perciò anche dal proprietario o dal possessore dell'animale¹⁸⁸. Infatti, poiché il bene posto a tutela della fattispecie in oggetto non è costituito dal valore economico eventualmente insito nell'animale¹⁸⁹, ma dal sentimento umano di pietà per lo stesso, appare chiaro che tale sentimento possa essere offeso anche qualora sia il proprietario o il possessore della bestiola ad infierire su questa. L'oggetto giuridico appena descritto mette poi in evidenza come, all'interno della fattispecie di cui si discute, non sia l'animale¹⁹⁰ ad assumere il ruolo di soggetto passivo del reato, bensì il titolare dell'interesse individuato nel "sentimento" per l'animale medesimo. Soggetto passivo di tale ipotesi criminosa potrà essere, dunque, chiunque venga colpito dalla condotta d'uccisione in tale sentimento di pietà e amorevolezza per le creature non umane. Potranno essere persone offese dal reato così, non solo, in forza anche del loro particolare vincolo affettivo con l'animale, i proprietari di questo, ma anche le associazioni e gli enti che hanno come scopo statutario la tutela delle bestie. Tali enti esponenziali - cui l'art. 19-*quater* disp. coord. e trans. c.p. fa riferimento stabilendo debbano essere individuati con apposito decreto del Ministro della salute adottato di concerto con quello dell'interno - potranno in forza del combinato disposto dell' art. 7, l. 189/2004 e dell'art. 91 c.p.p., esercitare i diritti e

¹⁸⁸ Sul punto risulta unanime la dottrina. Si vedano, per tutti, PISTORELLI, *Fino a un anno*, cit., 21; GATTA, *art. 544-bis c.p.*, cit., 3675; NAPOLEONI, *art. 544-bis c.p.*, cit., 127; G. PADOVANI, *art. 544-bis c.p.*, cit., 3355; D'ALESSANDRO, *Titolo IX-bis Dei delitti contro il sentimento per gli animali, Nota introduttiva*, cit., 1457.

¹⁸⁹ Su i rapporti tra la fattispecie di cui all'art. 544-*bis* e quella destinata a reprimere l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui prevista all'art. 638, si veda, più oltre, il § 3.8.

¹⁹⁰ Esso assume, invece, all'interno delle fattispecie previste al Titolo IX-*bis*, come già evidenziato, la veste di oggetto materiale su cui la condotta criminosa ricade.

le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato in ogni stato e grado del procedimento.¹⁹¹

3.4. CONDOTTA

La fattispecie di “uccisione di animali” richiama, *prima facie*, quella di omicidio prevista all’art. 575 c.p. (chiunque cagiona la morte di un uomo..), tanto da aver portato i primi commentatori a coniare, in riferimento ad essa, il neologismo di “animalicidio”¹⁹². Il reato di cui si tratta è a forma libera. La condotta, infatti, tutta incentrata sul verbo “cagionare”, rende rilevante ai fini dell’integrazione del reato stesso ogni contegno umano, attivo od omissivo, diretto o indiretto, che abbia costituito un antecedente necessario, dal punto di vista causale, al verificarsi della morte. La tecnica di tutela prescelta, senza dubbio molto intensa e di solito riservata a beni personalissimi quali la vita o l’incolumità individuale¹⁹³, porterebbe a pensare, ad una prima lettura, che il legislatore abbia inteso costituire una sorta di “intangibilità”¹⁹⁴ degli animali. In realtà questa prima impressione deve essere rivalutata e certamente riconsiderata alla luce del fatto che, in forza della fattispecie stessa, assumono rilevanza penale non tutte le uccisioni di animali, bensì solo quelle che avvengano “per crudeltà o senza necessità”¹⁹⁵. Da ciò emerge chiaramente come, nonostante la costruzione del reato previsto all’art. 544-bis c.p. sulla falsariga di quello delineato all’art. 575 c.p., non si tuteli qui la vita in sé dell’animale, ma il sentimento umano di pietà per questo, sentimento che sarà offeso solo se la vita dell’animale stesso si sacrificherà per motivi crudeli o, comunque, in assenza di motivi adeguati. Come anticipato la condotta potrà consistere tanto in un’azione che in un’omissione. In quest’ultimo caso,

¹⁹¹ In merito a più puntuali e approfondite considerazioni circa l’esatta individuazione degli enti esponenziali legittimati alla costituzione di parte civile come persone offese dai reati previsti al Titolo IX-bis e all’art. 727 c.p., si veda, più oltre, il § 3.9. relativo alle questioni processuali.

¹⁹² PISTORELLI, *Fino ad un anno di reclusione*, cit., 21.

¹⁹³ NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 19.

¹⁹⁴ NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., *ibidem*.

¹⁹⁵ In merito a tali importanti requisiti di illiceità, si rimanda, qui a brevissimo, ai § 3.4. e ss.

ovviamente, sarà necessaria la previa individuazione, in capo al soggetto agente, di un obbligo giuridico di impedire l'evento *ex art. 40, 2° comma, c.p.*; si pensi, ad esempio, al caso del proprietario che faccia morire il proprio cane di fame, o a quello del soggetto cui sia attribuita, su base negoziale, la cura dell'animale che non lo faccia sottoporre a cure veterinarie, causandone la morte, laddove ferito o malato¹⁹⁶. Di recente si è pronunciata sul punto la Suprema Corte, chiarendo come “L'automobilista che dopo aver accidentalmente investito un animale domestico ometta, senza giustificazione alcuna, di soccorrere la bestiola impedendo altresì ad altre persone di prestare all'animale le dovute cure, può essere chiamato a rispondere del reato di cui all'*art. 544-bis c.p.* in caso di morte dell'animale investito. È, infatti, riconducibile alla fattispecie criminosa *de qua* ogni condotta, non solo commissiva ma anche omissiva, che, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale”¹⁹⁷.

¹⁹⁶ Cfr., per esempi simili, GATTA, *art. 544-bis c.p.*, cit., 3676.

¹⁹⁷ Cass. pen., Sez. III, 9 giugno 2011, n. 29543, in *Riv. giur. circol. trasp.* 2011, 5. In un caso consimile, laddove l'animale investito non sia il proprio, l'obbligo di garanzia potrebbe ricondursi, nell'ambito del c.d. trifoglio, alla “condotta pericolosa precedente”. Si segnala inoltre, per completezza, che il 2 comma, dell'*art. 31, L. 29 luglio 2010, n. 120*, ha aggiunto all'*art. 189* del Codice della strada il nuovo comma *9-bis*, che così recita: “L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.550. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311”. In seguito a tale intervento normativo, dunque, è stata contemplata, seppur solo come illecito amministrativo, l'omissione di soccorso avente ad oggetto animali danneggiati a seguito di incidente stradale. L'obbligo di soccorso, e la conseguente eventuale omissione, potrà configurarsi tanto a carico del soggetto al cui comportamento l'incidente sia ricollegabile, quanto a quello che sia meramente rimasto coinvolto nell'incidente. Tuttavia rimarrà sanzionata più gravemente nel primo caso.

Infine, come si accennava, l'uccisione potrà realizzarsi non solo con mezzi diretti, ma anche con mezzi indiretti, per esempio privando i cuccioli neonati della madre e condannandoli, per tal via, a morire di inedia¹⁹⁸.

3.4.1 UCCISIONE “PER CRUDELTÀ O SENZA NECESSITÀ”

L'art. 544-*bis* non punisce qualsiasi uccisione di animali, ma solo quella che avvenga “per crudeltà o senza necessità”. La previsione di questi due requisiti è chiaramente spiegabile alla luce del bene giuridico posto a tutela della fattispecie stessa. Tale interesse è costituito, come più volte ricordato, non dalla vita dell'animale come valore assoluto, bensì dal sentimento di pietà verso le bestie, sentimento che si traduce, in questo caso, anche in quello di rispetto per la loro vita. Date queste premesse ciò che intaccherà e offenderà l'idea di rispetto appena citata non sarà la morte procurata all'animale per soddisfare un interesse umano considerato comunemente prevalente o lecito - si pensi alla necessità umana di alimentarsi o difendersi - bensì quel sacrificio della sua vita che avvenga “gratuitamente”, e cioè per pura crudeltà o, in ogni caso, per interessi non considerati socialmente apprezzabili. E' dunque solo in presenza di questi due requisiti che un fatto di per sé naturale nella nostra tradizione culturale come l'uccisione di un animale diviene, a causa del suo perpetrarsi per motivazioni non più percepite come adeguate dal sentire sociale, penalmente rilevante. Proprio sugli elementi della “mancanza di necessità” e della “crudeltà” si concentra, in effetti, l'intero disvalore di un fatto altrimenti lecito. Sarà inoltre esattamente sul terreno messo a disposizione da queste due componenti del fatto tipico che il bilanciamento tra vari interessi coinvolti verrà a giocarsi. I due requisiti di cui si tratta, chiaramente estrapolati dalla precedente dizione dell'art. 727 c.p. << chiunque incrudelisce senza necessità >>, sono previsti ora, in forza della disgiuntiva “o”, alternativamente. Pare dunque utile procedere ad un'analisi

¹⁹⁸ In questo senso, in relazione all'art. 727 c.p. prima della riforma del 2004, T. Saluzzo, 26-11-1999, in *Cass. pen.*, 2002, 782; T. Terni, 29-6-2002, in *Riv. pen.*, 2002, 928. Cfr., in merito, NAPOLEONI, *art. 544-bis c.p.*, cit., 130.

separata degli stessi onde delimitare poi, in base del loro combinato disposto, l'area di operatività dell'illecito e individuare, quindi, quali "uccisioni di animali" debbano a oggi ritenersi penalmente rilevanti e quali, *a contrario*, penalmente lecite.

3.4.1. "PER CRUDELTÀ"

La dizione "per crudeltà" suscita da subito qualche perplessità.

Infatti, ad una prima lettura, non è immediatamente chiaro se essa debba ritenersi attinente alla sfera della tipicità, e in ispecie a quella delle modalità esecutive della condotta, o a quella della colpevolezza.

Una prima interpretazione, emersa in via giurisprudenziale in riferimento all'art. 544-ter c.p. che reca identica dizione, riconduce infatti l'espressione "per crudeltà" all'elemento soggettivo, ritenendo tale dicitura valga a richiedere il dolo specifico per quella peculiare forma d'integrazione del reato. La Cassazione, infatti, con sentenza 5-12-2005, n. 46784, afferma: "Il delitto previsto all'art. 544-ter c.p. è reato a dolo specifico solo se commesso "per crudeltà", mentre per esso è sufficiente il dolo generico se posto in essere "senza necessità"¹⁹⁹. Tuttavia tale linea interpretativa, non accompagnata invero da alcuna specifica motivazione da parte della Corte Suprema, non sembra convincere, poiché non pare essere richiesto in capo al soggetto agente alcun fine ulteriore rispetto al semplice *animus occidendi o necandi*²⁰⁰.

¹⁹⁹ Si tratta di Cass. pen., sez. III, 5-12-2005, n. 46784, in *Dir. e gius.*, 2006, n. 6, 53, con nota di NATALINI. A tale prima sentenza risulta conforme Cass. pen., sez. III, 24-10-2007, n. 44822, in *Dir. e giur. agr. amb.*, 2008, 497, con nota di DI DIO.

²⁰⁰ E del resto la dottrina individua in modo compatto nell'art. 544-bis un reato a dolo generico. Si vedano per tutti, NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 55; NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 21; GATTA, *art. 544-bis c.p.*, cit., 3679; NAPOLEONI, *art. 544-bis c.p.*, cit., 133 e 134; G. PADOVANI, *art. 544-bis c.p.*, cit., 3356; D'ALESSANDRO, *art. 544-bis*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, *Commento breve al codice penale*, 5[^]

In dottrina, poi, possono individuarsi due ulteriori e distinte posizioni.

Una prima impostazione ritiene la dizione faccia riferimento ai motivi dell'agire e, consistendo in un fattore motivante il reo, costituisca una particolare caratterizzazione del momento volitivo del dolo²⁰¹. A dire il vero, tuttavia, valutato l'elemento della crudeltà come attinente ai motivi dell'agire, esso parrebbe a prima vista ultroneo rispetto a quello dell' "assenza di necessità". Infatti, il motivo dell'agire coincidente con la pura crudeltà non sembrerebbe potersi dire, per definizione, un motivo necessario; in altre parole, come già rilevato in passato sotto la vigenza dell'art. 727 c.p. che sanzionava pleonasticamente "l'incrudelire senza necessità", risulterebbe difficile, se non impossibile, individuare una crudeltà di per sé necessaria, poiché è il concetto stesso di "crudeltà" a richiamare intrinsecamente quello di "gratuità" e d'"assenza di necessità"²⁰². Da questo punto di vista, quindi, le condotte poste in essere "per crudeltà" sarebbero già di per sé sussumibili e punibili sotto l'elemento della "mancanza di necessità". Tentando tuttavia di dare un qualche rilievo residuo all'elemento della "crudeltà" rispetto a quello della "mancata necessità", si potrebbe ipotizzare, non senza qualche sforzo d'immaginazione, un caso in cui l'uccisione sia di per sé necessaria e, ciò nondimeno, venga perpetrata per crudeltà. Si pensi, ad esempio, al caso in cui, vigenti i presupposti per l'uccisione necessitata di un vecchio cane malato, risulti poi che il suo padrone ne abbia cagionato la morte "per crudeltà" adottando la situazione necessitante come scusa per dar sfogo a sentimenti di odio e risentimento accumulati nel tempo verso la bestia. In un caso consimile verrebbe punito sotto il canone del "motivo di crudeltà" ciò che rimarrebbe escluso da quello della "assenza di necessità". Tale lettura interpretativa, che pur effettua un'operazione di salvataggio della sensatezza dell'esistenza della locuzione "per

ed., Padova, 2008, 1459. Per più approfondite considerazioni in merito all'elemento soggettivo si veda, più oltre, § 3.5.

²⁰¹ Cfr., sul punto, D'ALESSANDRO, *art. 544-bis*, cit., 1459.

²⁰² In relazione all'art. 727 c.p. previgente alla riforma del 2004, in merito al fatto che la "crudeltà" si caratterizzi per la superfluità delle sofferenze inflitte e quindi risulti, come tale, intrinsecamente non necessaria si veda T. PADOVANI, *L. 22.11.1993 n. 473 – Nuove norme contro il maltrattamento di animali*, cit., 605.

crudeltà” attribuendole una qualche autonoma rilevanza, sembra tuttavia del tutto inaccettabile. Infatti, in questo caso, la rilevanza penale di una condotta di tal fatta verrebbe a farsi dipendere esclusivamente dall’*animus* tenuto dal soggetto agente durante l’esecuzione della condotta. Ciò introdurrebbe, non solo un elemento difficilmente provabile in sede di giudizio, ma, ancor più, porterebbe la disposizione a collidere con il principio “*cogitationis poenam nemo patitur*” e con il principio costituzionale di materialità. In ultima analisi tale lettura ermeneutica, pur aderente al significato letterale della norma, porterebbe a dover ritenere l’art. 544-bis c.p. incostituzionale.

La seconda posizione dottrina²⁰³ cui si faceva riferimento, forse proprio nel tentativo di attribuire un qualche rilievo alla dizione “per crudeltà” e insieme di darle una lettura conforme ai principi di materialità e offensività, riconduce invece tale locuzione alle modalità esecutive della condotta, suggerendo d’attribuirle il significato di “con crudeltà”²⁰⁴, ovvero di “con modalità o mezzi crudeli” nell’esecuzione dell’uccisione. Questa impostazione consentirebbe di attribuire rilevanza penale anche a tutte quelle uccisioni che, seppur necessarie perché ad esempio poste in essere su animali pericolosi, irreparabilmente malati o da macellare, venissero realizzate in “modo” crudele. Si pensi, ad esempio, all’uccisione di un cane, in esecuzione di un’ordinanza comunale, realizzata con modalità inutilmente cruento²⁰⁵, o all’abbattimento di un suino da macello senza previo stordimento o, in ogni caso, attraverso modalità o mezzi più dolorosi di quelli previsti dal d.lgs n. 333 del 1998. In particolare, dunque, in forza del combinato disposto dei due elementi di cui si discute, risulterebbero punibili: l’uccisione non necessaria ed effettuata in modo cruento o crudele, quella

²⁰³ Si vedano, per tutti, in merito a tale posizione PISTORELLI, *Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti*, cit., 22; NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 20.

²⁰⁴ La soluzione interpretativa è proposta da G. PADOVANI, *art. 544-bis c.p.*, cit., 3356.

²⁰⁵ Cfr. P. Legnano, 21-5-1984, in *Giur. di Merito*, 1984, II, 1153. Nel caso di specie, evidentemente già punito sotto forma di maltrattamento durante la vigenza dell’art. 727 c.p. nella sua formulazione originaria, alcuni dipendenti comunali che dovendo sopprimere un cane in esecuzione di ordinanza comunale, lo legarono ad un automezzo in corsa, trascinandolo disteso e insanguinato per un lungo tratto di strada.

necessaria ma effettuata in modo cruento o crudele, quella non necessaria anche se realizzata in modo non cruento. Sicché rimarrebbe esclusa dal campo di penale rilevanza solo l'uccisione necessaria ed effettuata con modalità non cruenta. Tale soluzione interpretativa, seppur suggestiva, pare tuttavia porre in essere un'eccessiva forzatura del testo della legge. In altre parole, la citata linea ermeneutica, nel tentativo di fornire una soluzione più in linea coi principi di materialità e offensività ne propone una in parte stridente con quello di legalità. Bisogna infatti partire dal presupposto che se il legislatore avesse voluto intendere "con crudeltà", in riferimento alle modalità esecutive della condotta, così avrebbe scritto. La locuzione "per crudeltà" ci obbliga quindi a ritenere che egli intendesse riferirsi ai motivi dell'agire²⁰⁶. Tuttavia, dando per presupposto questo dato di base, si potrà ugualmente tentare di fornire di quest'ultimo elemento un'interpretazione più rispondente al citato principio di materialità, provando ad operare una lettura dell'art. 544-bis c.p. che risulti costituzionalmente orientata. In primo luogo, per evitare che l'elemento di cui si tratta si risolva in una pericolosa e mera indagine sul foro interiore del soggetto agente, dovrà richiedersi, come è stato giustamente osservato, che il "motivo di crudeltà" "non rimanga celato nell'*animus* del soggetto ma si esteriorizzi in qualche modo"²⁰⁷. A ben guardare molto spesso, per non dire nella stragrande maggioranza dei casi, tale *animus* verrà ad oggettivarsi proprio nella "modalità crudele" scelta per infliggere la morte all'animale. In questi casi, dunque, le due soluzioni dottrinarie che vedono il dato della crudeltà, l'una riconducibile "alle modalità della condotta", l'altra a quello dei motivi dell'agire, paiono momentaneamente avvicinarsi. Senonchè bisogna osservare come le modalità cruente costituiscano solo un primo indizio oggettivo ed esteriore del motivo di crudeltà, che necessita, tuttavia, di ulteriori conferme. I motivi crudeli e le modalità cruente d'uccisione, possono sì in molti casi coincidere, ma non sono, ciò nondimeno, completamente sovrapponibili. Infatti può ben essere, sempre dando per presupposta la necessità della soppressione, che tali modalità, anche se cruente, siano poste in essere non "per crudeltà" ma, ad

²⁰⁶Propendono per la soluzione GATTA, *art. 544-bis c.p.*, cit., 3678; NAPOLEONI, *art. 544-bis c.p.*, cit., 132;

²⁰⁷ Cfr. GATTA, *art. 544-bis c.p.*, cit., 3679.

esempio, per incapacità di scegliere con la dovuta prontezza, nel momento in cui si deve dare obbligatoriamente la morte, il metodo meno lesivo per ottenere tale risultato. In altre parole, perché il motivo di crudeltà tragga conferma, occorrerà accertare che il soggetto avrebbe potuto plausibilmente ricorrere a modalità di abbattimento meno cruento e che la situazione del caso concreto non riveli siano stati altri i motivi che abbiano portato ad uccidere l'animale in quello specifico modo. La modalità cruenta d'uccisione come indice rivelatore del "motivo di crudeltà" porta inoltre, in un'ottica di *extrema ratio*, ad attribuire rilevanza penale ad una cerchia di condotte più ristretta rispetto a quella cui si dovrebbe dare rilievo aderendo alla linea interpretativa che impone di leggere la locuzione "per crudeltà" come un "con crudeltà". Infatti si incriminerebbero, in questo caso, tra tutte le condotte d'uccisione poste in essere "con modalità crudeli" - o comunque più invasive del necessario - solo quelle che proprio in ragione della loro, non altrimenti giustificata, crudezza e brutalità possano assurgere a chiaro indice del "motivo di crudeltà". A ben guardare, del resto, saranno proprio queste ultime a potersi ritenere più offensive del bene giuridico "sentimento per gli animali" tutelato della fattispecie in oggetto. Occorre osservare, tuttavia, che le modalità d'estrinsecazione della "crudeltà" potrebbero oggettivarsi non in modalità cruento d'uccisione ma, per esempio, in inequivocabili espressioni volte ad infierire verbalmente sull'animale, palesando disprezzo per questo e per la sua vita nel momento in cui gli si infligge la morte. Stando alla lettera della legge risulterà dunque punibile anche l'uccisione necessaria di una bestia, effettuata con mezzi in sé non cruenti (come un'iniezione letale), laddove questa venga accompagnata da esternazioni lessicali di compiacimento o che comunque denotino assenza di pietà per l'animale²⁰⁸. Quest'ultima ipotesi, in realtà, poiché non comporta alcun carico ulteriore in termini di sofferenza per l'animale, pare mostrare un'offensività più rarefatta della precedente, soprattutto laddove si consideri che, in prima luogo, sarà proprio l'idea di sofferenza gratuitamente inflitta all'animale a essere lesiva del sentire umano tutelato dalla fattispecie; si potrebbe forse sostenere che, in forza dell'evoluzione di tale sentimento nella coscienza sociale, esso possa rimanere

²⁰⁸Sostiene la tesi D'ALESSANDRO, *art. 544-bis*, cit., 1458.

turbato anche da dimostrazioni di totale mancanza di “rispetto” e pietà per la vita di un animale, pur se queste non siano accompagnate, come nel caso di specie, dall’inflizione di alcuna sofferenza superflua. Tuttavia una lettura di tal fatta sembra portare nuovamente l’art. 544-*bis* c.p. in odore d’incostituzionalità poiché, ancora una volta, l’incriminabilità della condotta parrebbe concentrarsi esclusivamente sull’*animus* crudele tenuto dal soggetto agente al momento dell’esecuzione di questa. L’eliminazione della dizione “per crudeltà” – che, come si è visto, costringe a equilibri funambolici nel tentativo di preservare, da un lato, la sensatezza della sua esistenza, dall’altro, il rispetto dei principi di materialità e offensività – sarebbe stata quanto mai opportuna. Tale eliminazione fu proposta - tanto per il reato di uccisione di animali di cui si discute, quanto per quello di Maltrattamento di animali di cui all’art. 544-*ter* c.p. – in forza del Disegno di legge approvato alla Camera, in data 25 novembre 2009²⁰⁹, poi confluito nella legge n. 210 del 4 novembre 2010. L’iniziale proposito contemplato in detto Documento, tuttavia, non ebbe seguito positivo nella successiva lettura al Senato e fu eliminato, sicché, a oggi, il testo degli articoli citati rimane sul punto invariato e possono a riguardo rinnovarsi le considerazioni e le perplessità più sopra evidenziate. Infine, in relazione al concetto di “crudeltà”, si deve precisare che, già sotto la vigenza dell’art. 727 c.p. *ante* riforma, è stato osservato come esso non richieda “una volontà sorretta da motivo abietto o futile, improntato al solo scopo di malvagità, potendosi anche incrudelire - come impone l’etimo della parola *crudus* – per mera insensibilità o per crudezza d’animo²¹⁰; in quest’ottica la crudeltà è stata riconosciuta anche in assenza di un preciso scopo di truce compiacimento”, poiché il termine evidenzia un *quid minus* rispetto alla vera e propria ferocia o atrocità²¹¹.

²⁰⁹ Si veda, nell’ambito dei Lavori parlamentari, Camera dei deputati, atto n. 2836.

²¹⁰ In tal senso P. Verona, 22-9-1987, in *Foro it.*, 1988, II, 410.

²¹¹ Cfr. NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 20, nonché MAGGIORE, *Diritto penale*, II, Bologna, 1950, 1154.

3.4.2. “SENZA NECESSITÀ”

In relazione al canone della “necessità” occorre innanzitutto premettere come esso costituisca un concetto relativo, che verrà integrato ogni qual volta il soggetto agente sacrifichi la vita dell’animale per perseguire scopi considerati prevalenti dalla legge o dal sentire sociale. E’ dunque sul terreno fornito da tale nozione che verrà ad effettuarsi, in concreto, il bilanciamento tra i vari interessi – umani e animali - in gioco e, in relazione ai primi, tra quello di non veder soffrire le bestie per motivi non adeguati o superficiali e gli altri di volta in volta coinvolti, siano essi alimentari, scientifici, ludici, igienici, economici, di sicurezza, *etc.* La dizione “senza necessità” introduce inoltre un elemento normativo giuridico e, allo stesso tempo, sociale-culturale. Esso, infatti, rimanda da un lato alle leggi speciali in materie connesse al c.d. “benessere animale”, che individuano gli abbattimenti da considerarsi senza dubbio necessari in quanto normativamente consentiti e, dall’altro, rinvia alla percezione di ciò che è valutato come un “sacrificio necessario della vita dell’animale” nel sentire sociale, profilando all’orizzonte, da questo punto di vista, possibili problemi di indeterminatezza.

Rifacendosi proprio a tali fonti normative e culturali, quindi, il concetto in esame assumerà la propria dimensione, mostrando di volta in volta quale grado di compressione degli interessi animali venga percepito dall’ordinamento come adeguato. Tale requisito, poi, rispecchiando nella sua componente “culturale” direttamente la *public opinion*, fungerà anche da “organo respiratorio” della fattispecie, ampliando e restringendo l’area applicativa dell’illecito in questione in aderenza a ciò che verrà percepito come necessario dalla coscienza comune e, in ultima analisi, alla luce della minore o maggiore sensibilità di questa in materia.

L’elemento della “necessità” sembra poi caratterizzarsi per un aspetto *attivo* ed uno *passivo*.

Nella sua accezione *attiva* tale requisito si configura come “*necessità di ottenere una determinata utilità*”; si pensi alle uccisioni poste in essere per finalità alimentari, scientifiche, venatorie, igieniche, eutanasiche (ove la morte pietosa viene somministrata all’animale irreparabilmente malato per evitare allo stesso

sofferenze inutili). Si tratta qui di perseguire esigenze o finalità “naturali” per il conseguimento delle quali il sacrificio dell’animale è ammesso o tollerato, sempre che l’uccisione sia posta in essere con date modalità²¹². In merito alla necessità in tale accezione attiva la Cassazione, seppur in riferimento all’art. 727 c.p. prima della riforma del 1993 (articolo che recava identica dizione), stabiliva che essa debba “essere intesa come necessità non assoluta ma relativa, cioè determinata anche da bisogni sociali o da pratiche, generalmente adottate, di una determinata industria, di un mestiere o di uno sport, quando il fatto non sia espressamente vietato da una norma giuridica speciale o non ecceda dal consentito”²¹³. La clausola della “necessità” mostra qui, come anticipato, un implicito coordinamento con le leggi speciali, richiamate dall’art. 19-ter disp. coord. e trans. c.p.²¹⁴ (introdotto dall’art. 3, l. n. 189 del 2004), in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici, nonché con le altre leggi speciali in materia di animali. Infatti le uccisioni, e le modalità di attuazione delle stesse, espressamente disciplinate e consentite da una specifica norma speciale, saranno, in quanto tali, già state in precedenza valutate come “necessarie” dal legislatore, e ad esse non sarà applicabile, come altresì disposto dall’art. 19-ter disp. trans. e coord. c.p., la fattispecie di cui si discute. E’ ovvio poi che laddove si uccida un animale seppur nel contesto regolamentato da tali leggi speciali (ad esempio durante la macellazione o la sperimentazione scientifica) esulando della disciplina appositamente predisposta da esse e, per esempio, con modalità gratuitamente più dolorose di quelle consentite, l’art. 544-ter verrà ad operare e simili condotte saranno incriminabili *sub specie* di maltrattamento²¹⁵. Nelle materie non regolamentate da leggi speciali la “necessità” nella sua accezione attiva “di perseguimento di un risultato utile” verrà valutata, in base quanto indicato dalla

²¹² Cfr. sul punto, COSEDDU, *Maltrattamento di animali*, in *Dig. disc. pen.*, Agg.*, Torino, 2002, 442; NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 20; NAPOLEONI, *art. 544-bis c.p.*, cit., 132.

²¹³ Cass. pen., sez. III, 20-6-1986, n. 11281, in *Cass. pen.*, 1988, 286.

²¹⁴ Si veda in proposito, più oltre, § § 8 e ss.

²¹⁵ In tal senso si veda anche, NAPOLEONI, *art. 544-bis c.p.*, cit., 133.

Cassazione, secondo le “pratiche generalmente adottate”²¹⁶ in determinati ambiti, fermo restando che l’accresciuta sensibilità in materia imporrà, probabilmente, di interpretare il criterio della “necessità” in maniera più stringente rispetto al passato.

Nella sua accezione *passiva*, poi, l’elemento di cui si discute si presenta come “necessità di difendersi da”; si pensi a quella di scongiurare l’aggressione di un animale o di evitare incursioni non gradite da parte di questo nel proprio giardino o nella propria abitazione. Da questo punto di vista il concetto di “necessità” richiama subito alla mente il confronto con l’istituto dello “stato di necessità” disciplinato dall’art. 54 c.p. Bisogna immediatamente precisare in proposito che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata sul punto, mette tuttavia in evidenza come si tratti di concetto più esteso. Essa chiarisce infatti, che “nella nozione di necessità che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione e maltrattamento di animali rientra lo stato di necessità previsto dall’art. 54 c.p., nonché ogni altra situazione che induca all’uccisione o al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni altrimenti ritenuto inevitabile”²¹⁷. Come anticipato, quindi, il concetto di “necessità” deve intendersi, qui, in senso più ampio di quello tracciato dal disposto dell’art. 54 c.p., e comprensivo di ogni altra situazione nella quale l’uccisione o il maltrattamento non siano altrimenti evitabili per scongiurare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona o ai beni propri o altrui, sempre che la sofferenza inflitta sia comunque strettamente contenuta entro i limiti imposti dalla concreta situazione giustificatrice²¹⁸. Sarà quindi “necessaria”, e perciò non punibile, l’uccisione posta in essere per difendere beni tanto di natura personale che patrimoniale, sempre che il soggetto agente non potesse ricorrere, plausibilmente e senza rischi eccessivi, ad una soluzione diversa e meno cruenta dell’uccisione stessa per scongiurare il pericolo. Potrebbe dunque ritenersi incriminabile, perché

²¹⁶ In questo senso Cass. pen., sez. III, 20-6-1986, in *Cass. pen.*, 1988, 286.

²¹⁷ Cass. pen., sez. III, 24-10-2007, n. 44822, in *Dir e giur. agr. amb.*, 2008, 479.

²¹⁸ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 5-5-1971, Marletta, in *Giust. pen.*, 1972, II, 629.

posta in essere “senza necessità”, la condotta di chi, per esempio, colto nel proprio pollaio un cane nell’atto d’inseguire galline, potendo plausibilmente e senza rischi eccessivi scacciarlo con un bastone, lo uccida a colpi di fucile; o ancora quella di chi, volendo allontanare un gatto dal proprio giardino nella supposizione sia malato, lo avveleni, potendo invece ricorrere alle autorità competenti preposte ad effettuare i controlli necessari e ad agire per garantire la sicurezza e l’igiene²¹⁹. La Cassazione poi, seppur in riferimento all’art. 727 c.p. *ante* riforma, precisa: “costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali (*..omissis*) ogni comportamento produttivo nell’animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell’insuperabile esigenza di tutela, non altrimenti realizzabile, di valori giuridicamente apprezzabili (ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l’art. 54 c.p.), rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell’animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di accanimento e di violenza”²²⁰. Una sentenza di tal fatta da parte della Corte Suprema porterebbe a ritenere che, a fronte, ad esempio, di un episodio in cui un cane si sia dimostrato mordace, esso non potrebbe per ciò stesso essere soppresso *tout court*, ma soltanto laddove l’abbattimento risulti l’unica soluzione che consenta di perseguire lo scopo di sicurezza e non sia possibile ottenere il medesimo risultato attraverso un percorso rieducativo dell’animale. Infine occorre da ultimo precisare che le uccisioni in sé necessitate e tuttavia poste in essere (dolosamente) con modalità più crudeli e invasive di quelle a cui si sarebbe potuti

²¹⁹ Si veda (sebbene in riferimento al meno drastico intervento “di allontanamento di una colonia di gatti randagi) circa il divieto posto al singolo di “spostare o allontanare” gli animali – e quindi, ancor più, di ucciderli- e quindi in merito all’obbligo di rivolgersi, in casi consimili, alle autorità comunali competenti affinché provvedano ad accertare la compatibilità della permanenza dei gatti nell’area interessata con le esigenze di tutela della salute umana e dell’igiene pubblica, BONFIGLIO, *Il condominio e la colonia di gatti randagi. Tasselli per un quadro dei diritti degli animali*, in *Studium iuris*, 2008, 640 ss.

²²⁰ Cass. pen., sez. III, 12-11-2002, n. 43230, in *Riv. Pen.*, 2003, 230.

plausibilmente ricorre, saranno incriminabili, in quanto maltrattamenti, alla luce dell'art. 544-ter c.p. Resta fermo poi che, laddove tali modalità siano addirittura così brutali e gratuite da risultare di per sé indicative, nel contesto complessivo del caso concreto, del fatto che l'uccisione, seppur necessaria, si sia in realtà perpetrata "a motivo di crudeltà", questa stessa rimarrà punibile in forza dell'art. 544-bis c.p.

3.5 ELEMENTO SOGGETTIVO

Il delitto richiede la rappresentazione e la volizione dell'uccisione crudele o non necessaria dell'animale. L'ipotesi delittuosa è quindi punibile esclusivamente a titolo di dolo. In particolare l'espressione "per crudeltà" ha indotto la giurisprudenza di legittimità a ritenere che, per tale peculiare forma d'integrazione del reato, il legislatore intendesse richiedere un dolo specifico. La Cassazione, pur facendo riferimento al delitto di maltrattamento di animali previsto all'art. 544-ter c.p., anch'esso recante la dizione "per crudeltà", ha infatti affermato: << In materia di delitti contro gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta "per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta "senza necessità" >>²²¹. La tesi interpretativa, non accompagnata peraltro da alcuna specifica motivazione da parte della Corte Suprema, non pare convincere poiché, a ben guardare, l'art. 544-bis c.p. non sembra richiedere alcun fine ulteriore rispetto all'*animus necandi*. Il dolo richiesto per l'integrazione della fattispecie, come del resto affermato da dottrina unanime²²², sembra quindi essere quello generico, sia nel caso la condotta di

²²¹ Si tratta di Cass. pen., sez III, 24-10-2007, n. 44822, rispetto alla quale è conforme la precedente, Cass. pen., sez. III, 5-12-2005, n. 46784, in *Dir. e gius.*, 2006, n. 6, 53.

²²² Si vedano, per tutti, PISTORELLI, *Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti*, cit., 23; NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 55; NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 21; ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli*

uccisione sia posta in essere “senza necessità”, sia in quello sia integrata “per crudeltà”. La “crudeltà”, infatti, non costituisce un fine ulteriore, ma, come osservato in dottrina, attiene ai motivi della condotta, connotando in tal senso il momento volitivo del dolo²²³. La fattispecie di uccisione d’animali è integrabile anche a titolo di dolo eventuale.

3.6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVO

L’art. 544-*bis* c.p. configura un reato istantaneo, che si consuma nel tempo e nel luogo in cui si verifica la morte dell’animale. Nessun particolare problema sembra comportare poi la configurabilità del tentativo, che viene infatti pacificamente ammessa in dottrina²²⁴.

3.7. CIRCOSTANZE

L’aggravante comune prevista all’art. 61, n. 1, c.p., consistente nell’aver agito per motivi abietti o futili, sarà certamente compatibile con l’uccisione perpetrata “senza necessità” prevista all’art. 544-*bis* c.p. Qualche precisazione ulteriore occorre invece in merito alla compatibilità di tale circostanza con la condotta di chi uccida un animale “per crudeltà”. La soluzione apparirà diversa, infatti, qualora si aderisca a quella linea interpretativa che ritiene la locuzione “per crudeltà” vada ricondotta alle modalità esecutive della condotta o, invece, a quella che considera l’espressione attenga ai motivi dell’agire. Laddove si aderisca alla prima posizione ermeneutica, l’aggravante prevista all’art. 61, n. 1 c.p. sarà certamente compatibile con il contegno di cui si discute. Potrà ben accadere, infatti, che il soggetto cagioni la morte dell’animale “con modalità cruento o

animali, cit., 1468; GATTA, *art. 544-bis c.p.*, cit., 3678 e 3679; NAPOLEONI, *art. 544-bis c.p.*, cit., 134; D’ALESSANDRO, *art. 544-bis c.p.*, cit., 1459.

²²³ In tal senso, GATTA, *art. 544-bis c.p.*, cit., 3678; D’ALESSANDRO, *art. 544-bis c.p.*, cit., 1459.

²²⁴ In tal senso, per tutti, NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 54.

crudeli” e insieme “per un motivo abietto o futile”. Se si ritiene invece la locuzione stia ad indicare un motivo di crudeltà, l’aggravante non sarà applicabile tutte le volte in cui “il motivo abietto o futile” sia proprio quello di “crudeltà verso l’animale”. In caso contrario, infatti, il “motivo di crudeltà” verrebbe a valutarsi a carico del soggetto due volte: una prima come elemento del fatto tipico e una seconda come aggravante, determinando un *ne bis in idem* sostanziale. Visto che, tuttavia, la “crudeltà” a cui l’art. 544-*bis* c.p. si riferisce è certamente quella “diretta contro l’animale”, nulla toglie che a questa possa accompagnarsi un diverso e ulteriore motivo abietto o futile. Si pensi a chi uccida “a motivo di crudeltà” un animale con l’ulteriore “motivo abietto o futile”, ad esempio, di fare un dispetto al proprio vicino di casa proprietario dell’animale stesso, o di fare uno scherzo goliardico, ovvero, ancora, a scopi intimidatori. In casi consimili, a parere di chi scrive, l’aggravante prevista all’art. 61, n. 1 sarà certamente applicabile²²⁵. Non molte parole merita, invece, la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 4, che, riferendosi espressamente alle “persone”, non sarà ovviamente applicabile all’art. 544-*bis* c.p. Al pari è da escludersi l’applicabilità alla fattispecie in oggetto dell’attenuante prevista all’art. 62, n. 2, poiché sembra anch’essa presupporre una relazione *inter homines*²²⁶.

3.8. RAPPORTI CON ALTRI REATI

Il delitto di cui all’art. 544-*bis* c.p. si distingue da quello di maltrattamento d’animali aggravato dall’evento dalla morte dell’animale stesso – punito in base al combinato disposto dei commi I e III dell’art. 544-*ter* c.p. - in forza del regime d’imputazione soggettiva dell’evento “morte”. All’interno dell’art. 544-*bis* c.p., infatti, l’evento stesso costituisce un elemento fondamentale del fatto tipico che dovrà, ai fini dell’integrazione del reato, essere ricondotto al soggetto agente in

²²⁵ Sul punto si veda anche GATTA, *art. 544-bis c.p.*, cit., 3679.

²²⁶ In tal senso cfr. NAPOLEONI, *art. 544-bis c.p.*, cit., 135, nonché VALIERI, *Il nuovo testo dell’art. 727 del codice penale*, cit., 263.

base al coefficiente soggettivo del dolo. Tale evento si configura invece, alla luce dell'art 544-ter, I e II comma, c.p come semplice elemento aggravatore di un fatto tipico di maltrattamento già integrato. Sicché, in forza di una lettura della fattispecie conforme al principio costituzionale di colpevolezza, si ritiene che la “morte”, in quest’ultimo caso, debba risultare riconducibile al soggetto agente secondo un coefficiente minimo di responsabilità assimilabile alla colpa. In particolare, in armonia con la riforma del regime d’imputazione delle circostanze aggravanti attuata nel ’90, si considera che anche le circostanze consistenti in eventi futuri successivi alla realizzazione della condotta debbano ricondursi all’agente, se non in base ad un canone di conoscenza o conoscibilità (trattandosi appunto di eventi futuri), quantomeno in forza di un criterio di rappresentazione-rappresentabilità ovvero di previsione-prevedibilità²²⁷. In altre parole la “morte dell’animale” dovrà, ai fini dell’integrazione dell’art. 544-ter, I e III comma, c.p essere prevista o prevedibile da parte del soggetto agente come possibile conseguenza del maltrattamento, ed insieme essa non dovrà essere voluta, né accettata come rischio da parte dello stesso. Se così fosse, infatti, si ricadrebbe entro l’area di rilevanza penale dell’art. 544-bis c.p che, come già evidenziato, richiede in relazione all’ “evento morte” il dolo anche nella forma del dolo eventuale. Sembra doversi escludere, inoltre, ai sensi dell’art. 84 c.p., il concorso tra l’art. 544-bis c.p e l’art. 544-quater c.p, che punisce “chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali” in modo aggravato laddove da tali fatti derivi la morte dell’animale²²⁸; mentre, in assenza di analoga ipotesi aggravante all’interno dell’art. 544-quinquies c.p, la dottrina è propensa a ritenere ammissibile il concorso tra l’art. 544-bis c.p e il “Divieto di combattimenti tra animali” previsto all’art. 544-quinquies c.p medesimo²²⁹. Nel caso in cui, poi, dalla condotta di “detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze” o da

²²⁷ Cfr. FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, p. gen.*, 5^a ed., Bologna, 2007, 641.

²²⁸ In tal senso GATTA, *art. 544-bis c.p.*, cit., 3680; NAPOLEONI, *art. 544-bis c.p.*, cit., 135; D’ALESSANDRO, *art. 544-bis c.p.*, cit., 1459.

²²⁹ Cfr. GATTA, *art. 544-bis c.p.*, cit., 3679; NAPOLEONI, *art. 544-bis c.p.*, da ultimo cit., ivi; D’ALESSANDRO, *art. 544-bis c.p.*, da ultimo cit., ivi.

quella di “abbandono” di animali - contemplate come contravvenzioni all’art. 727 c.p. - derivi la morte dell’animale stesso, si configurerà il delitto di uccisione, e non la contravvenzione stessa, laddove risulti che il soggetto abbia posto in essere tali condotte con *animus necandi*, o comunque accettando il rischio del verificarsi della morte della bestiola come conseguenza della detenzione illecita o dell’abbandono. Per quanto concerne ancora i rapporti tra art. 544-*bis* c.p. e art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui), occorre precisare che l’art. 1, n. 2, della l. 189/2004 ha inserito nella fattispecie da ultimo citata la clausola di riserva “salvo il fatto non costituisca più grave reato”; sicché, oggi, nel caso l’uccisione abbia ad oggetto un animale altrui, dovrà sempre applicarsi l’art. 544-*bis* c.p. poiché punito più gravemente. Viceversa, laddove l’uccisione sia compiuta “su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini anche non raccolti in gregge o in mandria”, come prevede il II comma dello stesso art. 638 c.p., sarà quest’ultimo a prevalere, poiché l’ipotesi risulta punita più severamente di quella contemplata all’art. 544-*bis* c.p.²³⁰. Non è poi chiaro se la clausola di non punibilità prevista al III comma dell’art. 638 c.p., in base alla quale “non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno”, possa trovare applicazione anche in relazione all’uccisione di consimili volatili che non siano di proprietà altrui²³¹. La Cassazione, in merito ai rapporti tra le fattispecie da ultimo citate, ha recentemente osservato che “In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie di uccisione e maltrattamento di animali degli art. 544-*bis* e 544-*ter* c.p. si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all’art. 638 c.p. sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale (proprietà privata nell’art. 638 c.p. e sentimento per gli animali nelle nuove fattispecie), sia per la diversità dell’elemento soggettivo, giacché nel solo art. 638 c.p. la consapevolezza dell’appartenenza dell’animale ad un terzo è elemento costitutivo del reato”²³².

²³⁰ Cfr., per primo, NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 63.

²³¹ Cfr., per tutti, NAPOLEONI, *art. 544-bis c.p.*, cit., 136.

²³² Cass. pen., Sez. II, 26 marzo 2010, n. 24734, in *Dir. e giur. agr.* 2011, 2, 136 .

Infine l'art. 544-*bis* può concorrere con l'ipotesi contravvenzionale relativa al "Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce" di cane e gatto tracciata all'art. 2 della l. 189 del 2004, nonché con quella delittuosa di "Traffico illecito di animali da compagnia", recentemente introdotta dall'art. 4 della l. 201/2010.

3.9. ASPETTI SANZIONATORI E PROCESSUALI

Il delitto previsto all'art. 544-*bis* c.p., inizialmente sanzionato con la pena della reclusione da tre a diciotto mesi, è oggi punito, in forza dall'aggravamento di pena posto in essere dall'art. 3, I co., lett. a), della l. 4 novembre 2010, n. 201, con la pena della reclusione da quattro mesi a due anni. Per mancato richiamo dell'articolo 544-*bis* c.p da parte dell'art. 544-*sexies* c.p., non risultano applicabili all'uccisione di animali la confisca e le pene accessorie contemplate all'art. 544-*sexies* c.p medesimo. La scelta legislativa, dovuta probabilmente ad una valutazione, *prima facie*, di scarsa sensatezza di una confisca avente ad oggetto un animale già morto, comporta tuttavia l'inconveniente di non rendere operante l'istituto stesso a fronte di un'uccisione solo tentata. L'animale in questi casi, come opportunamente è stato osservato, si troverà nella situazione paradossale, a fronte della confiscabilità di una bestia meramente maltrattata, di rimanere nella disponibilità del soggetto, possessore o proprietario, che abbia posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad ucciderlo. Inoltre il mancato richiamo da parte dell'art. 544-*sexies* c.p. dell'art. 544-*bis* c.p. esclude, in maniera apparentemente insensata, l'operatività per quest'ultimo delle pene accessorie, invece applicabili a ipotesi delittuose meno gravi come il maltrattamento. Occorre ricordare che l'art. 7, della l. n. 189 del 2004 stabilisce che gli enti e le associazioni di cui all'art. 19-*quater* disp. coord. e trans. c.p. – enti e associazioni da individuarsi, in base all'articolo da ultimo citato, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e ai quali, su richiesta, verranno affidati gli animali oggetto di sequestro o di confisca – perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla legge medesima e che, pertanto, ad essi si applichi la disciplina dettata dall'art. 91 c.p.p. in materia di diritti e facoltà degli enti esponenziali. Sicché, in base al disposto dell'art. 91

c.p.p., tali enti e associazioni potranno, in ogni stato e grado del procedimento penale, intervenire, presentare memorie, indicare elementi di prova (con esclusione, in forza dell'art. 90 c.p.p., del giudizio di cassazione), chiedere nel corso del processo al giudice di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si siano sottoposte all'esame²³³, *etc.* A tali enti, pertanto, dovrà senza dubbio oggi riconoscersi la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti aventi ad oggetto i reati contro il sentimento per gli animali²³⁴. Il delitto qui in analisi è di competenza del Tribunale Monocratico e si procede d'ufficio. Non sono consentiti l'arresto, il fermo d'indiziato di delitto, né l'applicazione delle misure cautelari.

4. MALTRATTAMENTO DI ANIMALI (ART. 544-TER C.P.)

*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro*²³⁵.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze

²³³ Così NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 68.

²³⁴ In merito ai contrasti sorti in passato in ambito giurisprudenziale relativamente a tale facoltà, si veda NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 68. Sempre sul punto, relativamente alle più recenti sentenze di legittimità in materia, si veda P. MAZZA, *Il concetto di persona offesa dal reato ed il ruolo nel processo penale delle associazioni e degli enti di protezione degli animali*, (Nota a Cass. pen. sez. III, 21 settembre 2006, n. 31385; Cass. pen. sez. III, 12 ottobre 2006, n. 34095), in *Dir. giur. agr. amb.*, 2008, 131 e 132. Si segnala, da ultimo, che il decreto volto ad individuare gli enti medesimi e da emanarsi, secondo quanto disposto dall'art. 19-quater disp. coord. e trans c.p., da parte dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'interno, è il d.m. 2-11-2006, in *G. U.*, 24-1-2007, n. 19.

²³⁵ Le parole "da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro" sono state così sostituite dalle attuali "da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro" dall'art. 3, 1 co., lett. b), della l. 4 novembre 2010, n. 201.

stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

4.1. PRECEDENTI STORICI

La fattispecie di maltrattamento di animali è quella tradizionalmente posta a tutela del sentimento umano per questi ultimi. Una simile disposizione, infatti, era già contemplata all'interno del regolamento toscano di polizia del 1849 e veniva a ritrovarsi, più tardi, nel codice penale sardo-italiano del 1859.

Quest'ultimo, infatti, tra le contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico, stabiliva all'art. 685, n. 7: *“Cadono in contravvenzione coloro che, in luoghi pubblici, incrudeliscono contro animali domestici”*.

Fattispecie analoga era poi riportata, con significativa eliminazione dei riferimenti alla “natura domestica degli animali” e a quella “pubblica del luogo” in cui dovevano avvenire i maltrattamenti, nel codice Zanardelli del 1889. Esso sotto l'*inscriptio* “Dei maltrattamenti di animali” prevedeva, tra le contravvenzioni concernenti la pubblica moralità, l'art. 491 che stabiliva: *“Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità li maltratta, ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con l'ammenda sino a lire cento.*

Alla stessa pena soggiace colui il quale, anche per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo”. Anche il codice Rocco, poi, fin dai tempi della sua emanazione contemplava, tra le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, una simile disposizione. Essa, prevista all'art. 727 c.p., sanciva: *“Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila. - Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi ad esperimenti tali da*

destare ribrezzo. - La pena è aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie. – Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall’esercizio del mestiere, quando si tratta di contravventore abituale o professionale”. Tale disposizione, nel tentativo di adeguare l’unica fattispecie codicistica posta a tutela del sentimento per gli animali al mutamento avvenuto nel sentire sociale in relazione alle problematiche ad essi connesse, venne riformulata a norma della l. n. 473 del 1993. La riforma, recependo la maggiore sensibilità in materia, prima emersa nel sentire sociale e poi riverberatasi in quel filone giurisprudenziale di legittimità delineatosi tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento e tendente a leggere l’art. 727 c.p. come volto anche a tutelare l’animale come essere senziente, apportò all’articolo di cui si tratta alcune significative modifiche. Vennero infatti aggiunti a tale fattispecie alcuni riferimenti alla “natura” e alle “caratteristiche etologiche” degli animali - elementi di per sé indicativi della consapevolezza d’essere a fronte di esseri viventi dotati di proprie peculiarità – nonché previste due nuove ed inedite modalità d’integrazione della condotta: la “detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura” e l’“abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività”.

L’art. 727 c.p., così come riformulato nel 1993, stabiliva quindi:

“Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quali modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell’allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell’animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca

degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi". Tale intervento non comportava tuttavia sostanziali modifiche nell'intensità di tutela apprestata dalla fattispecie, poiché essa continuava a essere prevista, tra quelle concernenti la polizia dei costumi, come contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda. La timida intensificazione di tutela realizzatasi in materia attraverso la riforma n. 473 del 1993, non pienamente rispondente ad una sensibilità sociale inequivocabilmente cresciuta in argomento, ha portato il legislatore ad intervenire nuovamente in tale materia a distanza di poco più di dieci anni. L'intervento, attuato in forza della novella n. 189 del 2004, oltre a prevedere alcune importanti e nuove modalità integrative del reato di "maltrattamento", sulle quali ci si soffermerà più oltre, ha assai significativamente elevato la fattispecie in analisi da ipotesi contravvenzionale punita con la sola pena dell'ammenda ad ipotesi delittuosa sanzionata alternativamente con la reclusione o la multa. Occorre segnalare per completezza che le condotte di "detenzione illecita" e di "abbandono", contemplate per la prima volta nel codice Rocco in forza della riforma del 1993, sono tuttora previste all'art. 727 c.p. quali fattispecie contravvenzionali e sono tuttavia oggi punite, per intervento della novella del 2004, con pena alternativa.

4.2. BENE GIURIDICO TUTELATO E OGGETTO MATERIALE DEL REATO

In merito al bene giuridico tutelato e all'oggetto materiale del delitto di maltrattamento di animali, potranno svolgersi considerazioni del tutto identiche a quelle già poste in essere in relazione ai medesimi elementi circa il delitto di uccisione di animali contemplato all'art. 544-*bis* c.p., alle quali, pertanto, si rimanda²³⁶.

4.3. SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO

Circa l'analisi del soggetto attivo e di quello passivo nel delitto di maltrattamento di animali si potranno svolgere considerazioni pienamente sovrapponibili a quelle effettuate in relazione ai medesimi soggetti nell'ambito del reato d'uccisione di animali; ad esse, pertanto, si rinvia²³⁷.

4.4. CONDOTTA: GENERALITÀ

L'art. 544-*ter* c.p. configura una norma a più fattispecie. Il delitto di "maltrattamento di animali" è infatti perpetrabile attraverso più condotte alternative tra loro e tutte integranti il medesimo reato²³⁸. Alcune delle modalità esecutive di cui si discute sono state estrapolate, con l'aggiunta di qualche minima modifica²³⁹, dalla previgente ipotesi contravvenzionale di "maltrattamento di animali" prevista *ex art. 727 c.p. ante riforma*, mentre altre sono state configurate *ex novo* dal legislatore del 2004.

In particolare, il I comma dell'art. 544-*ter* c.p. individua tre modalità alternative d'integrazione del reato, di cui solo la prima risulta essere di nuovo conio. Esse

²³⁶ Cfr., *supra*, in questo medesimo Capitolo § 3.2.

²³⁷ Vedasi, in questo stesso Capitolo, § 3.3.

²³⁸ Cfr., anche, NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 22.

²³⁹ Sul punto si tornerà, più oltre, nell'ambito della trattazione separata delle singole condotte integranti reato.

consistono nel “per crudeltà o senza necessità”: “cagionare una lesione ad un animale”, “sottoporlo a sevizie”, “sottoporlo a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”. Il II comma contempla poi due ulteriori condotte integrative del delitto, inserite *ex novo* nel codice, e consistenti nel “somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate” o “nel sottoporli a trattamenti che procurino un danno alla salute degli stessi”. E’ importante sottolineare come in merito alle condotte tipiche previste al II comma dell’art. 544-*bis* c.p, il legislatore non abbia ripetuto l’inciso, invece contenuto al I comma, “per crudeltà o senza necessità”. Alla luce di tale omissione si dovrà ritenere pertanto che, fatta salva *ex art. 19-ter* dip. coord. e trans. c.p. l’inapplicabilità della fattispecie di cui si tratta ai “casi previsti dalle leggi speciali” in materia di animali²⁴⁰, non sia necessaria l’integrazione dei canoni suddetti al fine della configurazione del reato di maltrattamento di animali tramite le modalità da ultimo citate. Si considera, infine, il reato possa realizzarsi sia mediante azione che mediante omissione²⁴¹.

4.4.1. “PER CRUDELTÀ O SENZA NECESSITÀ”

La locuzione “per crudeltà o senza necessità” è stata tratta dalla precedente espressione, contenuta nell’art. 727 c.p. previgente la riforma del 2004, “chiunque incrudelisce verso animali senza necessità”, che tipizzava un’autonoma condotta integrativa del reato. L’elemento della “crudeltà” è stato estrapolato dal verbo “incrudelire” e riproposto dal legislatore in alternativa a quello della “assenza di necessità”. Ora i due canoni d’illiceità sono richiesti, appunto alternativamente, per la configurazione di tutte le condotte di cui al I comma dell’art. 544-*ter* c.p. In relazione agli stessi è possibile svolgere considerazioni identiche a quelle già

²⁴⁰ Sul punto si veda, più oltre, §§ 8 e ss.

²⁴¹ In tal senso G. PADOVANI, *art. 544-ter c.p.*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, 4^a ed., Milano, 2007, 3359; NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, in LATTANZI, LUPO (a cura di), *Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, V, Milano, 2005, 139.

effettuate in merito all'analisi dei medesimi canoni all'interno del delitto d'uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p). Si ricorderà qui solo per inciso che, laddove ci si conformi a quel filone interpretativo, invero più aderente al dettato letterale della disposizione, che riconduce il canone espresso attraverso la dizione “per crudeltà” ai motivi della condotta, detto canone apparirà nella maggior parte dei casi sovrabbondante rispetto a quello della “mancata necessità” In molti casi, infatti, il maltrattamento posto in essere per semplice crudeltà sarà, proprio per questo, anche integrato “in assenza di necessità” e quindi già incriminabile in forza di tale nozione²⁴². Nei casi residui in cui invece un maltrattamento necessitato (e quindi in sé non punibile) venga posto in essere a “motivo di crudeltà” (e quindi sia come tale incriminabile), sarà assolutamente necessario, in ossequio al principio costituzionale di materialità, che tale motivo non rimanga celato nell'animo del soggetto agente ma, al contrario, si estrinsechi e si oggettivizzi in dati che possano fungere da chiaro indice del suddetto “motivo di crudeltà”²⁴³.

4.4.2. CAGIONARE UNA LESIONE

La prima fattispecie integrativa del delitto di maltrattamento di animali, costituita dal “cagionare per crudeltà o senza necessità una lesione ad un animale”, rappresenta una novità rispetto alla preesistente contravvenzione di maltrattamento contemplata all'art. 727 c.p. Il reato di maltrattamento è in questo caso a forma libera, poiché per l'integrazione dello stesso tramite tale condotta è sufficiente, sotto il profilo oggettivo, che l'evento “lesione dell'animale”, derivi, in forza di un nesso di causalità materiale, dall'azione o dall'omissione del soggetto agente. La condotta stessa, poi, pare ricalcata su quella delle lesioni personali dolose previste

²⁴² Si rammenti che anche in relazione all'art. 544-*ter* c.p., come in merito all'art. 544-*bis* c.p., si era proposta, in forza del Disegno di legge approvato alla Camera, in data 25 novembre 2009, poi confluito nella legge n. 210 del 4 novembre 2010, l'eliminazione della dizione “per crudeltà”. L'iniziale proposta, tuttavia, non ebbe seguito positivo nella successiva lettura al Senato.

²⁴³ Per ogni più approfondita disamina degli elementi di cui si discute, si vedano, *supra*, *sub.* art. 544-*bis*, §§ 3.4.1. e 3.4.1.

all'art. 582 c.p. Sicché, come è stato opportunamente osservato, se l'art. 544-*bis* c.p. (uccisione di animali) configura il “pendant animalistico” dell'omicidio contemplato all'art. 575 c.p., il maltrattamento di animali integrabile tramite la condotta qui in esame, configura il “parallelo animalistico” di quello previsto all'art. 582 c.p.²⁴⁴. Occorre tuttavia precisare che, mentre nelle lesioni personali viene fatta esplicita menzione della necessità del verificarsi di “una malattia nel corpo o nella mente” per l'integrarsi del reato, il I comma dell'art. 544-*ter* c.p. fa cenno unicamente al termine “lesione”. Ciò nondimeno, anche alla luce del parallelismo da poco evidenziato, si può ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento al *nomen iuris* del reato di lesioni²⁴⁵, e che il concetto stesso di “lesione” vada quindi qui interpretato in aderenza alla medesima nozione così come elaborata nell'alveo dell'art. 582 c.p. La dottrina maggioritaria ritiene in proposito che, all'interno dell'art. 582 c.p., solo in apparenza “lesione” e “malattia” costituiscano due eventi distinti, e che, in realtà, ogni “lesione personale” costituisca necessariamente una “malattia nel corpo o nella mente”; la malattia, in ultima analisi, sarebbe l'unico evento della fattispecie di lesioni, tanto dolose quanto colpose²⁴⁶. *Mutatis mutandis*, perciò, per l'integrazione della condotta di “lesione di animali” sarà necessaria la produzione nell'animale di una alterazione psicofisica che sia appunto qualificabile, come “malattia nel corpo o nella mente”²⁴⁷. Non saranno quindi sufficienti per l'integrazione del reato, attraverso le peculiari modalità di cui qui si discute, le semplici percosse²⁴⁸.

²⁴⁴ In tal senso si veda NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 139.

²⁴⁵ In proposito si veda NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 139. E, con qualche residua perplessità, PISTORELLI, *Fino ad un anno di reclusione per l'abbandono*, cit., 24.

²⁴⁶ In tal senso VENEZIANI, *I delitti contro la vita a l'incolumità individuale. I delitti colposi*, II, in MARINUCCI, DOLCINI (diretto da), *Trattato di diritto penale, p. spec.*, III, Padova, 2009, 148 e 149.

²⁴⁷ Circa la nozione di “malattia” e la sua attinenza all'alterazione dell'ambito “anatomico e funzionale” o, al contrario, all'alterazione della sola sfera “funzionale”, si veda CADOPPI, VENEZIANI, *Elementi di diritto penale, p. spec.*, cit., 266.

²⁴⁸ Solleva per primo dubbi e perplessità circa la possibile rilevanza penale delle “semplici percosse” alla luce della specifica condotta di lesione di cui al I comma dell'art. 544-*ter* c.p., PISTORELLI, *Fino ad un anno di reclusione per l'abbandono*, cit., 24; in merito ad altre considerazioni dubbiose sul punto si vedano anche NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 22

Laddove invece, in merito al delitto di lesioni personali, si aderisse a quella posizione, minoritaria in dottrina²⁴⁹, secondo la quale “la lesione” sarebbe un evento autonomo che caratterizza tanto il reato di “percosse”, quanto quello contemplato all’art. 582 c.p., poi ulteriormente contrassegnato dal successivo insorgere della malattia, si dovrebbe giungere a soluzione opposta. Ovvero, poiché il I comma dell’art. 544-ter c.p. parla di sola “lesione” senza richiedere l’ulteriore estremo della “malattia”, si dovrebbe concludere per l’integrabilità dello stesso anche a mezzo di sole percosse. La soluzione da ultimo citata non pare peraltro da condividersi, anche a fronte del fatto che, così concludendo, le percosse a danno di animali risulterebbero punite con pena edittale più grave di quella contemplata dall’art. 581 c.p. in relazione alle percosse inferte all’uomo²⁵⁰. Esulano pertanto dal perimetro di rilevanza penale tracciato dalla fattispecie qui in esame le percosse non produttive di malattia²⁵¹. Le medesime, tuttavia, potranno comunque assumere rilevanza penale sotto la fattispecie di “sevizie” laddove, per il loro numero, la loro brutalità o la loro violenza, possano definirsi tali²⁵². Il contegno di cui si tratta, incentrato sul solo verbo “cagionare”, pare attribuire rilevanza penale ad ogni lesione, dolosamente inferta, qualificabile come “malattia”, e perciò anche a quella eventualmente prodotta senza cagionare dolore all’animale (si pensi a quella posta in essere su di un animale anestetizzato)²⁵³. La condotta è perpetrabile anche in forma omissiva salva, ovviamente, in conformità ai dettami dell’art. 40, II comma., c.p., la necessità dell’esistenza in capo al soggetto agente di un obbligo giuridico di impedire l’evento “lesione”. Esempio di caso concreto, in cui si ritiene

e MARENGHI, *Nuove disposizioni*, cit. , 22 e 23; propende, infine, per la soluzione negativa, NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 140. Concordi con la posizione da ultimo citata, G. PADOVANI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 3359 e GATTA, *art. 544-ter c.p.*, in DOLCINI, MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, (vol. II), 2^a ed., 2006, 3685.

²⁴⁹ Si veda in proposito BAIMA BOLLONE, ZAGREBELSKY, *Percosse e lesioni personali*, Milano, 1975, 30.

²⁵⁰ Richiama acutamente l’attenzione sul punto, NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 140.

²⁵¹ In tal senso NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 140.

²⁵² Cfr. NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 140.

²⁵³ In tal senso NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 139; GATTA, *art. 544-ter c.p.*, 3685.

che il contegno omissivo da ultimo citato sia di fatto integrato, viene fornito da una recente pronuncia della Corte Suprema, secondo cui “Va confermata la condanna per maltrattamento di animali nei confronti del proprietario di tre cani legati con una catena troppo corta a mezzi in disuso, senza protezione ed in ambiente contaminato dalla presenza di rifiuti che provocano lesioni agli arti e su altre parti del corpo, non trovando applicazione nella specie l'esimente dello stato di necessità *ex art. 54 c.p.*, non integrando tale ipotesi la presenza di temporanee menomazioni, tali da impedirgli con facilità i movimenti”²⁵⁴. Infine, dal punto di vista probatorio, l'accertamento dell'insorgenza della “lesione-malattia” nell'animale renderà necessario il ricorso a conoscenze afferenti alla scienza veterinaria e, laddove si tratti di verificare l'avvenuta produzione di una “malattia nella mente” dell'animale - e cioè di un'alterazione funzionale in senso negativo della psiche di questo²⁵⁵ -, con ogni probabilità, anche all'etologia cognitiva.

4.4.3. SOTTOPORRE A SEVIZIE

La seconda condotta integrativa del delitto di maltrattamento di animali, contemplata al I comma dell'art. 544-*ter*, consiste nel “sottoporre, per crudeltà o senza necessità, un animale a sevizie”. Per tal via il legislatore attribuisce rilievo penale a tutti quei contegni invasivi della sfera psicofisica²⁵⁶ dell'animale che da un lato, per il loro grado d'incidenza negativa su di essa, possano definirsi “sevizie” e tuttavia, dall'altro, non siano produttivi di vere e proprie lesioni nel senso sopra chiarito. La condotta di “sevizie” era prevista come modalità integrativa del reato di maltrattamento d'animali anche sotto la vigenza dell'art. 727 c.p., così come formulato prima della novella del 2004. L'articolo stesso, tuttavia, prevedeva la “sevizia” in alternativa allo “strazio” - oggi non più

²⁵⁴ Si tratta di Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 2011, n. 26368.

²⁵⁵ In tal senso cfr. GATTA, *art. 544-ter c.p.*, 3685; D'ALESSANDRO, *art. 544-ter*, in CRESPI, FORTI, ZUCALÀ, *Commento breve al codice penale*, 5^a ed., Padova, 2008, 1461.

²⁵⁶ Esistono tuttavia dubbi sulla rilevanza penale della “sevizia incidente sulla sola sfera psichica” dell'animale. Sul punto si veda, *infra*, questo stesso paragrafo.

menzionato dall'art. 544-ter c.p. - e si rifaceva alla vecchia ipotesi di sottoposizione dell'animale a "torture"²⁵⁷, contemplata dall'articolo medesimo nella sua formulazione originaria risalente al 1930. La "sevizia" è stata definita dalla dottrina, già sotto la vigenza dell'art. 727 c.p. ante riforma, come una particolare forma di crudeltà "qualificata dalla ferocia del tormento"²⁵⁸ e comportante un patimento significativo per la bestia. Non è tuttavia chiaro se per tale "patimento" debba intendersi solo quello che incida sulla sfera fisica dell'animale o, al contrario, anche quello che interessi la sola sfera psichica dello stesso (si pensi, per esempio, a chi costringa un animale ad assistere alla macellazione dei propri simili, o privi una femmina di cane dei propri cuccioli, oppure li uccida davanti a questa, a pochi giorni dal parto). Sotto la vigenza dell'art. 727 c.p., infatti, la dottrina più risalente era stata propensa ad escludere dall'area di rilevanza penale la crudeltà che si risolvesse nella sottoposizione dell'animale a "sofferenze solo psichiche", e ciò "non perché tutti gli animali non siano suscettivi di sofferenze morali, ma perché l'art. 727 c.p. punisce solo ciò che può più gravemente turbare il sentimento collettivo di pietà verso gli animali, e non quello che può urtare soltanto una sensibilità superiore"²⁵⁹. Tale linea interpretativa²⁶⁰ emersa prima della riforma del 1993, e seguita dalla giurisprudenza di legittimità anche dopo la citata modifica, non è tuttavia sempre stata recepita dalla giurisprudenza di merito²⁶¹ e viene altresì criticata da alcune voci in dottrina²⁶². In occasione quindi della previsione delle "sevizie" come modalità d'integrazione del reato di maltrattamento anche da parte della novella

²⁵⁷ Sulla vicinanza semantica dei concetti di "strazio" e "sevizie" a quello di "torture" si veda, VALIERI, *Il nuovo testo dell'art. 727 del codice penale*, cit., 247.

²⁵⁸ Così T. PADOVANI, *L. 22.11.1993 n. 473*, cit., 606.

²⁵⁹ Così MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., 1098.

²⁶⁰ Si veda per tutte Cass. pen., sez. III, 29-1-1977, in *Mass. Cass. pen.*, n. 206.821.

²⁶¹ Si veda, in relazione al caso di sottrazione dei cuccioli ad una cagna immediatamente dopo il parto, T. Terni, 29-6-2002, n. 322, in *Riv. pen.*, 2002, 928 ss.

²⁶² Si veda, VALIERI, *Il nuovo testo dell'art. 727 del codice penale*, cit., 239.

del 2004, si ripropone lo stesso quesito. Si tratterà in proposito anche di valutare se, in luogo della più volte menzionata evoluzione del sentimento per gli animali nel sentire sociale, quella “sensibilità superiore” cui autorevole dottrina faceva riferimento come suscettiva d’essere offesa anche da condotte incidenti sulla sola sfera psichica dell’animale, possa ritenersi o meno, a oggi, assurta a “sensibilità collettiva”. Come si anticipava durante la trattazione dell’art. 544-*bis* c.p., poi, l’uccisione di un animale di per sé necessitata, ma posta in essere con modalità esecutive più invasive e cruente del necessario potrà essere punita a titolo di maltrattamento, plausibilmente *sub specie* della condotta di “sevizie”. Parte della dottrina²⁶³ ritiene, inoltre, siano incriminabili a titolo di “sevizie” anche i c.d. atti zoofiliaci, sempre che gli stessi siano stati causa di significativo patimento per gli animali ad essi sottoposti. Vi è invece chi reputa che contegni di tal fatta, seppur comunque incriminabili *sub specie* di maltrattamento e quindi sanzionabili, in ogni caso, con la medesima pena, vadano più correttamente inquadrati quali “comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell’animale”²⁶⁴. In quest’ultimo senso si è recentemente pronunciato il Tribunale di Bolzano, ponendo in essere nel nostro ordinamento la prima sentenza in materia di c.d. zoopornografia. Secondo tale giurisprudenza di merito, infatti, “La sottoposizione di un animale ad atti sessuali con una donna o con un uomo (c.d. zooerastia) – realizzata nel corso delle riprese di un film zoopornografico – integra il delitto di maltrattamento di animali perché, comportando una forzatura della natura ed una coartazione dell’animale lesiva del suo benessere psico-fisico, è senz’altro riconducibile al concetto di sottoposizione dell’animale a comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”²⁶⁵. Infine, come già chiarito, assumeranno rilievo alla luce della condotta di cui qui si discute quelle “percosse”

²⁶³ In tal senso MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., 1103, che, sotto l’originaria formulazione dell’art. 727 c.p., riteneva la c.d. “bestialità” fosse incriminabile a titolo di “tortura”, laddove importasse gravi sofferenze per gli animali coinvolti; VALIERI, *Il nuovo testo dell’art. 727 del codice penale*, cit., 247; NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 142.

²⁶⁴ Si veda, GATTA, *art. 544-ter c.p.*, cit., 3687.

²⁶⁵ Trib. Bolzano, 5 febbraio 2010 (sent.), GUP Martin.

che, per il loro numero o per la loro violenza, abbiano importato, pur non risolvendosi in una vera e propria lesione, un rilevante e intenso patimento per l'animale²⁶⁶.

4.4.4. SOTTOPORRE UN ANIMALE A COMPORTAMENTI O A FATICHE O A LAVORI INSOPPORTABILI PER LE SUE CARATTERISTICHE ETOLOGICHE

L'ultima condotta rilevante alla luce del I comma dell'art. 544-ter c.p. consiste nel “per crudeltà o senza necessità sottoporre un animale a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”. Tale contegno veniva represso, con qualche differenza lessicale ma in modo sostanzialmente identico, anche in forza dell'art. 727 c.p., così come riformulato nel 1993. L'articolo puniva infatti il “sottoporre animali senza necessità a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche” e “l'adoperarli senza necessità in lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche”. La formula del 1993 - considerata ridondante poiché il concetto di “comportamenti insopportabili” pare di per sé costituire un *genus* sufficientemente ampio da risultare già comprensivo delle *species* “fatiche insopportabili”²⁶⁷ e “lavori insostenibili” - è stata quindi ripresa dal legislatore del 2004 e di poco modificata attraverso la previsione dell'aggettivo “insopportabili” anche in relazione ai “lavori”, nonché tramite dell'inserimento del riferimento alle “caratteristiche etologiche” in relazione a tutte e tre le ipotesi citate. E' quindi chiaro che “l'insopportabilità dei comportamenti, dei lavori o delle fatiche” andrà valutata in stretta relazione alle “caratteristiche etologiche” dell'animale che a tali contegni verrà sottoposto. La formulazione dell'art. 727 c.p. del 1993 si riferiva alle caratteristiche “anche etologiche”, con ogni probabilità a causa del fatto che la

²⁶⁶ In tal senso NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 142.

²⁶⁷ Sull'inutilità e improprietà dell'endiadi “comportamenti e fatiche insopportabili”, si veda T. PADOVANI, *L. 22.11.1993 n. 473*, cit., 606.

formulazione originaria dello stesso articolo parlava di “adoperare animali in lavori cui non fossero adatti per malattia o per età”, e sottintendendo che l’inopportunità di tale utilizzazione dovesse, in forza della modifica attuata, valutarsi non solo alla luce dei canoni della malattia e dell’età, ma, appunto, “anche” in relazione alle “caratteristiche etologiche”. E’ scomparso oggi il riferimento alla malattia e all’età e, tuttavia, si propone in dottrina un’interpretazione delle “caratteristiche etologiche” piuttosto ampia che, in base alle indicazioni fornite dalle scienze naturali, tenga conto, da un lato, delle peculiarità comportamentali²⁶⁸ dell’animale e, dall’altro, anche dell’età e di eventuali tare o malattie²⁶⁹ dello stesso. La condotta di cui qui si tratta verrà integrata, quindi, qualora l’animale venga utilizzato in attività o secondo modalità incompatibili con le sue attitudini comportamentali o con la sua forza - valutate alla luce sia della specie cui appartiene che delle peculiarità del singolo esemplare – e che risultino essere, per ciò stesso, “insopportabili” per il medesimo, sì da offendere il sentimento di umana pietà per questo. Per quanto concerne i singoli contegni qui in esame si potrà pensare, ad esempio, per quanto riguarda i “comportamenti insopportabili” alla condotta di chi con mezzi coattivi impedisca ad una bestiola di fuggire a fronte di un pericolo imminente per la sua vita²⁷⁰, o ancora, come si diceva più sopra, ai c.d. atti zoofiliaci²⁷¹; quanto alle “fatiche insopportabili”, a chi costringa un cane a correre lungamente e a velocità sostenuta su *tapis roulant*²⁷² o attaccato ad un veicolo in corsa; infine, in merito ai “lavori

²⁶⁸ Si veda in proposito T. PADOVANI, *L. 22.II.1993 n. 473*, cit., 606, che fa riferimento anche allo “stile di vita” dell’animale.

²⁶⁹ Cfr. MARENGHI, *Nuove disposizioni in tema di maltrattamento di animali*, cit., 23.

²⁷⁰ Cfr., sul punto, GATTA, *art. 544-ter c.p.*, 3687.

²⁷¹ Circa il più corretto inquadramento dei suddetti atti all’interno dei diversi contegni descritti dall’art. 544-ter c.p., si veda, supra, in questo stesso capitolo, § 4.4.3.

²⁷² La pratica è in uso, al fine di allenare gli animali e di svilupparne il più possibile la muscolatura, nell’ambito dell’addestramento dei cani destinati ai combattimenti clandestini. In questo caso il reato di maltrattamento *sub specie* di “fatiche insopportabili” ex art. 544-ter, I comma, c.p. potrà concorrere con quello di “Divieto combattimenti tra animali” contemplato all’art. 544-quinquies c.p.

insopportabili”, alla sottoposizione dell’animale ad attività sfiancanti connesse all’attività agricola, come quelle di trainare o trasportare pesi sproporzionati, di muovere meccanismi, *etc*²⁷³.

4.4.5. SOMMINISTRARE SOSTANZE STUPEFACENTI O VIETATE O SOTTOPORRE A TRATTAMENTI CHE PROCURANO UN DANNO ALLA SALUTE

Il II comma dell’art. 544-*ter* c.p. contempla due ulteriori ed inedite condotte suscettibili di integrare il delitto di maltrattamento di animali. Esso, senza prevedere in questo caso l’inciso “per crudeltà o senza necessità”, sanziona “*chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi*”. Il comma stesso, non contemplato nel testo originariamente approvato presso la Camera dei Deputati, è stato successivamente inserito nel corso della prima lettura al Senato al precipuo scopo di contrastare quei fenomeni distorsivi, riconducibili al concetto di “doping su animali”, che venivano a registrarsi nell’ambito delle competizioni sportive coinvolgenti gli animali stessi, fenomeni, invero, spesso connessi al mondo delle scommesse clandestine e delle cd. zoomafie²⁷⁴. Si potrà qui rammentare brevemente che il Disegno di legge approvato alla Camera, in data 25 novembre 2009, poi confluito nella l. 4 novembre 2010, n. 201, prevedeva l’inserimento, dopo il capoverso in analisi, di un ulteriore comma volto a vietare e sanzionare, con riguardo ai soli animali da compagnia, i c.d. interventi chirurgici non terapeutici. Trattatasi di interventi - come il taglio della coda o delle orecchie,

Occorre segnalare, per inciso, che non sarà sempre agevole distinguere, in taluni casi, se la fattispecie concreta integri un’ipotesi di “sevizia”, di “comportamenti insopportabile” o di “fatiche insopportabili”. Tuttavia è bene ricordare che tutte le fattispecie previste all’art. 544-*ter* c.p. integrano lo stesso reato e sono punite con la medesima pena.

²⁷³ Cfr. NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 142.

²⁷⁴ Cfr. sul punto PISTORELLI, *Fino ad un anno di reclusione*, cit., 24; NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 57.

l'asportazione delle unghie o dei denti, la recisione delle corde vocali – posti in essere per finalità estetiche o di futile utilità pratica²⁷⁵. Simili contegni, in quanto non comportanti un vero e proprio “danno alla salute degli animali”, non risultavano incriminabili alla luce del comma in analisi, pur comportando spesso una forte frustrazione delle esigenze etologiche e naturali più elementari degli animali che vi venissero sottoposti²⁷⁶. In forza dell'inserimento di tale ulteriore comma, quindi, si sarebbe configurata una tutela differenziata, volta a incriminare, da un lato, con riferimento a tutti gli animali coi quali l'uomo sia in grado di relazionarsi²⁷⁷, la sottoposizione degli stessi ai più gravi “trattamenti che procurano un danno alla salute”, dall'altro, per i soli animali da compagnia, anche la sottoposizione degli stessi ai c.d. “interventi chirurgici non terapeutici”, poiché, pur non comportando un vero e proprio danno alla salute, considerati comunque in grado di frustrare talune basilari esigenze istintuali e naturali degli animali. La proposta contenuta nell'iniziale e citato Disegno di legge non è stata tuttavia accolta durante la successiva lettura al Senato e, pertanto, tale possibilità di realizzare una tutela differenziata è rimasta, con riferimento al delitto di Maltrattamento di animali, un'ipotesi non positivizzata.

4.4.5.1. SOMMINISTRARE SOSTANZE STUPEFACENTI O VIETATE

La condotta di cui si tratta, spesso ribattezzata “*doping* su animali”, consiste nel “somministrare” a questi ultimi “sostanze stupefacenti o vietate”. Viene configurato, in tal modo, un reato di pericolo astratto per la cui integrazione non assume rilievo, a differenza di quanto richiesto dalla seconda condotta prevista al

²⁷⁵ Si pensi a chi detenendo un animale in appartamento decida di sottoporlo all'asportazione delle unghie o dei denti per evitare danni a tappezzerie e mobilie.

²⁷⁶ Si ponga mente, solo a titolo di esempio, alla difficoltà di un gatto di comportarsi in modo naturale una volta che, privato completamente delle unghie, non sia più idoneo a marcare il territorio tramite il rituale della “graffiatura”, o non possa far più affidamento sulle stesse quale appiglio nei salti, o quale strumento di combattimento.

²⁷⁷ Circa il concetto di “animale” rilevante alla luce dei delitti contemplati agli artt. 544-*bis* e ss e all'art. 727 c.p., si veda più diffusamente, *supra*, in questo stesso Capitolo, §§ 1 e 3.1.

Il comma dell'art. 544-ter c.p., l'effettiva causazione di un danno alla salute dell'animale. Parimenti non assume rilievo, ai fini dell'integrazione della condotta in questione, la finalità per la quale sia somministrata all'animale la sostanza stupefacente o vietata. Sicché, seppur dal punto di vista criminologico tali contegni risultino essere finalizzati, nella maggior parte dei casi, al miglioramento delle prestazioni degli animali coinvolti in competizioni sportive, alla possibilità di realizzare con essi produzioni cinematografiche (c.d. zoopornografia), o, ancora, all'incrementazione dell'aggressività e della resistenza al dolore di bestie utilizzate in occasione di combattimenti clandestini, nulla toglie che possa essere incriminata, in forza di tale disposizione, la somministrazione di dette sostanze per le finalità più diverse (si pensi, ad esempio, all'impiego di estrogeni nell'allevamento del bestiame²⁷⁸). Per quanto concerne poi il concetto di "sostanze stupefacenti", parte della dottrina ritiene esso vada ricavato, in mancanza del rinvio da parte della disposizione codicistica ad una fonte specifica, tramite il ricorso alle tabelle allegate al d.p.r. 9-10-1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope)²⁷⁹, nonché facendo riferimento alle disposizioni della l. 14-12-2000, n. 376, in materia di *doping*. Altra dottrina considera, invece, tale richiamo sia fuorviante, e ciò sulla base della considerazione che non tutte le sostanze aventi effetto stupefacente o dopante sull'uomo lo debbano avere necessariamente anche per gli animali²⁸⁰. In altre parole, ben potrebbe una sostanza individuata da tali leggi risultare completamente innocua per gli animali e, viceversa, un'essenza completamente innocua per gli esseri umani, e da esse non richiamata, avere effetti stupefacenti e dopanti nocivi per gli animali. In forza di tali rilievi si propone quindi una ricostruzione di tipo descrittivo della nozione di "sostanza stupefacente", e comprensiva di "ogni

²⁷⁸ Si veda a tal proposito NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 143, che sottolinea, peraltro, come il contegno sia già autonomamente sanzionato a titolo contravvenzionale dall'art. 32 d.lg. 4-8-1999, n. 336. La legge speciale dovrebbe qui, in forza anche del disposto dell'art. 19-ter disp. coord. e trans. c.p., prevalere.

²⁷⁹ In tal senso NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 23; NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 143; ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali*, cit., 1470.

²⁸⁰ Di quest'avviso GATTA, *art. 544-ter c.p.*, 3688.

sostanza, naturale o sintetica che, somministrata agli animali, risulti idonea a determinare in essi uno stato di alterazione fisica o psichica, con effetto dorogante”. In tal modo la concreta individuazione delle sostanze medesime rimarrà affidata al giudice che potrà ricorrere, ove il caso lo richieda, alle conoscenze messe a disposizione dalla scienza veterinaria²⁸¹. Per quanto concerne infine il concetto normativo di “sostanze vietate”, esso potrà ritenersi comprensivo di tutte le sostanze, diverse da quelle stupefacenti, fatte oggetto di divieto da parte di una qualsiasi disposizione normativa²⁸².

4.4.5.2. SOTTOPORRE A TRATTAMENTI CHE PROCURANO UN DANNO ALLA SALUTE

La quinta e ultima condotta integrativa del delitto di maltrattamento di animali, contemplata al II comma dell’art. 544-ter c.p., consiste nel “sottoporre animali a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”. Anche in relazione a tale contegno non è necessaria, ai fini della configurazione della tipicità della condotta, l’integrazione dei canoni della “crudeltà” o “assenza di necessità”, invece richiesta al I comma dell’art. 544-ter c.p. Si ritiene che il termine “trattamento” possa qui essere inteso nell’accezione in uso presso la scienza medico-veterinaria e quindi possa valutarsi nel senso di “propinare o inoculare sostanze nocive” (diverse da quelle stupefacenti, dopanti o vietate che già assumono rilievo in forza della precedente condotta tipica) agli animali, ovvero di “compiere su di essi operazioni” (che, ovviamente, procurino un danno diverso dalle lesioni, di per sé già considerate in forza del I comma dell’art. 544-ter c.p.)²⁸³. Tra i trattamenti medesimi assumeranno ovviamente rilievo, ai fini della

²⁸¹ Per la definizione di “sostanza stupefacente” da ultimo riportata e in merito a tale soluzione interpretativa si veda GATTA, *art. 544-ter c.p.*, 3688.

²⁸² Si confronti, ancora, GATTA, *art. 544-ter c.p.*, *ivi*.

²⁸³ In tal senso NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, *cit.*, 144. Mostra, peraltro, perplessità sulla sufficiente determinatezza del concetto di “trattamenti”, PISTORELLI, *Fino ad un anno di reclusione*, *cit.*, 24.

fattispecie in oggetto, solo quelli che procurino un danno alla salute degli animali ad essi sottoposti. Sarà quindi incriminabile la somministrazione di sostanze nocive o l'inoculazione di germi patogeni²⁸⁴, nonché la sottoposizione degli animali, laddove non specificamente consentita da leggi speciali, a tutti quei "maltrattamenti genetici" volti a produrre, per i più svariati fini²⁸⁵, esemplari con caratteri alterati e destinati a sfociare in vere e proprie patologie. Non è chiaro se la fattispecie tracci, come si direbbe *prima facie*, un vero e proprio reato di danno²⁸⁶. Infatti, alla luce della locuzione "sottopone animali a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi", non risulta immediatamente intelligibile se sia sufficiente, per l'integrazione del reato, che quello specifico trattamento sia semplicemente annoverato da parte della scienza veterinaria tra quelli che "procurano un danno alla salute" o se sia richiesto, invece, che il danno riconducibile a tale trattamento secondo *l'id quod plerumque accidit*, si sia nei fatti concreti anche effettivamente verificato. La dottrina maggioritaria è tuttavia

²⁸⁴ Cfr. NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 144, che segnala, in proposito, A. Torino, 8-3-1999, in *Riv. pen.*, 2000, 487, relativamente ad un caso in cui vennero somministrate a bovini sani sostanze idonee a positivizzare le prove diagnostiche della brucellosi e tubercolosi al fine di lucrare gli indennizzi pubblici per l'abbattimento coatto dei capi di bestiame.

²⁸⁵ Si pensi alla produzione, nell'ambito degli allevamenti intensivi, di esemplari con caratteri alterati o accentuati in modo abnorme per soddisfare esigenze industriali; o ancora alla manipolazione genetica volta a creare "animali modello", afflitti fin dalla nascita da gravi patologie, per poter sperimentare cure mediche; o, infine, alle pratiche di ingegneria genetica poste in essere nell'ambito della domesticazione e volte a selezionare, per fini commerciali, caratteri "attraenti" per i potenziali acquirenti a discapito della salute dell'animale. Cfr., per tutti gli esempi qui riportati e per più ampie considerazioni in merito al c.d. "maltrattamento genetico", VALIERI, *Il nuovo testo dell'art. 727 del codice penale*, cit., 251. Si veda inoltre in proposito Castignone, *Diritti degli animali*, in *Enc. it.*, app., vol. I, 2000, 493.

²⁸⁶ Nel senso che l'ipotesi configuri un reato di danno NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 144, 3688, in un primo momento, NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali*, cit., 57. L'A. da ultimo citato, tuttavia, pare successivamente mostrare perplessità sul punto sottolineando come si tratti "di una figura solo apparentemente di danno, perché, a ben vedere è imperniata anch'essa su di una condotta che non richiede l'effettivo verificarsi dell'evento lesivo (danno alla salute dell'animale), ma solo il concreto atteggiarsi verso lo stesso". Così NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 23.

propensa a ritenere la fattispecie in oggetto un reato di danno ritenendo sia necessaria l'effettiva causazione del pregiudizio (danno) alla salute dell'animale²⁸⁷.

4.5. ELEMENTO SOGGETTIVO

La riforma del 2004, trasformando la fattispecie di maltrattamento di animali da contravvenzione in delitto, ha implicitamente ridotto l'elemento soggettivo del reato al solo dolo. Le condotte di sottoposizione dell'animale a sevizie, a comportamenti, fatiche e lavori insopportabili, erano infatti già punite, nella sostanza, quali maltrattamenti sotto la vigenza dell'art. 727 c.p. *ante* riforma. L'articolo stesso tracciava, tuttavia, un'ipotesi contravvenzionale, sicché le suddette condotte risultavano incriminabili, in base ai dettami dell'art. 42, IV comma, c.p., tanto a titolo di dolo che a titolo di colpa. La fattispecie di "maltrattamento di animali", assurda oggi a ipotesi delittuosa per la quale non è espressamente contemplata la forma colposa, comporta invece l'incriminabilità dei predetti contegni, nonché di tutti quelli in essa *ex novo* previsti, solo in forma dolosa. Le condotte di sottoposizione degli animali a "sevizie" e a "comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche" non saranno più punibili, quindi, in forma colposa e le eventuali forme d'incuria che abbiano ad oggetto animali saranno incriminabili solo se suscettibili di integrare gli estremi della "detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura" o dell' "abbandono", ipotesi sanzionate a tutt'oggi a titolo contravvenzionale dall'art. 727 c.p.²⁸⁸ L'elemento psicologico quindi richiesto

²⁸⁷ In tal senso il già citato NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 144, nonché GATTA, *art. 544-ter c.p.*, 3688 e D'ALESSANDRO, *art. 544-ter*, in CRESPI, FORTI, ZUCALÀ, *Commento breve al codice penale*, 5^a ed., Padova, 2008, 1462.

²⁸⁸ La detenzione, ad esempio, di un animale in una gabbia troppo angusta o in stato di rovinosa denutrizione, quindi, continua oggi ad essere punita in forma colposa, ma non *sub specie* delittuosa di "sevizia" o "comportamento insopportabile", bensì a titolo contravvenzionale *ex art. 727 c.p.*, quale "detenzione incompatibile con la natura dell'animale" e sempre che la detenzione medesima

dall'art. 544-ter c.p è il dolo generico²⁸⁹, consistente nella coscienza e volontà di maltrattare l'animale attraverso le specifiche forme descritte dalle singole condotte tipiche²⁹⁰. Il delitto potrà essere integrato anche a titolo di dolo eventuale.

4.6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVO

Il delitto è istantaneo e si consuma nel tempo e nel luogo in cui viene a realizzarsi la lesione, o viene sottoposto l'animale a sevizia, a comportamenti, fatiche, lavori insopportabili, ovvero, ancora, in quello in cui vengano somministrate allo stesso sostanze stupefacenti o vietate. Per la quinta e ultima condotta tipica, consistente nel sottoporre animali a trattamenti che procurano un danno alla salute, non è chiaro se il delitto si consumi nel momento stesso della sottoposizione dell'animale al trattamento medesimo o, laddove i due momenti non coincidano, in quello in cui il danno (che potrebbe ipoteticamente anche non realizzarsi) effettivamente si verifichi. La dottrina maggioritaria, tuttavia, poiché propensa a ritenere la fattispecie *de quo* un reato di danno, considera che il momento consumativo coincida con quello dell'effettivo insorgere del danno stesso²⁹¹. È sufficiente per l'integrazione del delitto anche un unico atto di maltrattamento posto in essere secondo una delle condotte tipizzate, poiché si ritiene che anche un unico contegno di tal fatta sia idoneo ad offendere il sentimento d'umana pietà per gli animali tutelato della fattispecie. L'illecito di cui si tratta non configura,

risulti "produttiva di gravi sofferenze". In merito ad alcune considerazioni circa l'opportunità della scelta del legislatore d'incriminare i contegni previsti all'art. 544-ter solo in forma dolosa, si veda BASINI, *La nuova fisionomia del reato di "maltrattamento di animali" (art. 544-ter c.p.)*. Note critiche a una recente pronuncia della Cassazione, cit., 754 ss.

²⁸⁹ In merito alla possibilità che l'espressione "per crudeltà", prevista al I comma dell'art. 544-ter, sia volta a richiedere il dolo specifico per l'integrazione delle condotte ivi comprese, si rimanda a quanto già osservato in relazione all'identica espressione contenuta all'art. 544-bis c.p.; vedasi, *supra*, § 3.5.

²⁹⁰ Cfr. NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 23.

²⁹¹ Cfr. NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 148; GATTA, *art. 544-ter c.p.*, cit., 3690.

pertanto, un reato abituale assimilabile a quello previsto all'art. 572 c.p. (Maltrattamenti in famiglia). Poiché, inoltre, l'art. 544-ter c.p. configura un unico reato integrabile attraverso più condotte alternative tra loro e il cui disvalore risulta, nella sostanza, equivalente, si ritiene che, qualora nel medesimo contesto il soggetto agente ponga in essere più di un contegno tipico, si realizzi in ogni caso un unico reato²⁹². Nessun particolare problema sembra sorgere in merito alla configurabilità del tentativo.

4.7. CIRCOSTANZE

Il III comma dell'art. 544-ter c.p. prevede un'aggravante speciale e ad effetto speciale, stabilendo che, laddove dalle condotte di cui al I comma derivi la morte dell'animale, la pena venga aumentata della metà. Tale aggravante, per espresso riferimento normativo, risulta, inspiegabilmente applicabile alle sole condotte di cui al I comma, nonostante, a ben guardare, la morte possa con facilità derivare anche dalla somministrazione all'animale di sostanze stupefacenti o vietate o dalla sottoposizione di questo a trattamenti che procurano un danno alla salute. L'evento "morte" non solo dovrà derivare dalla condotta del soggetto agente in forza di un nesso causale, ma, in ossequio al principio costituzionale di colpevolezza e in armonia con la riforma dei criteri d'imputazione delle circostanze aggravatrici attuata nel '90, dovrà anche essere riconducibile a chi agisce in base ad un coefficiente soggettivo assimilabile alla colpa²⁹³. L'evento "morte", quindi, per essere posto a carico del soggetto agente, dovrà essere da questo previsto (o comunque prevedibile) come conseguenza del maltrattamento ed essere altresì evitabile. Laddove poi la morte dell'animale fosse stata non solo prevedibile o rappresentabile nella mente di chi agisce ma venisse anche accettata come rischio connesso al maltrattamento si ricadrebbe nella sfera di rilevanza penale tracciata

²⁹² In tal senso in relazione all'art. 727 c.p. nella sua formulazione originaria, MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., 119.

²⁹³ Ritiene invece l'evento "morte" vada imputato a mero titolo di responsabilità oggettiva, ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali*, cit., 1470.

dall'art. 544-*bis* c.p. che, come si ricorderà, è integrabile anche a titolo di dolo eventuale. In merito all'applicabilità delle diverse circostanze aggravanti e attenuanti comuni, si rimanda, poiché pienamente sovrapponibile, a quanto già osservato in relazione all'art. 544-*bis* c.p. (si veda *supra* § 3.7.).

4.8. RAPPORTI CON ALTRI REATI

Per quanto attiene i rapporti tra l'art. 544-*ter* c.p. e gli artt. 544-*bis*, 544-*quater*, 544-*quinqüies* e 638 c.p., si rimanda a quanto già considerato circa l'interazione tra l'art. 544-*bis* c.p. e il medesimo art. 544-*ter* c.p., nonché tra l'art. 544-*bis* c.p. e gli altri reati appena menzionati (si veda, *supra*, § 3.8.). Si potrà solo aggiungere, per inciso, che la Suprema Corte, in merito ai rapporti tra art. 544-*ter* c.p. e art. 638 c.p., ha di recente avuto modo di affermare che “Qualora il deterioramento dell'animale altrui, previsto come reato dall'art. 638 c.p., consista nella produzione di lesioni all'animale stesso, viene a configurarsi la diversa e più grave ipotesi di reato di cui all'art. 544-*ter* c.p.”²⁹⁴. Infine, circa i rapporti tra l'art. 544-*ter* c.p. e la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., potrà affermarsi che, ogniqualvolta la “detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale e produttive di gravi sofferenze” di cui all'art. 727 c.p. degenererà in una lesione o assurgerà a livello di sevizia, di comportamento o di fatica insopportabile per le caratteristiche dell'animale stesso, verrà ad integrarsi la sola e più grave fattispecie di maltrattamento nella quale l'ipotesi contravvenzionale rimarrà assorbita²⁹⁵.

4.9. ASPETTI SANZIONATORI E PROCESSUALI

Tutte le condotte integranti il delitto di maltrattamento di animali erano in precedenza punite con la pena alternativa della reclusione da tre mesi ad un anno

²⁹⁴ Trattasi di Cass. pen., Sez. II, 26 marzo 2010, n. 24734, in *Riv. pen.* 2010, 10, 992.

²⁹⁵ Cfr., per un caso simile, la già citata Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 2011, n. 26368

o della multa da 3.000 a 15.000 euro. Tuttavia l'art. 3, 1 co., lett. b), della l. 4 novembre 2010, n. 201 ha previsto per tutte le suddette condotte un inasprimento di pena, sicché le stesse risultano a oggi punite "con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro". La pena è poi aumentata della metà laddove dai contegni di cui al I comma derivi la morte dell'animale. Si applicano all'art. 544-*bis* c.p., per espresso disposto dell'art. 544-*sexies* c.p., la confisca dell'animale maltrattato nonché le pena accessoria della sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, commercio o allevamento di animali, qualora le condotte di maltrattamento siano state perpetrate da chi svolge tali attività. L'art. 544-*sexies* c.p. prevede, inoltre, quale ulteriore pena accessoria applicabile all'art. 544-*bis* c.p., l'interdizione dall'esercizio delle succitate attività in caso di recidiva²⁹⁶. Il giudice, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, potrà legittimamente trarre la prova circa la causa della morte dell'animale, o quella relativa alla sofferenza da questo patita, tramite la deposizione di un testimone particolarmente qualificato, quale, ad esempio, un medico veterinario²⁹⁷. In merito alla costituzione di parte civile, si rimanda a quanto già osservato in proposito in relazione all'art. 544-*bis* c.p. (vedasi, *supra*, § 3.9.). Così come per l'art. 544-*bis* c.p., infine, non sono consentiti l'arresto, il fermo d'indiziato di delitto né risultano applicabili le misure cautelari. La competenza è del Tribunale Monocratico e si procede d'ufficio.

5. SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VIETATI (ART. 544-*QUATER* C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono

²⁹⁶ Per ulteriori considerazioni in merito alla confisca e alle pene accessorie previste all'art. 544-*sexies* c.p., si veda, *infra*, in questo stesso Capitolo, §§ 7 e ss.

²⁹⁷ Cfr. NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, cit., 150.

commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

5.1. PRECEDENTI STORICI

L'art. 727 c.p., così come riformulato dalla novella del 1993, puniva al suo IV comma, come autonoma condotta di maltrattamento, “*chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali*”. Inoltre tale articolo prevedeva, da una parte, quale presupposto per l'applicazione di una pena accessoria, il verificarsi della morte degli animali coinvolti e, dall'altra, come circostanza aggravante, il fatto che tali contegni fossero commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine. Come si vede, pertanto, le condotte di cui all'art. 544-*quater* c.p. erano già nella sostanza punite, a titolo di contravvenzione, dal previgente art. 727 c.p., che tuttavia le sanzionava con pena base identica alle altre ipotesi di maltrattamento in esso contemplate²⁹⁸. Inoltre, in merito a tale precedente previsione, era stato osservato come sia la condotta di “organizzazione”, sia quella di “partecipazione” si sarebbero potute incriminare, in realtà, già quali fattispecie concorsuali di maltrattamento²⁹⁹. In particolare la condotta di “partecipazione” aveva destato alcune perplessità. Quest'ultima, infatti, se non intesa quale forma “di collaborazione prestata per la realizzazione dello spettacolo” – e quindi quale contegno già di per sé punibile a titolo concorsuale *ex art. 110 c.p.* – si sarebbe dovuta considerare come “partecipazione passiva”, ovvero quale condotta coincidente con “l'assistere come spettatore allo spettacolo senza apportarvi alcun contributo”. Questa interpretazione, che consentiva di dare autonomo rilievo alla

²⁹⁸ Circa l'illogicità di punire tale contegno con pena identica a quella prevista come pena base per il reato di maltrattamento - laddove, se il legislatore nulla avesse previsto, esso sarebbe stato sanzionato a titolo concorsuale più gravemente secondo le regole generali dettate dall'art. 112, 1° comma, n. 2 c.p. - si veda, per tutti, PADOVANI, *L. 22.11.1993 n. 473*, cit., 608.

²⁹⁹ Cfr. sul punto, COSEDDU, *Maltrattamento animali*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. *, 2000, Torino, 442; VALIERI, *Il nuovo testo dell'art. 727 del codice penale*, cit., 266.

condotta di “partecipazione”, era tuttavia parsa in contrasto con il principio di offensività, poiché finiva con l’incriminare il semplice atteggiamento interiore di chi partecipasse con compiacimento o indifferenza a spettacoli di tal fatta³⁰⁰. Il problema non viene oggi a riproporsi, poiché il verbo “partecipare” è stato sostituito, dal legislatore del 2004, con quello “promuovere”, sicché non residua dubbio alcuno circa l’irrelevanza penale della “partecipazione passiva” a simili spettacoli³⁰¹. La novella del 2004, al fine di contrastare più efficacemente determinate attività connesse alla criminalità organizzata³⁰², ha poi elevato i contegni di cui si tratta ad autonoma ipotesi delittuosa punita più gravemente di quella di mero maltrattamento (la pena è qui quella cumulativa della “reclusione da quattro mesi a due anni e della multa da 3.000 a 15.000”, in luogo di quella alternativa della “reclusione da tre a diciotto mesi o della multa da 5.000 a 30.000 euro” prevista all’art. 544-*bis* c.p.). Rispetto al passato, poi, è stato previsto il verificarsi della morte dell’animale non più come presupposto per l’applicazione di una pena accessoria, bensì quale evento in grado di aggravare la fattispecie base. Il legislatore ha infine contemplato un’ulteriore circostanza aggravante, consistente nell’aver commesso i fatti di cui si tratta “al fine di trarne profitto per sé o per altri”.

5.2. BENE GIURIDICO TUTELATO E OGGETTO MATERIALE DEL REATO

L’art. 544-*quater* c.p. è senza dubbio volto a tutelare, in primo luogo, il sentimento umano nei confronti degli animali, così come esso è stato più volte descritto³⁰³. Tuttavia, occorre osservare che la condotta di “organizzazione o promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali” sarebbe, di per sé, già stata incriminabile quale ipotesi concorsuale di

³⁰⁰ Per tutti i problemi a cui qui si fa cenno si veda, PADOVANI, *L. 22.11.1993 n. 473*, cit., 608 ss.

³⁰¹ Si veda anche sul punto, NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 25.

³⁰² Vedi, *infra*, §1.4.2.

³⁰³ Si veda in proposito, diffusamente Cap. II e, più peculiarmente, cap. IV, § 3.1.

“maltrattamento di animali” in forza al combinato disposto degli artt. 544-ter, 110 e 112, I comma, n. 2 c.p.³⁰⁴. Il legislatore, ciò nondimeno, ha optato per l’autonoma tipizzazione della fattispecie di cui si tratta, prevedendo per essa una pena più grave di quella che sarebbe stata comminabile in forza dei suddetti articoli. Tale scelta è da ricondurre allo specifico scopo di contrastare più efficacemente l’attività di quei soggetti, nella maggior parte dei casi legati al mondo mafioso o, più in generale, della criminalità organizzata, che svolgono attività d’organizzazione e promozione di spettacoli coinvolgenti animali al fine di aumentare le fonti d’introito per le medesime associazioni illecite. Funzionali alla repressione di simili attività perpetrate dal crimine organizzato sono, inoltre, le due aggravanti contemplate al II comma dell’art. 544-ter c.p. Esse, infatti, prevedono un aumento di pena qualora i fatti di cui al I comma siano posti in essere “in relazione all’esercizio di scommesse clandestine” o al fine di trarre da essi “profitto per sé o per altri”. Alla luce di quanto appena osservato, si può ritenere che il delitto di cui qui si tratta, poiché volto anche a contrastare l’arricchimento e il potenziamento che alla criminalità organizzata deriva da simili attività, sia volto a tutelare, oltre al detto sentimento, altresì l’ordine pubblico. In merito all’oggetto materiale del reato si rimanda a quanto già osservato più sopra³⁰⁵.

5.3. SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO

Quanto al soggetto attivo e al soggetto passivo del reato varrà qui quanto già osservato in relazione ai soggetti medesimi circa il delitto previsto all’art. 544-bis c.p.³⁰⁶

³⁰⁴ Tale considerazione, come già più sopra segnalato, era già emersa in relazione al previgente art. 727 c.p., che contemplava, nella sostanza, condotte pressoché identiche a quelle oggi previste all’art. 544-ter c.p. Si veda in relazione ai contegni di cui qui si tratta così come previsti all’art. 727 c.p., *ante riforma*, PADOVANI, *L. 22.11.1993 n. 473*, cit., 608 ss.

³⁰⁵ Si veda, *supra*, in questo stesso Capitolo §§ 1 e 3.1.

³⁰⁶ Si veda, *supra*, in questo medesimo Capitolo § 3.2.

5.4. CONDOTTA

L'art. 544-*quater* c.p. punisce “salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali”. Tale clausola di riserva è stata introdotta dal legislatore, con ogni probabilità, al fine dirimere preliminarmente i possibili dubbi circa l'interazione della disposizione di cui qui si tratta con quelle contemplate agli artt. 4, l. 401/1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche)³⁰⁷, e 544-*quinquies* c.p. (che reprime come forma peculiare di “spettacolo” i combattimenti tra animali). Per quanto concerne il significato da attribuire ai verbi “organizzare” e “promuovere” si potrà fare riferimento all'interpretazione già emersa in merito ai medesimi concetti in relazione all'art. 112, I comma, n. 2, c.p. Si considereranno, perciò, “organizzatori o promotori” coloro che assumano un ruolo di preminenza nella preparazione o esecuzione del reato. In particolare potrà intendersi per “organizzatore”, colui che presti la propria attività per realizzare lo spettacolo o la manifestazione, scegliendo e coordinando, a tal fine, mezzi e persone³⁰⁸. Potrà considerarsi “promotore”, invece, colui che abbia ideato lo spettacolo e ne abbia preso l'iniziativa, o ancora colui che lo abbia pubblicizzato, o abbia persuaso altre persone a prendervi parte³⁰⁹. Saranno quindi rilevanti, alla luce dell'art. 544-*quater* c.p., anche quelle attività organizzative preliminari che si sostanzino, in ogni caso, in un contributo attivo alla realizzazione di simili eventi, come, ad esempio, l'attività di fornire animali, di custodirli in attesa dello spettacolo, di vigilare sul loro comportamento durante la manifestazione, *etc*³¹⁰. Entro il concetto di

³⁰⁷ Cfr., in proposito, NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 24. Sul punto, peraltro, si tornerà in merito all'interazione tra art. 544-*quater* c.p. e altri reati. Si veda, *infra*, § 5.8.

³⁰⁸ In tal senso, GATTA, *art. 544-*quater* c.p.*, in DOLCINI, MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, II, 2^a ed., 2006, 3692.

³⁰⁹ Cfr., ancora, GATTA, *art. 544-*quater* c.p.*, cit., *ivi*.

³¹⁰ Sulla rilevanza di simili contegni *sub specie* di maltrattamento, così come disciplinato dal previgente art. 727 c.p., si veda PADOVANI, *L. 22.11.1993 n. 473*, cit., 608. Sull'attuale rilievo

“spettacolo”, poi, vengono a cadere tutte le forme di rappresentazione destinate ad un pubblico passivo (si pensi a quelle cinematografiche, televisive, teatrali), mentre la nozione di “manifestazione” potrà ritenersi comprensiva di quegli avvenimenti finalizzati anche alla partecipazione attiva del pubblico³¹¹ (si pensi alle gare e alle competizioni, come la corsa dei carri trainati da buoi stimolati con pungoli ed aste vietate³¹², oppure a giochi popolari come quello della “cattura delle anatre”, o quello del “maiale unto”³¹³). E’ irrilevante la finalità per la quale tali spettacoli o manifestazioni vengano realizzati, così come non è richiesto che essi vengano necessariamente perpetrati in luogo pubblico o aperto al pubblico, sicché gli stessi potranno assumere penale rilievo anche se, in ipotesi, realizzati in modo privato³¹⁴. Ciò che conta, invece, è che tali episodi comportino effettivamente sevizie o strazio per gli animali coinvolti. Così come sotto la vigenza dell’art. 727 c.p. *ante* riforma, infine, dovrà intendersi per “sevizia” quella forma di crudeltà qualificata dalla “ferocia del tormento” e per “strazio” quel tipo di crudeltà

penale di tali condotte, anche alla luce del nuovo art. 544-*quater* c.p., si veda, invece, NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 25.

³¹¹ Cfr., GATTA, *art. 544-quater c.p.*, cit., 3692.

³¹² Tale contegno era stato già punito a titolo di maltrattamento di animali *ex art. 727 c.p. ante* riforma. Si veda, in proposito, P. Larino, 25-5-1992, in *Giur. di Merito*, 1993, 743. Simili comportamenti potranno oggi, in base all’art. 19-*ter* disp.att. coord. e trans. c.p., introdotto con l’art. 3 l. 189/2004, continuare ad essere puniti, ora in forza dell’art. 544-*quater* c.p., soltanto laddove tali manifestazioni non rientrino tra quelle “storiche e culturali autorizzate dalla regione competente”.

³¹³ Il gioco consiste nel predisporre la cattura di un suino, il cui corpo è stato precedentemente spalmato di una sostanza grassa. Attività di tal fatta è stata riconosciuta circostanza idonea a cagionare la morte dell’animale per collasso cardiocircolatorio. Si veda in proposito, P. Modena, 30-4-1985, in *Foro it.*, 1985, II, 403, che condannò a titolo di maltrattamento di animali *ex art. 727 c.p.* tale condotta. Anche in questo caso, in base all’art. 19-*ter* disp. att. coord. e trans. c.p., introdotto con l’art. 3 l. 189/2004, tale contegno sarà ora punito in forza dell’art. 544-*quater* c.p., soltanto laddove la manifestazione in questione non venga fatta rientrare tra quelle “storiche e culturali autorizzate dalla regione competente”.

³¹⁴ Si vedano, in proposito, anche NAPOLEONI, *art. 544-quater c.p.*, cit., 151 e GATTA, *art. 544-quater c.p.*, cit., 3693.

caratterizzato, invece, dalla “atrocità del dolore inflitto”³¹⁵.

5.5. ELEMENTO SOGGETTIVO

Il delitto previsto all’art. 544-*quater* c.p. è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà d’organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. La fattispecie di cui si tratta potrà essere integrata anche a titolo di dolo eventuale. Per la configurazione di tale delitto aggravato dalla circostanza prevista al II comma dello stesso art. 544-*quater* c.p., che consiste nell’aver commesso i fatti di cui al I comma “al fine di trarne profitto per sé o per altri”, sarà invece richiesto l’ulteriore dolo specifico di profitto³¹⁶.

5.6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVO

Il reato contemplato all’art. 544-*quater* c.p. è istantaneo e si consuma nel tempo e nel luogo in cui vengono poste in essere le attività di organizzazione o promozione degli spettacoli o delle manifestazioni vietate. Sarà sufficiente, per l’integrazione del medesimo, l’organizzazione o la promozione anche di un solo spettacolo o di una sola manifestazione³¹⁷. Nessun dubbio sussiste poi sulla configurabilità del delitto di cui si tratta anche in forma tentata³¹⁸.

³¹⁵ Così, sotto il previgente art. 727 c.p., PADOVANI, *L. 22.11.1993 n. 473*, cit., 606.

³¹⁶ Cfr., per tutti, NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 25. Per quanto concerne, invece, il regime di imputazione soggettiva delle altre circostanze aggravatrici previste al II comma dell’art. 544-*quater* c.p. si veda, più oltre, § 5.7.

³¹⁷ In tal senso NAPOLEONI, *art. 544-*quater* c.p.*, cit., 153 e, sotto la vigenza dell’art. 727 c.p. prima della riforma del 2004, VALIERI, *Il nuovo testo dell’art. 727 del codice penale*, cit., 258.

³¹⁸ Cfr. sul punto, GATTA, *art. 544-*quater* c.p.*, cit., 3693; CAPUTO, *art. 544-*quater**, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, *Commento breve al codice penale*, 5^a ed., Padova, 2008, 1463.

5.7. CIRCOSTANZE

Il II comma dell'art. 544-*quater* c.p. prevede tre circostanze aggravanti speciali e ad effetto speciale, con aumento di pena da un terzo alla metà, per il caso in cui i fatti di cui al I comma siano posti in essere “in relazione all'esercizio di scommesse clandestine” o “al fine di trarne profitto per sé o per altri” o qualora dai fatti medesimi “derivi la morte dell'animale”. Le prime due circostanze sopra menzionate hanno, nella sostanza, tipizzato alcune delle più frequenti costanti criminologiche connesse allo sfruttamento di animali per spettacoli e manifestazioni di tal fatta³¹⁹. Assai di frequente, infatti, simili eventi sono realizzati al precipuo scopo di ricavare ingenti profitti o di raccogliere, attraverso scommesse clandestine, consistenti somme di denaro, sovente da reinvestite in ulteriori attività illecite poste in essere dalla criminalità organizzata. Per quanto concerne l'integrazione dell'aggravante dell'aver commesso il fatto “in relazione all'esercizio di scommesse clandestine”, occorrerà dal punto di vista soggettivo che, in ossequio al principio costituzionale di colpevolezza, il soggetto agente si sia rappresentato (o che, quantomeno, fosse in capo a lui rappresentabile) il fatto che la manifestazione organizzata o promossa potesse costituire occasione per l'illecita raccolta o effettuazione di scommesse clandestine. La seconda ipotesi circostanziale, consistente nell'aver realizzato le condotte di cui al I comma “al fine trarne profitto per sé o per altri”, richiedendo che il soggetto abbia agito al tale peculiare scopo, necessiterà per la sua integrazione del dolo specifico di profitto. La terza e ultima aggravante speciale, infine, prevede, quale circostanza aggravatrice, la morte dell'animale e configura, pertanto, un'ipotesi di reato aggravato dall'evento. Come già osservato in relazione all'art. 544-*ter* c.p., che contempla una circostanza aggravante del tutto identica, affinché la morte dell'animale possa essere imputabile all'agente dal punto di vista soggettivo, occorrerà, in base al principio costituzionale di colpevolezza, che la morte stessa fosse da parte del medesimo soggetto prevista, o quantomeno prevedibile, come possibile conseguenza delle condotte tipiche descritte al I comma.

³¹⁹ Cfr. MARENGHI, *Nuove disposizioni in tema di maltrattamento di animali*, cit., 24.

5.8. RAPPORTI CON ALTRI REATI

Ai sensi dell'art. 84 c.p., deve escludersi, nel caso in cui dai fatti previsti al I comma dell'art. 544-*quater* c.p. derivi la morte dell'animale, il concorso tra la fattispecie di "Spettacoli e manifestazioni vietati", di cui qui si tratta, e quella contemplata all'art. 544-*bis* c.p., volta a sanzionare l' "Uccisione di animali". Deve altresì escludersi, in ossequio al principio di specialità sancito all'art. 15 c.p., il concorso tra l'art. 544-*quater* c.p. e l'art. 544-*ter* c.p. (Maltrattamento di animali). Inoltre, in forza dell'espressa clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" con cui si apre la disposizione prevista all'art. 544-*quater* c.p., non potrà nemmeno configurarsi il concorso tra il delitto ivi contemplato e quello di "Divieto di combattimenti clandestini" sanzionato all'art. 544-*quinquies* c.p. Quest'ultimo, infatti, dovrà prevalere, poiché punito più gravemente. La clausola succitata consente poi di dirimere agevolmente eventuali dubbi in merito all'interazione tra il delitto di cui qui si tratta e i reati contemplati all'art. 4, l. 401/1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche). L'articolo da ultimo citato, infatti, punisce più gravemente (con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, in luogo di quella della reclusione da quattro mesi a due anni e della multa da 3.000 a 15.000 euro, comminabile in forza dell'art. 544-*quater* c.p.) chi organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti, o dall'UNIRE, è dovrà, pertanto, in questo specifico caso, prevalere. Il medesimo art. 4 l. 401/1989, laddove punisce a titolo contravvenzionale "chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità", cederà invece il passo all'applicazione del delitto contemplato dell'art. 544-*quater* c.p.³²⁰

³²⁰ Sull'interazione tra art. 544-*quater* c.p. e art. 4 l. 401 del 1989 si veda anche, NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali*, cit., 57.

5.9. ASPETTI SANZIONATORI E PROCESSUALI

Il delitto di cui all'art. 544-*quater* c.p. è punito con la pena cumulativa della reclusione “da quattro mesi a due anni e della multa da 3.000 a 15.000 euro”. Tale pena sarà aumentata da un terzo alla metà qualora ricorra una delle circostanze contemplate al II comma del medesimo articolo. All'art. 544-*quater* c.p. sono applicabili la confisca e le pene accessorie previste all'art. 544-*sexies* c.p.³²¹. In merito agli aspetti inerenti alla costituzione di parte civile ed alla prova della sofferenza dell'animale, si rimanda a quanto già osservato in relazione, rispettivamente, agli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p. (si vedano, *supra*, § 3.9 e 4.9.). Non sono consentiti l'arresto e il fermo d'indiziato di delitto, né sono applicabili le misure cautelari. La competenza appartiene al Tribunale Monocratico. La procedibilità è d'ufficio.

6. DIVIETO DI COMBATTIMENTI TRA ANIMALI (ART. 544-*QUINQUIES* C.P.)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;*
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;*
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei*

³²¹ Per una più compiuta analisi dell'art. 544-*sexies* c.p. si veda, più oltre, §§ 7 e ss.

combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

6.1. PRECEDENTI STORICI : CONSIDERAZIONI GENERALI

L'art. 544-*quinquies* c.p., costituisce un'importante novità introdotta dalla l. n. 189 del 20-7-2004. Si può ricordare, infatti, che in precedenza l'art. 70 del Tulp (r.d. 18-6-1931, n. 773) vietava gli spettacoli o i trattenimenti pubblici che potessero turbare l'ordine pubblico, che fossero contrari alla morale o al buon costume, o che importassero strazio o sevizie di animali³²². Tuttavia, tale disposizione, che sarebbe apparsa, in ogni caso, assolutamente inadeguata al fine di contrastare il crescente e complesso fenomeno delle c.d. zoomafie, fu abrogata dall'art. 13, d.lg. 13-7-1994, n. 480. Sicché tra le finalità precipue del legislatore del 2004 ricorre, senza dubbio, quella di colmare ciò che appariva ormai, a fronte di preoccupanti e dilaganti attività di sfruttamento degli animali perpetrate ad opera soprattutto della criminalità organizzata, come un vero e proprio vuoto di tutela. Nella realtà criminologica, infatti, è emerso ed è andato progressivamente delineandosi con chiarezza un nuovo e preoccupante fenomeno genericamente

³²² L'art. 129 del r.d. 6-5-1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) stabiliva poi "Tra i trattenimenti vietati a termine dell'art. 70 della legge sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili".

qualificato oggi con il termine “zoomafia”. L’espressione starebbe a indicare “lo sfruttamento di animali per ragioni economiche, di controllo sociale, di dominio territoriale, da parte di persone singole o associate, appartenenti a cosche mafiose o a clan camorristici”.³²³ In tale più ampio contesto di attività illecite, gli animali, soprattutto cani e galli per quanto riguarda i combattimenti, e cani, cavalli e asini per quanto concerne le competizioni, vengono allevati e allenati con modalità crudeli e aberranti, al fine di svilupparne il più possibile le qualità considerate utili al buon esito delle competizioni o della lotta³²⁴. Tali animali, poi, destinati alle corse clandestine o a veri e propri combattimenti, vengono nell’un caso costretti a correre in condizioni di estrema crudeltà e pericolo o, nell’altro, aizzati e istigati a sbranarsi tra loro con esiti spesso letali. Le competizioni sopra descritte, grazie ad articolati sistemi di scommesse clandestine circa gli esiti delle medesime, costituiscono lucrosissime fonti di introito per la criminalità organizzata³²⁵. Alla luce di quanto detto, quindi, appare chiaro che il reato contavvenzionale di cui al previgente art. 727 c.p., unica fattispecie applicabile a casi concreti simili prima della riforma del 2004, non costituisce uno strumento penale idoneo a contrastare il fenomeno appena abbozzato. Il legislatore è intervenuto, pertanto, introducendo una fattispecie delittuosa piuttosto complessa, che costituisce in realtà una disposizione a più norme, volta a sanzionare, non solo la vera e propria direzione, organizzazione e promozione delle competizioni e dei combattimenti, ma anche

³²³ Così A. PASSANTINO, RUSSO, M. PASSANTINO, “*Cinomachia*”: la riforma del codice penale finalizzata alla tutela degli animali da compagnia, in *Riv. giur. agr. e amb.*, 2006, 434.

³²⁴ In particolare i cani coinvolti nei combattimenti, circa 15.000 ogni anno di cui generalmente un terzo destinati a soccombere nel corso degli incontri, sono sottoposti, per essere forgiati alla lotta, alle pratiche più aberranti: da un lato, chiusi in sacchi e bastonati ripetutamente fin da cuccioli, tenuti in condizione di denutrizione, spesso alimentati con altri animali feriti per incrementarne l’istinto ad uccidere e l’aggressività; dall’altro, costretti a corse veloci legati ad auto in marcia o su *tapis roulant*, sottoposti a elettroshock, “dopati”, per aumentarne la muscolatura. Sui dati qui riportati cfr. A. PASSANTINO, RUSSO, M. PASSANTINO, “*Cinomachia*”, cit., 435 e 439; NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 59.

³²⁵ Si stima che il giro d’affari relativo alle scommesse clandestine si aggiri attorno ai 775 milioni di euro all’anno. Cfr. NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, da ult. cit., ivi.

tutte le principali attività prodromiche e funzionali ad essi, nonché quelle che da avvenimenti di tal fatta comunque traggano lucro. In particolare l'art. 544-*quinquies* c.p. delinea quattro autonome fattispecie di reato, consistenti nel:

a) promuovere organizzare o dirigere combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possano metterne in pericolo l'integrità fisica (fattispecie contemplata al I comma, e punita con la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa da 50.000 a 160.000 euro, pena che sarà aumentata laddove ricorra una delle circostanze di cui al II comma);

b) (fuori dei casi di concorso nel reato) allevare o addestrare animali, destinandoli alla partecipazione ai combattimenti di cui al I comma (fattispecie contemplata al II comma e punita con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro);

c) (fuori dai casi di concorso nel reato) essere proprietari o detentori degli animali impiegati nei combattimenti, qualora consenzienti (fattispecie contemplata nella seconda parte del II comma, e punita con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro);

d) (anche se non presente sul luogo del reato e fuori dai casi di concorso nel medesimo) organizzare o effettuare scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al I comma (fattispecie contemplata al IV comma, e punita con la medesima pena delle due precedenti).

6.2. BENE GIURIDICO E OGGETTO MATERIALE DEL REATO

L'art. 544-*quinquies* c.p. è certamente volto a tutelare l'umano sentimento di pietà e amorevolezza per gli animali. Tuttavia tale articolo, come più sopra chiarito, persegue anche il fine di contrastare il fenomeno dei combattimenti e delle competizioni tra animali, e quello delle scommesse clandestine, poiché tali avvenimenti, assai sovente riconducibili alla criminalità organizzata, costituiscono fonti d'ingenti introiti per la medesima. Si può ritenere, pertanto, che le fattispecie di reato contemplate all'art. 544-*quinquies* c.p. siano plurioffensive, poiché volte a tutelare, accanto al suddetto sentimento, anche l'ordine pubblico. In merito

all'oggetto materiale del reato di cui qui si tratta si rimanda interamente a quanto osservato più sopra (vedi, *supra*, in questo stesso capitolo, §§ 1 e 3.1.).

6.3. SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO

Per quanto attiene al soggetto attivo e quello passivo del reato in analisi potrà farsi riferimento a quanto già osservato, in proposito, in relazione all'art. 544-*bis* c.p. (si veda, *supra*, § 3.2). Occorre solo qui precisare che la fattispecie di cui alla seconda parte, III comma, dell'art. 544-*quinqües* c.p. configura, al contrario di quanto avviene in merito alle altre ipotesi contemplate al medesimo articolo, un reato proprio, poiché lo stesso risulta integrabile solo da parte dei "proprietari" o dei "detentori" degli animali.

6.4. CONDOTTA

6.4.1. PROMUOVERE, ORGANIZZARE O DIRIGERE COMBATTIMENTI O COMPETIZIONI.

La fattispecie di cui al I comma dell'art. 544-*quinqües* c.p. punisce "chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica". La disposizione tratteggia un reato di pericolo concreto dal momento che l'"evento di pericolo" è espressamente configurato quale elemento della fattispecie tipica³²⁶. Il giudice dovrà quindi, caso per caso, verificare se il combattimento o la competizione abbiano effettivamente comportato un rischio per l'integrità fisica degli animali in questi coinvolti. L'intrinseca pericolosità dei "combattimenti", tuttavia, ha fatto dubitare la dottrina della stessa sensatezza della tipizzazione di un evento di pericolo in relazione a tale ipotesi³²⁷. L'accertamento apparirà, dunque, in questi

³²⁶ In tal senso NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 26; NAPOLEONI, *art. 544-quinquies c.p.*, in LATTANZI, LUPO (a cura di), *Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, V, Milano, 2005, 155; ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali*, cit., 1471.

³²⁷ Cfr. PISTORELLI, *Fino ad un anno di reclusione*, cit., 25.

casi, pressoché immediato. In merito alle “competizioni”, invece, la valutazione in concreto del pericolo di cui si tratta potrà essere, seppur non gravosa, meno immediata, poiché il pericolo stesso dovrà coincidere con un *quid pluris* rispetto ad un semplice “rischio d’infortunio” di per sé insito in qualsiasi attività agonistica³²⁸. L’espressione “non autorizzate” sarà da riferirsi unicamente alle competizioni. In Italia, infatti, alla luce della legislazione vigente, non esistono combattimenti tra animali autorizzati ed essi paiono comunque, in prospettiva, difficilmente autorizzabili³²⁹. Tale clausola di illiceità speciale, quindi, esclude dall’ambito di applicazione della fattispecie in esame quelle manifestazioni regolarmente autorizzate, quali ad esempio le corse ippiche o di cani, che pure possono comportare rischi per l’integrità fisica degli animali. Ancora una volta, come già in relazione all’art. 544-*quater* c.p., per individuare l’esatta portata delle espressioni “promuovere”, “organizzare” e (in questo caso anche) “dirigere”, si potrà fare riferimento all’interpretazione di tali concetti emersa in merito all’art. 112, I comma, n. 2, c.p. Sarà quindi “promotore” chi, prendendone l’iniziativa, abbia ideato la competizione o il combattimento, o abbia persuaso altri all’opportunità di attuarli o di prendervi parte o, ancora, colui che li abbia pubblicizzati³³⁰. Si intenderà invece per “organizzatore” colui che predisponga tali eventi scegliendo e coordinando i mezzi e le persone attraverso cui attuarli³³¹. Infine, in via residuale, sarà definibile “direttore” colui che assuma comunque una funzione di guida e di amministrazione rispetto agli eventi medesimi³³². Tali condotte di promozione, organizzazione o direzione devono avere ad oggetto “combattimenti o competizioni” tra animali, dove per “combattimento” s’intenderà

³²⁸ Cfr. NAPOLEONI, *art. 544-quinquies c.p.*, cit., 155.

³²⁹ PISTORELLI, *Fino ad un anno di reclusione*, da ult. cit., ivi.

³³⁰ Si veda, in merito a tale concetto in relazione all’art. 112, I comma, n. 2, c.p., MUSCO, *art. 112 c.p.*, in CRESPI, STELLA, ZUCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2003, 489. Nonché in merito al medesimo concetto relativamente all’art. 544-*quater* c.p., GATTA, *art. 544-*quater* c.p.*, cit., 3692.

³³¹ Si veda, in merito a tale concetto in relazione all’art. 112, I comma, n. 2, c.p., MUSCO, *art. 112 c.p.*, cit., ivi.

³³² FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, cit., 2007, 510.

una “lotta” in senso stretto, e cioè uno scontro tra animali della stessa o di diversa specie teso alla sopraffazione fisica dell’uno sull’altro (si pensi, ad esempio, ai combattimenti tra galli, tra cani, ma anche a quelli tra cani e cinghiali, o ai più rari combattimenti tra cani e orsi). Per “competizione” si considererà, invece, quella gara tra animali in cui essi siano impegnati nel superamento reciproco senza, tuttavia, che ciò comporti lo scontro fisico dell’uno con l’altro (si pensi alle corse ippiche o a quelle tra cani)³³³. Infine lo specifico riferimento agli “animali”, per il cui concetto si rimanda a quanto più sopra osservato, esclude possano venire in rilievo alla luce del delitto di cui qui si tratta gli eventuali combattimenti tra uomo e animale, che potranno invece assumere eventuale rilevanza penale in forza degli artt. 544-ter o 544-quater c.p.³³⁴. Si riferiscono esclusivamente alla fattispecie qui analizzata le aggravanti speciali contemplate al II comma dell’art. 544-quinquies c.p. (si veda, più oltre, § 6.7.).

6.4.2. ALLEVARE O ADDESTRARE ANIMALI DESTINANDOLI AI COMBATTIMENTI

Il III comma dell’art. 544-quinquies c.p. sanziona, quale autonoma fattispecie, chiunque fuori dei casi di concorso nel reato di cui al I comma, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma, e anche per il tramite di terzi, alla partecipazione ai combattimenti di cui al medesimo I comma. Tale ipotesi delittuosa è specificamente volta ad incriminare quelle attività che si possono considerare prodromiche e funzionali all’organizzazione, promozione e direzione dei combattimenti. Essa troverà applicazione, per espressa previsione normativa, solamente “fuori dai casi di concorso nel reato” di cui al I comma. E’ stato tuttavia osservato come la disposizione di cui si tratta paia destinata a non assumere un

³³³ In relazione alle definizioni di “combattimenti” e di “competizioni” cfr., anche, GATTA, *art. 544-quinquies c.p.*, in DOLCINI, MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, II, 2^a ed., 2006, 3696.

³³⁴ Cfr. GATTA, *art. 544-quinquies c.p.*, cit., 3696.

significativo ambito di operatività, poiché, chi integri le condotte da essa descritte sembra, invero, già porre in essere un contegno rilevante a titolo concorsuale alla luce del I comma dell'art. 544-*quinquies* c.p.³³⁵. La condotta di cui si tratta presenta una struttura bifasica³³⁶, sostanziandosi da una parte nelle attività di allevamento e addestramento degli animali e, dall'altra, nella loro effettiva destinazione al combattimento. Non è richiesto, invece, che il combattimento si sia effettivamente verificato, essendo necessaria³³⁷ ai fini dell'integrazione del delitto la semplice "destinazione" dell'animale ad esso; sarà la destinazione medesima, quindi, a segnare il momento consumativo del reato. L'attività d'"allevamento" può sostanziarsi nelle mere operazioni di nutrizione, accrescimento e moltiplicazione degli animali, e perciò in condotte di per sé penalmente lecite se non accompagnate dalla suddetta "destinazione". Le attività di "addestramento alla lotta", invece, implicando nella realtà dei fatti la sottoposizione degli animali a pratiche crudeli e spesso aberranti³³⁸, verranno già a configurare, anche laddove non accompagnate dalla "destinazione" o da "un tentativo di destinazione", condotte penalmente rilevanti alla luce dell'art. 544-*ter* c.p. La "destinazione", di cui si tratta, dovrà poi rivolgersi, per espressa previsione normativa, esclusivamente ai "combattimenti" e non anche alle competizioni.

6.4.3. PROPRIETARI O DETENTORI CONSENZIENTI DI ANIMALI IMPIEGATI IN COMPETIZIONI O COMBATTIMENTI.

La seconda parte del III comma dell'art. 544-*quinquies* c.p. punisce i proprietari o i detentori degli animali impiegati nei combattimenti o nelle competizioni, laddove tali soggetti abbiano prestato il proprio consenso all'impiego medesimo. Il legislatore, per tale via, persegue lo scopo di colpire le eventuali forme residuali di

³³⁵ In tal senso ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali*, cit., 1472.

³³⁶ Così, PISTORELLI, *Fino ad un anno di reclusione*, cit., 25.

³³⁸ Si veda in proposito più sopra § 6.1., nota 324.

reperimento degli animali utilizzati in tali episodi, e prevede espressamente e autonomamente una condotta che sarebbe stata, con ogni probabilità, già incriminabile alla luce del combinato disposto degli artt. 544-*quinquies*, I comma, e 110 c.p.³³⁹. Tale ipotesi delittuosa, seppur punita con pena identica alla fattispecie precedente, si distingue da essa sotto diversi profili. Innanzitutto, facendosi espresso riferimento alla qualifica di “proprietario” o “detentore” si delinea, qui, un reato proprio. In secondo luogo, l'utilizzazione del participio passato “impiegati” fa presupporre che il delitto di cui si tratta, al contrario del precedente in cui occorreva ai fini della consumazione del reato la mera “destinazione” degli animali al combattimento, necessiti, invece, per la sua integrazione dell'effettivo e avvenuto impiego di questi in simili avvenimenti. Infine, mentre l'ipotesi precedente faceva riferimento ai soli “combattimenti”, quella di cui qui si tratta menziona tanto i “combattimenti” che le “competizioni”. L'integrazione di tale ipotesi delittuosa richiederà quindi, da un lato la qualifica di “proprietario o detentore” dell'animale in capo al soggetto agente, dall'altro l'effettivo impiego di tale animale “nella competizione o nel combattimento” e, infine, il consenso del soggetto medesimo in relazione all'impiego stesso. A ben guardare unicamente su tale e ultimo elemento del “consenso” verrà a incentrarsi l'intero disvalore del fatto di reato che, altrimenti, si risolverebbe nel mero *status* di proprietario o detentore di animali impiegati in simili attività.

6.4.4. ORGANIZZARE O EFFETTUARE SCOMMESSE SUI COMBATTIMENTI O SULLE COMPETIZIONI.

La quarta e ultima fattispecie delittuosa, contemplata al IV comma dell'art. 544-*quinquies* c.p., punisce con la medesima pena prevista per le ipotesi di cui al III comma, chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dai casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle

³³⁹ Si veda, per tutti, circa la superfluità della previsione, PISTORELLI, *Fino ad un anno di reclusione*, cit., 26.

competizioni di cui al I comma. Anche in questo caso la clausola d'assorbimento farà sì che il delitto di cui si tratta non venga ad applicarsi tutte le volte che la fattispecie concreta sia già sussumibile, a titolo concorsuale, sotto l'ipotesi delittuosa di cui al I comma. Il riferimento all'irrelevanza della presenza del soggetto agente sul luogo del reato consente di attribuire penale rilievo a tutte quelle attività di organizzazione ed effettuazione delle scommesse che vengano perpetrate, ad esempio, per via telefonica o telematica o comunque, attraverso le nuove tecnologie, anche a notevole distanza dal *locus commissi delicti*³⁴⁰. Per “organizzatore” s'intenderà, anche in questo caso³⁴¹, colui che predisponga quanto necessario per le scommesse, scegliendo e coordinando i mezzi e le persone attraverso cui attuarle. Mentre per “scommettitore” potrà intendersi colui che punti denaro sull'esito del combattimento o della competizione al fine di speculare sull'aleatorietà del risultato degli avvenimenti medesimi. L'intento di stroncare il mercato delle scommesse, assai lucroso per la criminalità organizzata, ha portato il legislatore ad equiparare *quod penam* la condotta d'“organizzazione” delle scommesse stesse a quella, assai diversa per disvalore, di mera “effettuazione” delle medesime, suscitando, invero, qualche perplessità dal punto di vista del principio di proporzione della pena.

6.5. ELEMENTO SOGGETTIVO

Tutte le fattispecie di reato previste all'art. 544-*quinquies* c.p. sono punibili esclusivamente a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in essere le singole condotte così come tipizzate al 1°, 3° e 4° comma del medesimo articolo. I reati di cui si tratta sono integrabili anche a titolo di dolo eventuale.

³⁴⁰ Cfr. NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 27.

³⁴¹ Si veda, in merito a tale concetto e alla sua individuazione in via interpretativa, quanto osservato anche più sopra ai §§ 5.4. e 6.4.1.

6.6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVO

La fattispecie di cui al I comma dell'art. 544-*quinquies* c.p. si consuma istantaneamente, nel tempo e nel luogo in cui vengono posti in essere gli atti di “organizzazione, promozione o direzione” dei combattimenti o delle competizioni. Il delitto previsto alla prima parte, III comma, del medesimo articolo si consuma, invece, con la “destinazione” al combattimento degli animali allevati o addestrati, non assumendo, al fine della consumazione stessa, alcun rilievo l'avvenuto (o non avvenuto) svolgimento del combattimento medesimo. Al contrario, la fattispecie di cui alla seconda parte del III comma verrà ad integrarsi nel momento dell'effettivo impiego dell'animale nel combattimento o nella competizione, sempre, naturalmente, che ciò avvenga con il consenso del proprietario o del detentore dell'animale stesso. Infine, l'ipotesi delittuosa contemplata all'ultimo comma dell'art. 544-*quinquies* c.p. si consumerà nel tempo e nel luogo in cui vengano posti in essere gli atti di “organizzazione” o “effettuazione” delle scommesse. Tutti i delitti qui menzionati sono compatibili con la forma tentata.

6.7. CIRCOSTANZE

Il II comma dell'art. 544-*quinquies* c.p. prevede, con esclusivo riferimento all'ipotesi delittuosa contemplata al I comma dello stesso articolo, tre aggravanti speciali e ad effetto speciale implicanti un aumento di pena “da un terzo alla metà”. Tali ipotesi sono state prettamente introdotte dal legislatore in prospettiva funzionale alla lotta del crimine organizzato e valgono a colpire alcuni comportamenti che sul piano criminologico sono emersi come tipicamente connessi alle attività di promozione, organizzazione o direzione dei combattimenti e delle competizioni tra animali. La prima aggravante prevede - alla lettera a) del II comma - il suddetto inasprimento di pena se le attività da ultimo citate siano compiute “in concorso con minorenni o da persone armate”; il riferimento ai minori si deve qui, dunque, al tentativo di stroncare la pratica, assai invalsa negli ambienti del crimine organizzato, di avvalersi di soggetti non imputabili ai fini

dell'esecuzione di attività illecite; l'aumento di pena legato alla presenza di "persone armate" si deve, invece, al maggior allarme sociale destato dalla disponibilità delle armi stesse in capo a tali soggetti³⁴². Le aggravanti previste poi alla lettera b) e c) del II comma e consistenti, rispettivamente, nel "promuovere le predette attività utilizzando videoproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti e delle competizioni" e nel "curare la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma" di detti avvenimenti, sono volte a colpire quell'utilizzazione di strumenti mediatici spesso posta in essere dal crimine organizzato al fine di incrementare, tramite la pubblicità attuata per mezzo di tali strumenti, il lucroso mercato delle scommesse clandestine³⁴³.

6.8. RAPPORTI CON ALTRI REATI

L'art. 544-*quinqüies* c.p. non contempla tra le proprie aggravanti la morte dell'animale in conseguenza della competizione o del combattimento, seppur questo sia un accadimento che spesso si verifica; sicché nel caso la morte effettivamente occorra, il delitto di cui al I comma dello stesso articolo potrà concorrere, laddove il decesso sia imputabile al soggetto agente almeno a titolo di dolo eventuale, con quello previsto all'art. 544-*bis* c.p. (Uccisione di animali). La dottrina è propensa a ritenere che l'ipotesi delittuosa contemplata al III comma dell'art. 544-*quinqüies* c.p. possa poi concorrere con la fattispecie sanzionata all'art. 544-*ter*, II comma, c.p.³⁴⁴. Pare invece da escludersi, in ossequio al principio di specialità, il concorso tra l'ipotesi delittuosa di cui al IV comma dell'art. 544-*quinqüies* c.p. (organizzazione o effettuazione di scommesse sui combattimenti o sulle competizioni) e quelle contravvenzionali di "organizzazione abusiva di scommesse e di partecipazione alle stesse" di cui ai commi I, terzo

³⁴² Cfr. DE SANCTIS, *art. 554-*quinqüies* c.p.*, in RONCO, ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale*, 2^a ed., Torino, 2007, 2203.

³⁴³ Cfr., in proposito, anche NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 60.

³⁴⁴ Cfr., NAPOLEONI, *art. 544-*quinqüies* c.p.*, cit., 157.

periodo e III dell'art. 4, l. n. 401 del 1989. Infine, in merito ai rapporti tra l'art. 544-*quinquies* c.p. e l'art. 544-*quater* c.p., si rimanda a quanto già osservato più sopra in relazione all'articolo da ultimo citato (si veda, *supra*, § 5.8.).

6.9. ASPETTI SANZIONATORI E PROCESSUALI

Il delitto di cui al I comma dell'art. 544-*quinquies* c.p. è punito con la pena cumulativa della reclusione da uno a tre anni e della multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è poi aumentata da un terzo alla metà laddove ricorra una delle aggravanti speciali previste al II comma dello stesso articolo. Le fattispecie di cui ai commi III, prima e seconda parte, e IV sono invece punite con la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. All'art. 544-*quinquies* c.p. risultano altresì applicabili la confisca e le pene accessorie contemplate all'art. 544-*sexies* c.p. Per quanto concerne la costituzione di parte civile varrà poi quanto detto in relazione all'art. 544-*bis* c.p. (si veda, *supra*, § 3.9). La competenza per tutti i reati previsti all'articolo qui in analisi è del Tribunale Monocratico e si procede d'ufficio. Non è consentito il fermo d'indiziato di delitto. In relazione alle ipotesi di cui ai commi I, III e IV non è consentito l'arresto, né sono applicabili le misure cautelari personali. Laddove invece, il delitto di cui al I comma sia aggravato in forza di una delle circostanze previste al II comma sarà consentito, *ex art. 381 c.p.p.*, l'arresto facoltativo in flagranza e risulteranno altresì applicabili le misure cautelari.

7. CONFISCA E PENE ACCESSORIE (ART. 544-*SEXIES* C.P.)

Nel caso di condanna, o di applicazione delle pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quarter e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena

su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

7.1. CONFISCA

L'art. 727 c.p., così come modificato della l. n. 473 del 1993, prevedeva la confisca obbligatoria degli animali maltrattati solo nelle ipotesi di maltrattamento aggravato contemplate al suo II comma, e cioè qualora il fatto fosse commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quali le modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, ovvero qualora derivasse dal maltrattamento stesso la morte dell'animale. L'istituto della confisca obbligatoria è oggi invece previsto dall'art. 544-*sexies* c.p., nel caso di condanna o di applicazione delle pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.c.p. e salvo che l'animale appartenga a persona estranea al reato, per tutti i delitti, aggravati o meno, contemplati al Titolo IX-*bis* c.p., con sola esclusione di quello previsto all'art. 544-*bis* c.p. (Uccisione di animali). L'esclusione medesima, dovuta alla ritenuta insensatezza di rendere obbligatoria l'apprensione di un animale ormai morto, esclude tuttavia, invero in modo poco opportuno, la possibilità di adottare il provvedimento ablatorio nei casi di condanna o patteggiamento per l'uccisione tentata. Sarà poi certamente possibile, prima della condanna o dell'applicazione della pena su richiesta *ex art.* 444 c.p.p., il sequestro preventivo dell'animale, poiché, in forza del II comma dell'art. 321 c.p.p., è sempre consentito al giudice disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca³⁴⁵. Gli animali oggetto di sequestro (nel corso delle indagini preliminari) o di confisca (successivamente alla sentenza di condanna o all'applicazione di pena su richiesta delle parti), in forza del disposto del nuovo art. 19-*quater* disp. coord. e trans.c.p. – introdotto dall'art. 3 della l. 189 del 2004 - , saranno affidati alle associazioni o agli enti che ne facciano richiesta, e

³⁴⁵ In relazione ai contrasti sorti, prima della riforma del 2004, in merito all'ammissibilità del sequestro preventivo degli animali oggetto di maltrattamento si veda, per tutti, NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 28.

individuati con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'interno.

7.2. PENE ACCESSORIE

L'art. 727 c.p., antecedente la riforma del 2004, disegnava, ai suoi commi III, IV e V, un complesso e variegato apparato di pene accessorie, prevedendo le stesse a volte in relazione a singole sottofattispecie in esso contemplate, altre in riferimento a fattispecie aggravate, od ancora laddove si verificassero alcune ipotesi di recidiva. A fronte della sua complessità, tuttavia, questo serraglio di pene accessorie vedeva vanificata nella sostanza la sua efficacia deterrente a causa dell'agevole oblabilità, *ex art.* 162 c.p., del reato contemplato dall'art. 727 c.p. (contravvenzione punita con la sola ammenda). Tali pene, ad eccezione di quella della "pubblicazione della sentenza", sono state riprese dal legislatore del 2004 e poste oggi in riferimento a tutti i delitti di cui al Titolo IX-*bis* c.p., con apparente ed esclusiva esclusione dell'art. 544-*bis* c.p. Oggi, dunque, esse non potranno più essere vanificate dal meccanismo estintivo dell'oblazione. L'art. 544-*sexies* c.p. prevede "la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, commercio o allevamento degli animali", in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento per i delitti previsti agli artt. 544-*ter*, 544-*quarter* e 544-*quinqies*, laddove esse siano pronunciate nei confronti di chi svolga le predette attività, e contempla, altresì, che sia disposta, in caso di recidiva, l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. Il termine "sospensione" dovrà riferirsi qui non alle "attività", bensì, più correttamente, alla licenza o ad altro analogo provvedimento amministrativo eventualmente necessario per svolgere le attività summenzionate³⁴⁶. La pena della "sospensione dall'esercizio di una professione" è stata infatti estrapolata dalla precedente contravvenzione di maltrattamento di animali (art. 727 c.p. *ante* riforma) ed è stata fatta aderire qui, distrattamente, ad ipotesi delittuose che, in quanto tali, secondo il disposto dell'art. 19 c.p., non

³⁴⁶ In tal senso, per tutti, PISTORELLI, *Fino ad un anno di reclusione*, cit., 26 e NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 28.

prevedono tra le proprie pene accessorie quella della “sospensione”, bensì solo quella dell’“interdizione” da una professione. Nonostante, poi, il disposto dell’art. 544-*sexies* c.p. non sia immediatamente intelligibile sul punto, pare debba ritenersi che, in ossequio al principio di legalità, le pene in esso contemplate debbano riferirsi esclusivamente agli artt. 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* c.p. e non anche all’art. 544-*bis* c.p., che non viene espressamente menzionato. La soluzione legislativa adottata, invero, sembra alquanto irragionevole poiché non è dato capire per quale motivo le suddette pene possano accedere ad un delitto quale il maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.) e non anche a quello, più grave, d’uccisione dei medesimi (appunto previsto all’art. 544-*bis* c.p.). In merito alla durata delle pene di cui si discute, occorre ricordare, poi, che mentre quella della “sospensione dall’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali” viene espressamente fissata dall’art. 544-*sexies* c.p. entro un intervallo temporale compreso tra “i tre mesi e i tre anni”, nulla viene detto dal medesimo articolo circa la durata dell’interdizione dalle attività medesime in caso di recidiva. La dottrina dominante è propensa a ritenere che soccorra, in questo caso, la previsione generale di cui all’art. 37 c.p., in base alla quale, quando la legge stabilisce che la condanna importi una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non sia espressamente determinata, quest’ultima debba avere una durata uguale a quella della pena principale inflitta, salvi i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria³⁴⁷. Non mancano, tuttavia, voci che sottolineano come, in aderenza alle apparenti intenzioni del legislatore, la pena dell’interdizione dovrebbe più correttamente intendersi come perpetua³⁴⁸.

³⁴⁷ Sostanzialmente in tal senso, seppur prospettando anche soluzioni ermeneutiche alternative, NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, cit., 28; in tal senso, ancora, NAPOLEONI, *art. 544-sexies c.p.*, in LATTANZI, LUPO (a cura di), *Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, V, Milano, 2005, 160; DE SANCTIS, *art. 544-sexies c.p.*, in RONCO, ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale*, 2^a ed., Torino, 2007, 2204.

³⁴⁸ Propende per la soluzione, PISTORELLI, *Fino ad un anno di reclusione*, cit., 26.

8. SFERA DI OPERATIVITÀ DEL TITOLO IX-BIS C.P.: ART. 19-TER DISP. COORD. E TRANS. C.P. (LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ANIMALI)

Le disposizioni del Titolo IX-bis del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazioni scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del Titolo IX-bis del Libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

8.1. PREMESSA

L'art. 3 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale) della l. 20-7-2004, n. 189 ha inserito, dopo l'articolo 19-bis delle disp. coord. e trans. c.p., l'art. 19-ter sopra riportato. Tale previsione normativa, che rende inapplicabili le disposizioni contemplate al Titolo IX-bis c.p. ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di animali, nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalle regioni competenti, è stata oggetto di vivaci critiche sia durante il dibattito parlamentare sia, successivamente, da parte di alcune frange dell'opinione pubblica³⁴⁹. Non è mancato inoltre chi, anche in ambito dottrinario, ha espresso in merito alla disposizione medesima vive perplessità, evidenziando la preoccupazione che attraverso di essa si potessero creare ampie zone franche d'impunità proprio in quegli ambiti in cui più sistematici e quotidiani sono i trattamenti nocivi perpetrati a danno degli animali³⁵⁰. La norma in questione, seppur certamente poco coraggiosa – e ciò in particolare per quanto attiene la sua

³⁴⁹ Si veda, in proposito, ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali*, cit., 2004, 1456, nota 2 e 1473.

³⁵⁰ Cfr. NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 65; VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, cit., 84 e 85.

seconda parte – mira, in realtà, ad evitare che le nuove figure delittuose possano paralizzare quelle attività che, anche se oggettivamente lesive della vita, dell'incolumità fisica o della dignità degli animali, vengono, ciò nondimeno, percepite come “socialmente adeguate” dalla coscienza comune. La scelta legislativa, del resto, pare armonizzarsi alla perfezione alla *ratio* di tutela sottesa all'intera novella del 2004 che, come più volte sottolineato, appare quella di enucleare nel nostro ordinamento penale non il bene giuridico “animale in sé”, ma quello del “sentimento umano per gli animali”.

8.2. ART. 19-TER, PARTE PRIMA, DISP. COORD. E TRANS. C.P.: LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ANIMALI

La prima parte dell'art. 19-ter, disp. coord. e trans. c.p stabilisce, dunque, come più sopra riportato, che le disposizioni del Titolo IX-bis c.p. non si applichino “ai casi previsti” dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione degli animali, sperimentazioni scientifica sugli stessi, attività circense, giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Con tale criticata disposizione, a ben guardare, il legislatore, forse anche preoccupato dal margine d'indeterminatezza derivante da alcune espressioni contenute nelle nuove fattispecie delittuose, null'altro ha fatto se non ribadire l'operatività del principio di specialità previsto agli artt. 15 c.p. e 9 l. n. 689 del 1981³⁵¹. Egli ha quindi confermato, con tale ulteriore previsione legislativa, che le fattispecie tipiche, penali e amministrative, predisposte dalle leggi speciali nelle materie citate dovranno prevalere sulle fattispecie delittuose contenute al Titolo IX-bis c.p. Tuttavia, occorre analizzare più approfonditamente la disposizione di cui al citato articolo 19-ter per comprenderne l'esatta portata, e determinare, di conseguenza, quali siano, nelle suddette materie, gli spazi residui di applicabilità dei nuovi delitti introdotti. Pare determinante, a tal proposito, l'interpretazione da attribuirsi all'espressione “casi previsti”. La locuzione, innanzitutto, porta a

³⁵¹ Cfr. in tal senso ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali*, cit., 2004, 1474.

ritenere che il legislatore non intendesse estromettere *in toto* le materie elencate all'articolo stesso dall'area di applicabilità dei delitti previsti al Titolo IX-*bis* c.p. Se infatti egli avesse inteso escludere *tout court* le materie della caccia, pesca, allevamento, *etc.*, dalla sfera di operatività dei nuovi reati di cui si tratta, avrebbe fatto, all'art 19-*ter* citato, riferimento generale, alle materie medesime ed alle leggi che queste ultime regolano, e non invece, assai più specificamente, ai soli “casi previsti” dalle leggi speciali stesse. A conferma di ciò stia il fatto che l'art. 544-*sexies* c.p. prevede la pena accessoria della sospensione³⁵² dalle attività di “trasporto, commercio e allevamento di animali” in caso di condanna o patteggiamento, per uno dei delitti di cui Titolo IX-*bis* c.p., pronunciata nei confronti di chi svolga le attività di cui si tratta. Esso fa dunque riferimento a due materie, quelle del trasporto e dell'allevamento, contemplate anche dall'art. 19-*ter*. E' ovvio che se i reati di cui al Titolo IX-*bis* c.p. dovessero ritenersi inapplicabili *in toto* alle attività svolte nei suddetti ambiti, e non appunto ai singoli casi contemplati dalle leggi speciali nei medesimi, la previsione appena segnalata risulterebbe del tutto priva di senso. Ma cosa dovrà intendersi, dunque, più specificamente, con la locuzione “casi previsti”? Si ritiene che l'espressione valga a significare che “le disposizioni del Titolo IX-*bis* non si applichino alle fattispecie concrete (“casi”, appunto), che pur riconducibili ad una delle fattispecie delittuose astratte ivi configurate, in quanto conformi al tipo, siano disciplinate (cioè “previste”) da leggi speciali in materia di animali”³⁵³. Da ciò deriverà, innanzi tutto, che le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* rimarranno operanti nelle materie citate dall'art. 19-*ter* tutte le volte che la fattispecie concreta che si verifichi in tali ambiti, da un lato risulti tipica alla luce di una delle ipotesi delittuose del Titolo stesso e, dall'altro, non sia contemplata, né come fattispecie astratta, penale o amministrativa, né quale ipotesi lecita, dalle leggi speciali succitate. E' poi chiaro che i delitti di cui al Titolo IX-*bis* c.p. non si applicheranno a tutte quelle condotte previste come lecite da una legge speciale in materia di animali. Si pensi, ad esempio, in relazione all'art. 544-*bis* c.p. (Uccisione di animali), all'abbattimento

³⁵² Vale identico discorso per la pena accessoria dell'interdizione dalle attività di “trasporto, commercio e allevamento di animali” da applicarsi in caso di recidiva.

³⁵³ Cfr., GATTA, *art. 544-bis c.p.*, cit., 3680.

di un animale nell'ambito dell'attività venatoria e nel rispetto della l. 11-2-1992, n. 157 che la disciplina; o ancora, alla soppressione di un animale nell'ambito della macellazione per i motivi e secondo le modalità consentite dal d.lg. 1-9-1998, n. 333 che regola tale materia. Può essere, infine, che la fattispecie concreta risulti tipica tanto alla luce di uno dei delitti contemplati al Titolo IX-*bis*, quanto a quella di una diversa fattispecie, penale o amministrativa, prevista da una legge speciale. In questi casi il conflitto apparente di norme andrà risolto, in forza dell'art. 19-*ter*, a favore della disposizione speciale e sarà quest'ultima, dunque, anche laddove meramente amministrativa, a dover essere applicata. In quest'ultimo caso, tuttavia, verranno al contrario a prevalere i delitti sanzionati al Titolo IX-*bis* c.p. ogniquale volta la fattispecie prevista dalla legge speciale contempli una clausola di riserva del tipo "salvo il fatto sia previsto dalla legge come reato". E' ciò che avviene, ad esempio, in materia di prelievo venatorio, in forza dell'art. 31 della l. n. 157 del 1992, in materia di sperimentazione scientifica in base all'art. 14 del d.lg. n. 116 del 1992, in materia di macellazione *ex art.* 15 del d.lg. n. 333 del 1998, o ancora, in quella d'allevamento, in forza dell'art. 7 del d.lg. 146 del 2001 ed, infine, in materia di trasporti, *ex art.* 14 del d.lg. n. 532 del 1992.

8.3. ART. 19-*TER*, PARTE SECONDA, DISP. COORD. E TRANS. C.P.: MANIFESTAZIONI STORICHE E CULTURALI AUTORIZZATE DALLA REGIONE COMPETENTE

La seconda parte dell'art. 19-*ter* disp. coord. e trans. c.p. stabilisce che le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* c.p. non si applichino alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. La norma in questione, volta chiaramente a non compromettere lo svolgimento di manifestazioni, seppur comportanti un rischio per la vita e l'integrità fisica degli animali, radicate nella tradizione storica e culturale, mette ancora una volta in evidenza come sia qui tutelato non l'animale in quanto tale, bensì il sentimento umano per quest'ultimo; sentimento destinato, quantomeno secondo il punto di vista del legislatore, a cedere il passo a fronte di (lucrose) manifestazioni connesse alle tradizioni locali

(si pensi al Palio di Siena, o alla corsa di cavalli di Ronciglione). Nel silenzio della norma si ritiene, in via interpretativa, debbano ritenersi “manifestazioni storiche e culturali”, quelle esistenti da lungo tempo, rinvenibili su base consuetudinaria, che presentino un radicamento nella comunità regionale e al contempo siano espressione della cultura locale³⁵⁴. Suscita, peraltro, diverse perplessità la locuzione “autorizzate dalla regione competente”. C’è chi ha individuato, invero, in tale ipotesi un “raro esempio di positivizzazione di consuetudine scriminante”; la fonte di legge primaria, infatti, farebbe riferimento alla fonte di legge amministrativa (regionale) che, a sua volta, recepirebbe la fonte consuetudinaria di copertura delle manifestazioni storico-culturali³⁵⁵. Non è chiaro, inoltre, sulla base della locuzione citata, da quale tipo di fonte regionale debba promanare la suddetta autorizzazione. Le perplessità segnalate rendono inoltre non scontata la compatibilità di una simile previsione con i principi costituzionali di legalità, riserva di legge ed eguaglianza. In primo luogo, anche laddove si ritenesse che l’autorizzazione di cui si tratta debba promanare da legge regionale, si riproporrebbe il noto problema dell’ammissibilità della “legge regionale” quale fonte scriminante in diritto penale. In proposito dovrà segnalarsi come giurisprudenza e dottrina dominanti siano propense a ritenere una legge di tal fatta compatibile col principio costituzionale di legalità, poiché il principio di riserva di legge “statale” varrebbe in riferimento alle sole norme penali incriminatrici³⁵⁶. Al riguardo la Corte Costituzionale ha poi osservato che il contenuto d’autorizzazione di una legge regionale ha la funzione tipica delle cause di giustificazione, ovvero quella di rendere lecite condotte penalmente sanzionate, escludendo, purtuttavia, che la causa di giustificazione possa operare retroattivamente quale “sanatoria indiscriminata”³⁵⁷. L’ ammissibilità di una legge regionale con efficacia

³⁵⁴ Cfr. GATTA, *art. 544-bis c.p.*, cit., 3682; D’ALESSANDRO, *art. 544-bis c.p.*, cit., 1459.

³⁵⁵ Così NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 66.

³⁵⁶ Si veda, per tutti, FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, p. gen.*, cit., 57. Cass. pen., sez. IV, 23-1-1997, Allino, in *Foro it.*, 1998, II, 14 ss.

³⁵⁷ C. Cost., 22-10-1996, n. 335, in *Giur. cost.*, 1996, 3089 e 3095.

scriminante, ciò nondimeno, è tutt'altro che pacifica in dottrina³⁵⁸. Non vi è chi non veda, infatti, sebbene nella sostanza non sia violato il principio di legalità dati gli effetti in *bonam partem* promananti dalla legge di cui si tratta, come, ciò nondimeno, in casi consimili si registrino forti dissonanze con il principio di eguaglianza espresso all'art. 3 della Costituzione. Nel caso specifico di cui qui si discute, poi, la vaghezza dell'espressione utilizzata dall'art. 19-ter – in cui si legge solo “autorizzate dalla regione competente” – pare suggerire che tale autorizzazione ben possa derivare da un atto amministrativo quale, ad esempio, un decreto a firma del presidente della Giunta regionale³⁵⁹. La considerazione appena svolta non fa che aumentare le perplessità circa la compatibilità della disposizione di cui si tratta con i principi costituzionali di legalità, riserva di legge ed eguaglianza.

9. ABBANDONO DI ANIMALI (ART. 727)

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

9.1. PRECEDENTI STORICI

Le condotte di “abbandono” di animali e di “detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura” acquistano per la prima volta penale rilievo

³⁵⁸ Propendono per l'inammissibilità della legge regionale come fonte scriminante, CADOPPI, VENEZIANI, *Elementi di diritto penale, p. gen.*, cit., 68.

³⁵⁹ In tal senso NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 67.

nell'ordinamento italiano in forza della l. 22-11-1993, n. 473. Alla luce di tale novella, infatti, il testo dell'originaria contravvenzione di maltrattamento di animali, prevista all'art. 727 del codice Rocco, venne riformulata e ampliata conferendo rilevanza penale alle anzidette inedito condotte. L'art. 727 c.p., così come modificato nel 1993, stabiliva infatti: «Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni». Il legislatore è poi nuovamente intervenuto, con la l. n. 189/2004, apportando significative modifiche in tale materia. La riforma del 2004 ha infatti inserito nel codice penale il nuovo Titolo IX *bis* – Dei delitti contro il sentimento per gli animali – all'interno del quale è trasmigrato il vecchio reato di “maltrattamento di animali” – ora dunque previsto come delitto – e ha altresì modificato nuovamente il testo della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. che attualmente, sotto *l'inscriptio* “Abbandono di animali”, sanziona con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro le sole condotte di chi *abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività*, e di chi *detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura*, purché tali condizioni siano *produttive di gravi sofferenze*.

9.2. BENE GIURIDICO TUTELATO E OGGETTO MATERIALE DEL REATO

Come anticipato, prima della riforma n. 189/2004, l'art. 727 c.p., sebbene sotto la diversa *inscriptio* di “maltrattamento di animali”, puniva, tra le altre, condotte del tutto sovrapponibili a quelle di abbandono e di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Le finalità della disposizione citata sono tradizionalmente state considerate, da un lato, la tutela di un bene giuridico identificabile con il sentimento umano di pietà nei confronti degli animali,

dall'altro, in una prospettiva più marcatamente pedagogico-educativa, quella di preservare e promuovere l'educazione civile potenzialmente compromessa da manifestazioni brutali nei confronti di altri esseri viventi³⁶⁰. Numerose pronunce giurisprudenziali, in particolare tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento³⁶¹, hanno tuttavia prospettato un'interpretazione evolutiva della suddetta disposizione individuando quale *ratio* di tutela della stessa, non tanto la protezione del sentimento umano per gli animali, bensì quella degli animali in sé in quanto esseri senzienti in grado di sperimentare le esperienze della sofferenza e del dolore, e per questo meritevoli di tutela. La collocazione sistematica dell'attuale reato di "Abbandono di animali", contemplato tra le "Contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi", nonché la denominazione del nuovo Titolo IX *bis* – "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" – inserito nel codice penale in forza della riforma n. 189/2004, e più ampiamente dedicato alla disciplina delle fattispecie perpetrabili a danno degli animali, fanno tuttavia, anche attualmente, ritenere che il bene giuridico tutelato dall'art. 727 c.p. sia il sentimento umano per gli animali. Come già osservato, più in generale, in relazione al bene giuridico posto a tutela del Titolo IX-*bis* c.p., anche in questo caso, si può peraltro evidenziare che, in forza dell'evoluzione dei costumi e di un'affinata sensibilità sociale in merito alla tutela delle altre specie viventi, si sia affiancato al più tradizionale bene giuridico "sentimento per gli animali" intriso di sfumature emotivo-sentimentalistiche e pedagogiche anche un nuovo sentimento nel quale la partecipazione emotiva alle sorti degli animali pare doversi, più che in passato, all'effettivo riconoscimento di creature complesse, dotate di dignità in quanto

³⁶⁰ Cfr. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, Milano, 2008, 613; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1964, 982; SABATINI, *Maltrattamento di animali*, cit., 1964, 81; COPPI, *Maltrattamento o malgoverno di animali*, cit., 266; COSSEDDU, *Maltrattamento di animali*, in *Digesto pen.*, VII, Torino, 1993, 533; AMBROSINI, *Polizia dei costumi (contravvenzioni concernenti la)*, in *Enc. Giur.*, XXIII, Roma, 1990, 6.

³⁶¹ Tra le altre, per tutte, P. Amelia, 7-10-1987, in *Riv. pen.*, 1988, 167; Cass. pen., 14-3-1990, in *Riv. pen.*, 1990, 545; Cass. pen., 22-10-1992, in *Cass. pen.*, 1993, 2835.

esseri viventi e governate da leggi biologiche, seppur peculiari, spesso simili alle nostre³⁶².

Oggetto materiale del reato è con ogni evidenza l'animale.

Tale nozione non pare, alla luce dell'art. 727 c.p., destare le medesime perplessità sorte in relazione al concetto di "animale" contemplato dal reato di "maltrattamento di animali" (art. 727 c.p. *ante* riforma 189/2004), prima, e dalle fattispecie previste agli artt. 544 *bis* ss. c.p., poi. Infatti la condotta di "abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività" e quella di "detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze", presuppongono, l'una, l'interazione tra l'uomo e una creatura in qualche modo capace di instaurare con questi un rapporto di abitudine e di dipendenza, l'altra, la necessità che tale essere sia in grado di manifestare la propria sofferenza, provocata dalle modalità di detenzione, in maniera quantomeno percepibile e rilevabile dall'uomo stesso. In entrambi i casi, pertanto, pare ancor più immediato che in relazione agli artt. 544-*bis* e ss. presumere dovrà trattarsi di creature sufficientemente complesse e in grado di sviluppare con l'uomo un qualche tipo di relazione, con buona esclusione di esseri quali ragni, zanzare, lombrichi, ecc.

9.3. SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO

Sebbene l'art. 727 c.p. identifichi il soggetto attivo del reato in "chiunque", pare tuttavia di trovarsi al cospetto di una fattispecie tipica commissibile solo dal proprietario o dal detentore dell'animale, essendo tale qualifica soggettiva sostanzialmente implicita nella descrizione delle condotte incriminate³⁶³. Laddove

³⁶² Cfr., sul punto, BASINI, *Dei delitti contro il sentimento per gli animali*, cit., 193; per una più ampia e approfondita analisi concernente l'oggettività giuridica posta a tutela dai reati perpetrabili a danno degli animali si veda, più diffusamente, *supra*, Cap. II.

³⁶³ Cfr. LATTANZI -LUPO, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, VI, Milano, 2005, 529; BASINI, *La nuova fisionomia del reato di "maltrattamento di animali" (art. 544 ter*

si parla di abbandonare un animale domestico o che abbia acquisito abitudini alla cattività o di detenere lo stesso in condizioni incompatibili con la sua natura, infatti, si presuppone un rapporto particolare, privilegiato, tra soggetto agente ed animale. Quel peculiare rapporto in forza del quale l'animale, essendo addomesticato, abituato alla cattività o, semplicemente, rinchiuso in un luogo limitato, e non potendo quindi affinare o esprimere istinti e difese indotte negli esemplari liberi dalla normale lotta per la sopravvivenza³⁶⁴, perde la capacità di provvedere a se stesso divenendo dipendente dall'uomo. Anche in giurisprudenza si è avuto modo di precisare, seppur con più peculiare riferimento alla condotta di cui al 2° comma dell'art. 727 c.p., che il reato di cui si tratta potrà integrarsi non solo da parte del proprietario dell'animale, ma anche da chi detenga lo stesso occasionalmente³⁶⁵.

9.4. CONDOTTA

Sotto l'unitaria e laconica *inscriptio* di "Abbandono di animali" l'art. 727 c.p. tratteggia, in realtà, due distinte fattispecie³⁶⁶, per le quali si prevede tuttavia il medesimo trattamento sanzionatorio.

La prima, contemplata al 1° comma, consiste nell'abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività; la seconda, prevista al successivo 2° comma, consiste invece nel detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, condizioni che devono essere produttive di gravi sofferenze.

c.p.). *Note critiche a una recente pronuncia della Cassazione*, cit., 757. Ritiene, invece, si tratti di reato comune, GAROFALI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, 2009, v. II, 744.

³⁶⁴ Sul concetto di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività si confronti, NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali*, cit., 63; *ante riforma*, VALIERI, *Il nuovo testo dell'art. 727 del codice penale*, cit., 257.

³⁶⁵ In tal senso Cass. pen., sez. III, 18-1-2006, n. 6415, in *Riv. pen.*, 2007, 106; in applicazione di tale principio la Corte ha affermato la responsabilità del soggetto che al momento dell'accadimento si occupava dell'azienda nella quale gli animali erano stati rinvenuti.

³⁶⁶ Cfr. NAPOLEONI, *sub art. 727 c.p. - Abbandono di animali*, in LATTANZI-LUPO, *Codice penale - Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Le contravvenzioni*, XIII, Milano, 2010, 618.

9.4.1. SEGUE: ABBANDONO DI ANIMALI

Il 1° comma dell'art. 727 c.p. punisce, dunque, la condotta di chi *abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività*. Oggetto della condotta, pertanto, non potranno essere tutti gli animali ma, come espressamente evidenziato dal dettato della disposizione, soltanto quelli *domestici*, e cioè quelli abituati a vivere, per motivi di affezione o di utilità, con l'uomo e nei suoi ambienti, nonché quelli che *abbiano acquisito abitudini alla cattività*, intendendosi per questi ultimi quelli che, seppur selvatici, siano tuttavia vissuti in ambienti protetti, nei quali non hanno potuto affinare quegli istinti, quelle difese e quelle cautele indotte negli esemplari liberi dalla normale lotta per la sopravvivenza³⁶⁷, e che, pertanto, se lasciati liberi, non siano presumibilmente in grado di provvedere in modo compiuto a se stessi. Si ritiene che debba intendersi per "abbandono" l'interruzione della relazione di cura e custodia instaurata con l'animale precedentemente detenuto, attuata trasferendolo o lasciandolo in un luogo ove non riceverà alcuna assistenza³⁶⁸. Tale nozione ha portato parte della dottrina a ritenere che la fattispecie di abbandono possa integrarsi solo mediante condotta attiva³⁶⁹. Tuttavia, a parere di chi scrive, pare forse possa immaginarsi anche un abbandono perpetrabile tramite condotta omissiva o, bifasica, attiva-omissiva. Si pensi, quanto alla prima ipotesi, al comportamento di chi, una volta fuggito un animale, non faccia alcunché per cercarlo e trovarlo, o, quanto alla seconda, al contegno di chi crei artatamente un'occasione di fuga per l'animale – ad esempio lasciando appositamente aperto un recinto all'interno del quale sia

³⁶⁷ Sul concetto di animali *domestici* o che *abbiano acquisito abitudini alla cattività* si confrontino, anche, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, Milano, 2008, 612; NATALINI, cit., 40, 63; ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento di animali*, cit., 2004, 1742; NAPOLEONI, cit., 618 e 619; e, *ante* riforma intervenuta con l. n. 189/2004, VALIERI, cit., 257.

³⁶⁸ In tal senso, ARDIA, *La nuova legge*, 1472.

³⁶⁹ Cfr. DE SANCTIS, *sub* art. 727, in *Codice penale ipertestuale*, in RONCO - NRDIZZONE (a cura di), Torino, 2008, 3257; DE PELLEGRINI, *sub* art. 727, in *Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza*, in CADOPPI, CANESTRARI, VENEZIANI (a cura di), Piacenza, 2011, 2917.

custodito – e successivamente non si adoperi in alcun modo per recuperare l'animale stesso. In tal senso, peraltro, si è di recente pronunciata la Suprema Corte, stabilendo che “Integra la contravvenzione di abbandono di animali (art. 727, comma primo, cod. pen.) non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso quest'ultimo, dovendosi includere nella nozione di "abbandono" anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia nell'immediata ricerca nell'animale. (In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa allo smarrimento di un cane non denunciato dal proprietario che si era disinteressato dell'animale non preoccupandosi di cercarlo, ha escluso che il reato in esame possa essere commesso solo in forma dolosa)”³⁷⁰. Non costituisce invece “abbandono” la consegna di un animale (ad esempio un cane) alle strutture comunali di ricovero³⁷¹, né il mancato ritiro dello stesso da dette strutture³⁷² poiché in tali luoghi gli animali non possono essere soppressi né destinati alla

³⁷⁰ Cass. pen., Sez. III, 02 febbraio 2011, n. 18892.

³⁷¹ In tal senso Cass. pen., sez. III, 5-7-2001, n. 34396, secondo cui «Non integra il reato di cui all'art. 727 c.p., neppure sotto la forma di abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani sul falso presupposto che l'animale non sia il proprio, ma abbia origine randagia, atteso che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e che agli stessi nell'attesa della cessione a privati vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia».

³⁷² In questo senso Cass. pen., sez. III, 21-2-2008, n. 14421, nonché, T. Torino, 7-6-2010, in *Corr. Merito*, 2010, 12, 1210, che specifica che «Il mancato ritiro del proprio cane dal canile municipale, cui è stato affidato da chi lo ha trovato disperso, non integra il delitto di abbandono di animali, per mancanza della prova di una condotta dolosa, se l'invito del canile a ritirare l'animale non è stato notificato presso l'abitazione del proprietario, non reperito in quel luogo, bensì presso la casa comunale e, pertanto, non è provato che il proprietario dell'animale sia venuto a conoscenza della comunicazione del canile». Tuttavia, a parere di chi scrive, e in base alle appena citate pronunce della Suprema Corte – ammessa un'interpretazione restrittiva del concetto di “abbandono”, che richiede l'animale venga lasciato in un luogo *in cui non riceverà alcuna assistenza e non, più limitatamente, che venga semplicemente orfano del specifico rapporto di cura e affetto che aveva instaurato col suo precedente padrone o detentore* – non pare che nemmeno un mancato ritiro doloso dalle strutture comunali possa integrare l'abbandono, stante l'assicurazione agli animali all'interno di queste ultime, delle minime e necessarie prestazioni di cura e custodia.

sperimentazione, e ai medesimi, nell'attesa della loro cessione a privati, vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia. Non integra inoltre la condotta di "abbandono" di cui al 1° comma dell'art. 727 c.p. il comportamento di chi, continuando a detenere un animale, non si prenda tuttavia cura di questo, ad esempio omettendo di fornire allo stesso acqua e cibo in modo continuativo; tale contegno costituirà, invece, laddove si sostanzi in una detenzione incompatibile con la natura dell'animale che causi a questi gravi sofferenze, ipotesi contravvenzionale rilevante ai sensi del 2° comma del medesimo art. 727 c.p. È importante sottolineare che la fattispecie di "abbandono in senso stretto", prevista al 1° comma, non richiede, al contrario di quella contemplata al 2° comma, la causazione all'animale di "gravi sofferenze", punendo il mero fatto dell'abbandono indipendentemente dal verificarsi di eventi ulteriori da esso derivanti e, in ogni caso, dalla concreta causazione di patimenti anche solo psichici³⁷³. Si ricordi, inoltre, come la disposizione in commento riprenda, ampliandolo, un divieto già contenuto all'art. 5, 1° comma, l. 14-8-1991, n. 281, articolo che sanziona amministrativamente "chiunque abbandona cani, gatti, o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione". Già alla luce della novella n. 473/1993, che per la prima volta introduceva nel nostro ordinamento la fattispecie penale di abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività, la disposizione citata doveva, come ora, ritenersi parzialmente abrogata, conservando una sfera applicativa assai angusta e limitata al solo abbandono di animali detenuti in casa che non possano definirsi domestici, né addomesticati (ad esempio leoni, ghepard, coccodrilli, serpenti velenosi ecc.)³⁷⁴. La dottrina maggioritaria³⁷⁵ si era orientata nel senso appena esposto poiché una soluzione interpretativa diversa, che ritenesse del tutto sopravvissuta la disposizione di cui all'art. 5, 1° comma, l. 14-8-1991, n. 281, in applicazione del

³⁷³ Cfr. MARCHETTI, art. 727, in A. MARINUCCI – ROLCINI, *Codice penale commentato*, II, 5059; NAPOLEONI, cit., 620.

³⁷⁴ È stato messo in evidenza come una condotta di questo genere non rappresentasse in effetti tanto una forma di maltrattamento dell'animale, quanto un eventuale pericolo per l'incolumità delle persone o degli altri animali, cfr., in proposito, COSSEDDU, *Maltrattamento di animali*, cit., 445.

³⁷⁵ Cfr., per tutti, T. PADOVANI, *L. 22.11.1993 n. 473*, cit., 607.

principio *lex generalis posterior non derogat speciali priori*, avrebbe in gran parte privato di significato la nuova contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., il quale in forza dell'art. 9, 1° comma, l. 24-11-1981, n. 689 – che introduce il principio di specialità tra disposizioni penali e disposizioni che prevedono sanzioni meramente amministrative – si sarebbe applicato alle sole ipotesi di animali custoditi fuori dall'abitazione con palese e irragionevole disparità di trattamento; in buona sostanza, infatti, ciò avrebbe portato a punire con sanzione amministrativa l'abbandono, ad esempio, di un cane custodito in casa, e con sanzione penale quello del medesimo animale custodito in un campo³⁷⁶. In merito alla fattispecie di “abbandono in senso stretto” tratteggiata all'art. 727 c.p. alla luce della novella n. 189/2004 e la precedente fattispecie così come veniva contemplata, al medesimo articolo, dalla riforma n. 473/1993 non paiono poi porsi particolari problemi in materia di diritto interpolare; stante l'identità della condotta sanzionata e l'immutata configurazione contravvenzionale, infatti, pare potersi affermare con certezza la piena continuità normativa tra le due fattispecie citate³⁷⁷.

9.4.2. SEGUE: DETENZIONE DI ANIMALI IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI CON LA LORO NATURA E PRODUTTIVE DI GRAVI SOFFERENZE

Il 2° comma dell'art. 727 c.p. reprime la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, basandosi sul presupposto che la necessità o la possibilità riconosciuta all'uomo di detenere un animale debba comunque conciliarsi con l'esigenza di garantire a quest'ultimo «un'esistenza in ambiente biologicamente accettabile»³⁷⁸, di talché non venga offeso, tramite l'imposizione a tali creature di condizioni di vita del tutto innaturali

³⁷⁶ Cfr., anche G. PADOVANI, *sub art. 727 c.p.*, in *Codice penale*, a cura di Padovani, 4^a ed., Milano, 2007, 4333.

³⁷⁷ Cfr. BASINI, *La nuova fisionomia*, cit., 750, nonché NAPOLEONI, cit., 620.

³⁷⁸ Cfr., con riferimento al testo dell'art. 727 c.p. prima della riforma n. 189/2004, VALIERI, cit., 255.

o aberranti, il sentimento umano nei confronti di queste. Per detenzione dovrà intendersi il rapporto di fatto instaurato con l'animale che importi una situazione di dipendenza di quest'ultimo dall'uomo e, di conseguenza, una mancanza di piena libertà del primo dal secondo³⁷⁹. Un rapporto di tal fatta può quindi instaurarsi con qualsiasi tipo di animale (anche, in ipotesi, del tutto selvatico) non presupponendosi, a differenza di quanto si richiede al 1° comma dell'articolo in analisi, che l'animale in questione sia di fatto idoneo ad essere addomesticato o, in ogni caso, ad acquisire abitudine alla cattività. Perciò si ritiene che la condotta in commento possa ricadere su qualsiasi tipo di animale (sempre che, ovviamente, lo stesso sia abbastanza evoluto da poter esternare in modo quantomeno rinvenibile da parte dell'uomo la sua condizione di grave sofferenza). Si ritiene che la condotta possa essere integrata tanto mediante azione, ad esempio rinchiudendo un animale per un tempo apprezzabile in luogo troppo angusto che ne impedisca i movimenti³⁸⁰, quanto mediante omissione, per esempio omettendo di fornire le cure minime (acqua, cibo, ecc.) ad un animale accolto presso di sé³⁸¹. Si ricordi qui brevemente che, alla luce della riforma n. 473/1993, l'art. 727 c.p. richiedeva per l'integrazione della fattispecie in commento che gli animali fossero meramente "detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura" senza richiedere altresì,

³⁷⁹ FORNARI, art. 727, in CRESPI- EORTI- RUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008, 2164; MARCHETTI, art. 727, cit., 5060.

³⁸⁰ Si vedano, tra le altre, Cass. pen., sez. III, 20-5-1997, secondo cui l'ipotesi contravvenzionale in commento è stata ravvisata nel caso di detenzione di gatti in piccole gabbie, tali da privare l'animale della possibilità di movimento e di espansione se non a prezzo di sofferenze, nonché nella detenzione di cani in un locale sottotetto soffocante, buio adibito alla raccolta di rifiuti di vario genere, sporco e maleodorante per le deiezioni ed i liquidi fisiologici non ripuliti; nonché, Cass. pen., sez. III, 21-12-2005, n. 2774, che ha ravvisato l'ipotesi in commento nel caso di custodia di cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti. Si veda, altresì, Cass. pen., sez. III, 13-11-2007, n. 175, in *Dir. e giur. agr. amb.*, 2008, 709, secondo cui «Integra il reato di cui all'art. 727 c.p. il tenere un cane per circa un'ora chiuso in un'autovettura parcheggiata al sole, con una temperatura di oltre 30 gradi, trattandosi di condizioni incompatibili con la natura dello stesso, tanto da averne riportato gravi patimenti (difficoltà di respirazione, inizio di disidratazione)».

³⁸¹ Cfr. Cass. pen., sez. V, 13-8-1998, in *Riv. pen.*, 1998, 853.

come ora risulta dal testo del medesimo articolo così come modificato alla l. n. 189/2004, che queste causassero agli stessi una “grave sofferenza”. Ciò aveva portato in passato la dottrina a chiedersi se il concetto di “condizioni incompatibili” evocasse una mera incidenza negativa delle modalità di detenzione sullo stato di benessere dell’animale, oppure richiedesse una vera e propria modifica delle sue condizioni fisiologiche o vitali³⁸². La questione pare oggi, alla luce della citata modifica del testo dell’art. 727 c.p. – intervenuta nel 2004 –, del tutto superata, richiedendosi ora esplicitamente che le condizioni di detenzione producano nell’animale “gravi sofferenze”³⁸³; tale modifica ha dunque comportato la trasformazione della precedente fattispecie contravvenzionale in un reato di evento. È bene evidenziare come l’evento costituito dal prodursi di “gravi sofferenze” non richieda, tuttavia, che intervenga una lesione dell’integrità fisica dell’animale, ipotesi quest’ultima che potrà più compiutamente sanzionarsi, laddove la detenzione incompatibile venga posta in essere a titolo di dolo e per crudeltà o senza necessità, in forza della più grave fattispecie delittuosa di “Maltrattamento di animali” (art. 544 *ter* c.p.)³⁸⁴. La sofferenza di cui si tratta, dunque, non richiedendosi il verificarsi di una vera e propria lesione, potrà

³⁸² In proposito si vedano MUSACCHIO, *Nuove norme contro il maltrattamento di animali*, cit., 253 ss.; SCUDIER, *Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727 c.p.)*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 1997, 319, nt. 1; ZANCALA, *Osservazioni a Cass.*, 23-2-1995, *Simeoni*, in *Foro it.*, 1996, II, 363.

³⁸³ Si segnala, tuttavia, che il verificarsi della sofferenza dell’animale, seppur non esplicitamente previsto nel dato testuale del previgente art. 727 c.p., è stato assai spesso dedotto in via interpretativa giurisprudenziale come necessario ad integrare il reato di detenzione in condizioni incompatibili (si vedano, tra le altre, P. Terni, 21-1-1999, in *Rass. giur. umbra*, 1999, 616; Cass. pen., sez. III, 1-10-1996, in *Riv. pen.*, 1997, 650). La riforma del 2004 pare perciò aver consacrato nel dato testuale dell’art. 727 c.p. quell’evento di danno già considerato in via interpretativa dalla giurisprudenza maggioritaria quale elemento costitutivo del reato. Alla luce di quanto detto, pertanto, l’elemento di maggior novità rispetto al passato sembra costituito dall’aver posto in rilievo il fatto che tali sofferenze debbono essere “gravi”. La continuità normativa fra la fattispecie di cui all’art. 727 c.p. *ante* riforma e quella risultante dalla modifica intervenuta nel 2004 è del resto già stata messa in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. pen., sez. III, 21-12-2005, n. 2774, in *Dir. e giur. agr. amb.*, 2008, 709.

³⁸⁴ Si veda anche, a tal proposito, supra § 4.8.

concretarsi anche in soli patimenti³⁸⁵, detti patimenti poi, nel silenzio della norma, non dovranno presumersi obbligatoriamente come fisici, potendo essere anche solo psichici (stress, angoscia, paura, ecc.)³⁸⁶.

9.5. ELEMENTO SOGGETTIVO

Entrambe le ipotesi contravvenzionali previste all'art. 727 c.p. sono punibili, in conformità ai principi generali in tema di elemento soggettivo nelle contravvenzioni, tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa³⁸⁷. In particolare la condotta di abbandono, di cui al 1° comma, richiederà, se commessa a titolo di dolo, la coscienza e la volontà di interrompere il rapporto di cura e custodia precedentemente instauratosi con l'animale, nonché quelle di lasciarlo in un luogo in cui non riceverà alcuna cura; richiederà invece, se integrata a titolo di colpa, che il proprietario o del detentore dell'animale assuma un contegno negligente, imprudente o imperito, oppure che ricorra la mancata osservanza, da parte di questi, di leggi, regolamenti o ordini (ad esempio violazione di norme relative alla custodia degli animali durante i trasporti)³⁸⁸. Anche in giurisprudenza, del resto, seppur con riferimento alla fattispecie di abbandono di animali prevista all'art. 727 c.p. prima della riforma n. 189/2004, si è reputata integrabile l'ipotesi in commento anche in forma colposa³⁸⁹.

³⁸⁵ Cfr., in giurisprudenza, Cass. pen., sez. III, 21-12-2005, n. 2774, da ultimo cit.; in dottrina DE SANCTIS, cit., 3257; FORNARI, *Art. 727*, cit., 2164; MARCHETTI, cit., 5061; MAZZA, *Le condotte di maltrattamento di animali fra vecchia e nuova disciplina*, in *Dir. e giur. agr. amb.*, 2007, 263.

³⁸⁶ BASINI, *La nuova fisionomia*, cit., 758; DE SANCTIS, cit., 3257; FORNARI, cit., 2164;

³⁸⁷ NATALINI, cit., 64; BASINI, *La nuova fisionomia*, cit., 747 e 757; MARCHETTI, cit., 5062.

³⁸⁸ FORNARI, cit., 2165; Ritiene, al contrario, che la condotta di abbandono possa integrarsi solo a titolo doloso P. MAZZA, *La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura fra vecchia e nuova disciplina*, in *Dir. e giur. agr. amb.*, 2006, 536.

³⁸⁹ Si è ritenuta infatti integrata l'ipotesi di abbandono di animali in un caso in cui gli imputati avevano lasciato due gattini di circa tre mesi in un giardinetto della propria abitazione durante un periodo di ferie, incaricando una vicina di casa di provvedere alle necessità degli stessi, ma senza

La fattispecie di cui al 2° comma dell'articolo in esame, invece, richiederà se commessa a titolo di dolo, la rappresentazione e la volontà di detenere l'animale in condizioni incompatibili con la sua natura e altresì la consapevolezza che queste producano nell'animale gravi sofferenze. Anche detta ipotesi, come la precedente, potrà integrarsi, inoltre, a titolo di colpa, tanto generica, quanto specifica³⁹⁰. L'affermazione è confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di precisare come la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura sia configurabile anche in ipotesi di semplice negligenza, atteso che si tratta di una contravvenzione non necessariamente dolosa³⁹¹.

9.6. MOMENTO CONSUMATIVO

L'ipotesi di abbandono di animali, prevista al 1° comma dell'art. 727 c.p., configura un reato istantaneo che verrà a consumarsi nel momento e nel luogo in cui venga a interrompersi il rapporto di cura e custodia tra l'uomo e l'animale, il quale dovrà essere lasciato in un posto in cui presumibilmente non riceverà alcuna cura³⁹².

La fattispecie di detenzione di animali in condizioni incompatibili e produttive di gravi sofferenze, invece, si consumerà nel momento e nel luogo in cui detta "detenzione illegittima" provocherà l'evento costituito dalla "produzione di gravi sofferenze"³⁹³.

sincerarsi della serietà dell'impegno assunto da quest'ultima. In questo senso Cass. pen., sez. III, 16-6-2005, n. 32387, in *Dir. e giur. agr. amb.*, 2006, 536. Nella medesima prospettiva, più di recente, anche la già citata *Cass. pen.*, Sez. III, 02 febbraio 2011, n. 18892.

³⁹⁰ Cfr. FORNARI, cit., 2165.

³⁹¹ Cass. pen., sez. III, 16-6-2005, n. 32837.

³⁹² Cfr., anche, FORNARI, cit., 2165.

³⁹³ Ritiene che tale ipotesi configuri un reato permanente, DE SANCTIS, cit., 3258. Considera al contrario che detta fattispecie configuri un reato solo eventualmente permanente, FORNARI, cit., 2165.

9.7. RAPPORTI CON ALTRI REATI E ASPETTI SANZIONATORI

L'art. 3 della novella n. 189/2004 inserisce, dopo l'art. 19 *bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie al codice penale, l'art. 19 *ter* – Leggi speciali in materia di animali – che stabilisce, come più sopra ricordato: «Le disposizioni del Titolo IX *bis* del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del Titolo IX *bis* del Libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente». Tale disposizione, come evidente dal dettato letterale del testo, pur richiamando tutti i delitti contenuti al Titolo IX *bis* del codice penale, non contiene, seppur per motivi non immediatamente intellegibili, alcun riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. Quest'ultimo, dunque, rimarrà pienamente applicabile ai casi previsti dalle leggi speciali nelle suddette materie, e potrà inoltre operare anche nell'ambito delle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. A tal proposito la stessa giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che il reato contravvenzionale di abbandono di animali, come modificato dalla l. 20-7-2004, n. 189, concorre con i reati contravvenzionali previsti dall'art. 30 l. 11-2-1992, n. 157 (legge sulla caccia) e, più in generale, che il rapporto di specialità sussiste unicamente, a norma dell'art. 19 *ter* disp. att. c.p., tra i delitti contro il sentimento per gli animali, introdotti dalla l. 189/2004, e le leggi speciali in materia di animali³⁹⁴. È bene precisare poi, che laddove dall'“abbandono” o dalla “detenzione incompatibile” derivi la morte dell'animale o una lesione della sua integrità fisica verranno a configurarsi, sempre che la condotta sia posta in essere a titolo di dolo e quest'ultimo investa anche gli elementi della “morte” o delle “lesioni”, e che la stessa sia integrata per crudeltà o senza necessità, le più gravi fattispecie di

³⁹⁴ In questo senso Cass. pen., sez. III, 6-10-2009, n. 41742.

“Uccisione di animali” – art. 544 *bis* c.p. – nel primo caso, o di “Maltrattamento di animali” – art. 544 *ter* c.p. – nel secondo³⁹⁵. Per quanto concerne i rapporti tra la contravvenzione in commento e l’illecito amministrativo di cui all’art. 5, 1° comma, l. n. 281/1991, sia consentito rimandare a quanto osservato più sopra *sub* § 9.4.1. In merito agli aspetti sanzionatori, si ricordi, infine, come entrambe le fattispecie di cui all’art. 727 c.p. siano punite con la pena alternativa dell’arresto fino ad un anno o dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. In relazione alla contravvenzione prevista all’art. 727 c.p. non è poi prevista, per manco richiamo dell’articolo stesso da parte dell’art. 544-*sexies* c.p., la confisca dell’animale abbandonato o detenuto in condizioni incompatibili.

10. DIVIETO DI UTILIZZO A FINI COMMERCIALI DI PELLI E PELLICCE E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI DERIVATI DALLA FOCA (ART. 2 L. N. 189 DEL 2004)³⁹⁶

*È vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis silvestris) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale*³⁹⁷.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

³⁹⁵ Cfr. DE SANCTIS, cit., 3258; BASINI, *Dei delitti contro il sentimento per gli animali*, cit., 216; FORNARI, cit., 2165. Più limitatamente, con riferimento all’ipotesi di detenzione illegittima, D’ALESSANDRO, *sub* art. 727, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di Crespi, Forti, Zuccalà, 5^a ed., Padova, 2008, 1460. Si vedano anche più sopra, in questo stesso capitolo, §§ 3.8. e 4.8.

³⁹⁶ Rubrica così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 49, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

³⁹⁷ Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47, a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del medesimo decreto.

2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro³⁹⁸.

3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis³⁹⁹.

3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa⁴⁰⁰.

3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti⁴⁰¹.

10.1 PRECEDENTI STORICI E GENERALITÀ

La contravvenzione di “Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce” di

³⁹⁸ Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 49, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

³⁹⁹ Comma così modificato prima dal comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47, a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto, e, successivamente, dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 49, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

⁴⁰⁰ Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 49, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

⁴⁰¹ Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 49, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

cane e di gatto fu introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico in forza dell'art. 2 della l. 189 del 2004. Il nuovo reato stabiliva “È vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, o introdurre le stesse nel territorio nazionale. La violazione delle disposizioni di cui al comma I è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro”. Tale reato, seppur posto in essere nel più ampio contesto di riforma in materia di animali attuato dalla novella del 2004, rimaneva, a causa del suo mancato inserimento nel codice penale, emarginato all'art. 2 della citata riforma, suscitando perplessità dal punto di vista del coordinamento sistematico e a causa della eccessiva frammentarietà delle disposizioni inerenti tale materia. Il testo dell'articolo, così come riportato, fu poi modificato, prima in forza del I co. dell'art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono – e, successivamente, a norma del I co. dell'art. 49 (Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca) della L. 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009). L'art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47 ha, da un lato, sostituito le parole “(*Canis familiaris*)” e “(*Felis catus*)” con quelle “(*Canis lupus familiaris*)” e “(*Felis silvestris*)” e, dall'altro, inserito dopo la parola “commercializzare” l'espressione “esportare”. Si segnala come il legislatore, probabilmente nel tentativo di identificare i cani e i gatti, cui la disposizione si riferisce, con maggior aderenza alla definizione scientifica delle specie in oggetto, abbia tuttavia commesso una grave svista. Infatti il nome scientifico completo del cane domestico è “*Canis lupus familiaris*”, mentre quello del gatto domestico è “*Felis silvestris catus*”. Se prima dell'intervento del 2010, dunque, le dizioni erano incomplete per mancanza del termine centrale del nome scientifico di tali animali, ora il testo risulta far riferimento, per quanto attiene al gatto al “*Felis silvestris*”

nome che in realtà scientificamente identifica il “gatto selvatico” e non il “gatto domestico” che risponde invece, come detto, al nome di “*Felis silvestris catus*”. La disposizione così come modificata, se interpretata letteralmente, porterebbe dunque al risultato paradossale di veder incriminate le condotte di produzione, confezionamento o commercializzazione di pelli e pellicce realizzate con gatti selvatici ma non di quelle realizzate utilizzando gatti domestici. Quanto all’art. 49 della L. 4 giugno 2010, n. 96 dovrà sottolinearsi, invece, come lo stesso abbia sostituito la precedente *inscriptio* di “Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce”, con quella attuale di “Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca”, modificando l’art. 2 della l. 189 del 2004 in aderenza al Regolamento CE 1007/2009, e introducendo l’inedito reato di “Divieto di commercializzazione di prodotti derivanti dalla foca”.

10.2 BENE GIURIDICO TUTELATO E OGGETTO MATERIALE DEL REATO

Il bene giuridico tutelato dalle fattispecie in esame risulta essere, ancora una volta, il sentimento di pietà e amorevolezza degli uomini per gli animali, così come più volte tratteggiato⁴⁰² in questo stesso scritto. Ciò posto bisogna tuttavia sottolineare che, alla luce della differenza intercorrente tra l’oggetto materiale su cui ricadono le ipotesi criminose di cui al comma I e II-*bis* dell’articolo in commento, l’offesa al bene giuridico medesimo, identificato come detto nel sentimento umano, pare assumere, all’interno dell’una e dell’altra fattispecie, una prospettiva in parte diversa.

Il I comma dell’articolo in analisi infatti contempla quale suo oggetto materiale le “pelli, pellicce”, i “capi di abbigliamento” e gli “articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce” di cani e di gatti. Lo stesso risulta quindi mirato ad evitare, impedendo il commercio di tali materiali, che proprio quegli animali considerati maggiormente vicini all’uomo, e che perciò sono massimamente in grado di suscitare in lui sentimenti simpatetici, siano

⁴⁰² Si veda, in via generale, Cap. II, e più in particolare Cap II, § 4 e Cap. IV § 3.1.

utilizzati per le pratiche spesso snaturanti e dolorose dell'allevamento a fini del commercio di pelli e della produzione di pellicce. In questo caso la condotta viene considerata offensiva del bene giuridico "sentimento umano" in forza del legame tradizionalmente instauratosi tra uomo e quelli che sono considerati gli animali domestici per eccellenza: il gatto ed il cane⁴⁰³.

La fattispecie di cui al comma II-*bis* dell'articolo in analisi, introdotta con l'art. 49 della L. 4 giugno 2010, n. 96, assume invece quale oggetto materiale "qualunque prodotto derivato dalla foca". Si tratterà perciò non soltanto delle pelli o delle pellicce, ma anche, ad es., di carni, olio, grasso, organi ecc., purché derivanti da una foca, per quest'ultima dovendosi intendere qualsiasi esemplare appartenente a una delle specie di pinnipedi (*Phocidae*, *Otariidae* e *Odobenidae*)⁴⁰⁴. All'interno Reg. CE n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo sul commercio dei prodotti derivanti dalla foca, cui l'art. 49 menzionato dà attuazione, emerge chiaramente la *ratio* della scelta d'incriminazione. Si legge infatti, da un lato, come le foche debbano essere considerate esseri senzienti che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza, e dall'altra come ricorra l'esigenza di dare una risposta alle preoccupazioni dei cittadini e dei consumatori circa il benessere degli animali in relazione ai fenomeni dell'uccisione di moltissimi esemplari di foche che viene realizzata su migliaia e migliaia di esemplari con metodi dolorosissimi e aberranti quali la bastonatura e la scuoiatura delle stesse, nella maggior parte dei casi ancora in tenera età, da vive. In questo caso, quindi, il divieto di commercio di tali prodotti è volto a scoraggiare il perpetrarsi di simili aberranti pratiche in grado di offendere il sentimento per gli animali, non tanto per la particolare vicinanza dell'animale "foca" all'essere umano, quanto per l'ampiezza e la brutalità di tale fenomeno. Ciò sia confermato dal fatto che il divieto opera soltanto per chi produca, commercializzi, esporti o

⁴⁰³ Si ricordi tuttavia, che, come chiarito più sopra, per una probabile svista del legislatore la fattispecie in commento risulta alla lettera della disposizione applicabile alle pellicce prodotte utilizzando gatti selvatici e non impiegando gatti domestici.

⁴⁰⁴ In merito alle definizioni di "prodotto derivante dalla foca" e di "foca" si veda l'art. 2 del Reg. CE n. 1007/2009, cui l'art. 49 della L. 4 giugno 2010, n. 96, introducendo i commi 2-bis e ss. dell'art. 2 l. 189 del 2004, dà attuazione.

introduca nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, “in violazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009”. L’articolo, infatti, autorizza l’immissione sul mercato di simili prodotti quando: a) derivino dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscano alla loro sussistenza; b) l’importazione ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all’uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non sono tali da far ritenere che l’importazione possa avere finalità commerciali; c) gli stessi siano provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine; tale immissione sul mercato sia autorizzata unicamente su basi non lucrative e il tipo e la quantità di tali prodotti non siano tali da far ritenere che l’immissione sul mercato possa avere finalità commerciali. Come si evince da quanto appena esposto, quindi, non ogni immissione sul mercato di tali prodotti è incriminata ma solo quella che, esulando dalle ipotesi autorizzate a norma dell’art. 3 del Reg. CE n. 1007/2009, possa far presumere di avere ad oggetto prodotti ottenuti attraverso le pratiche dilaganti e aberranti più sopra menzionate, quelle, in ultima analisi, in grado di offendere il sentimento umano per gli animali.

10.3. SOGGETTO ATTIVO

Il soggetto attivo della fattispecie di cui al I comma dell’articolo in analisi potrà essere chiunque violi il divieto di utilizzare cani o gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché di commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale, trattasi pertanto di reato comune. Soggetto attivo dell’ipotesi criminosa di cui al comma *2-bis* sarà, invece, chiunque produca, commercializzi, esporti o introduca nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in

violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009⁴⁰⁵. Anche in questo caso non essendo richiesta alcuna particolare qualifica del soggetto agente pare pacifico si tratti di reato comune”.

10.4. CONDOTTA

L'art. 2 della l. 189 del 2004, così come modificato all'art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47 e , successivamente, dall'art. 49 della L. 4 giugno 2010, n. 96 incrimina al suoi commi I e II-bis due fattispecie differenti. La prima, contemplata al I comma, è costituita dal “Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cane e di gatto”. Tale contravvenzione fu introdotta nel nostro ordinamento già in forza della novella del 2004 e fu successivamente modificata dall'art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47. La seconda, contenuta invece al comma

⁴⁰⁵ Come più sopra accennato, tale articolo, denominato “Condizioni di immissione sul mercato”, recita: “1. L'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca è autorizzata solo quando i prodotti derivati dalla foca provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza. Tali condizioni si applicano al momento o nel luogo di importazione dei prodotti importati. 2. In deroga al paragrafo 1: a) l'importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non sono tali da far ritenere che l'importazione possa avere finalità commerciali; b) l'immissione sul mercato è altresì autorizzata per i prodotti derivati dalla foca provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tale immissione sul mercato è autorizzata unicamente su basi non lucrative. Il tipo e la quantità di tali prodotti non sono tali da far ritenere che l'immissione sul mercato possa avere finalità commerciali. L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. 3. La Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, predispone note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo. 4. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3, le misure per l'attuazione del presente articolo, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3”.

II-*bis*, consiste nel c.d. Divieto di commercio di prodotti derivanti dalla foca, ed è ipotesi di reato inserita per la prima volta nel nostro ordinamento a norma dall'art. 49 della L. 4 giugno 2010, n. 96. Entrambe le fattispecie contravvenzionali sono punite con la medesima pena.

10.4.1. DIVIETO DI UTILIZZO A FINI COMMERCIALI DI PELLI E PELLICCE DI CANE E DI GATTO

Il I e il II comma dell'art. 2 l. 189 del 2004 stabiliscono che “È vietato utilizzare cani (*Canis lupus familiaris*) e gatti (*Felis silvestris*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale” e che chi violi tale divieto sarà punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. Come più volte detto la fattispecie in menzione è stata parzialmente modificata dall'art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47 che ha da un lato maldestramente codificato il riferimento al nome scientifico degli animali presi in considerazione da tale reato⁴⁰⁶ e, dall'altro, incriminato, oltre alle condotte di commercializzazione e di introduzione nel territorio nazionale dei prodotti descritti dalla disposizione, anche quella di “esportazione” degli stessi. A ben guardare la disposizione punisce due distinte tipologie di condotte. La prima di esse è quella cui si rifanno le attività di “utilizzare cani o gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento o articoli di pelletteria costituiti o ottenuti in tutto o in parte dalle pelli o pellicce dei medesimi” ed attiene quindi al momento “produttivo” di simili oggetti. La seconda tipologia invece inerisce il momento della “commercializzazione, importazione o esportazione” di tali prodotti, e mira a punire chi, non avendo partecipato all'attività di “produzione e confezionamento” degli stessi, li ponga tuttavia in commercio, li introduca nel territorio nazionale o li esporti.

⁴⁰⁶ Si veda in proposito quanto detto, *supra*, § 10.1.

10.4.2. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI DERIVATI DALLA FOCA

Il comma II-*bis* è stato introdotto, all'interno dell'art. 2 della l. 189 del 2004, dell'art. 49 della L. 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009) con il quale si è data attuazione al Regolamento CE n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca. Tale articolo ha positivizzato nel nostro ordinamento l'inedita ipotesi contravvenzionale di "Divieto di commercio di prodotti derivanti dalla foca", punendo, con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro, "chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009". Saranno dunque puniti coloro che "producano" tali oggetti (e che quindi li creino con finalità commerciali), coloro che li "commercializzino" (e perciò che li pongano sul mercato per la vendita), nonché i soggetti che li "introducano nel territorio nazionale" (facendo oltrepassare agli stessi la frontiera dello Stato italiano), o che, infine, li esportino (facendoli, al contrario, fuoriuscire dai confini nazionali). E' dato assolutamente necessario, tuttavia, perché si configuri la contravvenzione in analisi che tutte le condotte da poco descritte vengano poste in essere "in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009". L'articolo da ultimo citato, infatti, tratteggia le "condizioni di immissione sul mercato" di tali prodotti, indicando in quali casi la stessa viene autorizzata e, pertanto, considerata lecita. Esso stabilisce: "1. L'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca è autorizzata solo quando i prodotti derivati dalla foca provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza. Tali condizioni si applicano al momento o nel luogo di importazione dei prodotti importati. 2. In deroga al paragrafo 1: a) l'importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non sono tali da far ritenere che l'importazione possa avere finalità

commerciali; b) l'immissione sul mercato è altresì autorizzata per i prodotti derivati dalla foca provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tale immissione sul mercato è autorizzata unicamente su basi non lucrative. Il tipo e la quantità di tali prodotti non sono tali da far ritenere che l'immissione sul mercato possa avere finalità commerciali. L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. 3. La Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, predispone note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo. 4. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3, le misure per l'attuazione del presente articolo, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3". Infine per "prodotti derivati dalla foca" potranno intendersi "tutti i prodotti, trasformati o non trasformati, derivati o ottenuti dalla foca, tra cui carne, olio, grasso, organi, pelli da pellicceria gregge e pelli da pellicceria conciate e preparate, anche assemblate in tavole, traverse o altre forme simili, nonché gli articoli derivati dalle pelli", mentre per foca si intenderà qualsiasi esemplare appartenente a una specie di pinnipedi (*Phocidae*, *Otariidae* e *Odobenidae*)⁴⁰⁷.

10.5. ELEMENTO SOGGETTIVO

L'ipotesi criminosa di cui al I comma dell'articolo in commento, essendo fattispecie contravvenzionale non necessariamente dolosa, potrà essere integrata tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa. Dal punto di vista soggettivo, dunque, sarà necessario porre in essere le condotte descritte al I comma con coscienza e volontà, oppure, più semplicemente, realizzare le stesse a causa di negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,

⁴⁰⁷ Tali definizioni sono fornite all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1007/2009.

ordini o discipline⁴⁰⁸. Anche l'ipotesi contravvenzionale di cui al comma II-*bis* dell'articolo stesso potrà ritenersi configurabile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

10.6. MOMENTO CONSUMATIVO

La fattispecie contemplata al comma I verrà a consumarsi nel tempo e nel luogo in cui vengano utilizzati cani o gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento o articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, oppure nel tempo e nel luogo in cui tali prodotti vengano posti in commercio, esportati o introdotti nel territorio dello Stato oltrepassando la frontiera dello stesso. La contravvenzione prevista al comma II-*bis*, invece, si configurerà nel luogo e nell'istante in cui “un prodotto derivato dalla foca” venga prodotto, posto in commercio, introdotto nel territorio nazionale, o esportato, e ciò avvenga in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009.

10.7. RAPPORTI CON ALTRI REATI

La fattispecie di cui al I comma dell'articolo in commento potrà concorrere con il delitto di uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.) ogniqualvolta l'uccisione sia realizzata, per crudeltà o senza necessità, in modo prodromico alla produzione o al confezionamento dei capi realizzati utilizzando pelli o pellicce di cane o di gatto. Lo stesso potrà dirsi in merito al delitto di maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.) quando il maltrattamento preceda le condotte descritte al I comma in menzione e tuttavia sia realizzato da un soggetto differente da quello che abbia poi praticato l'uccisione. Infine pare che la contravvenzione di produzione o commercio di pelli e pellicce di cane o di gatto possa concorrere con quella

⁴⁰⁸ Ritengono la contravvenzione possa essere integrata tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa, anche, NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma*, cit., 65; ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali*, cit., 1470.

prevista all'art. 727 c.p., in particolare nell'accezione di "detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze". Si pensi, ad esempio, al caso in cui cani e gatti vengano tenuti tali condizioni proprio per consentirne la detenzione e la custodia ai fini della successiva creazione di tali prodotti. La fattispecie di produzione, commercializzazione, esportazione e introduzione nel territorio nazionale di prodotti derivanti da foca, invece, difficilmente potrà concorrere con quelle di uccisione, maltrattamento di animali e detenzione degli stessi in condizioni incompatibili più sopra menzionate, poiché a causa degli animali coinvolti nella produzione di simili prodotti (per l'appunto le foche) le prodromiche condotte di uccisione, maltrattamento o detenzione difficilmente verranno a realizzarsi nel territorio italiano.

10.8. ASPETTI SANZIONATORI E PROCESSUALI

Per fattispecie di cui al I comma di cui all'articolo in commento e per quella di cui al comma II-*bis* è stata prevista dal legislatore identica cornice edittale. Infatti viene stabilito, al II comma dell'articolo citato, che "la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro"; allo stesso modo risulta punito, in base al comma II-*bis*, "Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009". Si tratta, dunque, di contravvenzioni sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda e per le quali, pertanto, è ammessa l'oblazione discrezionale *ex art. 162-bis*. Per ambedue le fattispecie previste all'art. 2 l. n. 189 del 2004 sono previste, inoltre, nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.*, la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-*bis*. In caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.* è inoltre prevista l'applicazione da parte del giudice, con sentenza o decreto penale di condanna, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.

11. TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA (ART. 4, L. N. 201 DEL 2010)

1. *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.*

2. *La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.*

3. *La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.*

4. *Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.*

5. *Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie*

per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

11.1 GENERALITÀ

Il reato di “Traffico illecito di animali da compagnia” è fattispecie inedita nell’ordinamento italiano, introdotta nel sistema penalistico in forza dell’art. 4 della l. 4 novembre 2010, n. 201. La legge citata dà attuazione alla “Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia” di Strasburgo del 1987, che fino all’emanazione della stessa non era stata formalmente ratificata ed eseguita.

11.2. BENE GIURIDICO TUTELATO E OGGETTO MATERIALE DEL REATO

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in oggetto è il sentimento umano di pietà, rispetto e compartecipazione emotiva per gli animali⁴⁰⁹ che viene senza dubbio offeso da pratiche di importazione degli stessi poste in essere in modo illegale e in assenza di controlli. Tali pratiche hanno infatti ad oggetto, nella maggior parte dei casi, cuccioli provenienti dell’Est Europa, nati in allevamenti improvvisati e privi di controlli sanitari, strappati prematuramente alla madre per essere venduti a prezzi irrisori sui mercati europei. Le stesse pratiche d’importazione sono tristemente famose poiché, a causa delle condizioni sanitarie in cui vengono alla

⁴⁰⁹ Si veda in via generale, supra, Cap. II e, più peculiarmente, all’interno del capitolo stesso, § 4.

luce e allevati i cuccioli, e altresì dei lunghi ed estenuanti viaggi in condizioni inadatte e disagiati alle quali vengono sottoposti ai fini dell'importazione, gli stessi risultano, nella stragrande maggioranza dei casi, affetti da malattie o addirittura decedono, assai spesso, ancor prima di arrivare alla meta. L'oggetto materiale del delitto in analisi è costituito, per espressa dizione della disposizione di cui all'art. 4, l. 201 del 2010, dagli animali da compagnia "di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003" privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. L'allegato I, parte A, del regolamento anzidetto fa riferimento, tra gli animali potenzialmente domestici, ai soli cani e gatti. Ciò sembra confermare l'ipotesi, più sopra tratteggiata, secondo la quale il sentimento umano per gli animali, posto in via generale a tutela delle fattispecie penali in tale materia, pare assumere sfumature in parte diverse all'interno delle singole fattispecie e in particolare ammantarsi di una scorza tanto più agevolmente scalfibile quanto più la singola ipotesi criminosa abbia ad oggetto animali per tradizione più vicini all'uomo⁴¹⁰. A tale fenomeno sembra corrispondere una tendenziale e progressiva assolutizzazione della tutela che indirettamente ne deriva per il genere di animali da ultimo menzionato.

11.3. SOGGETTO ATTIVO

Nessun particolare problema desta l'analisi del soggetto attivo delle fattispecie di cui ai commi I e II dell'articolo in esame. In entrambi i casi, infatti, lo stesso viene individuato in "chiunque", non richiedendosi alcuna particolare qualifica del soggetto agente. Tanto l'ipotesi criminosa di cui al comma I, quanto quella di cui al comma II, quindi, configurano reati comuni.

⁴¹⁰ Cfr. *supra* Cap. III e più in particolare Cap. III, § 4.

11.4. CONDOTTA

Sotto la comune *inscriptio* di “Traffico illecito di animali da compagnia” sono in realtà previste due autonome fattispecie delittuose punite, tuttavia, con la medesima pena: la reclusione da tre mesi a un anno e la multa da 3000 a 15000 euro. Il primo comma dell’art. 4 in analisi, infatti, punisce con detta pena la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale cani o gatti⁴¹¹, privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. La condotta illecita consisterà dunque in questo caso, posta l’integrazione degli altri elementi necessari per la configurazione del fatto tipico, nel reiteratamente o tramite attività organizzate “introdurre nel territorio nazionale” cani o gatti privi delle certificazioni anzidette. Alla luce del comma II, invece, assumerà penale rilievo la condotta di chi “al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo cani o gatti⁴¹², introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1. Si tratterà dunque del contegno di chi, dopo che i cani o i gatti con le caratteristiche anzidette siano già stati introdotti nel territorio italiano, li trasporti, ceda o riceva a qualunque titolo al fine di trarne profitto.

11.4.1. INTRODUZIONE ILLECITA NEL TERRITORIO NAZIONALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA

La fattispecie di cui al I comma dell’art. 4, l. n. 201 del 2010 punisce, dunque, chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale cani o gatti, privi di sistemi

⁴¹¹ Ai soli cani e gatti, infatti, fa riferimento all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, cui rinvia il testo dell’articolo 4 l. n. 201 del 2010.

⁴¹² Si veda, subito sopra, nota 411.

per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. Tale contegno dunque integrerà l'ipotesi penale in oggetto solo se posto in essere in modo reiterato, ovvero non occasionale, oppure qualora il soggetto attivo ponga in essere la condotta anche una sola volta, avvalendosi, tuttavia, di una organizzazione di mezzi a tale scopo predisposta. Tale organizzazione, cionondimeno, non presuppone necessariamente l'esistenza di una vera e propria struttura associativa⁴¹³. Perché l'importazione sia tipica alla luce del comma in commento occorrerà altresì, come già detto, che la stessa abbia ad oggetto cani o gatti⁴¹⁴ privi di tutti quei sistemi necessari per la loro identificazione, nonché delle necessarie certificazioni sanitarie e, ove richiesto, del passaporto individuale. La congiunzione "e", utilizzata in relazione a tale documentazione nel testo della norma, porterebbe a presupporre che la mancanza dei documenti citati debba essere cumulativa, ovvero che gli animali coinvolti debbano risultare privi sia dei documenti identificativi che delle certificazioni sanitarie, ciò contraddicendo, almeno in parte, la *ratio* della norma. E' ben possibile, infatti, che gli animali vengano fatti riprodurre e importati in condizioni gravemente lesive della loro salute, e risultino dunque privi delle necessarie certificazioni sanitarie, e siano tuttavia muniti di sistemi identificativi. Tale situazione, attenendosi al dato letterale della disposizione in oggetto, verrebbe plausibilmente a non ricadere nella sfera di penale rilevanza tratteggiata dalla stessa, apparendo tuttavia lesiva del bene giuridico posto a tutela della disposizione medesima.

11.4.2. TRASPORTO, CESSIONE, RICEVIMENTO DI ANIMALI DA COMPAGNIA ILLECITAMENTE INTRODOTTI NEL TERRITORIO NAZIONALE

Il capoverso dell'articolo in commento punisce con la stessa pena di cui al I comma, invece, chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta,

⁴¹³ In tal senso BRICHETTI, PISTORELLI, *Convenzione europea sugli animali da compagnia*, cit., 40 ss.

⁴¹⁴ Si veda sopra, nota 411.

cede o riceve a qualunque titolo cani e gatti, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma I. Presupposto per l'integrazione della fattispecie di cui al comma II è dunque che gli animali oggetto della condotta di trasporto, cessione o ricezione a qualsiasi titolo siano stati precedentemente introdotti nel territorio italiano in violazione del I comma dell'art. 4, l n. 201 del 2010, violazione che potrà essere stata integrata dal medesimo soggetto agente delle condotte di cui al capoverso o da soggetto diverso. Nel caso in esame il legislatore, al contrario che per la fattispecie di cui al I comma, non ha richiesto, ai fini della tipicità della condotta, che i conegni descritti vengano posti in essere in modo reiterato, né avvalendosi di "attività organizzate", sicché il reato potrà essere integrato anche attraverso comportamenti episodici⁴¹⁵.

11.5. ELEMENTO SOGGETTIVO

I reati di cui al I e II comma della fattispecie in commento, essendo delitti non espressamente previsti in forma colposa, risultano integrabili solamente a titolo di dolo.

Per quanto attiene all'ipotesi criminosa prevista al primo comma occorrerà la coscienza e volontà di introdurre, reiteratamente o tramite attività organizzate, nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, accompagnate dall'ulteriore "fine di procurare a sé o ad altri un profitto". Risulta quindi necessario, ai fini dell'integrazione di tale fattispecie, il dolo specifico di profitto. In merito invece all'ipotesi di cui al II comma si richiede, dal punto di vista soggettivo, la coscienza e volontà di trasportare, cedere o ricevere a qualunque titolo cani o gatti introdotti nel territorio italiano in violazione del I comma dell'art. 4, l n. 201 del 2010, in uno con il fine di trarne profitto per sé o per altri. Anche in questo caso, dunque, sarà necessario il dolo specifico di profitto.

⁴¹⁵ Cfr. BRICHETTI, PISTORELLI, *Convenzione europea sugli animali da compagnia*, cit., 40.

11.6. MOMENTO CONSUMATIVO E TENTATIVO.

Il delitto di cui al I comma dell'art. 4, l n. 201 del 2010 si consuma nel tempo e nel luogo in cui al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, in modo reiterato o tramite attività organizzate, un soggetto introduce nel territorio nazionale cani o gatti, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. La mancata indicazione del numero di episodi necessari ai fini dell'integrazione dell'elemento della reiterazione potrebbe forse causare qualche problema dal punto di vista della determinatezza della disposizione in esame. Tuttavia sembra potersi ritenere, in conformità alla linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità in merito ad altre disposizioni del codice penale contenenti simile dizione⁴¹⁶, che due episodi di importazione di animali alle condizioni descritte possano valere a configurare detto elemento. Si potrà dunque considerare che la fattispecie in esame venga consumata nel momento in cui, per la seconda volta (o avvalendosi di attività organizzate), il soggetto agente faccia valicare la frontiera dello Stato italiano a cani o gatti privi della documentazione descritta, sempre che, ovviamente, tale contegno sia posto in essere "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto" in entrambe le ipotesi. La fattispecie di cui al comma II dell'articolo in esame, invece, verrà ad integrarsi nel tempo e nel luogo in cui, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, un soggetto trasporti, ceda o riceva a qualunque titolo cani o gatti, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1. Il tentativo appare configurabile in entrambe le ipotesi.

11.7. RAPPORTI CON ALTRI REATI E ASPETTI SANZIONATORI

Le fattispecie descritta al comma I dell'articolo in esame, qualora, dopo l'illecita introduzione degli animali nel territorio nazionale, vengano poste in essere condotte di maltrattamento o di uccisione degli stessi, potrà concorrere con i reati

⁴¹⁶ Si vedano, in relazione al reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p., Cass. pen., Sez. V, 21 gennaio 2010, n. 6417 e Cass. pen., Sez. V, 5 luglio 2010, n. 25527.

previsti agli artt. 544-*bis* o 544-*ter* c.p. Allo stesso modo detta fattispecie, se gli animali vengano utilizzati, dopo l'introduzione illecita, in spettacoli o manifestazioni vietati o in combattimenti o, ancora, vengano abbandonati o detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, potrà concorrere con i delitti di cui agli artt. 544-*quater* e 544-*quinquies* c.p., nonché con la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. Anche la fattispecie di cui al comma II pare poter concorrere con tutti i reati anzidetti. Circa gli aspetti sanzionatori potrà ricordarsi come ambedue le ipotesi delittuose descritte all'art. 4 vengano punite con la pena della reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000, e come in entrambi i casi, in forza del comma III dell'articolo medesimo, la pena anzidetta sia aumentata se gli animali di cui al comma I abbiano un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengano da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie. Nel silenzio circa l'esatto aumento di pena da attuarsi in tali ipotesi l'aggravante in questione si dovrà ritenere ad effetto comune, sicché, qualora la stessa ricorra, la pena indicata potrà essere aumentata sino ad un terzo. Il quarto comma dell'articolo di cui si discute, poi, prevede che, in caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta *ex art.* 444 del c.p.p. per i delitti contemplati al I e II comma, sia sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo lo stesso appartenga a persona estranea al reato. E' prevista inoltre, nei casi in cui i citati provvedimenti siano pronunciati nei confronti di chi svolge attività di trasporto, commercio o allevamento di animali, la pena accessoria della sospensione da tre mesi a tre anni delle predette attività. Infine, in caso di recidiva, è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

CAPITOLO V

LA TUTELA PENALE DEGLI ANIMALI NEL REGNO UNITO: CENNI

SOMMARIO: **1.** *L'ANIMAL WELFARE ACT* DEL 2006: GENERALITÀ. – **2.** AMBITO APPLICATIVO DELL'*ANIMAL WELFARE ACT*: QUALI ANIMALI ?. – **3.** TITOLO II - *PREVENTION OF HARM*: I C.D. REATI “DI CRUDELTÀ” CONTRO GLI ANIMALI. – **4.** TITOLO III – *PROMOTION OF WELFARE*: I C.D. REATI CONNESSI AL BENESSERE ANIMALE. - **5.** *L'ANIMAL WELFARE ACT* DEL 2006: QUALI BENI GIURIDICI TUTELATI?

1. *L'ANIMAL WELFARE ACT* DEL 2006: GENERALITÀ

Nell'anno 2006 è stato emanato nel Regno Unito un importante documento concernente il benessere degli animali, si tratta dell'*Animal Welfare Act*, che ha ricevuto il c.d. “Royal Assent” l'8 novembre dello stesso anno. Si tratta di un Atto piuttosto complesso che si propone di affrontare in modo sistematico il tema del benessere e della tutela degli animali riassumendo, aggiornando e armonizzando la legislazione fino ad allora vigente in tale materia. Il documento disciplina diversi aspetti del benessere animale e gli articoli che lo compongono sono raggruppati in 11 Titoli. Il Titolo I (artt. 1 - 3), chiamato *Introductory*, chiarisce lo scopo dell'Atto e definisce le diverse categorie di animali cui lo stesso si applica. E' bene accennare da subito, infatti, che la “categoria animale” protetta dall'Atto in questione varia a seconda dei diversi reati in esso contemplati. Il Titolo II (artt. 4-8), intitolato *Prevention of harm*, prevede gli illeciti penali genericamente detti “di crudeltà” nei confronti degli animali, commissibili seppur con alcune differenze, tanto nei confronti dei c.d. “animali protetti”, quanto di “quelli per i quali qualcuno

sia il responsabile⁴¹⁷ ; il Titolo III (artt. 9-12), detto *Promotion of welfare*, contempla invece *offences* essenzialmente correlate al dovere, gravante in capo ai proprietari o detentori degli animali, di assicurare condizioni di benessere a questi ultimi. Il Titolo IV (art. 13), *Licensing and registration*, indica quali licenze o registrazioni siano necessarie laddove si svolgano determinate attività coinvolgenti animali, e indica inoltre le *offences* che si riterranno integrate laddove dette attività vengano poste in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Titolo stesso. Il Titolo V (artt. 14-17), *Codes of practice*, disciplina invece la procedura di emanazione, da parte dell'autorità competente, di una "Guida pratica" che indichi ai consociati i comportamenti da tenere per assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel *Welfare Act*, nonché la disciplina relativa alla modifica e all'eventuale abrogazione di tale "Codice pratico". Ancora, il Titolo VI (artt. 18-21), intitolato *Animals in distress*, contiene una dettagliata disciplina delle misure e delle procedure che dovranno essere adottate nel trattamento degli animali coinvolti nei reati contemplati nel *Welfare Act*. Il VII Titolo (artt. 22-29) – *Enforcement powers* –, invece, elenca alcune misure adottabili in situazioni connesse alle *offences* coinvolgenti animali; fra queste, ad esempio, il sequestro degli animali utilizzati nel reato di combattimento, e il potere di effettuare perquisizioni e ispezioni in relazione a reati perpetrati a danno degli animali. L'VIII Titolo (artt. 30 e 31) – *Prosecution* – conferisce alle autorità locali il potere di perseguire i reati elencati nell'Atto e stabilisce i limiti temporali entro i quali ciò potrà essere fatto. Il IX Titolo (artt. 32- 45) – *Post-conviction powers* – indica le pene che dovranno essere comminate in caso di condanna per i reati previsti dall'*Animal Welfare Act*. Il X Titolo (artt. 46- 50) riguarda poi i limiti di applicabilità dell'Atto di cui si tratta nel territorio scozzese e, infine l'XI Titolo (artt. 51- 69) contiene alcune disposizioni generali. Come si vede la struttura dell'Atto in analisi si presenta piuttosto complessa ed articolata e risulta finalizzata a disciplinare in modo compiuto e sistematico il rapporto tra l'uomo e taluni animali, contemplando da un lato disposizioni attinenti non solo al diritto penale sostanziale, ma anche a quello penale procedurale e a quello amministrativo, e dall'altro prevedendo addirittura l'emanazione, da parte delle competenti autorità,

⁴¹⁷ Per la definizione dei due esposti concetti, si veda tra breve, 203.

di una “guida pratica” per formare e informare l’essere umano circa i comportamenti corretti da tenere nel suo relazionarsi con gli animali stessi per non incorrere in alcun tipo di illecito. Circa l’ambito territoriale di operatività dell’*Animal Welfare Act* occorrerà precisare che lo stesso si applica all’Inghilterra e al Galles, mentre si estende alla Scozia solo limitatamente all’art. 46 che attribuisce efficacia anche in tale Paese agli ordini interdettivi pronunciati dalle Corti inglesi e gallesi, nonché agli artt. 47-50 che attribuiscono alle Corti scozzesi il potere di far rispettare in Scozia i detti ordini interdettivi pronunciati in conformità alle disposizioni contenute nell’Atto di cui si discute. Infine l’*Animal Welfare Act* non si estende all’Irlanda del nord se non limitatamente ad alcune modifiche minori e correlate della disciplina ivi vigente. Alla luce di ciò che qui maggiormente interessa ci si limiterà all’analisi della sfera di operatività del documento di cui si tratta, con particolare riferimento al tipo di animali cui si estende la tutela da esso apprestata, nonché delle disposizioni penalistiche di maggiore rilievo, ovvero quelle contenute ai Titoli I e II, ciò al fine di individuare, in ottica comparatistica, quale prospettiva abbia assunto il sistema anglosassone nel legiferare in tale materia e quali siano i beni giuridici sottostanti alle e tutelati dalle disposizioni dell’*Animal Welfare Act* del 2006.

2. AMBITO APPLICATIVO DELL’*ANIMAL WELFARE ACT*: QUALI ANIMALI ?

L’*Animal Welfare Act* del 2006, al contrario di ciò che, come evidenziato nei capitoli precedenti⁴¹⁸, viene fatto dalla quasi totalità delle norme penalistiche italiane nell’ambito di cui si tratta, chiarisce da subito a quali animali le sue disposizioni debbano applicarsi. All’art. 1 – *Animals to which the Act applies* - dell’Atto, infatti, viene da subito dichiarato che per “animali” ai fini dell’applicabilità dell’Atto stesso dovranno intendersi “tutti i vertebrati diversi dall’uomo” e che le disposizioni in esso contenute, tuttavia, non dovranno

⁴¹⁸ Cfr. Cap. IV, § 3.1.

applicarsi agli animali, seppur vertebrati, in stato embrionale o fetale. Viene poi chiarito, al comma IV del medesimo art. 1, che l'autorità nazionale competente potrà cionondimeno modificare le disposizioni dell'Atto, facendo rientrare nella nozione di "animale" anche eventuali animali invertebrati o che si trovino in stato embrionale o fetale, ma ciò potrà avvenire solo sulla base di prove scientifiche circa il fatto che esseri di tal fatta (cioè non vertebrati o in stadi di sviluppo molto precoci) siano in grado di sperimentare l'esperienza della sofferenza e del dolore. Da tale prima disposizione sembra emergere che, nella prospettiva dell'ordinamento in questione, l'elemento determinante per assicurare ad un animale una tutela giuridica sia non tanto il sentimento che per lo stesso l'uomo nutra su basi più o meno arbitrarie, quanto l'oggettiva capacità di quell'essere di sperimentare dolore, provata su basi scientifiche. Ciò richiama fortemente quel criterio di discernimento, di fondamentale importanza, utilizzato in passato per tracciare l'ambito di tutelabilità del mondo animale in campo etico-morale, e inaugurato dal filosofo e giurista inglese Jeremy Bentham laddove questi affermava, in merito all'individuazione del fondamento per il riconoscimento di taluni obblighi morali dell'uomo nei confronti degli animali "Il problema non è << Possono ragionare?>>, né << Possono parlare?>>, ma << Possono soffrire?>>"⁴¹⁹. L'articolo 2 della legge in commento, peraltro, specifica più chiaramente quali tra gli animali suddetti debbano considerarsi "animali protetti". Tale articolo, infatti, intitolato "*Protected animal*", stabilisce che un animale dovrà considerarsi "animale protetto", ai fini dell'Atto, se esso appartiene ad una specie comunemente considerata domestica nelle Isole Britanniche, e ciò indipendentemente dal fatto che gli stessi siano sotto il controllo permanente o temporaneo di qualcuno, sicché rientreranno in tale nozione anche gli animali domestici randagi. Rientrano poi nella nozione di "animali protetti" anche gli quelli non domestici, se tenuti in cattività, e perciò laddove siano sotto il controllo dell'uomo in modo temporaneo o permanente. Infine rientrano in tale categoria gli animali che, seppur non rientranti nella categoria degli animali domestici, né più

⁴¹⁹ La questione riportata si ritrova in REGAN, SINGER, *Animal Rights and Human Obligations*, cit., 133. Per ampie considerazioni sul punto si veda Cap. 1, § 1, 6 ss.

tenuti in cattività, non siano tuttavia ancora viventi allo stato selvatico⁴²⁰. Riassumendo e *a contrario*, dunque, il *Welfare Animal Act* lascerà fuori dal suo ambito applicativo tutti gli animali invertebrati, tutti gli animali, vertebrati o meno, se allo stadio fetale o embrionale e, infine, gli animali vertebrati, non domestici, se viventi allo stato selvatico. In forza dell'art. 2 appena analizzato, dunque, emerge chiaramente come sia stato posto in essere un criterio correttivo di quello che, alla luce dell'articolo 1, sembrava un pieno accoglimento in ambito giuridico della prospettiva più convincente adottata in passato in campo filosofico-morale per la ricomprensione di una creatura animale entro la sfera di tutelabilità: ovvero quella basata sulla valutazione della sua capacità di soffrire. E' ovvio infatti che se il criterio di discernimento fosse solo quello da ultimo citato non avrebbe alcun senso differenziare gli animali selvatici viventi in cattività da quelli viventi liberamente e autonomamente in natura, per escludere dalla sfera di applicabilità della normativa in commento questi ultimi. Tale esclusione è stata effettuata, con ogni evidenza, in quella prospettiva antropocentrica, più volte menzionata nei capitoli precedenti⁴²¹, che vuole gli animali tanto più tutelati quanto più vicini all'uomo e tanto meno protetti, quali individuali esseri viventi, quanto più dagli esseri umani si distanziano per tornare a "confondersi" nella natura⁴²². Il criterio oggettivo di selezione degli animali da tutelarsi, basato sulla effettiva capacità di questi di soffrire provata su base scientifica, che avrebbe portato a poter ritenere nel sistema inglese effettivamente tutelato l'animale in sé, viene pertanto edulcorato dal correttivo, di matrice antropocentrica, della effettiva vicinanza degli animali all'uomo che porta ad escludere dalla sfera di applicabilità dell'Atto in analisi quegli animali, non solo selvatici, ma anche completamente in grado di vivere allo stato selvaggio senza relazionarsi con l'uomo. A completamento della definizione della sfera di operatività *dell'Animal Welfare Act*, l'art. 3 dell'Atto

⁴²⁰ Si pensi, ad esempio, ad animali non domestici, detenuti per un certo periodo di tempo in cattività, e che siano fuggiti.

⁴²¹ Cfr. diffusamente Cap. III, e più peculiarmente Cap. III, § 4.

⁴²² In questi casi spesso l'animale viene tutelato, indirettamente, e in una diversa prospettiva, ovvero quale appartenente, ad esempio, ad una specie in pericolo e pertanto protetta o quale componente di un habitat a rischio. Esso viene tutelato, in altre parole, non quale individuo capace di soffrire e perciò di suscitare sentimenti nell'uomo, ma, indirettamente, come parte della natura e dell'ambiente. Si veda più sopra Cap. III, §§ 3 e 4.

medesimo chiarisce cosa debba intendersi per “persona responsabile per un animale”, poiché, come tra breve si vedrà, alcuni reati potranno essere integrati solamente da tali soggetti e nei confronti di animali di cui siano “i responsabili”. A norma dell’articolo da ultimo menzionato dovrà considerarsi “responsabile di un animale” colui che abbia la responsabilità di quell’animale in modo permanente o temporaneo, nonché chi ne abbia il comando. Inoltre la persona che possiede l’animale dovrà sempre essere considerata come la persona responsabile di questo; infine sarà considerato “responsabile di un animale”, di cui si occupi un minore di sedici anni, colui che abbia con il minore un rapporto di cura e custodia. La definizione del soggetto “responsabile per un animale”, come anticipato, è assai rilevante poiché le diverse *offences* contemplate nell’Atto, seppur in generale applicabili agli “animali” così come più sopra definiti, non posseggono tutte il medesimo oggetto materiale. Infatti, mentre i reati contemplati al Titolo II, che potremmo genericamente definire “reati di crudeltà verso gli animali” risultano applicabili a tutti i c.d. “animali protetti” così come più sopra identificati, siano essi o meno sotto la responsabilità di qualcuno⁴²³, i reati previsti al Titolo III – *Promotion of welfare* - relativi all’omissione di obblighi volti ad assicurare il benessere degli animali, risultano applicabili solo a quelli tra essi di cui qualcuno abbia la responsabilità e saranno perpetrabili, appunto, soltanto da i soggetti che ne risulteranno essere, in base alle definizioni dell’art. 3, i “responsabili”. Questa tutela ulteriore assicurata agli animali che siano in rapporto diretto con l’uomo, e che non si limita dunque alla garanzia contro atti di gratuita crudeltà nei confronti di essi, ma si spinge fino ad assicurarne e promuoverne il benessere, pare confermare l’esistenza, anche in ambito inglese e gallese, di quella prospettiva emersa all’interno dell’Unione europea, e in parte filtrata nell’ordinamento italiano, che sembra assicurare una tutela giuridica tanto più ampia e assoluta agli animali, quanto più questi siano partecipi di un rapporto di relazione e vicinanza con l’uomo. Tale prospettiva, seppur di matrice antropocentrica, e pertanto

⁴²³ Si anticipa sin da ora che tali reati, pur risultando applicabili tanto agli “animali protetti di cui nessuno abbia la responsabilità”, quanto “agli animali protetti di cui qualcuno abbia la responsabilità”, prevedono in relazione a quest’ultima categoria di animali un numero superiore di condotte tipiche integranti reato rispetto a quelle contemplate in relazione ai semplici “animali protetti”. Si veda, subito sotto, § 3.

orientata a tutelare più il sentimento umano per che non l'animale in quanto tale, porta tuttavia, sotto il profilo pratico, a porre in essere livelli sempre più assolutizzanti di tutela, livelli in realtà molto simili a quelli che si sarebbero ottenuti decidendo di tutelare l'animale in sé. Un sistema di tal fatta, peraltro, propone l'ulteriore elemento caratterizzante, tutt'altro che trascurabile, di prospettare una tutela differenziata a seconda del tipo di animale.

3. TITOLO II - *PREVENTION OF HARM*: I C.D. REATI “DI CRUDELTÀ” CONTRO GLI ANIMALI

Il II Titolo dell'*Animal Welfare Act*, recante l'*inscriptio* “*Prevention of harm*”, contempla cinque diverse *offences*, tutte volte a prevenire e reprimere veri e propri “danni” agli animali. Tali *offences* possono ricondursi alla categoria più tradizionale di illeciti penali coinvolgenti animali, ovvero quella che per comodità espositiva si potrebbe genericamente definire dei “reati di crudeltà contro animali”. Esse sono: le Sofferenze non necessarie (*Unnecessary suffering* – art. 4), le Mutilazioni (*Mutilation* – art. 5), il Taglio della coda ai cani (*Docking of dogs'tail* – art. 6), l'Avvelenamento (*Administration of poisons* – art. 7) e i Combattimenti (*Fighting* – art. 8). Tali reati, probabilmente perché comportano un attacco piuttosto consistente alla vita o all'integrità fisica degli animali e pertanto paiono suscettibili di ledere il sentimento umano per gli stessi con una certa intensità e ampiezza, sono stati contemplati, a norma dell'Atto, come applicabili a tutti i c.d. “animali protetti”, ovvero, come più sopra chiarito, a tutti gli animali vertebrati considerati domestici (randagi e non), a quelli anche non domestici che versino in stato di cattività, a quelli, infine, non domestici e non più in cattività che tuttavia non vivano ancora allo stato selvatico, ciò indipendentemente dal fatto che gli animali elencati siano, o meno, “sotto la responsabilità di qualcuno”⁴²⁴. Alla luce dell'ambito di operatività di detti reati, dal quale rimangono esclusi gli

⁴²⁴ Per gli animali di cui “qualcuno sia responsabile” vengono contemplate tuttavia, all'interno dei singoli reati, condotte più numerose e parzialmente differenti. Ciò non inficia, in ogni caso, il dato di fatto che i c.d. “reati di crudeltà” verso animali siano applicabili a maggiori categorie di animali di quelle cui risultano applicabili i reati connessi al c. d. welfare. Tali reati verranno analizzati nel successivo paragrafo, si veda, in questo stesso Capitolo, § 4.

animali selvatici viventi autonomamente in natura, pare potersi desumere che il bene giuridico sottostante i medesimi sia, ancora una volta, il sentimento umano per gli animali, ragionevolmente tanto più intenso e facilmente ledibile quanto più l'animale sia in rapporto diretto con l'uomo. Pare non esulare dalla *ratio* sottostante la norma, tuttavia, la volontà di accordare una tutela più intensa tra tutti gli animali in grado di soffrire a quelli tra essi nei quali l'uomo, tramite la domesticazione o la detenzione in cattività, abbia innescato un meccanismo di dipendenza; ciò sembra richiamare tra i motivi che giustificano le scelte incriminatorie l'idea di una responsabilità dell'uomo per il suo agire nei confronti degli animali, responsabilità che comporta, una volta che si sia scelto di instaurare un rapporto con un animale che crei in questi dipendenza, l'insorgere di obblighi e l'impossibilità di disinteressarsi dello stesso senza incorrere in condotte illecite. Tale concetto di "responsabilità" pare a onor del vero essere filtrato nel mondo giuridico da quello etico-filosofico. Se ben si ricorda, infatti, accanto alla c.d. "etica della liberazione animale", prospettante la necessità di riconoscere veri e propri diritti in capo agli animali, e portata avanti dai due filosofi americani Tom Regan e Peter Singer⁴²⁵, si erano profilate posizioni più moderate, riconducibili alla c.d. "etica della responsabilità umana"⁴²⁶. Secondo le posizioni da ultimo citate un percorso incentrato, non tanto sull'idea, retorica e concretamente difficilmente percorribile, del riconoscimento di diritti agli animali, quanto su quella dell'esistenza di una responsabilità umana nei loro confronti, sarebbe risultata più agevolmente praticabile.

Venendo ora alle singole fattispecie indicate come *offences* al Titolo II, si potrà analizzare l'art. 4 incriminante le cosiddette "Sofferenze non necessarie". In base al I comma di detto articolo, un soggetto commetterà una *offence* qualora:

- a) con un'azione o un'omissione, causi ad un animale sofferenza,
- b) sapendo o avendo ragionevolmente dovuto sapere che quell'azione od omissione avrebbero prodotto quell'effetto o che comunque verosimilmente l'avrebbero prodotto,

⁴²⁵ Per la posizione dei filosofi appena citati si veda, *supra*, cap. 1, § 1, 9 e ss.

⁴²⁶ A tale filone di pensiero possono ricondursi il filosofo australiano John Passmore e le filosofa inglese Mary Midgley le cui posizioni sono state più sopra chiarite. Si veda diffusamente, *supra*, , cap. 1, § 1, 15 ss.

- c) l'animale rientri tra quelli "protetti",
- d) la sofferenza sia non necessaria.

La condotta integrante reato dunque potrà, per espressa previsione di legge, essere tanto attiva, quanto omissiva, purché comporti il verificarsi dell'evento consistente nella "sofferenza" non necessaria dell'animale. Quest'ultima, poi, potrà essere tanto fisica, quanto mentale⁴²⁷. La lettera b) dell'articolo in questione richiede infine, per l'integrazione del reato, che il soggetto sapesse (dolo) o che in ogni caso dovesse responsabilmente sapere (coefficiente psicologico assimilabile alla colpa) che l'animale avrebbe sofferto inutilmente come conseguenza della sua condotta. Non è richiesta tuttavia necessariamente la prova che il soggetto agente sapesse effettivamente che il suo comportamento avrebbe causato detta sofferenza, è sufficiente, infatti, si ritenga che un soggetto responsabile l'avrebbe prevista o ritenuta verosimile quale risultato della sua condotta.

In forza del II comma dell'art. 4, poi, un soggetto commetterà una *offence* se:

- a) è responsabile di un animale,
- b) una azione od omissione posta in essere da un'altra persona causa a quell'animale sofferenza,
- c) egli permette che ciò accada od omette di adottare quegli accorgimenti (tramite la sorveglianza di tale persona o in altro modo) che sarebbe ragionevole adottare per prevenire che ciò accada,
- d) e la sofferenza dell'animale sia non necessaria.

Si tratta quindi di una seconda e diversa fattispecie rispetto a quella tratteggiata al I comma dello stesso articolo. Essa configura infatti una seconda *offence* che si potrebbe definire di "*Permitting unnecessary suffering*" integrabile solo da chi abbia la responsabilità dell'animale. La fattispecie in questione, dunque, configura un reato proprio e mette chiaramente in evidenza come, nel sistema inglese e gallese, chiunque assuma la responsabilità di un animale, per esempio acquistandolo o prendendolo in custodia, acquisisca nei suoi confronti anche un obbligo di garanzia che gli impone di attivarsi qualora l'animale versi, per qualsiasi causa, anche derivante da una volontà terza, in istato di pericolo. Infatti,

⁴²⁷ Cfr. l'*Explanatory Notes* del *Welfare Animal Act* del 2006, 4.

in base alla fattispecie in oggetto, sarà incriminabile non solo “il responsabile della bestiola” che “dia il permesso”, e perciò consenta attivamente, ad un’altra persona di far soffrire l’animale⁴²⁸, ma anche chi semplicemente ometta di adottare quegli accorgimenti necessari per impedire ad altri di causare tale sofferenza contro la sua volontà, ad esempio attraverso una omissione di controllo. Si configura, pertanto, una tutela molto intensa per l’animale in uno con l’insorgere in capo al padrone o detentore⁴²⁹ di una sorta di “obbligo di protezione” nei confronti di questi. L’insorgere di una responsabilità siffatta in capo al padrone o detentore dell’animale è, a tali livelli di intensità, fenomeno sconosciuto all’ordinamento italiano. Il III comma dell’articolo in analisi, poi, fornisce importanti indicazioni per identificare quale “sofferenza” possa definirsi come “non necessaria” ai fini dell’applicazione dell’articolo stesso. Il comma citato precisa, infatti, che per stabilire se la sofferenza possa dirsi “non necessaria” occorre valutare se:

- a) la sofferenza potesse essere ragionevolmente evitata o ridotta;
- b) la condotta che ha causato la sofferenza fosse posta in essere in osservanza di una legge in materia o di qualche altro provvedimento, o licenza, o codice di procedura emanati in conformità ad una legge;
- c) la condotta che ha causato la sofferenza sia stata posta in essere per uno scopo legittimo, come:
 - i) quello di aiutare l’animale,
 - ii) o quello di tutelare una persona, un diritto patrimoniale o un altro animale;
- d) la sofferenza inflitta sia proporzionata allo scopo che la condotta era volta a perseguire;
- e) la condotta in questione fosse in ogni caso quella che avrebbe posto in essere una persona accorta e umana.

Come emerge dall’elencazione appena esposta i parametri qui indicati come utili a stabilire l’effettiva “non necessità” della sofferenza sono in tutto simili a quelli utilizzati anche nell’ordinamento italiano, seppur, in quest’ultimo caso,

⁴²⁸ Condotta che, con ogni probabilità sarebbe incriminabile anche nel nostro ordinamento a titolo di concorso nel maltrattamento in forza del combinato disposto degli artt. 544-ter e 110 c.p.

⁴²⁹ O comunque al soggetto “responsabile” dell’animale, secondo il dettato dell’art. 3 dell’Atto.

affermatisi per via interpretativa in giurisprudenza⁴³⁰ e qui indicati, invece, espressamente dal legislatore.

Il comma IV, infine, chiude l'articolo in analisi stabilendo che lo stesso non dovrà applicarsi alle eliminazioni di animali poste in essere in modi consentiti e umani.

L'art. 5 dell'Atto contempla invece la cosiddetta *Mutilation*, stabilendo che una persona commette tale *offence* se:

- a) pone in essere una “procedura proibita” su di un animale protetto;
- b) o fa sì che tale “procedura proibita” sia realizzata da un altro soggetto su di un animale protetto;

Il comma II dello stesso articolo prevede inoltre che commetta una *offence* un soggetto quando:

- a) sia responsabile di un animale,
- b) un'altra persona realizzi una “procedura proibita” su quell'animale
- c) e egli permetta che ciò avvenga o ometta di adottare quelle accortezze (attraverso per esempio il controllo dell'altra persona o in altro modo) che sarebbe ragionevole adottare per prevenire che ciò accada.

A norma del III comma dell'articolo in questione per “procedura proibita” posta in essere su un animale dovrà intendersi “quella attività che comporti una interazione con i tessuti sensibili o con la struttura ossea dell'animale, posta in essere per uno scopo diverso da quello di un trattamento medico-veterinario”.

E' inoltre stabilito, al comma IV, che tali *offences* non si applichino in tutti i casi in cui la competente autorità nazionale l'abbia specificato tramite una disposizione; è poi stabilito al comma V che, prima di porre in essere simili disposizioni, l'autorità nazionale competente debba consultare i soggetti che parranno titolari di interessi coinvolti, così come le sembrerà opportuno; ed infine, al comma VI, è previsto che l'articolo in analisi non si applichi all'asportazione, in tutto o in parte, della coda ai cani, contegno che verrà infatti disciplinato al successivo art. 6 dell'Atto.

Anche all'interno dell'articolo dedicato alla *Mutilation*, dunque, vengono contemplate, come già in quello volto a sanzionare la *Unnecessary suffering*, due

⁴³⁰ Cfr., *supra*, Cap. IV, § 3.4.2 .

diverse fattispecie. La prima, prevista al comma I, configura un reato comune, commissibile quindi da chiunque nei confronti di qualsiasi animale protetto, e consistente nel porre in essere o far porre in essere ad altri (ad es. un veterinario) una “procedura proibita” su animali di tal fatta. La seconda, prevista al comma II, tratteggia invece un reato proprio, integrabile solo dal soggetto responsabile per l’animale e solo nei confronti di quell’animale di cui si ha la responsabilità, qualora un’altra persona realizzi una c.d. “procedura proibita” sull’animale medesimo, e chi ne ha la responsabilità permetta che ciò avvenga o ometta di adottare quelle accortezze che sarebbe ragionevole adottare per prevenire che ciò accada (attraverso, per esempio, il controllo dell’altra persona).

Come anticipato, inoltre, l’art. 6 dell’*Animal Welfare Act* contempla l’*offence* di *Docking of dogs’ tails* e prevede che commetta tale reato chi:

- a) rimuova interamente o in parte la coda ad un cane, per uno scopo diverso dal trattamento medico di questi;
- b) fa sì che venga effettuata da parte di un’altra persona la totale o parziale rimozione della coda ad un cane, per uno scopo diverso dal trattamento medico di questi.

Ancora, a norma del II comma dell’articolo medesimo, commette una *offence* chi:

- a) sia responsabile di un cane,
- b) qualora un’altra persona rimuova in tutto o in parte la coda di detto cane, per uno scopo diverso dal trattamento medico di questi,
- c) ed egli permetta che ciò accada od ometta di adottare quegli accorgimenti (sorvegliando l’altra persona o altrimenti) che sarebbe ragionevole adottare per prevenire che ciò accada.

Anche in questo caso, dunque, sotto l’*incriptio* di *Docking of dogs’ tails* sono previste due diverse *offences*, la prima perpetrabile da chiunque, la seconda, integrante reato proprio, commissibile solo dal soggetto che è considerato, secondo la definizione prevista all’art. 3 dell’Atto stesso, il “responsabile” dell’animale sottoposto alla pratica del taglio della coda. Entrambe le fattispecie si caratterizzano per il fatto di contemplare, quale possibile oggetto materiale del reato, solamente i cani. Segue, nel comma successivo, l’individuazione di un caso

in cui le disposizioni appena esposte non dovranno applicarsi e nel quale, quindi, la rimozione della coda ai cani sarà considerata lecita. Ciò avviene nel caso in cui l'amputazione della coda venga posta in essere su di un "cane da lavoro certificato" che non abbia più di cinque giorni (art. 6, III comma). E' considerato a norma della disciplina in analisi "cane da lavoro certificato" quel cane in relazione al quale un medico-veterinario abbia certificato, in accordo con le disposizioni poste in essere dalla autorità nazionale competente, che ricorrano entrambe le condizioni di seguito riportate:

1) la prima condizione è che siano state prodotte dinnanzi al veterinario le prove, così come l'autorità competente potrebbe richiedere attraverso una disposizione, per dimostrare che il cane verrà verosimilmente utilizzato per un lavoro relativo:

- a) alla applicazione della legge,
- b) alle attività delle forze armate di Sua Maestà,
- c) ai soccorsi d'emergenza,
- d) al controllo legale di animali nocivi,
- e) all'abbattimento legale di animali.

2) La seconda condizione è che il cane appartenga al tipo indicato per gli scopi di questo articolo da una norma posta in essere dalla competente autorità nazionale.

Come si evince dalle disposizioni sopra riportate, dunque, il taglio della coda è consentito, poste certe condizioni, nei confronti di quei cani c.d. "da lavoro certificati" che svolgono o svolgeranno attività attinenti all'incolumità pubblica o alla pubblica sicurezza, attività per il miglior adempimento delle quali si considera utile la rimozione della coda.

E' poi previsto all'VIII comma dell'articolo in analisi che un soggetto commetta una *offence* se:

- a) possiede un cane riconducibile alla definizione riportata al comma III⁴³¹

⁴³¹ Tale comma fa riferimento ai cani cui la coda sia stata tagliata, in tutto o in parte, dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 e senza contravvenire al I comma dell'articolo stesso, poiché in osservanza del medesimo comma III.

b) e ometta di adottare quelle misure per fare in modo che, prima che il cane compia tre mesi, venga identificato come un “*certified working dog*” in osservanza delle disposizioni poste in essere dalla competente autorità nazionale.

Ancora, in base al comma IX del medesimo articolo, è previsto che un soggetto commetta una *offence* se:

- a) mostra un cane ad un evento cui partecipi un pubblico pagante
- b) la coda di quel cane sia stata in tutto o in parte rimossa (in Inghilterra, in Galles, o altrove), e
- c) l’asportazione abbia avuto luogo dopo l’entrata in vigore dell’articolo medesimo.

Tuttavia viene previsto al successivo comma X che quando il cane venga mostrato al solo scopo di dimostrare le sue abilità lavorative, il comma IX non si applichi se il cane sia uno di quelli cui fa riferimento il comma III⁴³².

Il comma XI prevede poi una *defence* per il soggetto incriminato della *offence* di cui al comma IX se questi dimostra che ragionevolmente credeva:

- a) che l’evento non fosse uno di quelli in cui il pubblico è pagante,
- b) che l’asportazione della coda fosse avvenuta prima dell’entrata in vigore dell’articolo in analisi, o
- c) che il cane fosse uno di quelli in relazione ai quali si applica il comma X.

Il comma XII prevede, infine, che un soggetto commetta una *offence* qualora consapevolmente fornisca false informazioni a un veterinario in riferimento al rilascio di un certificato agli scopi dell’ articolo qui analizzato⁴³³.

Come si vede, nell’ordinamento in analisi, è stata dedicata una lunga e minuziosa disciplina alla pratica dell’amputazione della coda ai cani, pratica che in Italia,

⁴³² Si veda, *supra*, nota precedente.

⁴³³ I successivi commi riportano disposizioni di scarso rilievo per i fini che più qui interessano. A mero scopo di completezza potrà ricordarsi che il comma XIII stabilisce che “L’ autorità nazionale competente potrà con proprie disposizioni porre in essere previsioni relative alle funzioni di ispezione su: a) i certificati per gli scopi dell’ articolo in analisi; b) l’ identificazione di un cane come un <<cane di cui al III comma>>”; che il comma XIV prevede che “Il potere di disporre” in realzione all’ articolo in oggetto “compende: a) quello di fare differenti previsioni per casi diversi, e b) quello di porre in essere previsioni incidentali, supplementari, consequenziali, transitorie o eccezionali. Infine il comma XV stabilisce che “Prima di porre in essere disposizioni relative” all’ articolo in analisi “l’ autorità competente debba consultare quei soggetti che paiono essere titolari di qualche interesse coinvolto, così come le sembrerà appropriato”.

come evidenziato in precedenza, è stata presa in considerazione, ed entro certi limiti incriminata in forza di primo disegno di legge alla Camera, poi sfociato nella legge 4 novembre 2010, n. 201. Come già in precedenza ricordato il menzionato disegno della Camera non ha, sul punto, ottenuto seguito nella successiva lettura al Senato⁴³⁴, sicché la pratica del taglio della coda ai cani rimane di per sé, a oggi, nell'ordinamento italiano penalmente non rilevante, se non entro i limiti in cui sia in grado di integrare una qualche condotta tipica in base al dettato del delitto di maltrattamento previsto all'art. 544-ter c.p.

L'art. 7 dell'Atto prevede, poi, l'ipotesi di c.d. "*Administration of poisons*" in base alla quale una persona commetterà una *offence* se, senza legale autorizzazione o ragionevole giustificazione:

- a) somministri un qualche veleno o droga o sostanza nociva a un animale protetto, sapendo che si tratta di sostanze velenose o nocive, o
- b) faccia sì che un veleno, o una droga o sostanza nociva sia assunta da un animale protetto, sapendo che si tratta di sostanze velenose o nocive.

A norma del II comma dello stesso articolo, poi, una persona commette una *offence* se:

- a) è responsabile di un animale,
- b) senza legale autorizzazione o ragionevole giustificazione, un'altra persona somministra un veleno, una droga o una sostanza nociva a quell'animale o fa sì che quell'animale assuma tali sostanze, e
- c) egli permette che ciò accada o, sapendo che la droga o la sostanza sono velenose o nocive, omette di adottare quegli accorgimenti (attraverso la sorveglianza dell'altra persona, o altrimenti) che sarebbe ragionevole adottare per evitare che ciò accada.

Il III comma dell'articolo in questione chiarisce che ai fini dell'articolo stesso dovranno intendersi per "veleno, o droga o sostanza nociva" le droghe o le sostanze che, per le loro virtù, o per la quantità o le modalità in cui sono somministrate o assunte, producono gli effetti di un veleno o di una droga o sostanza nociva.

⁴³⁴ Si veda, supra, Cap. III, § 2, 62 ss.

Come si evince dalla lettura dell'articolo esposto verrà incriminato non solo chi "somministri" un veleno o una droga o sostanza nociva ad un animale "protetto" (art. 7, comma I, lett. a), ma anche chi faccia sì che un veleno, o una droga o sostanza nociva "sia assunta" da un animale protetto, e pertanto crei artatamente le condizioni in cui l'animale sia portato ad assumere tali stanze da sé, ad esempio, lasciando semplicemente le stesse a disposizione dell'animale (art. 7, comma I, lett. b). Infine, come in tutte le ipotesi descritte ai precedenti articoli, viene creata, al comma II, una apposita fattispecie, configurante un reato proprio commissibile dai soli responsabili degli animali e solo nei confronti degli animali di cui questi abbiano la responsabilità. Essa si configura, in questo caso, qualora il responsabile della bestiola "permetta" (con condotta presumibilmente attiva e dolosa) che i contegni descritti al I comma siano posti in essere per mano di una terza persona, o ometta di adottare gli accorgimenti necessari (con condotta appunto omissiva e presumibilmente colposa) per scongiurare il pericolo che tali contegni vengano perpetrati per mano di terzi. In tutti i casi elencati il soggetto potrà essere incriminato solo laddove fosse a conoscenza della natura velenosa o nociva della sostanza. Potrà qui ricordarsi, infine, che il contegno consistente nel "somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate" viene incriminato, quale ipotesi di maltrattamento, anche all'art. 544-ter del nostro codice penale. Il termine "somministrare" ivi utilizzato, identico a quello che si ritrova nell'ipotesi di cui all'art. 7, I co., lett. a) del *Welfare Animal Act*, fa presumere che, al fine dell'integrazione di tale fattispecie di maltrattamento, nel nostro ordinamento, sia necessaria una condotta attiva che non crei margini di dubbio circa l'effettiva assunzione, da parte dell'animale, della sostanza in questione. Una ipotesi in cui un soggetto avveleni bocconi di cibo e li lasci poi in zone in cui circolino animali domestici randagi, pur potendo ricadere con ogni probabilità, nel sistema inglese e gallese, sotto il I comma, lett b), dell'art. 7 descritto, faticherebbe nell'ordinamento italiano a ricadere sotto la specifica ipotesi di "somministrazione sostanze stupefacenti o vietate" agli animali. Ciò non toglie, tuttavia, che simili condotte rimarranno, poiché nella stragrande maggioranza dei casi coperte da dolo, quantomeno eventuale, incriminabili anche in Italia, seppur sotto l'ipotesi base di

maltrattamento (art. 544-ter, I co. c.p.) o, laddove ne derivi la morte dell'animale, a quella di uccisione (art. 544-bis c.p.).

L'art. 8, infine, contempla l'ultima *offence* appartenente al Titolo dedicato alla “*Prevention of harm*” e incrimina i Combattimenti con animali (c.d. *Fighting*).

Detto articolo prevede che una persona commetta una *offence* se:

- a) consapevolmente riceva del denaro in cambio dell'accesso ad un combattimento con animali;
- b) consapevolmente pubblicizzi o promuova un combattimento con animali;
- c) fornisca informazioni relative a un combattimento con animali ad altri per permetterne o incoraggiarne la presenza al combattimento;
- d) faccia o accetti una scommessa sull'esito di un combattimento con animali o sulla probabilità che qualcosa accada o non accada nel corso di un combattimento con animali;
- e) prenda parte⁴³⁵ ad un combattimento con animali;
- f) sia in possesso di una qualsiasi cosa destinata o adatta ad essere utilizzata in relazione ad un combattimento con animali, con l'intenzione di farne quell'uso;
- g) detenga o addestri un animale per utilizzarlo in relazione a un combattimento con animali;
- h) sia in possesso di un qualsiasi fabbricato al fine di utilizzarlo per un combattimento con animali.

Tali condotte sono pienamente sovrapponibili a quelle incriminate all'art. 544-quinquies del nostro codice penale, che punisce chi promuova, organizzi o diriga combattimenti tra animali, nonché chi organizzi o effettui scommesse relative a tali combattimenti e infine chi allevi o addestri animali per destinarli ai combattimenti medesimi. Unica condotta incriminata qui, e non presa in

⁴³⁵ Il “prender parte” al combattimento è inteso, qui, come un “vero e proprio partecipare quale combattente”. L'affermazione pare supportata, da un lato, dal fatto che la “partecipazione” al combattimento quale “mero spettatore” viene sanzionata al successivo comma II, dall'altro, dal fatto che vengono in considerazione alla luce dell'articolo in analisi i “combattimenti con animali” intesi, come chiarito al comma VII, quali combattimenti che avvengano sia solamente tra animali, sia tra animali e uomo. L'ordinamento italiano, invece, prende in considerazione i c.d. “combattimenti tra animali” e perciò, data la lettera della norma contemplata all'art. 544-quinquies c.p., solo quelli che avvengano tra animale e animale.

considerazione dall'ordinamento italiano, è quella di colui che prenda parte, quale combattente, alle suddette dispute. L'ipotesi non è nel nostro ordinamento presa in considerazione poiché, in base al dettato del citato art. 544-*quinqüies* c.p., i combattimenti che ivi hanno rilievo sono solo quelli "tra animali" e non anche quelli "tra animali e uomo", come invece avviene nell'ordinamento in analisi; altra differenza di rilievo, quest'ultima, tra i due ordinamenti citati.

In base al comma II dello stesso articolo commette una *offence* anche chi, senza una legale autorizzazione o ragionevole giustificazione, presenzi ad un combattimento di animali. Trattasi di ulteriore ipotesi incriminata nell'ordinamento inglese e gallese e, invece, non considerata penalmente rilevante in quello italiano, nel quale la scelta è ricaduta sulla non incriminazione della mera partecipazione passiva, quale semplice spettatore, a detti spettacoli, probabilmente al fine di scongiurare una possibile lesione dei principi di materialità e offensività.

Ancora, in base al comma III, un soggetto commette una *offence* se, senza una legale autorizzazione o ragionevole giustificazione:

- a) consapevolmente fornisce una registrazione video di combattimenti con animali,
- b) consapevolmente pubblicizza una registrazione video di combattimenti con animali,
- c) consapevolmente mostra una registrazione video di combattimenti con animali ad altri, o
- d) possiede una registrazione video di combattimenti con animali, sapendo che si tratta di quel genere di video, con l'intenzione di offrirla ad altri.

Le condotte relative alla registrazione video di tali eventi e alla diffusione di dette registrazioni sono contemplate nel nostro ordinamento, a norma dell'art. 544-*quinqüies* c.p., non quali autonome ipotesi di reato bensì quali aggravanti del delitto previsto all'articolo da ultimo citato.

Il IV comma dell'art. 8 del *Welfare Animal Act* stabilisce, poi, che il comma III non si applichi se la registrazione video riguardi combattimenti con animali che hanno avuto luogo:

- a) fuori dalla Gran Bretania, o

b) prima dell'entrata in vigore dell'articolo in analisi.

Viene infine specificato (art. 8, comma 7) che ai fini dell'articolo in questione per “combattimento con animali” dovrà intendersi “qualsiasi occasione nella quale un animale protetto sia posto a confronto con un altro animale, o con un uomo, allo scopo di combattere, lottare o picchiarsi”.

In base all'art. 32 del *Welfare Animal Act* tutte le *offences* previste agli artt. 4 (*Unnecessary suffering*), 5 (*Mutilation*), 7 (*Administration of poisons*), 8 (*Fighting*), nonché quelle contemplate ai commi I e II dell'art. 6 (*Docking of dogs' tail*) sono punite con la pena della reclusione non eccedente le 51 settimane (un anno e tre settimane) o con la multa non eccedente le 20.000 sterline, o con entrambe. Qualora il soggetto agente sia il proprietario dell'animale è inoltre prevista la confisca dello stesso.

4. TITOLO III – *PROMOTION OF WELFARE*: I C.D. REATI CONNESSI AL BENESSERE ANIMALE

Il Titolo III del *Welfare Animal Act* del 2006, sotto l'*inscriptio* “*Promotion of welfare*”, contempla due diverse *offences* perpetrabili, soltanto nei confronti degli “animali protetti di cui qualcuno abbia la responsabilità”⁴³⁶, esclusivamente dal soggetto che sia considerato, a norma dell'art. 3 dell'Atto stesso, il responsabile degli animali medesimi. Si tratta dell'ipotesi prevista all'art. 9 “*Duty of person responsible for an animal to ensure welfare*”, e di quella contemplata all'art. 11 “*Transfer of animals by way of sale or prize to person under 16*”.

In base alla prima di queste, che si potrebbe tradurre con l'espressione “Dovere del responsabile di un animale di garantirgli condizioni di benessere”, una persona commette una *offence* se non adotta quegli accorgimenti che siano ragionevoli per assicurare che i bisogni di un animale di cui è il responsabile siano soddisfatti nella misura richiesta dalla buona pratica. Il successivo comma II chiarisce immediatamente quali bisogni dell'animale il responsabile dello stesso debba

⁴³⁶ Per tale definizione si veda, *supra*, § 2.

soddisfare, così come richiesto dalla buona pratica, per evitare di incorrere nella fattispecie descritta al comma primo. In base al citato comma II, dunque, viene chiarito che, ai fini dell'Atto, le necessità di un animale devono ritenersi comprensive:

- a) del bisogno di un ambiente adeguato;
- b) del bisogno di una dieta adeguata;
- c) del bisogno di poter esternare le sue normali caratteristiche comportamentali;
- d) del bisogno di essere tenuto insieme, o al contrario separato, da un altro animale;
- e) del bisogno di essere protetto dal dolore, dalla sofferenza, dalle lesioni e dalla malattia.

Viene poi evidenziato al comma III che gli aspetti che dovranno in particolare essere tenuti da conto nell'applicare il I comma includono:

- a) ogni scopo legale per il quale l'animale sia detenuto, e
- b) ogni attività legale consentita in relazione all'animale.

Infine il comma IV traccia i margini di operatività della fattispecie in oggetto stabilendo che la stessa non si applichi all'eliminazione di un animale che avvenga in modo consentito e umano. Occorre poi specificare che le disposizioni previste all'articolo stesso non si estendono agli animali da fattoria, per i quali previsioni del tutto simili sono contemplate all'interno del *Welfare of Farmed Animals* del 2000. E' incriminabile, inoltre, in forza di questo articolo anche l'abbandono di un animale da parte del suo responsabile. Infatti, il precedente *Abandonment of Animal Act* del 1960 è stato abrogato dalla disciplina dell'*Animal Welfare Act* del 2006 e sostituito dall'articolo in esame, alla luce del quale sarà incriminabile anche chiunque lasci un animale e ometta di adottare tutte le misure per assicurare che sia in grado di provvedere a se stesso e di vivere in maniera autonoma; qualora, inoltre, l'animale soffra in modo non necessario come conseguenza di tale abbandono potrà ritenersi integrata anche l'ipotesi di cui all'art. 4 dell'Atto. L'art. 11 prevede poi, come anticipato, il "*Transfer of animals by way of sale or prize to person under 16*" ovvero il "Trasferimento di animali, vendendoli o dandoli in premio, a un minore di 16 anni". In base a tale articolo, dunque, commette una

offence la persona che venda un animale ad un soggetto, avendo ragionevole motivo di credere che si tratti di un minore di 16 anni. Il comma III dello stesso articolo, inoltre, stabilisce che, salvo quanto sancito ai successivi commi IV, V, e VI, una persona commetta una *offence* se:

- a) ponga in essere un accordo con un soggetto che egli abbia ragionevolmente motivo di credere sia minore di 16 anni, e
- b) tale accordo sia uno di quelli in base ai quali la persona ha la possibilità di vincere un animale come premio.

I successivi commi contemplano, poi, una serie di casi di non punibilità.

E' infatti stabilito al comma IV che, un soggetto non commetta l'*offence* di cui al comma III, se:

- a) ponga in essere un accordo (di quelli cui il III comma si riferisce) in presenza della persona con cui detto accordo è realizzato, e
- b) abbia ragionevolmente motivo di credere che la persona con cui viene fatto l'accordo sia accompagnata da una persona maggiore di 16 anni.

Il comma V prevede invece che non commetta una *offence*, alla luce del III comma, il soggetto che:

- a) ponga in essere un accordo (di quelli cui il III comma si riferisce) in modo diverso che in presenza della persona con cui detto accordo è realizzato, e
- b) abbia ragionevolmente motivo di credere che la persona avente un rapporto di cura e custodia con il minore con il quale l'accordo viene realizzato acconsenta all'accordo medesimo.

Infine, in forza del comma VI, non commetterà l'*offence* prevista al comma III colui che ponga in essere un accordo, di quelli cui lo stesso fa riferimento, realizzandolo in un contesto familiare. Come si vede l'intero articolo in analisi è tutto volto ad evitare che soggetti minori di 16 anni, considerati dall'ordinamento in analisi evidentemente non abbastanza maturi, instaurino, indipendentemente dalla volontà e dal permesso di soggetti adulti che abbiano con questi un rapporto di cura e custodia, un rapporto in forza del quale individui animali inizino a dipendere per i loro bisogni da essi. Anche tale articolo, dunque, pare accentuare e inerire quel senso e quel dovere di responsabilità, già evidenziato alla luce della

offence prevista all'art. 9⁴³⁷, che nel momento dell'acquisto, o in ogni caso del principiarsi di un rapporto di detenzione con animale, l'ordinamento in analisi fa sorgere in capo al padrone o al detentore dell'animale stesso; responsabilità che l'ordinamento appena citato, evidentemente, considera eccessiva per il soggetto infrasedicenne.

L'*offence* di cui all'art. 9 è punita, in base all'art. 32 del medesimo Atto, con la pena della reclusione per un tempo non eccedente le 51 settimane (1 anno e 3 settimane) o con la multa non eccedente il livello 5 (5.000 £), o con entrambe, mentre le ipotesi criminose di cui all'art. 11 sono sanzionate con la pena della reclusione non eccedente le 51 settimane (1 anno e 3 settimane) o con la multa non eccedente il livello 4 (2.500 £), o con entrambe.

5. L'*ANIMAL WELFARE ACT* DEL 2006: QUALI BENI GIURIDICI TUTELATI?

In base al quadro fin qui tracciato, seppur solo per cenni, dell'*Animal Welfare Act* del 2006 potranno svolgersi alcune riflessioni. Innanzitutto pare di fondamentale importanza evidenziare come la normativa citata, sin dagli articoli introduttivi, metta in luce con precisione quale sia il proprio ambito di operatività, e ciò non solo chiarendo a quali animali essa non dovrà applicarsi, ma altresì evidenziando come, al suo interno, diverse tipologie di reati risulteranno applicabili a differenti categorie di animali. Questa differenziazione tra categorie animali pare rivelare una *ratio* incriminatoria differente giacente sullo sfondo delle differenti tipologie di fattispecie penali contenute nell'Atto.

Tali *rationes*, consistenti in ultima analisi nelle motivazioni considerate, di volta in volta, valide per operare scelte di tutela a favore degli animali, sembrano, inoltre, essere state mutate dalle riflessioni emerse in ambito etico-filosofico, in particolare dei paesi di *common law*, circa la c.d. questione animale⁴³⁸ ed essere

⁴³⁷ Si veda, *supra*, in questo stesso capitolo, § 3, 216.

⁴³⁸ Tale "questione" si occupa, in ultima analisi, della possibile ricomprensione degli animali, tra quelle categorie di esseri cui l'uomo deve un comportamento morale. Fondamentale nell'ambito della questione stessa è stata la ricerca della caratteristica di cui un essere dovesse essere in possesso perché si dovesse considerare di avere degli obblighi, morali ancor prima che giuridici,

poi filtrate, almeno in parte, in ambito giuridico. Detta differenziazione tra tipi di animali sembra altresì rivelare beni giuridici almeno in parte differenti giacenti sullo sfondo delle diverse categorie di *offences* contenute nell'Atto.

L'art. 1 dell'*Animal Welfare*, come detto, chiarisce immediatamente quali siano gli animali a cui le disposizioni dell'Atto stesso dovranno applicarsi. Esso specifica come per "animali" debbano intendersi "tutti i vertebrati diversi dall'uomo" con esclusione, tuttavia, dei vertebrati che siano in stato embrionale o fetale. Viene altresì aggiunto che l'autorità nazionale competente potrà, cionondimeno, modificare le disposizioni dell'Atto, facendo rientrare nella nozione di "animale" anche eventuali animali invertebrati o che si trovino in stato embrionale o fetale, purché ciò avvenga sulla base di prove scientifiche circa il fatto che tali esseri sono in grado di sperimentare l'esperienza della sofferenza e del dolore. L'art. 1 evidenzia, dunque, quale primo *ratio* per la ricomprensione di un essere entro la sfera di tutela dell'Atto, la sua capacità di soffrire. Tale prospettiva sembra in tutto identica a quella emersa, in campo filosofico, a partire dal XVIII Secolo, sostenuta prima da Voltaire e poi dal filosofo inglese Jeremy Bentham, e successivamente portata fino alle sue più estreme conseguenze da Tom Regan e Peter Singer⁴³⁹. Secondo tale teoria dato fondamentale per l'accoglimento di una creatura entro la sfera morale sarebbe proprio la sua capacità di soffrire. Detta visuale, in ambito giuridico, porterebbe a tutelare quale bene giuridico l'animale in sé quale essere senziente. In realtà, già in base al dettato dell'art. 2, emerge come la prospettiva apparentemente profilatesi alla luce dell'art. 1, e che vorrebbe l'animale tutelato direttamente quale autonomo bene giuridico data la sua capacità di soffrire, risulta del tutto ridimensionata. Infatti l'articolo in questione, elencando gli esseri da farsi rientrare nella nozione di "animale protetto" alla luce dell'Atto, indica: gli animali appartenenti a specie comunemente considerate domestiche nelle Isole Britanniche, siano essi randagi o sotto il controllo di qualcuno, quelli non domestici purché tenuti in cattività e, infine, quelli non domestici né più tenuti in cattività, purché non siano ancora in grado di vivere autonomamente allo stato

nei suoi confronti. Si pensi ad es. al possesso di un'anima, alla capacità di raziocinio, alla capacità di soffrire. Si veda per un'ampia analisi dell'argomento in oggetto, *retro*, cap. I, § 1.

⁴³⁹ Circa la c.d. "liberazione animale" e la posizione dei due filosofi da ultimo citati si veda, *supra*, § 1, 11 e ss.

selvatico. Da tale elencazione esulano, dunque, gli animali selvatici viventi autonomamente e in modo autosufficiente in natura. Orbene, se il criterio per selezionare gli animali da tutelarsi fosse effettivamente basato sulla sola capacità di soffrire di questi non si vedrebbe perché dovrebbe distinguersi tra animali selvatici detenuti in cattività, o comunque non ancora in grado di vivere allo stato selvatico, e animali selvatici invece viventi in tale stato, poiché sia gli uni che gli altri possono considerarsi, innegabilmente, in grado di soffrire. E ovvio che a tale primo criterio, che pare svolgere, dunque, la sua opera di delimitazione dell'ambito applicativo dell'Atto solo in negativo⁴⁴⁰, si affianca un altro criterio idoneo non solo a delimitare l'ambito di tutela dell'Atto, ma anche a fungere da parametro per graduare la tutela stessa: quello della vicinanza dell'animale all'uomo. L'esclusione degli animali selvatici e viventi liberamente in natura dalla nozione di "animale protetto" suggerisce, infatti, l'esistenza di una tutela privilegiata e più intensa per quelle categorie animali che si trovino più vicine all'essere umano (gli animali domestici, quelli selvatici viventi in cattività, etc.) o considerati, quantomeno astrattamente, con l'uomo maggiormente in grado di relazionarsi. Tale criterio di selezione utilizzato per individuare le tipologie di animali da tutelare (o da tutelare più intensamente) in ambito giuridico, affacciatosi, inizialmente in via interpretativa dottrinarica, anche nell'ordinamento italiano⁴⁴¹ e successivamente profilatosi a livello europeo e per tale via riaffermatosi con maggiore nitore nell'ordinamento suddetto⁴⁴², pare dunque essere fondamentale anche nell'ordinamento in analisi e sembra altresì richiamare quella che in ambito filosofico venne definita la c.d. morale della simpatia. Tale teoria, sostenuta con forza da Hume, e che costituisce senza dubbio uno dei fondamenti dell'animalismo compassionevole tanto diffuso nel mondo anglosassone, suggerisce che criterio fondamentale per l'accoglimento di un essere entro la sfera morale (e di conseguenza in quella di tutela giuridica) sia quello della "simpatia", vale a dire della capacità di partecipare alle gioie e ai

⁴⁴⁰ L'articolo, infatti, riletto alla luce di quello successivo, sembra semplicemente indicare che le disposizioni contenute nell'Atto sicuramente non si applicheranno a esseri che si presuppongono "non siano in grado di soffrire", a meno che tale presunzione non venga confutata su basi scientifiche.

⁴⁴¹ Si veda, *supra*, Cap. IV, § 1.

⁴⁴² Cfr., *supra*, Cap. III, § 4.

patimenti di questi. E' ovvio, dunque, che quanto più un animale sarà partecipe della vita dell'uomo e a questo sarà vicino, quanto più i suoi comportamenti e stati d'animo saranno leggibili dall'essere umano, tanto più quest'ultimo sarà partecipe della sua sorte e compassionevole⁴⁴³ nei suoi confronti. Detta *ratio* di tutela che emerge, dunque, dalla definizione che l'art. 2 dell'*Animal Welfare* dà di "animale protetto", e suggerisce, in prospettiva antropocentrica, l'esistenza di una protezione degli animali tanto più intensa quanto più essi siano vicini all'uomo (o se si vuole via via scemante quanto più da questi si allontanino) rivela innegabilmente, quale oggetto giuridico di tutela, il sentimento umano per gli animali. Infine l'Atto, a ben guardare, prospetta, sia in forza del suo art. 3, dispensante la definizione di "persona responsabile per un animale", sia alla luce delle differenziazioni, presenti all'interno delle singole fattispecie appartenenti alla categoria dei reati di "*Prevention of harm*", delle possibili condotte attraverso le quali essi saranno integrabili, sia prevedendo i c.d. "reati attinenti al benessere animale" come integrabili solo da parte dei "soggetti responsabili per essi", l'esistenza di una terza tipologia di animali, cui corrisponde una diversa intensità di tutela: quella dagli "animali per cui qualcuno sia responsabile". Come è emerso più sopra dall'analisi dei c.d. reati di "*Prevention of harm*", infatti, le singole *offences* presentano una elencazione più ampia di condotte, attraverso le quali esse stesse sono integrabili, laddove il soggetto agente sia il responsabile dell'animale e la condotta sia posta in essere nei confronti dell'animale di cui questi abbia la responsabilità. Ad esempio l'*offence* di *Unnecessary suffering* (art. 4) potrà essere integrata se si tratti di un "animale protetto" solo da chi "con un'azione o un'omissione, causi ad un animale una sofferenza non necessaria, sapendo o avendo ragionevolmente dovuto sapere che quell'azione od omissione avrebbero prodotto quell'effetto", ma, qualora si tratti di un "animale protetto di cui si ha la responsabilità" anche da chi "essendone il responsabile, permetta che un terzo con una azione o un omissione causi una sofferenza non necessaria all'animale, o comunque ometta di adottare quelle misure che sarebbe ragionevole adottare per impedire che ciò accada". Stessa estensione di condotte tipiche integranti reato avviene, con uguale meccanismo, all'interno della successiva *offence* di *Mutilation*

⁴⁴³ Nel senso di *cum-patire*, ovvero di "essere partecipi della sofferenza", "patire con".

(art. 5) che potrà essere posta in essere, se si tratta di semplici “animali protetti” solo da chi “realizzi su di essi una procedura proibita, o faccia sì che un’altra persona (ad es. un veterinario) realizzi sugli animali tale procedura proibita”, ma se si tratta di “animali protetti di cui si ha la responsabilità” anche da chi “essendone il responsabile, permetta ad un’altra persona di realizzare una procedura proibita sull’animale, o comunque ometta di adottare quelle misure che sarebbe ragionevole adottare per impedire che ciò accada”. Identico discorso potrebbe farsi per le successive fattispecie di *Docking of dogs’ tails* (art. 6) e di *Administration of poisons* (art. 7). Ma vi è di più. Esistono singole *offences*, contemplate al Titolo III – *Promotion of welfare* – contemplate come integrabili esclusivamente nei confronti di “animali protetti di cui qualcuno abbia la responsabilità” e solamente da coloro che tale responsabilità abbiano. Si tratta della *offence* di *Duty of person responsible for an animal to ensure welfare* (art. 9), che impone al responsabile di assicurare all’animale di cui abbia la responsabilità, non solo un ambiente adeguato e una dieta adeguata, ma anche la possibilità di esternare le sue normali caratteristiche comportamentali, quella, laddove ne abbia il bisogno, di essere tenuto insieme, o al contrario separato, da un altro animale, quella di essere protetto dal dolore, dalla sofferenza, dalle lesioni e dalla malattia; si tratta, inoltre, dell’*offence* di *Transfer of animals by way of sale or prize to persons under 16* (art. 11) che, in sostanza, punisce chi venda un animale a un minore di 16 anni, o ponga in essere, con un minore di 16 anni un accordo in base al quale un animale possa essere assegnato a lui in premio, qualora ciò non sia accompagnato dal consenso di un soggetto adulto. L’articolo è evidentemente volto ad evitare che un soggetto, ritenuto non sufficientemente maturo, assuma senza il consenso di una persona adulta le consistenti responsabilità che derivano dalla detenzione di un animale. Come si vede, dunque, l’animale “di cui qualcuno abbia responsabilità” gode di una tutela molto intensa, poiché non solo, come per qualsiasi animale protetto, verrà punito chi lo faccia soffrire inutilmente, chi lo sottoponga ad una procedura proibita, chi gli tagli la coda⁴⁴⁴, chi lo avveleni o lo faccia combattere, ma anche chi, essendone il responsabile, consenta ad altri di

⁴⁴⁴ Tale fattispecie, lo si ricordi, è prevista solo per i cani.

porre in essere una di queste condotte⁴⁴⁵, oppure, più semplicemente, non assuma tutti quegli accorgimenti che sarebbe ragionevole adottare per impedire che tali soggetti possano porle in essere; e, ancora, chi, essendo il responsabile dell'animale suddetto, non assicuri a questi la soddisfazione di quei bisogni volti a farlo vivere in condizioni di benessere oppure lo venda o conceda in premio a chi, essendo minore di 16 anni, non viene ritenuto sufficientemente maturo per soddisfare tali condizioni in modo adeguato e responsabile. Grava in capo al “responsabile dell'animale”, pertanto, non solo un obbligo di astenersi da tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che possano procurare sofferenza all'animale stesso, ma anche un vero e proprio “obbligo di protezione” che gli impone di non consentire ad altri di realizzare tali condotte, sia negando loro un tale permesso, sia adoperandosi per adottare le misure necessarie a impedire che ciò accada contro la propria volontà; infine, grava in capo allo stesso un vero e proprio “obbligo di garanzia” che gli impone altresì di attivarsi per assicurare all'animale le idonee condizioni di benessere. In tale quadro, che pur non smentisce la prospettiva, antropocentrica, di tutela del sentimento umano per gli animali poiché, anche in questo caso, gli animali più vicini all'uomo (e di cui questo, infatti, ha la responsabilità) ricevono una tutela seppur indiretta più intensa, pare tuttavia di cogliersi qualcosa di più. Infatti sembra emergere in modo pregnante l'idea di una “responsabilità” assunta nei confronti di un animale nel momento in cui si decida di diventare il padrone o il detentore dello stesso, o, più semplicemente di cominciare a relazionarsi con esso in modo da poter creare nello stesso un qualche tipo di dipendenza. Tale responsabilità, che deriva in ultima analisi dalla scelta di accollarsi la vita dell'animale, fa sorgere in capo a chi abbia incominciato un simile rapporto, e finché tale rapporto duri, il dovere di proteggere lo stesso e di assicurargli benessere, e l'impossibilità di disinteressarsi dell'animale medesimo senza incorrere in sanzioni penali. Tale *ratio*, posta a giustificazione della tutela più intensa assicurata a questa tipologia di animali, parrebbe far supporre che in questi casi, accanto al bene giuridico del sentimento per gli stessi, si intraveda anche un secondo oggetto giuridico, consistente nel “valore del rispetto dell'impegno perso”, qualora l'impegno coinvolga un essere vivente capace di

⁴⁴⁵ Con esclusione di quelle previste dal reato di “Combattimenti di animali” di cui all'art. 8.

soffrire. Tale ottica della responsabilità, ancora una volta, era già emersa in ambito etico-filosofico all'interno di quel filone di pensiero che è stato definito, appunto, "etica della responsabilità umana". Detta teoria filosofica, di cui i maggiori sostenitori furono i filosofi John Passmore e Mary Midgley, si oppose alla posizione di chi prospettava la necessità del riconoscimento "veri e propri diritti" agli animali⁴⁴⁶ per sostenere l'importanza prioritaria del concetto di "responsabilità umana" verso di essi a discapito di quello, poco praticabile, di "diritti degli animali". L'idea di "responsabilità umana" infatti, come si è sostenuto⁴⁴⁷, porta in sé connotazioni ulteriori rispetto a di quella di "diritto-dovere", poiché evoca una dimensione relazionale e complessa dell'agire, in cui questo deve essere preceduto dalla, e informato alla, conoscenza dell'ambito in cui si agisce, in cui l'acquisizione di nuove conoscenze comporta l'aggiornamento dell'operare, ed in cui, infine, l'azione è connessa anche all'idea del "rispondere per" quanto si è fatto. Quest'ottica sembra effettivamente rispecchiarsi, all'interno del *Welfare Animal Act*, nelle *offences* commissibili dal soggetto "responsabile di un animale" nei confronti di questo. Gli obblighi sorgenti in capo a tale soggetto, infatti, vanno spesso valutati, anche, come emerge in maniera lampante all'art. 9 che fa riferimento alle esigenze di benessere del peculiare animale di cui si ha la responsabilità, alla luce delle caratteristiche e delle esigenze del singolo animale. Tutto ciò dà l'impressione che, seppur nell'ottica della tutela prioritaria del sentimento umano, emerga, come detto, quale oggetto di tutela ulteriore anche il valore del "rispetto dell'impegno preso", qualora esso implichi un rapporto presumibilmente di dipendenza, materiale e psicologica, con esseri viventi in grado di sperimentare l'esperienza della sofferenza; ciò in uno con la presa d'atto, e con la consapevolezza, di essere a fronte di esseri complessi, dotati di proprie peculiarità, dei quali non può sottovalutarsi il valore e che non potranno certamente essere trattati, laddove si instauri un rapporto con essi, al pari di oggetti inanimati.

⁴⁴⁶ Si vedano, più sopra, le teorie di Tom Regan e Peter Singer; cfr, *supra*, Cap. I, § 1, 11 e ss.

⁴⁴⁷ Cfr, *supra*, Cap. I, § 1, 13 ss.

CAPITOLO VI

CONCLUSIONI SUL BENE GIURIDICO TUTELATO

SOMMARIO:

1. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE CIRCA I BENI GIURIDICI TUTELATI.

1. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE CIRCA I BENI GIURIDICI TUTELATI

Al termine di questo lungo *excursus* nella legislazione penale italiana in materia di animali, dopo aver rivolto uno sguardo, a tale proposito, anche alla normativa posta in essere a livello europeo, ci si propone di fissare qui alcune impressioni d'insieme circa la prospettiva di tutela che è parsa via via sottostare il susseguirsi degli interventi normativi in Italia in tale materia. Può senz'altro affermarsi che la percezione degli animali sia, negli ultimi due secoli, fortemente mutata nella coscienza sociale. Il progresso scientifico in capo etologico-cognitivo⁴⁴⁸ e l'emancipazione culturale da alcuni dogmi⁴⁴⁹, soprattutto religiosi, hanno via via portato la coscienza dei singoli, e quella collettiva, a maturare la consapevolezza che gli animali non possano essere considerati solo quali oggetti creati a uso e consumo dell'uomo, ma che debbano essere anche apprezzati quali creature dotate di un valore immanente, sia in quanto singoli esseri senzienti, sia nella prospettiva della preservazione degli equilibri, per così dire sacri, della natura. Il mutamento della percezione di tali esseri, dapprima nelle riflessioni etico-filosofiche e successivamente nella coscienza sociale si è senza dubbio riverberato nel campo giuridico e, in particolare, in quello giuridico penale nel quale, a ben guardare, il bene posto a tutela delle fattispecie riguardanti gli animali, seppur al più definito attraverso l'ampia locuzione di "sentimento per gli animali"⁴⁵⁰, pare in realtà aver

⁴⁴⁸ Cfr., in proposito, Cap. 1, § 1, 10 ss.

⁴⁴⁹ Cfr., in proposito, Cap. 1, § 1, 11.

⁴⁵⁰ Come più volte messo in luce in questo lavoro, infatti, nonostante le spinte innovative emerse in ambito giurisprudenziale, soprattutto tra gli anni '80 e '90 del '900, che prospettavano la possibilità di accogliere, quale bene giuridico tutelato dalle fattispecie in materia di animali "l'animale in sé"

assunto nel tempo sfumature affatto diverse. Nel modo filosofico più antico il criterio per giustificare l'esclusione degli animali, ancor prima che dalla sfera giuridica, da quella morale fu quello di asserire l'assenza negli stessi della capacità di razionalità e la mancanza in essi dell'anima⁴⁵¹. Alcuni pensatori successivi, tuttavia, ritennero che, sebbene gli animali fossero privi di tali più alte doti, fossero ciononostante pur capaci di soffrire e che alla luce di tale dato fosse errato trattarli con brutale crudeltà. Ciò, si badi, non per il danno che in tal modo si arrecasse, in sé, all'animale, bensì per quello che per tal via veniva arrecato agli uomini. Si riteneva, infatti, che simili spettacoli brutali fossero diseducativi per chi vi assistesse e che indurissero l'animo umano perché in grado di abituarlo al compiacimento, al disprezzo o all'indifferenza per il dolore altrui. Tale prospettiva fu assunta da Tommaso d'Aquino⁴⁵² e, successivamente, da Kant che in maniera assai limpida affermava: “...*Chi perciò facesse uccidere il proprio cane, non agirebbe affatto contro i doveri riguardanti i cani, i quali sono sprovvisti di giudizio, ma lederebbe nelle loro intrinseca natura quella socievolezza e umanità, che occorre rispettare nella pratica dei doveri verso il genere umano. Per non distruggerla, l'uomo deve mostrare bontà di cuore già verso gli animali, perché chi usa essere crudele verso di essi è altrettanto insensibile verso gli uomini. Si può conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli tratta le bestie*”⁴⁵³. Detta prospettiva, inoltre, veniva accolta, ben successivamente, nel mondo giuridico italiano. Dapprima all'interno del regolamento toscano di polizia punitiva del 1849 e, successivamente, nel Codice sarado-italiano del 1859-61 e nel Codice Zanardelli del 1889 nei quali, invariabilmente, la contravvenzione di “maltrattamento di animali” veniva punita per il nocimento che da tali condotte potesse derivare alla moralità dei costumi. La stessa ottica, ben scolpita nella massima “*saevitia in bruta est tirocinium*

quale essere senziente, il diritto positivo non ha mai espressamente accolto tale prospettiva rimanendo ancorato alla più lata tutela del “sentimento umano per gli animali”. Si veda, più ampiamente, *supra*, Cap. 2, §§ 2 e 3.

⁴⁵¹ Si veda in proposito, *retro*, Cap. 1, § 1, 2 ss.

⁴⁵² Cfr. in proposito, *retro*, Cap. 1, 3.

⁴⁵³ KANT, *Lezioni di Etica*, cit., p. 273.

crudelitatis in homines”, si ritrovava anche nella prima stesura del Codice Rocco, anch’esso contemplante una fattispecie di “maltrattamento di animali” (art. 727 c.p.) prevista tra le contravvenzioni contro la polizia dei costumi.

In tutti questi casi, dunque, venivano tutelati quali beni giuridici, da un lato l’educazione civile e la moralità dei costumi, pericolosamente minate dal possibile avvezzarsi dei consociati, ed in particolare dei giovani, a simili spettacoli di brutalità, dall’altro, all’interno di quello che già veniva definito in dottrina “sentimento di umanità per gli animali”⁴⁵⁴, soprattutto il diritto dei singoli di non essere turbati da spettacoli brutali che suscitassero in loro disgusto e ribrezzo⁴⁵⁵. La disposizione di tale contravvenzione, prevista come detto all’art. 727 c.p. del Codice Rocco, non fu modificata sino al 1993 e, tuttavia, il bene giuridico tutelato dalla stessa assunse nel corso del tempo, in via interpretativa dottrinarie e giurisprudenziale, sfumature anche assai differenti da quella appena prospettata. All’idea del bene giuridico del “sentimento di umanità per gli animali”, inizialmente giocata soprattutto sull’aspetto di evitare il raccapriccio suscitato a fronte di spettacoli davvero brutali e tali da poter indurire e corrompere l’animo umano, si affiancava, così, anche quella di “sentimento” come pietà, compassione e amorevolezza per le bestie, sentimento dunque che poteva essere offeso anche da condotte meno invasive di quelle che sarebbero invece state necessarie per suscitare, in chi vi avesse assistito, un vero e proprio raccapriccio o ribrezzo. Successivamente la reinterpretazione del bene giuridico soggiacente la contravvenzione di cui all’art. 727 c.p. si spinse, in ambito giurisprudenziale, ben più oltre. Tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento, infatti, emerse una interpretazione evolutiva giurisprudenziale, che voleva quale bene giuridico posto a tutela di detto reato, non solo il “sentimento di pietà dell’uomo per gli animali”,

⁴⁵⁴ MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, X, Torino, 1986, 1092 ss.

⁴⁵⁵ La sensazione che alla luce dell’art. 727 del Codice Rocco nella sua stesura originaria le condotte integranti il reato di maltrattamento dovessero essere particolarmente brutali viene supportata dalla presenza, all’interno della disposizione del suddetto articolo, di termini quali “incrudelire”, “torture”, “ribrezzo”, “strazi e sevizie”. Per il testo completo dell’art. stesso si veda, *retro*, Cap. II, § 1, 21.

ma anche “l’animale in sé quale essere senziente capace di soffrire” e pertanto meritevole di tutela diretta⁴⁵⁶. Tale linea interpretativa, per così dire di rottura, che avrebbe prospettato un’inversione dell’ottica di tutela, da quella diretta del sentimento umano, e solo indiretta dell’animale, a quella diretta dell’animale, non fu mai tuttavia pienamente accolta nel diritto positivo. Infatti né la riforma n. 473 del 1993, posta in essere sulla scia proprio di tali interpretazioni giurisprudenziali, né quella del 20 luglio 2004, n. 189 cambiarono, di fatto, la descritta ottica indiretta che rimase, infatti, quella della protezione del “sentimento umano per gli animali”⁴⁵⁷. Ciononostante il valore immanente degli animali, o quantomeno di quelli dal punto di vista umano più evoluti, pur non essendo stato assunto dal legislatore, in dette occasioni, quale autonomo bene giuridico di categoria, sembra serpeggiare come una consapevolezza alla base di quel sentimento effettivamente tutelato dalle norme positivizzate successivamente agli anni ’90 del ’900 nell’ordinamento italiano, tanto da rendere il sentimento stesso interpretabile in modo, ancora una volta, parzialmente diverso e più ampio rispetto al passato. Si è detto, infatti, che se al momento dell’emanazione del Codice Rocco esso era costituito da un “sentimento” ledibile, poiché dotato di una scorza esterna piuttosto coriacea, in forza soprattutto di condotte talmente brutali da essere in grado di suscitare addirittura ribrezzo⁴⁵⁸, in un secondo momento il sentimento stesso ha assunto sfumature maggiormente pietistiche e compassionevoli giocate su una compartecipazione emotiva alla sorte e alla sofferenza dell’animale, dimostrandosi in grado di essere leso non solo dalle condotte sguaiate più sopra citate, ma anche da tutte quelle che, causando una palese sofferenza nell’animale,

⁴⁵⁶ Trattasi delle, più volte citate, P. Amelia, 7-10-1987, cit., Cass. pen., 14-3- 1990, cit. e Cass. pen., 22-10-1992, cit, si veda diffusamente, retro, Cap. II, § 2.

⁴⁵⁷ Le due riforme, pur non mutando la *ratio* di tutela, apportarono cionondimeno importantissime innovazioni nella materia di cui si tratta. Per un quadro completo delle novità poste in essere dalla riforma n. 473 del 1993 e da quella n. 189 del 2004, si vedano, rispettivamente, Cap. II, § 2, 31 e ss. e Cap. II, § 3, 34 ss. Per il mancato cambiamento della prospettiva di tutela si veda in merito alla novella n. 473 del 1993, Cap. II, § 2, 33, nonché in merito a quella n. 189 del 2004, Cap. II, § 3, 45 e ss.

⁴⁵⁸ Si pensi agli esperimenti scientifici su animali realizzati per le strade quale spettacolo.

fossero in grado di suscitare in chi vi assistesse, se non ribrezzo, quantomeno pietà. Da quanto emerge dall'intervento attuato in forza della novella n. 189 del 2004, che pur, come detto, ha positivizzato quale bene giuridico di categoria il "sentimento umano per gli animali", si può dire ora che pare profilarsi una terza fase in cui quest'ultimo sembra poggiare anche sulla base di un oggettivo riconoscimento di creature complesse, dotate di dignità in quanto esseri viventi e portatrici di leggi biologiche, seppur peculiari, spesso simili alle nostre. Queste recenti consapevolezze, che contraddistinguono il "nuovo sentimento per gli animali", fanno sì che quest'ultimo possa essere offeso, non solo da manifestazioni di brutalità che causino in chi vi assiste disgusto, o pietà a fronte del manifestarsi di una palese sofferenza, ma anche da tutte quelle condotte che sacrificino la vita o il benessere dell'animale in modo inutile o non strettamente necessario per un fine umano considerato lecito o prioritario. Conferma ne sia il fatto che a oggi risulti punibile, in forza dell'art. 544-*bis*, l'uccisione dell'animale <<senza necessità>>, e quindi quell'uccisione che avvenga anche in maniera totalmente indolore purché in assenza di un motivo considerato apprezzabile o accettabile dal comune sentire.

Una simile condotta, realizzata ad esempio con un'iniezione letale che non causi dolore, non sarebbe presumibilmente stata in grado di ledere il "sentimento per gli animali" così come configuratosi in passato, poiché senza dubbio non in grado di suscitare ribrezzo, né con ogni probabilità il detto sentimento di compassione, poiché esso stesso evoca principalmente l'idea di una "compartecipazione alla sofferenza"⁴⁵⁹; sofferenza che in un caso simile verrebbe a mancare. Si rammenti, del resto, che la mera uccisione di un animale non veniva punita, fino all'intervento attuato con la novella 189 del 2004, qualora non fosse preceduta dal maltrattamento dell'animale stesso, è ciò, con ogni probabilità, proprio perché considerata in tempi più risalenti condotta non offensiva del bene giuridico "sentimento umano per gli animali" così come delineatosi in passato nella coscienza sociale. Pare dunque profilarsi quale oggetto giuridico dalle disposizioni del Titolo IX- *bis* del codice penale, non solo il "sentimento umano per gli animali" inteso quale "sentimento di pietà e amorevolezza per gli stessi",

⁴⁵⁹ La compassione è da intendersi qui soprattutto nel senso di cum-patire, "patire con".

ma anche il “sentimento umano per gli animali” inteso come “sentimento di rispetto per la vita e il benessere di questi”, che verrà ad essere leso, dunque, ogniqualvolta il sacrificio dell’una o dell’altro avvenga inutilmente o, in ogni caso, per motivi percepiti come non adeguati dal sentire sociale. Per tale via, senza giungere ai risultati estremi che si sarebbero profilati tutelando direttamente l’animale, la sua vita e la sua integrità fisica, scelta che, portando ad un assolutizzarsi della tutela assicurata agli stessi, avrebbe condotto ad una sorta di paralisi di molte attività umane, si impone all’uomo, nel suo relazionarsi al mondo animale, di attuare un attento e responsabile bilanciamento degli interessi in gioco. Come si è detto, infatti, ciò che lede effettivamente “il sentimento di rispetto per la vita o il benessere di una creatura senziente” non è tanto il sacrificio dell’una o dell’altro, quanto il fatto che tale sacrificio si consumi per motivi abietti, futili, o comunque non considerati opportuni dalla maggioranza dei consociati.

Ulteriori considerazioni circa i beni giuridici posti a tutela delle fattispecie penali in materia di animali potranno essere svolte alla luce di alcuni importanti documenti emanati, in materia, a livello europeo e recentemente recepiti nel nostro ordinamento. Si tratta, innanzitutto, della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, ratificata in Italia con la l. 4 novembre 2010, n. 201. La Convenzione stessa mette immediatamente in luce, al suo preambolo, quale posizione assumano gli Stati membri nei confronti degli animali in generale e, più particolarmente, nei confronti di quelli da compagnia. Si legge infatti, al preambolo medesimo, che gli Stati riconoscono in capo all’essere umano il dovere morale di rispettare tutte le creature viventi e che gli Stati stessi, consapevoli dei legami ancor più peculiari che legano l’uomo agli animali da compagnia e considerato l’importante contributo di questi al miglioramento della qualità della vita umana, riconoscono a questi ultimi anche un valore sociale. Segue poi il chiarimento del concetto di “animale da compagnia”, per il quale dovrà intendersi “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia”, e di quello di “animale randagio” per cui deve considerarsi “ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trovi all’esterno dei limiti dell’alloggio

domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode”. Sicché potrà distinguersi, sin dalle prime disposizioni della Convenzione, la categoria degli “animali da compagnia domestici” da quella degli “animali da compagnia randagi” da quella, ancora, degli “animali selvatici, o comunque non da compagnia”, cui la stessa non si applicherà. Ci si accorgerà, poi, in base all’analisi al sistema complessivo approntato dalla Convenzione stessa, per la valutazione del quale si rimanda a quanto già esposto⁴⁶⁰, che a dette tipologie di animali viene accordato un grado differente di tutela. La lettura del Documento, infatti, fa emergere in modo piuttosto evidente l’esistenza di una tutela differenziata sulla base della categoria di animali cui le singole disposizioni si riferiscono, tutela che risulta essere tanto più intesa quanto più l’animale si avvicini e partecipi all’ambiente familiare dell’uomo e che va via via rarefacendosi man mano che da questo ci si allontani. Ne risulta un sistema graduato e decrescente in cui il livello più alto di tutela viene accordato all’ “animale da compagnia domestico”, che condivide cioè con l’uomo lo spazio della *domus* o delle sue adiacenze e che partecipa alla vita familiare, in cui la tutela stessa lambisce, seppur in modo meno intenso, la categoria degli “animali da compagnia randagi” e, infine, manca di estendersi sino a raggiungere gli animali selvatici o non da compagnia, che rimangono infatti esclusi dall’ambito applicativo della Convenzione. Sembra profilarsi dunque, a livello europeo, un sistema che riconosce a tutte le bestie un valore “in quanto esseri viventi” ma che pare contemporaneamente accordare e prendere atto di un “valore aggiunto” per così dire “sociale” di quelle tra esse che partecipano più intensamente alla vita umana, sistema che, altresì, a valore differente e più pregnante riconosciuto dall’uomo all’animale fa corrispondere una tutela diversificata e più intensa. Come si è detto, il Documento europeo in analisi è stato ratificato in Italia con la l. 4 novembre 2010, n. 201 e, per tale tramite, pare sia iniziato a filtrare nell’ordinamento penalistico nazionale, che ad eccezione della marginale contravvenzione di “Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli

⁴⁶⁰ Si veda Cap. III, § 1, 51 ss.

e pellicce” - applicabile ai soli cani e gatti ⁴⁶¹- non prevedeva in precedenza alcuna tutela penale differenziata a seconda del “tipo animale” - fosse questo domestico, randagio o selvatico – l’idea di una possibile tutela graduata sulla base della singola categoria di animali e della vicinanza di questa all’uomo. Ciò pare evincersi - nei lavori parlamentari di ratifica della Convenzione, poi sfociati nella l. 4 novembre 2010, n. 201 - tanto dall’iniziale intenzione della Camera, seppur successivamente non accolta al Senato, di prevedere un apposito divieto di interventi chirurgici non terapeutici con solo riferimento agli animali da compagnia⁴⁶², quanto dalla volontà della stessa, invece accolta, di tratteggiare la nuova fattispecie di “Traffico illecito di animali” limitatamente a quelli “da compagnia”⁴⁶³ (art. 4, l n. 201 del 2010). Il dato che un’idea di tal fatta, tratteggiatasi dapprima a livello europeo, si stia via via delineando nel nostro ordinamento con maggiore chiarezza, pare inoltre supportato dall’introduzione in quest’ultimo del nuovo reato di “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (art. 727-*bis* c.p.), posta in essere a norma del D.lgs 7 luglio 2011, n. 121, appunto in esecuzione di due documenti sovranazionali, la Direttiva 2008/99/CE, recante disposizioni in materia di tutela penale dell’ambiente, e quella 209/123/CE in

⁴⁶¹ L’articolo in menzione, sebbene in parte modificato in forza dell’art. 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47, e dell’art. 49, L. 4 giugno 2010, n. 96, non cambia, nella sostanza, la sua *ratio*, in precedenza pressoché isolata, di tutela privilegiata assicurata in modo espresso ai cani ed ai gatti. Per una analisi compiuta delle fattispecie in esso contenute si veda, *infra*, Cap. IV, §§ 11 e ss.

⁴⁶² Si badi: si legge nei lavori parlamentari che, poiché la definizione di “animale da compagnia” fornita dalla Convenzione (per cui si rimanda a quanto detto, nella pagina precedente nel corpo del testo) sarebbe senz’altro in materia penale tacciabile di indeterminatezza, si deve integrare la stessa facendo riferimento all’allegato I, parte A, del regolamento CE n. 998 del 2003, che viene richiamato all’art. 4 della l. 210 del 2010, e che fa riferimento ai soli cani e gatti. Sicché, a oggi, il riferimento nell’ordinamento italiano ai c.d. “animali da compagnia”, in realtà contemplato, tra le norme positive, al solo reato di “Traffico illecito di animali da compagnia” (previsto appunto all’art. 4 della l. 210) può intendersi come fatto esclusivamente “ai cani ed ai gatti”.

⁴⁶³ L’art. 4 della l. 210 del 2010, come detto, fa espresso richiamo all’allegato I, parte A, del regolamento CE n. 998 del 2003, che, a sua volta, fa riferimento ai soli cani e gatti.

tema di inquinamento provocato da navi. Tale reato che punisce “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (omissis), salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*” tutela, come evidente, non l’animale in quanto essere individuale, né il sentimento dell’uomo per lo stesso, bensì, la specie animale nel suo complesso, e dunque l’ambiente inteso in senso naturalistico nel più peculiare aspetto dello “stato di conservazione delle specie animali (e vegetali) protette”⁴⁶⁴. Del resto, come si è avuto modo di chiarire nel tentativo di ricomporre il problema di un possibile concorso tra la norma in questione e quella di cui all’art. 544-*bis* c.p., sanzionate l’Uccisione di animali, un papabile criterio risolutivo del concorso apparente di norme sembra incentrarsi proprio sulla non coincidenza dell’oggetto materiale delle due fattispecie⁴⁶⁵. E, infatti, l’art. 727-*bis* c.p., contravvenzione volta a proteggere l’ambiente, nell’aspetto peculiare dello “stato di conservazione delle specie animali protette”, avrà quale oggetto materiale solo “quegli animali che siano esemplari appartenenti alla specie selvatiche indicante come protette”⁴⁶⁶, ciò indipendentemente dal fatto che per tali animali l’uomo sia in grado, o meno, di provare un qualche sentimento; mentre il reato di cui all’art. 544-*bis* c.p., delitto volto a tutelare il sentimento umano per gli animali, si applicherà ai soli animali per cui l’uomo sia in grado di provare il sentimento suddetto. Sicché laddove la condotta d’uccisione dovesse ricadere su di un animale selvatico protetto per il quale l’uomo non sia in grado di provare sentimenti, non percependone il valore come singolo individuo - si pensi a un

⁴⁶⁴ In tal senso, M. LANZI, *art. 727-bis* c.p., cit., in corso di pubblicazione.

⁴⁶⁵ Cfr. M. LANZI, *art. 727-bis* c.p., cit., in corso di pubblicazione.

⁴⁶⁶ Il II comma dell’art. 733-*bis* c.p., anch’esso introdotto in esecuzione delle Direttive CE 2008/99, recante disposizioni in materia di tutela penale dell’ambiente e CE 209/123 in tema di inquinamento provocato da navi, chiarisce, come “*per specie animali o vegetali selvatiche protette*” debbano intendersi “*quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE*”.

insetto o a un piccolo rettile - si applicherebbe senza dubbio la meno intensa tutela di cui all'art. 727-*bis* c.p., mentre, laddove la stessa condotta ricadesse su di un animale selvatico protetto, ed insieme in grado di suscitare sentimenti nell'uomo perché percepito come individuo complesso e col quale, almeno potenzialmente, si sarebbe in grado di relazionarsi, si applicherebbe - data clausola di sussidiarietà di cui all'art. 727-*bis* c.p - la sola più grave fattispecie di cui all'art. 544-*bis* c.p. In base anche a quanto appena detto sembra prende forma con maggior nitidezza quella differenziazione tra categorie di animali, cui si faceva cenno, graduata sulla percezione delle stesse nel sentire sociale, e a cui corrisponde una, altrettanto graduata, intensità di tutela riservata da parte dell'ordinamento giuridico. Per comodità espositiva potrebbe, come si è detto⁴⁶⁷, immaginarsi una linea che collochi ad un suo capo estremo la massima compartecipazione dell'animale alla vita dell'uomo e la massima possibilità di interrelazione tra questi soggetti e, all'altro, la totale lontananza e assenza di rapporti tra i soggetti medesimi. In una linea di tal fatta dovrebbero senza dubbio collocarsi al primo capo gli animali da compagnia (cani e gatti)⁴⁶⁸ e, tra essi, per primi gli animali domestici - ovvero quelli tra essi che condividono gli spazi della casa e delle sue pertinenze con l'uomo - e, solo successivamente, quelli da compagnia randagi; verrebbero in seguito gli animali "non da compagnia" e, per così dire, da utilità, nonché quelli selvatici coi quali, almeno potenzialmente, l'uomo avrebbe capacità di relazionarsi (si pensi, ad es., ai mammiferi selvatici); ed infine, al capo opposto, quegli animali selvatici con cui, per oggettivi ostacoli ontologici, l'uomo avrebbe serie difficoltà di scambio e di relazione (si pensi, ancora, a piccoli rettili, o agli insetti).

All'interno di questa scala pare passarsi progressivamente da animali che, in quanto partecipi di una vita quotidianamente condivisa con l'essere umano,

⁴⁶⁷ Si veda, retro, Cap.3, § 4.

⁴⁶⁸ Si rammenti che, a oggi, nell'ordinamento italiano il riferimento ai c.d. "animali da compagnia" deve intendersi come fatto esclusivamente "ai cani ed ai gatti". Si veda, in proposito quanto chiarito più sopra, alla nota 462.

vengono considerati non solo quali esseri individuali ma quasi quali membri della famiglia stessa dell'uomo⁴⁶⁹, ad animali che pur non partecipandovi direttamente sono comunque considerati tradizionalmente i più idonei a instaurare una relazione di questo genere con esso (si ponga mente a quelli da compagnia randagi), a esseri visti soprattutto in funzione delle loro possibili utilità, ad animali infine, quali quelli selvatici, che considerati, in base a loro caratteristiche etologiche, strutturali e biologiche, sempre meno capaci di relazioni di interscambio con l'essere umano vengono pensati via via sempre meno come entità individuali per tornare a essere valutati complessivamente come "specie", e a confondersi come "parti della natura" con la natura stessa⁴⁷⁰. A questa scala di valore dell'animale per l'uomo, cui si accompagna ad un capo estremo la massima individualizzazione dell'entità "animale" e a quello opposto la sua perdita di valore come singolo, per finire a confondersi con la natura e con il bene ambiente, si accompagna certamente una tutela di intensità decrescente per gli animali in questione e, con ogni probabilità, una diversità tra i beni giuridici di volta in volta protetti. Partendo dalla categoria animale più lontana all'uomo, ovvero quella posta sulla descritta retta immaginaria al capo opposto rispetto agli animali da compagnia domestici, e con cui l'uomo avrebbe ontologiche difficoltà di relazione, si potrà osservare come gli stessi ricevano nel nostro ordinamento, sempre che rientranti tra quelli protetti, una tutela piuttosto blanda; ovvero quella accordata, come più sopra chiarito, dall'art. 727-bis c.p. Essi, come si diceva, tendono a perdere agli occhi dell'uomo il loro valore di esseri individuali per tornare a confondersi con la natura, e come parti della natura a essere indirettamente tutelati. L'affermazione pare supportata dal fatto che alla luce dell'art. 727-bis c.p. chi "*uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta*", venga in realtà punito in modo poco più severo "*di chi distrugga, prelevi o detenga esemplari appartenenti*

⁴⁶⁹ La considerazione, che forse può apparire azzardata, verrà tra poco chiarita. Cfr, in questo stesso paragrafo, 238 e ss.

ad una specie vegetale selvatica protetta” (nel primo caso è prevista la pena alternativa dell'arresto da uno a sei mesi o dell'ammenda fino a 4.000 euro, nel secondo caso la sola pena dell'ammenda fino a 4.000 euro). Ciò sembra pacificamente confermare che in questi casi il bene giuridico protetto sia costituito dall'ambiente naturale e l'animale riceva una protezione indiretta, non certo quale individuo, ma solo in quanto parte di questo, in modo, come evidenziato, del tutto simile a una pianta. Gli animali selvatici con cui l'uomo sia, potenzialmente, in grado di relazionarsi e quelli “non da compagnia” ma da utilità, ricevono poi una tutela, come si diceva, di livello superiore a quelli appena descritti. I rapporti tra l'uomo e queste due categorie animali, infatti, viene regolato, in via principale, da leggi speciali disciplinanti le varie materie in cui l'uomo si troverà con essi ad operare. Si pensi, ad esempio, alle leggi speciali sulla caccia, per quanto concerne gli animali selvatici, e a quelle in materia di allevamento, di trasporto, di macellazione, etc., per quanto concerne gli animali c.d. da utilità. Come detto tali animali, seppur non protetti in modo identico agli animali da compagnia, proprio poiché potenzialmente in grado di relazionarsi con l'uomo, non sono tuttavia privi di protezione. Come si ricorderà, infatti, l'art. 19-ter disp. coord. e trans. c.p. stabilisce che *“Le disposizioni del Titolo IX-bis del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazioni scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del Titolo IX-bis del Libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente”*. Il riferimento ai singoli *“casi previsti dalle leggi speciali”*, e non alle intere materie da esse regolate, fa sì che, come già messo ampiamente in evidenza⁴⁷¹, tutti i reati previsti dal codice penale in materia di animali siano operanti nei confronti degli animali predetti, laddove, nei singoli campi disciplinati dalle leggi speciali si ecceda o si esuli dai *“casi”* da esse contemplati. Sarà ben possibile, in altre parole, uccidere un suino in base alle regole stabilite dalla legge sulla macellazione, ma ciò non significa che non si possa commettere nei suoi confronti un maltrattamento, rilevante *ex art. 544-ter*

⁴⁷¹ Si veda per un'analisi compiuta dell'argomento, *supra*, Cap. IV, § 8 e ss.

c.p., laddove, per esempio, l'uccisione venga perpetrata per crudeltà o senza necessità con modalità più dolorose di quelle che la legge speciale in materia consente. Identico discorso potrebbe farsi, per gli animali selvatici, in relazione ai casi regolati dalla legge sulla caccia. In queste ipotesi, a parere di chi scrive, il bene giuridico tutelato sembra orientarsi, oltre che sul sentimento di amorevolezza per gli animali, anche e soprattutto su quel sentimento "di rispetto per la vita o il benessere di una creatura senziente" che più sopra cercava di mettersi in evidenza. Infatti, in simili casi, non è tanto il sacrificio della vita dell'animale o del suo benessere, sacrificio che è anzi per legge consentito, a colpire o turbare l'animo umano, quanto il fatto che la vita di un essere senziente o la sua possibilità di non soffrire, o di soffrire il meno possibile, sia sacrificata inutilmente, o comunque senza un motivo adeguato.

Vengono, poi, sulla descritta linea immaginaria i c.d. "animali da compagnia", intesi al momento, nell'ordinamento italiano, quali cani e gatti⁴⁷². Questi ultimi godono da sempre di un rapporto privilegiato con l'uomo e vengono considerati, alla luce anche della Convenzione di Strasburgo del 1987, e in forza dell'importante contributo che forniscono per il miglioramento della qualità della vita umana, anche per un loro "valore sociale". Questi stessi, considerati tradizionalmente i più idonei ad instaurare un rapporto di fiducia e amicizia con l'uomo, godono, siano essi domestici o randagi, di una tutela superiore rispetto a tutte le categorie animali fin qui elencate. Ferma restando, ovviamente, l'applicabilità a tale categoria di bestiole di tutte le fattispecie in materia previste dal codice penale, esistono al momento nell'ordinamento italiano due fattispecie penali, contemplate in leggi speciali, applicabili esclusivamente ai c.d. animali da compagnia, ovvero ai soli cani e gatti. Si tratta della già citata contravvenzione di "*Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di gatto e di cane*" (2 della l. 189 del 2004) e del delitto di "*Traffico illecito di animali da compagnia*" (art. 4, l. n. 201 del 2010). E' bene ricordare inoltre, a conferma della possibile volontà di accordare, anche in prospettiva *de iure condendo*, a tale categoria una più ampia tutela, che durante i lavori parlamentari sfociati nell'emanazione della l. n. 201 del 2010 si sono registrate alla Camera proposte volte a prevedere un apposito divieto

⁴⁷² Si veda di nuovo, *supra*, nota 462.

di interventi chirurgici non terapeutici con solo riferimento ai cani e ai gatti, nonché ad accordare un aumento di pena laddove i reati previsti al Titolo IX-bis c.p. fossero stati perpetrati ai danni degli animali da ultimo citati⁴⁷³. Tali proposte, tuttavia, non hanno ricevuto seguito durante la prima lettura al Senato. Con riferimento agli animali da compagnia, e in particolare per quelli tra essi che siano randagi, pare i beni giuridici tutelati siano, ancora una volta, il sentimento umano di amorevolezza e pietà, in questi casi tuttavia senza dubbio più intenso e dunque facilmente ledibile che nelle ipotesi più sopra descritte⁴⁷⁴, nonché il già citato sentimento di rispetto per la loro vita e il loro benessere. Vengono, infine, a chiusura della linea descritta gli “animali da compagnia domestici”, intesi come quelli con l’uomo conviventi⁴⁷⁵, che in quanto partecipi di una vita quotidianamente condivisa con questo, paiono essere considerati, non solo quali esseri individuali, ma spesso quasi quali membri della famiglia dell’uomo stesso. Nei confronti di tali esseri, dal momento dell’instaurarsi di un rapporto, ad esempio attraverso l’acquisto o la detenzione, l’uomo assumerà infatti un vero e proprio obbligo di garanzia simile, sebbene ovviamente più blando, a quello che può insorgere nei confronti di un minore. L’affermazione, che forse può apparire azzardata, pare al contrario supportata da recenti pronunce di legittimità che equiparano, sotto determinati profili, la figura dell’animale domestico di cui l’essere umano abbia deciso di prendersi cura proprio a quella del soggetto minore. Si tratta, ad esempio, di Cass. pen, sez. III, 18 aprile 2007, n. 21805, secondo cui “ (*omissis*) Nella fattispecie è evidente la colpa perchè l’animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore. E’ quindi comunque configurabile una condotta di maltrattamento o malgoverno di animali sia pure di natura colposa: il prevenuto prima che l’autovettura ripartisse avrebbe dovuto controllare che il cane

⁴⁷³ Cfr. Camera dei deputati, atto n. 2836.

⁴⁷⁴ Tant’è che, come si è appena detto, vengono previste nell’ordinamento, solo in riferimento agli animali da compagnia, le due ulteriori fattispecie penali di “*Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di gatto e di cane*” (2 della l. 189 del 2004) e di “*Traffico illecito di animali da compagnia*” (art. 4, l. n. 201 del 2010).

⁴⁷⁵ O comunque che giacciono, poiché ad esempio da lui detenuti, sotto la sua responsabilità.

si trovasse a bordo dell'auto"⁴⁷⁶, o ancora della sentenza del 2 febbraio 2011, n. 18892⁴⁷⁷, in base alla quale "La condotta di abbandono di animale, penalmente sanzionata dell'art. 727 c.p. (nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 3, l. 20 luglio 2004 n. 189), può consistere, oltre che in comportamenti denotanti la precisa volontà del soggetto di abbandonare (o lasciare) definitivamente l'animale, anche (analogamente a quanto si ritiene con riguardo al reato abbandono di minori o incapaci, previsto dall'art. 591 c.p.), in comportamenti caratterizzati da trascuratezza, intesa come indifferenza alla sorte dell'animale, nella consapevolezza che lo stesso non è in grado di provvedere a sé stesso".

Come si vede la tutela che coinvolge gli animali da compagnia più strettamente legati all'uomo, poiché con questo conviventi o comunque da questo detenuti, appare assai intensa, configurando in capo al padrone o detentore dell'animale un obbligo di garanzia, da cui deriva un vero e proprio obbligo di attivarsi al fine di scongiurare situazioni che possano apparire pericolose per l'animale di cui lo stesso abbia la responsabilità. In questi casi il bene giuridico tutelato coinciderà senza dubbio con il sentimento di amorevolezza per questi esseri e con il sentimento di rispetto per la vita e il benessere di questi, così come più sopra descritti, e tuttavia, in simili ipotesi, si potrebbe forse ipotizzare anche un altro possibile oggetto di tutela. Tale ulteriore bene giuridico, che appare in realtà nell'ordinamento italiano alquanto rarefatto e solo allo stato embrionale, potrebbe forse individuarsi nel valore del "rispetto dell'impegno preso", qualora tale impegno implichi un rapporto che innescherà un meccanismo di dipendenza,

⁴⁷⁶ Tale sentenza è stata pronunciata in relazione al comportamento di un padrone che distrattamente aveva lasciato il proprio cane, sebbene agganciato ad un guinzaglio che teneva all'interno dell'abitacolo dell'autovettura, all'esterno dell'autovettura stessa, trascinandolo per quasi 1 Km.

⁴⁷⁷ Si tratta di *Cass. pen.*, Sez. III, 2 febbraio 2011, n. 18892, in *Riv. giur. circol. trasp.* 2011, 5, pronunciata nei confronti del padrone di un cane che, perduto durante una battuta di caccia, si era poi disinteressato completamente dell'animale non attivandosi in alcun modo per cercarlo e ritrovarlo.

materiale e psicologica, in esseri viventi in grado di sperimentare l'esperienza del dolore⁴⁷⁸.

Seppur, dunque, anche nel caso degli “animali da compagnia” ciò che risulta esser tutelato è, in ultima analisi, il sentimento umano per questi e non l'animale in sé, il progressivo intensificarsi di tale sentimento, e la correlativa tendenza della tutela assicurata agli stessi ad assolutizzarsi, porta, da un punto di vista pratico, a risultati in tutto simili a quelli che si sarebbero ottenuti tutelando, quale bene giuridico, l'animale in quanto tale. Bisogna precisare poi che la differenziazione tra tipologie di animali, che fin qui si è tentato di mettere in luce, profilatasi con maggior chiarezza a livello sovranazionale, è in realtà, al momento, leggibile nell'ordinamento italiano solo tra le righe. Laddove essa, in una prospettiva *de iure condendo*, venisse positivizzata dal legislatore, assicurerebbe probabilmente una maggior certezza applicativa delle singole fattispecie, nonché la possibilità di differenziare in modo espresso i beni giuridici posti a tutela delle stesse. Una differenziazione espressa in questo senso permetterebbe forse di proteggere, in riferimento alle ipotesi che contemplano gli animali da compagnia, per i quali la

⁴⁷⁸ L'esistenza di tale possibile e ulteriore oggetto di tutela appare, tuttavia, nel nostro ordinamento assai meno certa che nell'ordinamento inglese e in quello gallese, nei quali l'inizio di un rapporto tra uomo e animale, per esempio attraverso l'acquisto o la detenzione di quest'ultimo da parte del primo, fa insorgere in capo all'essere umano un vero e proprio obbligo di assicurare all'animale condizioni adeguate di benessere (e ciò garantendo allo stesso un ambiente e una dieta adeguati, nonché la possibilità di esternare le sue normali caratteristiche comportamentali; garantendo, altresì, la soddisfazione del suo bisogno di essere tenuto insieme, o al contrario separato, da un altro animale e di quello di essere protetto dal dolore, dalla sofferenza, dalle lesioni e dalla malattia); obbligo che, se verrà trasgredito, implicherà l'integrazione di una vera e propria *offence* (quella di cui all'art. 9 dell'*Animal Welfare Act* del 2006). Nel nostro sistema sembrano configurarsi, invece, a fronte dell'instaurarsi di un simile rapporto, obblighi più blandi. Si pensi ad esempio alla contravvenzione di “Abbandono di animali” prevista all'art. 727 c.p. in cui le condotte incriminate corrispondano all' “abbandono” e, non alla omissione di obblighi volti ad assicurare all'animale detenuto un vero e proprio benessere, bensì solo alla “detenzione dello stesso in condizioni incompatibili con la sua natura, e produttive di gravi sofferenze”. Si ricordi tuttavia, per completezza, che il reato da ultimo citato risulta applicabile a tutti gli animali coi quali l'uomo sia in grado di relazionarsi, e non solo a quelli da compagnia. Si veda per un quadro più completo circa gli ordinamenti citati, *retro*, Cap. V, § 4 e 5.

tutela tende già ad assolutizzarsi, gli animali in sé, e per quelle riguardanti, invece, gli altri animali di continuare a proteggere quel sentimento di pietà e di rispetto più sopra descritto.

BIBLIOGRAFIA

- AMBROSINI, *Polizia dei costumi (contravvenzioni concernenti la)*, in *Enc. Giur.*, XXIII, Roma, 1990.
- ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, Milano, 2008.
- ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, part. spec.*, I, Milano, 1999.
- ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i combattimenti clandestini e per chi abbandona*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 1473 ss.
- ARISTOTELE, *La Politica*, Bari, 1966.
- BAIMA BOLLONE, ZAGREBELSKY, *Percosse e lesioni personali*, Milano, 1975.
- BASINI *La nuova fisionomia del reato di "maltrattamento di animali" (art. 544-ter c.p.). Note critiche a una recente pronuncia della Cassazione*, in *Indice pen.*, 2007, 748 ss.
- BASINI, *Dei delitti contro il sentimento per gli animali – Uccisione di animali*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Trattato di diritto penale, p. spec., Dei delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia*, v. VI, Torino, 2009, 159 ss.
- BATTAGLIA, *Etica e diritti degli animali*, Roma-Bari, 1997.
- BRICCHETTI, PISTORELLI, *Convenzione europea sugli animali da compagnia: il recepimento introduce il delitto di traffico illecito. L'obbligo morale a rispettare le creature viventi dietro alle modifiche sulle norme del codice penale*, in *Guida al Dir.*, 2011, f. 2, 40 ss.
- CADOPPI, *Il reato omissivo proprio, I: Profili introduttivi e politico-criminali*, Padova, 1988.
- CADOPPI, *Il ruolo delle Kulturnormen nella "opzione penale" con particolare riferimento agli illeciti economici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1989, 293 ss.
- CADOPPI-VENEZIANI, *Manuale di diritto penale, p. gen. e p. sec.*, 2^a ed., Padova, 2006
- CADOPPI, VENEZIANI, *Elementi di diritto penale, p. gen.*, 3^a ed., Padova, 2007.
- CADOPPI, VENEZIANI, *Elementi di diritto penale, p. spec.*, 2^a ed., Padova, 2007.

- CALABRIA, *La tutela degli animali: principi ispiratori ed oggetto*, in *Indice pen.*, 1992.
- CAPUTO, *art. 544-quater*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, *Commento breve al codice penale*, 5^a ed., Padova, 2008, 1463 ss.
- CASTIGNONE, *Povere bestie, I diritti degli animali*, Venezia, 1997.
- CONTIENI, *Diffusione di una malattia delle piante o degli animali*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964.
- COPPI, *Maltrattamento o malgoverno di animali*, in *Enc. Dir.*, XXV, 1975.
- COSEDDU, *Maltrattamento di animali*, in *Dig. disc. pen.*, Agg.*, Torino, 2002.
- COSEDDU, *Maltrattamento di animali*, in *Digesto pen.*, VII, Torino, 1993.
- D'ALESSANDRO, *Titolo IX-bis Dei delitti contro il sentimento per gli animali, Nota introduttiva*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, *Commento breve al codice penale*, 5^a ed., Padova, 2008, 1456 ss.
- D'ALESSANDRO, *art. 544-bis*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, *Commento breve al codice penale*, 5^a ed., Padova, 2008, 1459 ss.
- D'ALESSANDRO, *art. 544-ter*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, *Commento breve al codice penale*, 5^a ed., Padova, 2008, 1462 ss.
- DE PELLEGRINI, *sub art. 727*, in *Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza*, in CADOPPI, CANESTRARI, VENEZIANI (a cura di), Piacenza, 2011, 2917 ss.
- DE SANCTIS, *art. 554-quinquies c.p.*, in RONCO, ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale*, 2^a ed., Torino, 2007, 2203 ss.
- DE SANCTIS, *art. 554-sexies c.p.*, in RONCO, ARDIZZONE, *Codice penale ipertestuale*, 2^a ed., Torino, 2007, 2204 ss.
- DE SANCTIS, *sub art. 727*, in *Codice penale ipertestuale*, in RONCO - ARDIZZONE (a cura di), Torino, 2008, 3257 ss.
- DESCARTES, *Discorso sul metodo*, Torino, 1978.
- DE WALL, *Primates and Philosophers*, Princeton, 2006, trad.it. a cura di CONTE, *Primate e Filosofi*, Milano, 2008.
- FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, p. gen.*, 5^a ed., Bologna, 2007.

- FORNARI, art. 727, in CRESPI- FORTI- ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008, 2164 ss.
- R. A. GARDNER, B. GARDNER, *Teaching sign language to a chimpanzee*, Sciente, 1969.
- GAROFALI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, 2009.
- GATTA, art. 544-bis c.p., in DOLCINI, MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, (vol. II), 2^a ed., 2006, 3673 ss.
- GATTA, art. 544-ter c.p., in DOLCINI, MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, (vol. II), 2^a ed., 2006, 3685 ss.
- GATTA, art. 544-quater c.p., in DOLCINI, MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, II, 2^a ed., 2006, 3692 ss.
- HUME, *Trattato sulla natura umana*, in LECALDANO, MISTRETTA (a cura di), *Opere*, Roma-Bari, 1971.
- M. LANZI, art. 727-bis c.p., in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Trattato di diritto penale, p. spec, Le contravvenzioni*, v. XI, Torino, in corso di pubblicazione.
- MAGGIORE, *Diritto penale*, II, Bologna, 1950.
- MANNUCCI, TALLACHINI, *Per un codice degli animali*, Milano, 2001.
- MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, X, Torino, 1986.
- MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IX, Torino, 1984.
- MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1964.
- MARENGHI, *Nuove disposizioni in tema di maltrattamento di animali (l. 20.7.2007 n. 189)*, in *Legislazione. pen.*, 2005, 18 ss.
- MASSON, MCCARTHY, *When Elephants Weep: The Emotional Lives of Animals*, New York, 1995.
- M. MAZZA, *Uccisione o danneggiamento di animali altrui*, in *Enc. Dir.*, XLV, Milano, 1992.
- P. MAZZA, *Il concetto di persona offesa dal reato ed il ruolo nel processo penale delle associazioni e degli enti di protezione degli animali*, (Nota a Cass. pen. sez.

III, 21 settembre 2006, n. 31385; Cass. pen. sez. III, 12 ottobre 2006, n. 34095), in *Dir. giur. agr. amb.*, 2008, 131 ss.

P. MAZZA, *La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura fra vecchia e nuova disciplina*, in *Dir. e giur. agr. amb.*, 2006, 536 ss.

MAZZACUVA, *Diffusione di una malattia delle piante o degli animali*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1998

MIDGLEY, *Beast and man. The roots of uman nature*, London, 1979.

MUSACCHIO, *Luci ed ombre della nuova normativa penale contro il maltrattamento di animali*, in *Riv. pen.*, 2005, 17 ss.

MUSCO, *art. 112 c.p.*, in CRESPI, STELLA, ZUCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2003.

NAPOLEONI, *art. 544-bis c.p.*, in LATTANZI, LUPO (a cura di), *Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, V, Milano, 2005, 127 ss.

NAPOLEONI, *art. 544-ter c.p.*, in LATTANZI, LUPO (a cura di), *Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, V, Milano, 2005, 139 ss.

NAPOLEONI, *art. 544-quinquies c.p.*, in LATTANZI, LUPO (a cura di), *Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, V, Milano, 2005, 155 ss.

NAPOLEONI, *art. 544-sexies c.p.*, in LATTANZI, LUPO (a cura di), *Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, V, Milano, 2005, 160 ss.

NAPOLEONI, *sub art. 727 c.p. - Abbandono di animali*, in LATTANZI-LUPO, *Codice penale - Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Le contravvenzioni*, XIII, Milano, 2010, 618 ss.

NATALINI, *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma, Pene severe contro le competizioni e i combattimenti clandestini*, in *Dir. e gius.*, 2004, n. 40 (inser. spec.), 50 ss.

NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, in *Dig. disc. pen.*, III Agg. (A-M), Torino, 2005, 16 e ss.

OSWALD, *The Cray of Nature or an Appeal to Mercy and to Justice on Behalf of the Persecuted Animals*, London, 1791.

PADOVANI, *L. 22.11.1993 n. 473 – Nuove norme contro il maltrattamento di animali*, in *Legislazione pen.*, 1994.

- G. PADOVANI, *art. 544-bis c.p.*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, 4^a ed., Milano, 2007, 3356 ss.
- G. PADOVANI, *art. 544-ter c.p.*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, 4^a ed., Milano, 2007, 3359 ss.
- G. PADOVANI, *sub art. 727 c.p.*, in *Codice penale*, a cura di Padovani, 4^a ed., Milano, 2007, 4333 ss.
- A. PASSANTINO, RUSSO, M. PASSANTINO, “*Cinomachia*”: *la riforma del codice penale finalizzata alla tutela degli animali da compagnia*, in *Riv. giur. agr. e amb.*, 2006, 434 ss.
- PASSMORE, *Man's Responsibility for Nature*, London, 1980, trad. it., *La nostra responsabilità per la natura*, Milano, 1986
- PESSINA (a cura di), *Enc. del dir. pen.*, X, Milano, 1908
- PIOLETTI, *Uccisione e danneggiamento di animali altrui*, in *Dig. disc. pen.*, XV, Torino, 1999.
- PISTORELLI, *Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti e fa un passo avanti verso la tutela diretta*, in *Guida dir.*, 2004, n. 33, 19 ss.
- POCAR, *Gli animali non umani, per una sociologia dei diritti*, Roma-Bari, 1998.
- POCAR, *Una nuova sensibilità per la tutela degli animali*, in *Cass. pen.*, 2006, 1966 ss.
- REGAN, SINGER, *Animal Rights and Human Obligations: an Anthology*, New Jersey, 1976, trad. it., *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987.
- SABATINI, *Maltrattamento di animali*, in *Noviss. Dig. it.*, X, 1964.
- SANTOLOCI, *Prefazione*, in ADAMO, *Maltrattamento di animali*, Roma, 2006, 7 ss.
- SCRUTON, *Animals rights and Wrongs*, London, 2000, trad.it a cura di DAMINANI, *Gli animali hanno diritti?*, Milano, 2008.
- SCUDIER, *Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727 c.p.)*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 1997, 319 ss.
- SINGER, *The Expanding Circle*, Oxford, 1981.
- SINGER, *The Parable of the Fox and the Unliberated Animals*, *Ethics*, LXXVIII, 1978.

THOMAS , UMIKER-SEBOK, *Speaking of Apes: A Critical Anthology of Two-Way Communication with Man*, New York, 1980.

VALASTRO, *La tutela penale degli animali e l'ammissibilità delle sentenze manipolatrici in campo penale*, in *Giur. cost.*, 1995, 3746 e ss.

VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quaderni cost.*, 2006, 84 ss.

VALASTRO, *I travagliati percorsi della normativa sulla tutela penale degli animali: la legge n. 189 del 2004*, in *Studium iuris*, 1164 ss.

VALIERI, *Il nuovo testo dell'art. 727 del codice penale, una rassegna giurisprudenziale*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1999, 1, 238 ss.

VENEZIANI, *I delitti contro la vita a l'incolumità individuale. I delitti colposi*, II, in MARINUCCI, DOLCINI (diretto da), *Trattato di diritto penale, p. spec.*, III, Padova, 2009.

VOLTAIRE, voce *Bestie*, in BONFANTINI (a cura di), *Dizionario filosofico*, Torino, 1950.

INDICE

Capitolo I - Premessa etico-filosofica alla c.d. questione animale

SOMMARIO:

1. Legittimazione della tutela giuridica degli animali: una ricerca nell'etica e nella filosofia.....2

Capitolo II - Gli animali nel diritto penale italiano: l'annoso problema del bene giuridico tutelato

SOMMARIO:

1. Gli animali nelle prime fattispecie codicistiche: una provvisoria panoramica sui beni giuridici enucleati.....18
2. "Maltrattamento di animali" e bene giuridico tutelato: l'interpretazione evolutiva tra anni ottanta e novanta e la riforma del 1993.....29
3. La legge n. 189 del 20 luglio 2004.....35
4. Provvisorie conclusioni sul bene giuridico tutelato.....46

Capitolo III – Gli animali nella prospettiva europea

SOMMARIO:

1. La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987.....51
2. Il recepimento in Italia della Convenzione di Strasburgo del 1987: la legge n. 201 del 4 novembre 2010.....58

3. I nuovi artt. 727- <i>bis</i> e 733- <i>bis</i> introdotti nel Codice penale in attuazione delle Direttive CE 2008/99 e 2009/123: cenni.....	67
4. Provvisorie considerazioni sui beni giuridici tutelati e tutelabili.....	71

Capitolo IV – Gli animali nel diritto penale positivo: fattispecie codicistiche e principali fattispecie *extra* codice

SOMMARIO:

1. Premessa: la nozione di animale.....	76
2. Fattispecie codicistiche, il Titolo IX- <i>bis</i> c.p.: generalità.....	83
3. Uccisione di animali (art. 544- <i>bis</i> c.p.).....	86
3.1. Bene giuridico tutelato e oggetto materiale del reato.....	86
3.2 Soggetto attivo e soggetto passivo.....	88
3.3 Condotta.....	91
3.4. Uccisione “per crudeltà o senza necessità”.....	92
3.4.1 “Per crudeltà”.....	95
3.4.2. “Senza necessità”.....	101
3.5. Elemento soggettivo.....	105
3.6. Momento consumativo e tentativo.....	106
3.7. Circostanze.....	106
3.8. Rapporti con altri reati.....	107
3.9. Aspetti sanzionatori e processuali.....	110
4. Maltrattamento di animali (Art. 544- <i>ter</i> c.p.).....	111

4.1. Precedenti storici.....	112
4.2. Bene giuridico tutelato e oggetto materiale del reato.....	115
4.3. Soggetto attivo e soggetto passivo.....	115
4.4. Condotta: generalità	115
4.4.1. “Per crudeltà o senza necessità”.....	116
4.4.2. Cagionare una lesione.....	117
4.4.3. Sottoporre a sevizie.....	120
4.4.4. Sottoporre un animale a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.....	123
4.4.5. Somministrare sostanze stupefacenti o vietate o sottoporre a trattamenti che procurano un danno alla salute.....	125
4.4.5.1. Somministrare sostanze stupefacenti o vietate.....	126
4.4.5.2. Sottoporre a trattamenti che procurano un danno alla salute.....	128
4.5. Elemento soggettivo.....	130
4.6. Momento consumativo e tentativo.....	131
4.7. Circostanze.....	132
4.8. Rapporti con altri reati.....	133
4.9. Aspetti sanzionatori e processuali.....	133
5. Spettacoli e manifestazioni vietati (Art. 544- <i>quater</i> c.p.).....	134
5.1. Precedenti storici.....	135
5.2. Bene giuridico tutelato e oggetto materiale del reato.....	136
5.3. Soggetto attivo e soggetto passivo.....	137
5.4. Condotta.	138
5.5. Elemento soggettivo.....	140
5.6. Momento consumativo e tentativo.....	140
5.7. Circostanze.....	141
5.8. Rapporti con altri reati.....	142
5.9. Aspetti sanzionatori e processuali.....	143

6. Divieto di combattimenti tra animali (Art. 544- <i>quinquies</i> c.p.).....	143
6.1. Precedenti storici: considerazioni generali.....	144
6.2. Bene giuridico tutelato e oggetto materiale del reato.....	146
6.3. Soggetto attivo e soggetto passivo.....	147
6.4. Condotta.....	147
6.4.1. Promuovere, organizzare o dirigere combattimenti o competizioni.....	147
6.4.2. Allevare o addestrare animali destinandoli ai combattimenti.....	150
6.4.3. Proprietari o detentori consenzienti di animali impiegati in competizioni o combattimenti.....	150
6.4.4. Organizzare o effettuare scommesse sui combattimenti o sulle competizioni.....	151
6.5. Elemento soggettivo.....	152
6.6. Momento consumativo e tentativo.....	153
6.7. Circostanze.....	153
6.8. Rapporti con altri reati.....	154
6.9. Aspetti sanzionatori e processuali.....	155
7. Art. 544- <i>sexies</i> c.p. - Confisca e pene accessorie.....	155
7.1. Confisca.....	156
7.2. Pene accessorie.....	157
8. Sfera di operatività del Titolo IX- <i>bis</i> c.p.: art. 19- <i>ter</i> disp. coord. e trans. c.p. (Leggi speciali in materia di animali).....	159
8.1. Premessa.....	159
8.2. Art. 19- <i>ter</i> , parte prima, disp. coord. e trans. c.p.: leggi speciali in materia di animali.....	160
8.3. Art. 19- <i>ter</i> , parte seconda, disp. coord. e trans. c.p.: manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.....	162

9. Abbandono di animali	164
9.1. Precedenti storici	164
9.2. Bene giuridico tutelato e oggetto materiale del reato	165
9.3. Soggetto attivo e soggetto passivo	167
9.4. Condotta	168
9.4.1. Segue: abbandono di animali	169
9.4.2. Segue: detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze	172
9.5. Elemento soggettivo	175
9.6. Momento consumativo	176
9.7. Rapporti con altri reati e aspetti sanzionatori	177
10. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (art. 2 l. n. 189 del 2004)	178
10.1 Precedenti storici e generalità	179
10.2 Bene giuridico tutelato e oggetto materiale del reato	181
10.3. Soggetto attivo	183
10.4. Condotta	184
10.4.1. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cane e di gatto	185
10.4.2. Disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca	186
10.5. Elemento soggettivo	187
10.6. Momento consumativo	188
10.7. Rapporti con altri reati	188
10.8. Aspetti sanzionatori e processuali	189
11. Traffico illecito di animali da compagnia (art. 4, l. n. 201 del 2010)	190
11.1 Generalità	191

11.2. Bene giuridico tutelato e oggetto materiale del reato.....	191
11.3 Soggetto attivo.	192
11.4 Condotta.....	193
11.4.1. Introduzione illecita nel territorio nazionale di animali da compagnia....	193
11.4.2. trasporto, cessione, ricevimento di animali da compagnia illecitamente introdotti nel territorio nazionale.....	194
11.5. Elemento soggettivo.....	195
11.6. Momento consumativo e tentativo.....	196
11.7. Rapporti con altri reati e aspetti sanzionatori.....	196

CAPITOLO V – La tutela penale degli animali nel Regno Unito: cenni

SOMMARIO:

1. <i>L'Animal Welfare Act</i> del 2006: generalità.....	198
2. Ambito applicativo dell' <i>Animal Welfare Act</i> : quali animali ?.....	200
3. Titolo II - <i>Prevention of harm</i> : i c.d. reati “di crudeltà” contro gli animali.....	204
4. Titolo III – <i>Promotion of welfare</i> : i c.d. reati connessi al benessere animale...	216
5. <i>L'Animal Welfare Act</i> del 2006: quali beni giuridici tutelati?.....	219

CAPITOLO VI- Conclusioni sul bene giuridico tutelato

SOMMARIO:

1. Considerazioni conclusive circa i beni giuridici tutelati.	226
--	-----

Bibliografia.....	243
--------------------------	------------

